



DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

**Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali
Cattedra di Diritto Pubblico Comparato**

**ANALISI COMPARATA TRA IL COSTITUZIONALISMO
IRANIANO ED IRACHENO:
LA STRUTTURA GIURIDICO – ISTITUZIONALE
DELLE FORZE ARMATE**

RELATORE

Prof.ssa Carmela Decaro

CANDIDATO

Silvia Ciaboco

634692

CORRELATORE

Prof.ssa Marta Simoncini

ANNO ACCADEMICO 2018 – 2019

*A mia madre,
che ci ha creduto fin dal primo istante*

INDICE

INTRODUZIONE	<i>pag. 8</i>
PARTE I	
CAPITOLO 1 – LO SCIISMO NEL COSTITUZIONALISMO: I PERCORSI COSTITUZIONALI	
1. La controversia circa la legittimità alla successione del Profeta	<i>pag. 13</i>
1.1 L'Islam sciita	
2. Lo sciismo nel XX secolo: evoluzione storico-costituzionale	<i>pag. 16</i>
2.1 Il caso iraniano	
2.1.1 La Rivoluzione Costituzionale	
2.1.1.1 La Costituzione del 1906	
2.1.1.2 Il ruolo degli <i>'ulamā</i>	
2.1.2 La dinastia dei Pahlavi	
2.1.3 Khumaynī e la Rivoluzione islamica	
2.1.3.1 Le ragioni della Rivoluzione	
2.1.3.2 Il ruolo dell'esercito	
2.1.4 Lo sciismo in Iran e il principio della <i>wilāyat al-faqīh</i>	
2.1.4.1 'Alī Sharī'atī: l'anticipatore di Khumaynī	
2.1.4.2 L'ideologia di Khumaynī	
2.1.4.3 Il consolidamento della Repubblica islamica dell'Iran	
2.2 Il caso iracheno	
2.2.1 La culla dello sciismo	
2.2.2 L'arrivo dei britannici	
2.2.3 La monarchia hashemita	
2.2.3.1 Il ruolo dell'esercito	
2.2.4 La repubblica	
2.2.4.1 Il partito Ba'th	
2.2.5 Il regime di Saddām Husayn	
2.2.5.1 L'esercito iracheno al servizio di un clan	
2.2.5.2 La comunità sciita in cerca di rappresentanza	
2.2.5.3 La caduta del regime	
3. Una prima sintetica comparazione	<i>pag. 45</i>

CAPITOLO 2 – LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN

- 1. La fase costituente** *pag. 48*
- 2. Il testo costituzionale** *pag. 49*
 - 2.1 Il Preambolo
 - 2.2 Lo sciismo come religione ufficiale dello Stato
 - 2.3 Il sistema delle fonti
 - 2.4 Il rapporto tra i poteri dello Stato
 - 2.4.1 La Guida suprema
 - 2.4.2 Il potere esecutivo
 - 2.4.3 Il potere legislativo
 - 2.4.3.1 La funzione ispettiva e di controllo
 - 2.4.3.2 Il rapporto con l’esecutivo
 - 2.4.4 Il Consiglio dei guardiani
 - 2.4.5 Il Consiglio per la risoluzione delle controversie
- 3. La natura ibrida del regime** *pag. 61*

CAPITOLO 3 – LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA D’IRAQ

- 1. La fase costituente** *pag. 63*
 - 1.1 La Legge di Amministrazione dello Stato iracheno per il periodo di transizione
 - 1.2 Verso la Costituzione permanente
- 2. Il testo costituzionale** *pag. 68*
 - 2.1 Il Preambolo
 - 2.2 La complessa definizione del ruolo dell’Islam
 - 2.3 Diritti e libertà
 - 2.4 Il rapporto tra i poteri dello Stato
 - 2.4.1 Il potere esecutivo
 - 2.4.2 Il potere legislativo
 - 2.4.3 Il potere giudiziario
 - 2.5 Il federalismo
- 3. L’incerto destino iracheno** *pag. 77*

PARTE II

CAPITOLO 1 – LA STRUTTURA GIURIDICO – ISTITUZIONALE DELLE FORZE ARMATE IRANIANE

- 1. L’esercito dello shāh nemico della Rivoluzione** *pag. 80*
 - 1.1 Gli effetti delle epurazioni
 - 1.2 La necessità di ripensare la struttura delle forze armate

2. Le disposizioni costituzionali

pag. 84

- 2.1 Il comando delle forze armate
- 2.2 Cap. IX: L'esercito e il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica
- 2.3 Cap. XIII: Il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale
 - 2.3.1 Il ruolo di *decision – maker* nel dossier nucleare

3. Il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica

pag. 88

- 3.1 Formazione e sviluppo dell'IRGC
 - 3.1.1 La crescita dell'organizzazione paramilitare
 - 3.1.2 L'indottrinamento della società civile
 - 3.1.3 La questione circa la politicizzazione dell'IRGC
 - 3.1.3.1 L'acquisizione di un nuovo peso politico
 - 3.1.3.2 La frammentazione insita nell'IRGC
 - 3.1.3.2.1 I principali eventi politici divisivi
 - 3.1.3.3 Aḥmadinežād e il consolidamento del ruolo politico
 - 3.1.4 Il potere economico dell'IRGC
 - 3.1.4.1 Un quadro giuridico amorfo
 - 3.1.4.2 Il settore delle telecomunicazioni:
quando il controllo economico diventa politico
- 3.2 Lo Statuto dell'IRGC
 - 3.2.1 Lo scopo
 - 3.2.2 La missione
 - 3.2.3 L'organizzazione
 - 3.2.4 I principi cardine
- 3.3 Direttive presenti e future dell'IRGC
 - 3.3.1 Tensioni nelle dinamiche interne ai poteri dello Stato
 - 3.3.2 Il progetto regionale della mezzaluna sciita
 - 3.3.2.1 L'esempio fornito dallo scenario bellico siriano
 - 3.3.3 Tensioni nelle dinamiche internazionali
 - 3.3.3.1 L'IRGC nella lista delle *Foreign Terrorist Organizations* (FTO)
 - 3.3.3.1.1 Le basi per la designazione e le implicazioni giuridiche
 - 3.3.3.1.2 Criticità giuridiche della designazione
 - 3.3.3.2 L'uccisione di Qasem Soleimani
 - 3.3.3.2.1 Il rilievo dell'azione dal punto di vista giuridico

4. Il Basij

pag. 112

- 4.1 Formazione del Basij

- 4.1.1 Lo sviluppo dell'organizzazione
- 4.1.2 Rinnovo delle funzioni ed aree di azione del Basij
 - 4.1.2.1 Strumento di propaganda del regime

4.2 Lo Statuto del Basij

- 4.2.1 Lo scopo
- 4.2.2 I compiti
- 4.2.3 L'organizzazione

4.3 Prospettiva attuale del Basij

- 4.3.1 La dimensione ideologica
- 4.3.2 La crescente dimensione dell'intelligence

5. L'Artesh *pag. 122*

- 5.1 L'esercito regolare dimenticato
- 5.2 La sfida posta dal Movimento Verde
- 5.3 L'eterna rivalità con l'IRGC
 - 5.3.1 I principali fronti di contrasto

6. Il NAJA *pag. 126*

- 6.1 La creazione del NAJA
- 6.2 Le forze speciali per la repressione politica
- 6.3 L'espansione del NAJA in risposta alle proteste antigovernative

Conclusione *pag. 129*

CAPITOLO 2 – LA STRUTTURA GIURIDICO – ISTITUZIONALE DELLE FORZE ARMATE IRACHENE

1. Il destino delle forze armate irachene in seguito alla sconfitta militare del regime *pag. 133*

- 1.1 La dissoluzione delle forze armate del regime ba'athista
 - 1.1.1 La disposizione n. 2 (2003) della CPA
- 1.2 Analogie tra l'occupazione britannica e quella statunitense

2. Il nuovo quadro giuridico di riferimento *pag. 138*

- 2.1 La creazione del *New Iraqi Army*
 - 2.1.1 La missione
 - 2.1.2 L'obbligo di disimpegno dalla politica
- 2.2 Il Ministero della Difesa
 - 2.2.1 La missione
 - 2.2.2 I principi guida
- 2.3 Le disposizioni costituzionali
 - 2.3.1 L'art. 9 della Costituzione
 - 2.3.2 Ulteriori indicazioni costituzionali

3. L'esercito iracheno

pag. 146

- 3.1 La costante inadeguatezza dell'esercito iracheno
 - 3.1.1 La disfatta dell'esercito iracheno contro Dā'esh
- 3.2 Le ragioni del fallimento
 - 3.2.1 La teoria della *Security Sector Governance*
 - 3.2.1.1 Il concetto di *government* e *governance*
 - 3.2.1.2 Cosa si intende per *Security Sector*
 - 3.2.1.3 La *Security Sector Reform*
 - 3.2.1.4 Le linee guida indicate dall'OCSE
 - 3.2.2 L'applicazione della *Security Sector Reform* in Iraq
 - 3.2.2.1 L'assenza di leadership in un sistema corrotto
 - 3.2.2.2 La mancanza di adeguati servizi di supporto
 - 3.2.2.3 I limiti posti dal sistema politico
- 3.3 Possibili prospettive future dell'esercito iracheno
 - 3.3.1 La necessità di una rinnovata leadership politica e militare
 - 3.3.2 La riforma dei ministeri e delle istituzioni della sicurezza civile

4. Il Servizio antiterrorismo iracheno

pag. 162

- 4.1 La creazione della nuova unità irachena
- 4.2 Lo sviluppo del CTS
 - 4.2.1 La composizione
 - 4.2.2 Le controversie in merito al CTS
 - 4.2.2.1 La posizione statunitense
- 4.3 Il confronto con Dā'esh
 - 4.3.1 Un bilancio finale

5. I Peshmerga

pag. 169

- 5.1 Origine ed evoluzione
 - 5.1.1 La svolta politica del 1991
 - 5.1.1.1 La natura evanescente dell'unità curda
 - 5.1.2 Il Kurdistan iracheno dopo Saddām Husayn
 - 5.1.3 L'indefinitezza delle forze Peshmerga
- 5.2 I Peshmerga *vis-à-vis* Dā'esh
 - 5.2.1 L'arrivo della minaccia jihadista nei territori curdi
 - 5.2.2 Due approcci discordanti alla medesima minaccia
 - 5.2.3 L'occasione per una rinnovata unità
- 5.3 L'ambiguo posizionamento dei Peshmerga dal punto di vista del diritto

5.3.1 Il diritto nazionale

5.3.1.1 La normativa federale irachena

5.3.1.2 La normativa regionale curda

5.3.2 Le interpretazioni accolte degli Stati occidentali

6. Le Forze di Mobilitazione Popolare *pag. 183*

6.1 L'Iran in Iraq

Conclusione *pag. 185*

PARTE III

CAPITOLO 1 – LE RELAZIONI POLITICO – MILITARI: UN'ANALISI COMPARATA

1. Il quadro teorico di riferimento *pag. 189*

1.1 La cosiddetta “*Civil – Military Problematique*”

1.1.1 Le principali teorie sulle relazioni politico – militari

1.2 Il controllo democratico delle forze armate

1.2.1 Le principali caratteristiche del controllo democratico delle forze armate

2. Le relazioni politico – militari in Medio Oriente *pag. 195*

2.1 Il caso iraniano

2.1.1 Le principali caratteristiche della struttura in analisi

2.1.2 L'esercizio estremo del controllo politico

2.1.2.1 L'imprescindibile indottrinamento ideologico

2.1.3 Un giudizio finale sulle relazioni politico – militari in Iran

2.2 Il caso iracheno

2.2.1 Le principali caratteristiche della struttura in analisi

2.2.2 L'esercizio del controllo esclusivo da parte del Primo ministro

2.2.2.1 La creazione di una struttura statale parallela

2.2.3 Un giudizio finale sulle relazioni politico – militari in Iraq

CONCLUSIONE *pag. 211*

BIBLIOGRAFIA *pag. 222*

DOCUMENTI CONSULTATI *pag. 227*

SITOGRAFIA *pag. 228*

INTRODUZIONE

Dal 1979, anno nel quale la Rivoluzione islamica portò al rovesciamento del regime monarchico dello shāh e all'instaurazione della Repubblica islamica in Iran, lo sciismo, corrente minoritaria dell'Islam, giunse all'attenzione del mondo occidentale, fuoriuscendo dai più ristretti canali dell'orientalistica. Circa il quindici per cento della popolazione mondiale di fede musulmana appartiene allo sciismo, confermando la tendenza minoritaria di questa corrente religiosa che, tuttavia, in Medio Oriente è maggioritaria in ben tre Paesi, due dei quali sono l'Iran e l'Iraq (*figura 1*). Questi ultimi, soggetti dell'analisi comparata che sarà condotta in questo scritto, costituiscono un *unicum* nel panorama regionale mediorientale ad orientamento sunnita (eccezion fatta per lo Stato del Bahrein, anch'esso a maggioranza sciita), condividendo dunque, oltre al confine territoriale che li separa, anche la confessione religiosa maggiormente professata dalle rispettive popolazioni, ma ciò nonostante, la storia politica che li ha caratterizzati e condotti fino agli assetti istituzionali attuali è ben diversa. Mentre l'Iran è governato da un sistema che, conseguente ad una rivoluzione nazionale, non ha eguali a livello mondiale, manifestando la propria massima espressione nel cosiddetto "governo del giureconsulto", l'Iraq è divenuto una Repubblica nel 1958, dunque molto prima del vicino Iran ed in seguito ad una rivoluzione antimonarchica guidata, principalmente, dai militari: a partire da quel momento, il Paese è stato attraversato da numerosi sconvolgimenti, che l'hanno costretto a ripensare e a riscrivere il proprio quadro costituzionale di riferimento, contrariamente a quanto invece avvenne in Iran che, a partire dalla Rivoluzione islamica del 1979, non ha mostrato alcun radicale mutamento interno, permanendo nel medesimo impianto istituzionale di cui si è dotato ormai più di quarant'anni fa.

Le differenze tra i due casi studio sono notevoli e trovano ragione, non solo nei differenti contesti storici di sviluppo, ma anche nelle diverse forme e ruoli di cui lo sciismo è stato interprete nei due Paesi: l'affermazione prorompente di questa corrente religiosa, soprattutto in termini politico – istituzionali, piuttosto che la sua dura repressione, in uno Stato nel quale era però espressione della tendenza confessionale maggioritaria della popolazione, ha condotto ad esiti costituzionali profondamente diversi che, ancora oggi, dispiegano i propri effetti all'interno delle più ampie dinamiche geopolitiche della regione del Medio Oriente. Volgendo lo sguardo ai giorni nostri, l'Iraq appare quanto più diviso e frazionato al proprio interno, attraversato da tensioni comunitarie che, stando allo scenario attuale, non hanno trovato soluzione nella Costituzione del 2005, la quale si pensava avrebbe condotto ad un nuovo contesto politico nazionale, tale da sanare le tensioni etniche e confessionali che il regime di Saddām Husayn aveva esasperato ed acutizzato per decenni. Benché a livello regionale il testo costituzionale iracheno sia uno dei più avanzati, alla

luce dei principi liberali e dei diritti fondamentali la cui importanza è costituzionalmente sancita, tuttavia, la corretta e piena applicazione di tali disposizioni da parte del governo federale ha mostrato, nel corso degli ultimi quindici anni, una serie di limiti e mancanze le cui conseguenze si sono espressamente manifestate con lo scontro tra le diverse anime irachene, nonché con il collasso dell'esercito federale a fronte dell'avanzata militare di Dā'esh, gruppo terrorista di matrice jihadista, che dall'estate del 2014 si è autoproclamato "Stato Islamico" occupando territori situati tra la Siria e l'Iraq.

In tale contesto, si è inserito l'Iran che, mostrando al contrario un'apparente stabilità interna, sebbene essa sia per lo più il risultato di azioni repressive piuttosto che del reale sussistere di un equilibrio tra i poteri dello Stato, si è progressivamente proiettato al di fuori dei confini nazionali, esercitando un'influenza sempre più significativa nella regione. La Repubblica islamica non è comunque esente da mutamenti interni, i quali, pur essendo meno dirompenti, sono rinvenibili nella stessa elezione di Hassan Rouhani alle elezioni presidenziali del 2013, poi riconfermato quattro anni dopo nel 2017, in ragione delle visioni riformiste di cui egli è portatore ma le quali si scontrano, inevitabilmente, con l'impianto conservatore del regime. In particolare, dal 1979 ad oggi, il popolo iraniano si è distanziato notevolmente dal regime politico di Teheran e tale sentimento di disaffezione è reso manifesto dalle numerose ondate di protesta che si sono susseguite nel Paese, ma rispetto alle quali le élite al potere hanno sempre reagito ricorrendo all'uso della forza da parte dell'apparato militare.

Al fine di comprendere l'attuale scenario politico iraniano ed iracheno, nonché le ragioni che hanno condotto a due esiti costituzionali tanto diversi, il presente scritto è stato strutturato in tre parti. La parte I indaga, nel corso del capitolo 1, l'evoluzione storica dei due Paesi presi in analisi nel corso del XX secolo e, in particolare, partendo da un'iniziale considerazione teorica dell'Islam sciita, al fine di evidenziarne le principali caratteristiche rispetto alla corrente sunnita, si procederà a considerare il ruolo dello sciismo nel costituzionalismo. Pertanto, seguirà un lavoro di ricostruzione storica circa l'evoluzione istituzionale dei due Paesi, prendendo in analisi dapprima l'Iran e successivamente l'Iraq, durante la quale saranno ripercorsi i principali momenti di mutamento interno a partire dall'inizio del Novecento fino ad arrivare all'anno di entrata in vigore delle attuali carte costituzionali, il 1979 nel caso iraniano e il 2005 per quello iracheno. Scopo della ricostruzione storico – costituzionale è quello di comprendere gli eventi politici che, per quasi un secolo, hanno attraversato i due Paesi giunti poi, alla volta del nuovo millennio, con due costituzioni tanto differenti, pur presentando una composizione sociale a tratti molto simile: in ragione di ciò, nel corso della trattazione storica sarà posta particolare attenzione, innanzitutto, allo sciismo e a

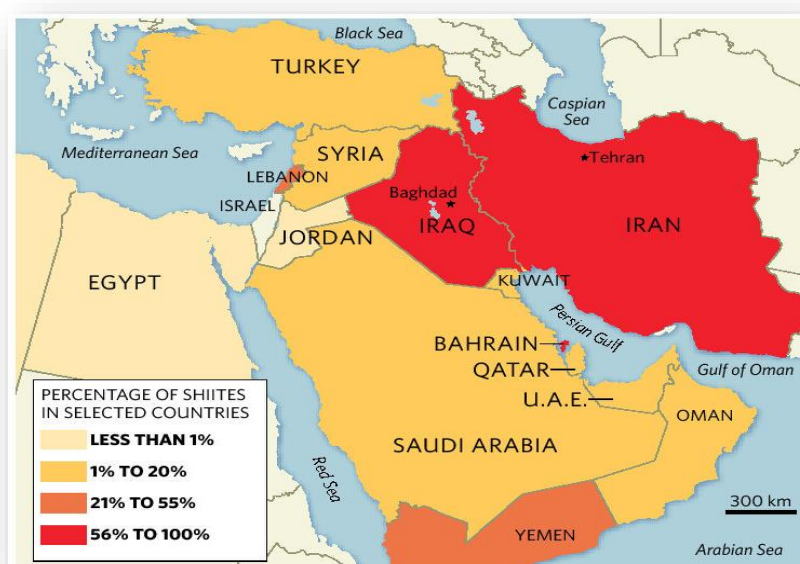
come questa corrente confessionale sia riuscita a farsi interprete delle istanze socio – politiche dei due popoli; ma, parallelamente, sarà preso in considerazione anche un altro attore, l'esercito, del quale sarà indagata l'indole prevalente rispetto al ruolo da esso esercitato rispetto al suo rapporto con il potere politico centrale. Tale specifica attenzione trova ragione nel fatto che il nucleo centrale dell'analisi comparata tra i due sistemi sarà proprio lo studio della struttura giuridico – istituzionale delle rispettive forze armate, le quali svolgono un significativo ruolo nelle dinamiche politiche interne ad un Paese, in virtù anche del loro *status* giuridico di istituzioni statali. In seguito a questa prima parte di carattere prevalentemente storico, la parte I proseguirà con l'analisi dei due testi costituzionali, e dunque la Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran del 1979, successivamente emendata nel 1989, ed infine la Costituzione d'Iraq del 2005. Obiettivo di questa analisi giuridica è mettere in luce i tratti fondamentali dei due sistemi istituzionali, in particolar modo rispetto alle loro forme di governo e al tipo di rapporto che intercorre tra i tre principali poteri dello Stato. Come si vedrà, parte della dottrina considera il sistema politico iraniano come una forma di regime ibrido, particolarità che, probabilmente, gli ha permesso di resistere nel corso degli ultimi decenni, pur ricorrendo di frequente a misure repressive nei confronti dell'opposizione e delle libertà politiche, elementi che tutt'al più ricondurrebbero l'Iran ad un esempio di regime autoritario. Il caso iracheno è, invece, ben differente e malgrado presenti una costituzione particolarmente innovativa e liberale, attenta alla difesa dei diritti fondamentali e all'inserimento di meccanismi di *checks and balances* che assicurino un equilibrio tra i diversi rami del potere, l'insistenza forzata affinché il processo costituzionale avanzasse secondo i tempi stabiliti dalle potenze straniere che occupavano il territorio iracheno, in seguito all'invasione militare avvenuta nel 2003, ha condotto alla stesura di un testo costituzionale che sembra aver esacerbato le violenze e le tensioni tra le diverse parti, allontanando l'obiettivo di coesione nazionale tanto agognato.

La parte II di questo scritto sarà incentrata sullo studio della struttura giuridico – istituzionale delle forze armate e, dunque, il capitolo 1 sarà destinato all'ordinamento militare iraniano, mentre il capitolo 2 a quello iracheno. Avendo ben chiari i rapporti interni al potere statale, sarà possibile indagare l'organizzazione delle forze armate dei due Paesi, i quali presentano caratteristiche profondamente inconciliabili. Difatti, nel caso iraniano, la realtà militare si caratterizza per un'organizzazione accurata della difesa, la quale non solo presenta un carattere duale, laddove ad un esercito regolare ne corrisponde un altro rivoluzionario, ma si distingue anche per la crescente ed inarrestabile dimensione politico – ideologica, elemento che rende le forze armate iraniane uno strumento imprescindibile per la difesa e il mantenimento del regime islamico di Teheran. Per quanto riguarda l'Iraq, invece, la realtà militare è marcatamente frammentata su base etnica, nonché

reduce dalla sconfitta militare inflitta da Dā'esh nel 2014, evento che ha condotto il popolo iracheno a nutrire un generale sentimento di sfiducia rispetto al proprio apparato statale, per la ricostruzione del quale gli Stati Uniti avevano notevolmente investito, ma a ciò si è aggiunto anche il risveglio delle istanze etnico – confessionali che si sono così organizzate, autonomamente le une dalle altre, per la lotta al gruppo terroristico, sostituendosi pertanto all'esercito federale iracheno.

Infine, la parte III dello scritto costituisce il punto di arrivo di questa lunga analisi, poiché argomento sarà lo studio delle relazioni politico – militari, e dunque si indagherà sull'annosa problematica circa la natura del rapporto che intercorre tra l'ordinamento politico, posto alla guida dello Stato, e quello militare, posto in difesa dello Stato. Partendo da un'iniziale considerazione del tema dal punto di vista teorico, sarà condotta un'ultima analisi comparata tra i due sistemi, resa possibile sulla base delle considerazioni elaborate nel corso della seconda parte. In particolare, studiare il tipo di legame che sussiste tra le forze armate statali e le élite politiche al potere è significativo, poiché permette l'elaborazione di giudizi sulla natura stessa dei due governi e sul loro grado di democratizzazione. Difatti, aspetto imprescindibile affinché si possa parlare di controllo democratico delle forze armate, da parte della controparte civile, è il rispetto di determinati principi da parte di quest'ultima e, pertanto, alla luce di ciò si guarderà alle due strutture militari allo scopo di chiarirne il rispettivo ruolo di attori istituzionali all'interno delle dinamiche politiche dei due Paesi, Iran e Iraq.

Figura 1. Musulmani sciiti in Medio Oriente



Nello specifico, in Iran la percentuale di musulmani sciiti è del 90%, mentre quella di sunniti si attesta al 9% circa. Per quanto riguarda l'Iraq, invece, la popolazione musulmana di orientamento sciita è del 63% e quella sunnita del 34%.
Fonte: Pew Forum on Religion and Public Life; CIA World Factbook; Adherents.com

PARTE I

CAPITOLO 1

LO SCIISMO NEL COSTITUZIONALISMO: I PERCORSI COSTITUZIONALI

In questo primo capitolo verrà condotta un'analisi comparata tra il testo costituzionale iraniano ed iracheno, ma solo dopo aver inquadrato il contesto storico che ha fatto da cornice alla nascita delle due costituzioni e forme di governo. Gli elementi di differenza tra i due percorsi costituzionali sono numerosi, a partire dalla fase storica e dal tipo di evoluzione politica che ha guidato i due Paesi, appunto Iran e Iraq. Tuttavia, tra i numerosi elementi di contrapposizione, vi è una caratteristica che avvicina fortemente le due realtà politico – istituzionali, facendo di questi due Stati quasi un *unicum* nello scenario mondiale: il ruolo preponderante e decisivo che lo sciismo ha avuto, e continua ad avere, nella vita istituzionale dei due Paesi.

Alla luce di quanto affermato, l'analisi comparata non potrà prescindere da una breve trattazione sullo sciismo, con l'intento di evidenziare i tratti principali di questo complesso fenomeno di minoranza religiosa. Non è negli intenti di questo scritto quello di produrre uno studio approfondito e dettagliato sullo sciismo - tema che meriterebbe una trattazione a parte, tuttavia, nel ripercorrere le evoluzioni storiche dei due Paesi, a partire dall'inizio del XX secolo, si cercherà di mettere in luce come le due comunità sciite si sono inserite, o sono state escluse, dai tormentati processi di identificazione politica.

Avendo chiari i due contesti storico-politici, nonché le ideologie a partire dalle quali essi evolsero, seguirà poi nei successivi capitoli l'analisi dei due testi costituzionali: da una parte, la Costituzione iraniana del 1979 e, dall'altra, quella irachena del 2005. Seguendo l'andamento delle due Carte costituzionali e dei loro articoli, verranno definite le due forme di governo e l'organizzazione stessa dei due Stati, i quali giunsero all'elaborazione dell'attuale testo costituzionale in seguito ad eventi - la Rivoluzione islamica nel caso iraniano e l'invasione militare statunitense in quello iracheno - che, non solo sconvolsero il Paese, ma che potrebbero definirsi “rivoluzionari”, in ragione della portata e del capovolgimento che ebbero nella vita istituzionale dell'Iran e dell'Iraq.

1. La controversia circa la legittimità alla successione del Profeta

Al fine di porre in essere un'analisi esaustiva della struttura politico - istituzionale iraniana ed irachena, evidenziando lo sciismo quale elemento comune e trainante nelle due realtà sociali, è necessario individuare in via preliminare una definizione minimale di Islam sciita e per fare ciò

bisogna risalire al 632, data di morte del Profeta Muhammad. A partire da questo momento, infatti, l'Islam fu attraversato da frammentazioni e divisioni interne, riflesso delle diverse correnti di pensiero circa la determinazione del possibile criterio di successione alla guida della comunità islamica: in assenza di una chiara indicazione da parte del Profeta, riguardo la nomina del suo successore – negata, tuttavia, già ai tempi dagli sciiti –, si ricorse alla consuetudinaria elezione espressa tramite il consiglio dei saggi, *shūrā*, il quale avrebbe dovuto essere un luogo di incontro dei vari interessi tra le parti. La *shī'a*, partito che si schierò a sostegno del genero e cugino del Profeta, sostenne, tuttavia, che quest'ultimo avesse invece espresso la propria preferenza per la designazione di 'Alī ibn Abī Tālib attraverso una complessa formula enigmatica ricca di interpretazioni differenti, che facevano riferimento anche ad alcuni passi della rivelazione coranica.¹

Da questo momento in poi, si delineò in modo netto la principale divisione che, ancora oggi, attraversa tutto il mondo musulmano, e cioè la contrapposizione tra sciiti e sunniti, la quale emerge non solo in relazione a dispute di carattere teologico, ma anche in riferimento ad una controversia che attiene più al dato storico-politico connesso appunto alla legittimità della successione. Il risultato è quindi la nascita di due correnti interpretative – con le loro eventuali frammentazioni interne –, che offrono differenti visioni della storia e della legge islamica.²

Nonostante le tensioni iniziali Abū Bakr (632-634), suocero del Profeta, fu il primo eletto alla guida della comunità islamica, al quale succedette poi 'Umar (634-644) e il terzo califfo 'Uthmān (644-656), con il quale l'aristocrazia meccana ebbe la possibilità di portare ai vertici del potere un membro del clan omayyade.³ È proprio per volere di 'Uthmān che fu elaborata la prima versione scritta del Corano, decisione che generò, tuttavia, la più antica disputa tra sunniti e sciiti, i quali ritenevano spuria la versione di 'Uthmān poiché mancante dei riferimenti circa la designazione di 'Alī. Le tensioni e contrapposizioni interne, che avevano caratterizzato l'elezione dei primi tre califfi, raggiunsero il culmine con l'assassinio di 'Uthmān, evento che generò confusione ma che non impedì, nonostante le numerose contestazioni da parte in particolare del clan omayyade, la nomina di 'Alī a califfo. Tra i suoi principali sostenitori vi furono coloro che miravano a restaurare il primato di una nobiltà che fosse legata alla religione e, nel portare avanti questi ideali, si contrapposero all'ascesa dell'aristocrazia meccana. Gli *ansār* di Medina erano i seguaci più vicini e fedeli al nuovo califfo, in particolare i soldati dispiegati nelle diverse attività di conquista e che erano alle dipendenze della guarnigione militare localizzata a Kufa sull'Eufrate: quest'ultima venne identificata da 'Alī come il centro delle sue attività politiche, divenendo in

¹ CAPEZZONE L. E SALATI M., *L'islam sciita. Storia di una minoranza*, Edizioni Lavoro, Roma, 2006, pp. 31-35.

² PETRILLO P. L., *Iran, in Si governano così*, il Mulino, Bologna, 2008, p. 45.

³ Da Banū Umayya, importante ramo della nobiltà meccana, che si inserisce nella fase di costituzione del nascente Stato islamico, e da cui nascerà la prima dinastia califfale ereditaria, appunto degli Omayyadi, ai quali si contrapposero coloro favorevoli alla guida di 'Alī. CAPEZZONE L. E SALATI M., op. cit.

questo modo roccaforte dello sciismo e principale snodo strategico dal quale sarebbe poi stato possibile proiettarsi verso la Persia.⁴

1.1 L'Islam sciita

Delineare le caratteristiche fondamentali dello sciismo significa indagare una corrente minoritaria dell'Islam, che ha tuttavia costituito un fattore costante all'interno della storia arabo-islamica, influenzandone i mutamenti e le evoluzioni fin dalle origini. Da una iniziale tensione di carattere politico, caratterizzata dalla controversia circa la legittimità alla successione del Profeta Muhammad rivendicata dal genero e cugino di quest'ultimo, 'Alī ibn Abī Tālib, ne seguì poi un'altra concernente la legittimità di un'autorità religiosa reclamata dai discendenti di 'Alī, considerati dallo sciismo come gli unici ai quali poter riconoscere il titolo di *imām*.⁵ Infatti, il contrasto tra sciiti e sunniti non si fonda solo sul dissenso circa la persona che avrebbe dovuto succedere al Profeta, ma anche sul tipo di funzione al quale l'eletto avrebbe dovuto adempiere: secondo l'interpretazione sunnita la Guida non deve rappresentare il mediatore tra Dio e la comunità, poiché si ritiene che quest'ultima sia in grado di comprendere la verità religiosa, contrariamente agli sciiti secondo i quali, invece, il successore non può che essere colui capace di rinnovare il privilegiato rapporto con Dio, ponendosi quindi interprete della volontà divina.⁶

È da evidenziare il fatto che, all'interno della stessa corrente minoritaria sciita, non esiste un'interpretazione univoca e fu in seguito alla rinuncia da parte degli *imām* al ruolo di autorità politica, accogliendo dunque una scelta di natura esclusivamente spirituale e religiosa, che lo sciismo strutturò il proprio impianto dottrinale caratterizzato però da continui mutamenti e frammentazioni. In particolare, nel corso del X secolo, emerse la continua contrapposizione tra manifestazioni eterodosse e un movimento rivendicatore di un'aspirazione all'ortodossia, generalmente definito come sciismo "imamita" o "duodecimano".⁷ A questa corrente si contrapposero poi altre, tra cui l'ismailismo e, anche se minoritaria, la tradizione dello zaydismo.⁸

⁴ *Ibidem*.

⁵ *Ibidem*, pp. 17-18.

⁶ PETRILLO P. L., op. cit., p. 47.

⁷ CAPEZZONE L. E SALATI M., op. cit., pp. 17-18.

⁸ La corrente "duodecimana imamita" riconosce la successione di dodici *imām* a partire da 'Alī e fino a Muhammad al-Mahdi, entrato poi in occultamento nell'873, e rappresenta la corrente più numerosa e maggioritaria in Iran. La seconda corrente più importante dello sciismo, quella "ismailita", riconosce invece un'iniziale successione di sette *imām* da 'Alī fino a Ismā'īl; tuttavia, mentre quella "duodecimana imamita" fonda la propria imamologia sulla misteriosa scomparsa di un *imām*, l'ismailismo si rifà ad una dottrina ciclica che prevede nel tempo una prima serie di sette *imām* visibili a cui segue una seconda di sette *imām* invisibili. Infine, secondo lo zaydismo il successore deve essere un consanguineo di 'Alī, dunque un "alide", poiché ritenuto il migliore tra i musulmani: la pretesa all'imamato trova legittimazione nella precoda adesione di 'Alī all'islam e nelle sue spiccate qualità politiche e morali. *Ibidem*, pp. 129-141 e PETRILLO P. L., op. cit., p. 47.

Lo sciismo non si sviluppò, dunque, come una semplice contrapposizione di carattere politico nei confronti dell'autorità omayyade, ma maturò al proprio interno anche una resistenza morale e religiosa nei confronti di una chiave interpretativa dell'Islam considerata in contrasto con la volontà del Profeta. Fin dalle proprie origini, la corrente sciita si è quindi mostrata come un fenomeno trasversale, all'interno del quale il dissenso e la denuncia nei confronti dell'ingiustizia sono stati elementi costanti delle proprie rivendicazioni. Tenendo conto di quanto affermato, sarebbe tuttavia riduttivo e semplicistico relegare il fenomeno dello sciismo come sola espressione e manifestazione di protesta da parte delle classi subalterne, pur essendosi configurato storicamente come la religione dei sofferenti e dei diseredati.⁹

2. Lo sciismo nel XX secolo: evoluzione storico - costituzionale

Come già anticipato nell'introduzione al capitolo, non è tra gli intenti di questo scritto quello di condurre un'analisi storica circa l'evoluzione dello sciismo, quanto piuttosto tracciarne le caratteristiche essenziali e mettere in evidenza come le sue recenti forme evolutive siano poi state trainanti nelle principali vicende che hanno attraversato il mondo islamico, in particolare Iran e Iraq, nel corso del secolo XX.

Il cosiddetto Secolo breve è stato infatti portatore di grandi stravolgimenti mondiali, che hanno coinvolto anche il mondo musulmano e, conseguentemente, la minoranza sciita. Il dissolvimento dell'impero ottomano, la penetrazione militare – nonché politica – e l'influenza culturale esercitata dall'Occidente, e ancora il complesso percorso verso l'indipendenza e la conseguente nascita degli Stati nazione, condussero alla strutturazione di un nuovo scenario politico e sociale nel mondo islamico, all'interno del quale la corrente sciita dovette trovare spazi per l'affermazione dei propri interessi.¹⁰

Se si considera lo stereotipo dello sciita diffuso in Occidente, si tende generalmente ad identificarlo come un individuo incline al martirio e al sacrificio di se stesso, ma nella realtà questa visione risulta essere totalmente distorta e in contrasto con quella dello sciismo, che da sempre insiste sulla venerazione per i propri martiri come stimolo alla riflessione e alla coesione, piuttosto che in termini di tensione emulativa. Di conseguenza, in relazione al recente attivismo politico sciita che dichiara di essersi mosso in nome del “vero” Islam, è bene sottolineare come questo fenomeno

⁹ CAPEZZONE L. E SALATI M., op. cit., pp. 26-29.

¹⁰ *Ibidem*, pp. 315-316.

moderno, che ha visto la trasformazione della tradizione sciita in ideologia rivoluzionaria, abbia nella realtà richiesto un vero e proprio capovolgimento della tradizione religiosa.¹¹

Un'ampia parte della sfera pubblica mondiale non ha mai posto particolare attenzione alla questione della minoranza sciita, fintanto che quest'ultima non ha iniziato ad intervenire direttamente nei diversi conflitti scoppiati in Medio Oriente. Prima della rivoluzione iraniana del 1979, quindi, gli sciiti erano scarsamente considerati e studiati, ciò dovuto in parte anche al fatto che storicamente si sono sempre distinti come una minoranza priva di una particolare connotazione politica, tant'è che non hanno mai avuto un ruolo significativo nemmeno all'interno dell'arena politica irachena, dove si registrano più seguaci tra gli sciiti piuttosto che tra i sunniti.¹² Tuttavia, anche la comunità sciita ha assistito agli stravolgimenti che hanno attraversato tutto il XX secolo, divenendo spettatori delle nuove pulsioni ideologiche che iniziarono ad insinuarsi nella società, in particolare le visioni nazionalistiche e, successivamente, i riferimenti al socialismo.¹³

Come è stato detto in precedenza, lo sciismo non è rivoluzionario di per sé, ma per secoli ha tuttavia coltivato al suo interno particolari ideali, tra cui quello della resistenza e della sofferenza. Conseguentemente, la protesta sociale, la rivoluzione, le richieste per una maggiore condivisione dei poteri, così come i continui sforzi nell'ottica di un ampliamento della propria influenza regionale, sono tutte forme di espressione perfettamente riconducibili alla tradizione sciita e che, peraltro, non solo risultano facilmente adattabili ai tempi, ma sono anche un prodotto tipicamente "locale", che non ha quindi subito alcuna importazione dalle ideologie occidentali e al quale è stato possibile appellarsi in nome della lotta per la giustizia.¹⁴

2.1 Il caso iraniano

La costituzione iraniana del 1979, tuttora vigente e oggetto dell'analisi comparata che verrà successivamente svolta, ha rappresentato la risposta più dirompente a tutta una serie di problematiche che l'Iran cercava di affrontare già da decenni. In particolare, con la fine del modello monarchico e la formazione di uno Stato nazione, l'universo sciita iraniano ha dovuto elaborare delle risposte efficaci per potersi adattare ai vari mutamenti costituzionali. Prima di addentrarsi nello scenario politico e sociale che ha portato alla rivoluzione del 1979, è bene ripercorrere brevemente alcune tappe che hanno segnato la storia istituzionale iraniana nel corso del secolo scorso.

¹¹ HALM H., *Shi'a Islam: From Religion to Revolution*, Markus Wiener Publishers, Princeton, 1997, pp. 131-137.

¹² *Ibidem*, pp. 157-161.

¹³ CAPEZZONE L. E SALATI M., op. cit., pp. 315-316.

¹⁴ HALM H., op. cit., p. 161.

2.1.1 La Rivoluzione Costituzionale

Tra gli eventi più significativi dell'Iran moderno vi è certamente la cosiddetta "Rivoluzione costituzionale", la prima nel mondo islamico e che, a partire dal 1905, mosse i propri passi richiamandosi ad una generale richiesta di maggiore giustizia e di riforme, collocandosi storicamente in una fase durante la quale l'Iran fu attraversato da gravi crisi economiche, politiche e sociali.¹⁵ Nonostante buona parte delle proposte avanzate dalla Rivoluzione rimasero inattuato, trovando quindi posto solo formalmente sulla carta, questo fenomeno portò comunque all'implementazione di una serie di riforme del sistema politico iraniano, permettendo al Paese di svilupparsi economicamente e politicamente. In particolare, nel 1905, il movimento, che aveva trovato l'aperto supporto anche da parte di alcuni esponenti del corpo religioso, chiese, con il tacito sostegno della Gran Bretagna, la ratifica di una nuova costituzione che, rifacendosi al modello belga, prevedeva l'insediamento di un'assemblea nazionale rappresentativa su base elettiva (*Majlis*) e che sarebbe quindi stata formata da deputati rappresentanti delle diverse classi sociali.¹⁶ Nel gennaio 1907 lo shāh ratificò, quasi in punto di morte, la nuova Costituzione frutto dei lavori di redazione della nuova assemblea; tuttavia, con la successione del nuovo sovrano, Muhammad 'Alī Shāh Qājār, dichiaratamente contrario al costituzionalismo, il processo di rinnovamento costituzionale subì un brusco rallentamento, fino a che, nel 1908, in seguito ad un colpo di Stato da parte dello shāh, quest'ultimo fu poi costretto all'abdicazione e all'esilio. Verso la fine del 1911 anche il secondo *Majlis* venne sciolto e l'iniziale entusiasmo, che aveva mosso gli animi alla rivoluzione, mutò nella maggior parte dei casi in delusione e ripiegamento conservatore.¹⁷ A partire da questo momento, iniziò una fase caratterizzata dal ripristino del dominio assoluto dello shāh Qājār e nella quale si assistette ad una vera e propria de – islamizzazione del dibattito pubblico, conseguenza sulla quale fu certamente forte l'influenza esercitata dalla Turchia¹⁸, Paese che stava in quel momento sperimentando la rivoluzione laica di Atatürk, ma determinanti furono anche le pressioni imperialistiche di russi e inglesi, disposti rispettivamente a nord e sud del Paese.¹⁹

¹⁵ CAPEZZONE L. E SALATI M., op. cit., pp. 318-319.

¹⁶ ANSARI A. M., *Modern Iran Since 1921. The Pahlavis and After*, Pearson Education Limited, London, 2003, pp. 20-24. Il parlamento riuniva in sé esponenti della corte dei Qājār, ma anche figure appartenenti alle correnti liberali, nazionaliste, socialrivoluzionarie, nonché gli *'ulamā*.

¹⁷ CAPEZZONE L. E SALATI M., op. cit., pp. 320-321.

¹⁸ L'Impero Ottomano, a seguito della disfatta subita nella Prima guerra mondiale (1914 -18) a fianco degli imperi centrali, fu costretto a firmare dapprima l'armistizio di Mudros, che pose fine alle ostilità tra le parti, e successivamente il Trattato di Sèvres, il quale, pur non essendo mai stato ratificato dal Parlamento ottomano poiché già abolito, disfaceva l'Impero Ottomano ed obbligava lo stesso ad ampie concessioni territoriali a favore di Grecia, Italia, Regno Unito e Francia. Tuttavia, l'occupazione dei territori da parte degli Alleati sollecitò la fondazione del Movimento Nazionale Turco fino alla Guerra greco – turca, che sancì, nel 1922, la vittoria della neonata Repubblica di Turchia sulla Grecia.

¹⁹ PETRILLO P. L., op. cit., pp. 23-27.

2.1.1.1 La Costituzione del 1906

Nonostante la Costituzione persiana del 1906 abbia avuto vita breve, essa ancora oggi rappresenta un modello per molti Stati laici del mondo arabo, prevedendo infatti un contenimento del potere dello shāh tramite l'istituzione di un parlamento bicamerale, il cui potere era a sua volta limitato tramite un Consiglio ecclesiastico costituito da cinque figure appartenenti al clero sciita e alle quali spettava il compito di assicurare la piena conformità tra legislazione e legge islamica. Ancora più significativo il fatto che la Costituzione, pur non ponendo al vertice del sistema delle fonti la legge islamica, tuttavia non ammetteva associazioni e gruppi che fossero in contrasto con i principi dell'Islam, prevedendo, infine, un doppio sistema di giudizio tra corti civili, che agivano in applicazione alle leggi dello Stato, e corti religiose, che giudicavano invece con riferimento alle norme della legge islamica. Gli intellettuali e studiosi dell'epoca, con l'espressione "Costituzionalismo islamico", miravano ad elaborare una formulazione che fosse tale da permettere l'affermazione della sovranità popolare e del primato della legge, in conformità tuttavia alla tanto forte e radicata tradizione sciita del Paese.²⁰

2.1.1.2 Il ruolo degli 'ulamā

Nel contesto appena delineato è opportuno dedicare una riflessione al ruolo che gli 'ulamā ebbero in questa concitata fase costituzionale. Infatti, nonostante un gruppo considerevole fosse contrario al modello parlamentare proposto, tra loro vi fu anche chi sposò la causa del movimento e anzi contribuì al rafforzamento di un diffuso consenso popolare, almeno fin tanto che non furono chiare le significative svolte laiciste insite nella rivoluzione stessa. Gli 'ulamā pro-costituzione credevano infatti, non solo che vi fosse conformità tra i precetti islamici e le richieste avanzate, ma anche che una limitazione del potere nelle mani dello shāh avrebbe, innanzitutto, difeso il Paese dalle continue penetrazioni e influenze europee, rafforzando quindi ulteriormente l'Islam stesso.²¹ Tra coloro che invece si dichiararono filomonarchici, vi era la generale convinzione che il costituzionalismo avrebbe inevitabilmente generato implicazioni a danno dell'Islam e delle sue leggi, insistendo sull'incapacità per colui che fosse privo delle competenze religiose di produrre una legislazione pienamente conforme ai principi e dettami della *sharī'a*.²²

2.1.2 La dinastia dei Pahlavi

La situazione di quasi anarchia continuò per diversi anni, attraversando quindi anche il difficile periodo della Prima guerra mondiale, durante il quale il territorio iraniano venne occupato

²⁰ *Ibidem*.

²¹ CAPEZZONE L. E SALATI M., op. cit., pp. 322-324.

²² *Ibidem*.

dagli eserciti di russi, ottomani e inglesi. Tuttavia, è proprio in questo scenario caotico che si distinse ed emerse con forza la figura dell'ufficiale persiano Ridā Khān, che, nel 1921, a seguito del colpo di Stato ispirato dagli inglesi a danno dello shāh, marciò su Teheran con un esercito improvvisato di circa tremila uomini. Successivamente, avviò una fase di contrattazione con l'esercito britannico che, nel 1925, portò alla firma di un patto di neutralità tra i due Paesi e alla proclamazione di Ridā Khān a shāh di Persia. Egli si sostituì, dunque, al sovrano e fondò la nuova dinastia dei Pahlavi che, rifacendosi al nome dell'antica lingua preislamica persiana, intendeva sottolineare proprio la natura laica del suo regno.²³

Frequentemente Ridā Shāh è stato descritto come un modernizzatore, lo shāh che ha guidato l'Iran nell'età moderna e che, mentre venivano attuate nuove politiche con lo scopo di risollevare l'economia iraniana, volse la propria attenzione anche alla strutturazione di una nuova compagine politica, tale da permettere un'implementazione efficace delle ambiziose politiche che sarebbero poi seguite.²⁴ Il nuovo shāh era un convinto sostenitore della forma di Stato repubblicana, considerata come la sola in grado di assicurare il controllo pur concedendo spazio ad un ampio pluralismo culturale, motivo per cui si adoperò per la realizzazione di una serie di interventi statati che finirono per modificare ogni aspetto della vita del Paese, dalle questioni politiche ed economiche, a quelle sociali e culturali. Anche in questa fase la vicina Turchia esercitò una certa influenza e il riferimento è ancora una volta al programma di rigido centralismo portato avanti da Mustafa Kemal Atatürk: questo tipo di impostazione condusse, inevitabilmente, Ridā Shāh a scontrarsi con la gerarchia religiosa, la quale assistette alla progressiva erosione delle sfere di competenza dei suoi tribunali a causa della nuova produzione legislativa concernente materie di natura commerciale, penale e civile. A ciò si aggiunsero una serie di codici di condotta circa il tipo di abbigliamento consentito, che si diceva dovesse essere all'occidentale, con la conseguente proibizione per le donne di indossare il velo.²⁵

Nel 1941 l'Iran fu nuovamente teatro di invasioni straniere, in particolare sovietica ed inglese, le quali decisero di intervenire in reazione alla recente politica filogermanica abbracciata dallo shāh, che si vide poi costretto ad abdicare a favore del figlio, Muhammad Ridā Shāh, così che il trono della famiglia fosse comunque conservato.²⁶ Durante i sedici anni precedenti si era assistito alla concentrazione del potere nelle mani di un solo uomo, tuttavia gli anni che seguirono, tra l'agosto del 1941 fino all'emergere nel 1953 della monarchia militare di Muhammad Ridā Shāh, il potere tornò a ruotare intorno a cinque poli separati: la corte, il *Majlis*, il governo, le ambasciate straniere e

²³ PETRILLO P. L., op. cit., pp. 23-27.

²⁴ ANSARI A. M., op. cit., p. 53.

²⁵ CAPEZZONE L. E SALATI M., op. cit., pp. 324-327.

²⁶ *Ibidem*.

il pubblico in generale. Il confronto tra questi avvenne nella maggior parte dei casi all'interno del governo, causando, tuttavia, continue instabilità a livello ministeriale che si riversarono poi anche all'interno dell'arena politica e nelle strade. Molti studiosi hanno intravisto, nel clima concitato e instabile che caratterizzò quegli anni, le prime manifestazioni dell'anarchia sociale e della disintegrazione nazionale che sarebbero poi seguite nel corso dei decenni successivi. Per altri, invece, si è trattato di un naturale prodotto generato dalla democrazia politica e dalla partecipazione collettiva.²⁷ In ogni caso, in questi anni il parlamento iraniano tornò ad essere al centro delle decisioni politiche e al suo interno emersero diverse figure, in particolare quella del leader nazionalista Muhammad Mossadeq, che mirava a contrastare l'ingerenza straniera nel Paese. In quest'ottica, egli fece del petrolio il simbolo della lotta per la piena indipendenza e nel 1951, in qualità di Primo ministro, fece adottare dal parlamento una legge che prevedeva la nazionalizzazione delle società petrolifere. La risposta della Gran Bretagna, sostenuta dall'alleato americano, fu durissima e generò numerose tensioni che sfociarono poi, nel 1953, nel rovesciamento del governo nazionalista di Mossadeq e nel duro intervento dello shāh sulla vita pubblica iraniana: seguirono arresti ed esecuzioni, le già labili forme democratiche del Paese vennero ulteriormente ridotte e ci si avviò verso una forma monarchica sempre più totalitaria.²⁸

A fronte delle numerose ed accese manifestazioni che tra il 1962-63 attraversarono il Paese, e nelle quali furono coinvolti anche numerosi *'ulamā*, a partire dal 1963, lo shāh inaugurò – sotto consiglio statunitense - un programma di modernizzazione e centralizzazione che lui stesso definì “Rivoluzione bianca”: caratterizzata da un profondo riformismo, nonché mirante ad una progressiva secolarizzazione, da una parte largamente condivisa e sostenuta dal corpo elettorale, che si esprime tramite referendum, dall'altra, tuttavia, fortemente avversata dal clero, che definì il programma come una “laicizzazione” forzata del Paese.²⁹

2.1.3 Khumaynī e la Rivoluzione islamica

A partire da questo momento, la figura di Rūhallāh al-Khumaynī, *mujtahid* carismatico docente di teologia mistica a Qom, iniziò ad emergere nella scena pubblica iraniana, nonché internazionale, catturando fin da subito l'attenzione per i toni accesi e di protesta con i quali si scagliò duramente contro il governo, definito “anti-islamico” e colpevole di intrattenere rapporti con le forze corruttrici dell'Occidente. Khumaynī intravedeva, infatti, nel rafforzamento delle relazioni con gli Stati Uniti, una sorta di proseguimento della disastrosa politica di concessioni che, in epoca Qājār, aveva favorito le potenze coloniali occidentali, motivo per cui fin da subito

²⁷ ABRAHAMIAN E., *Iran Between Two Revolutions*, Princeton University Press, Princeton, 1982, pp. 169-171.

²⁸ PETRILLO P. L., op. cit., pp. 27-30.

²⁹ *Ibidem*.

condusse la propria mobilitazione in nome dei valori dell'Islam e della necessità di preservare l'integrità politica, economica e territoriale della propria nazione.³⁰

Dopo due anni, caratterizzati dal susseguirsi di vari arresti, nel 1965 Khomeynī fu costretto all'esilio, dapprima in Turchia e poi in Iraq. L'allontanamento, tuttavia, non fece altro che far riecheggiare ancor di più il suo nome e la sua ideologia tra i membri del clero e gli intellettuali, trovando il sostegno anche dei commercianti dei *bazaar*, preoccupati dalla difficoltà di contrastare la concorrenza dei prodotti esteri su quelli locali. L'arrivo degli anni Settanta segnò di fatto gli ultimi atti dello shāh, il quale, già duramente criticato per alcune scelte adottate, tra cui la decisione di separare nettamente Stato e religione, non venne risparmiato nemmeno dall'andamento dell'economia iraniana che, attraversata da un'aspra fase inflazionistica, dovuta anche allo shock petrolifero del 1973, segnò il fallimento del programma di modernizzazione.³¹

Nel 1977, a fronte delle sempre più pressanti richieste da parte del popolo e del clero, il monarca intraprese una fase segnata dall'adozione di alcuni provvedimenti marcatamente liberali, determinando in particolare un allentamento della censura sulla libertà di stampa, scelta che tuttavia ebbe l'effetto di rafforzare ed aumentare l'azione dell'opposizione: nacquero numerosi gruppi e associazioni tra i principali esponenti delle varie classi sociali e dei lavoratori, ma il caso più significativo ed emblematico fu certamente quello degli studenti di teologia a Qom. Vedendo che questi nuovi gruppi non solo erano motivati, ma erano anche abbastanza coesi nonostante la loro molteplicità, iniziarono ad emergere anche nuove organizzazioni politiche che, sotto il nome di Fronte nazionale, diedero voce agli ideali e alle dichiarazioni di Khomeynī tramite la pubblicazione e distribuzione di volantini e giornali tra il popolo.³² Sul versante opposto, lo shāh iniziò a giocare la carta del discredito nei confronti degli avversari, in particolare, a fronte del notevole incremento delle proteste nel gennaio del 1978, fece pubblicare articoli nei quali il clero antimonarchico veniva accusato di collaborare con i comunisti e Khomeynī di essere una spia inglese con dubbie tendenze sessuali. Il 9 gennaio 1978 nella città di Qom gli studenti di teologia scesero in piazza chiedendo la riapertura delle università e il ripristino della Costituzione del 1907, nonché il ritorno della loro "Guida" dall'esilio. Tuttavia, nonostante la natura pacifica della manifestazione, quest'ultima si trasformò in un vero e proprio massacro di civili, a causa della dura repressione messa in atto dalla polizia segreta, la cosiddetta Savak.³³

A questo punto gli eventi, che portarono poi al definitivo collasso del regime, si susseguirono in modo ancora più repentino: l'8 settembre lo shāh proclamò lo stato di guerra, imponendo la legge

³⁰ CAPEZZONE L. E SALATI M., op. cit., p. 327.

³¹ PETRILLO P. L., op. cit., pp. 33-34.

³² ABRAHAMIAN E., op. cit., pp. 503-504.

³³ *Ibidem*, p. 505.

marziale e reprimendo brutalmente ogni manifestazione pubblica, provvedimenti che tuttavia non bastarono a placare gli animi degli iraniani che, tra il 10 e l'11 dicembre, scesero in milioni nelle piazze. Nel gennaio dell'anno successivo il monarca fece un ultimo tentativo vano, sostituendo all'allora governo militare uno civile e affidando la carica di Primo ministro al co-rifondatore del Fronte nazionale, ma pochi giorni dopo lo shāh si vide comunque costretto ad abbandonare il Paese e il primo febbraio 1979 il Grande Āyatollāh Khomeynī fece il suo ritorno in patria da eroe.³⁴

2.1.3.1 Le ragioni della Rivoluzione

La scelta di ripercorrere, seppur brevemente, le tappe costituzionali che hanno segnato la storia iraniana a partire dall'inizio del secolo scorso non è stata casuale e, anzi, si è resa in un certo modo necessaria, poiché la rivoluzione del 1979, e la stesura della nuova Costituzione, si è posta a chiusura di un ciclo apertosi proprio con la “Rivoluzione costituzionale” di inizio secolo. Nel XX secolo l'Iran è stato attraversato da questi due grandi stravolgimenti, tuttavia, mentre la rivoluzione del 1905-09 trovò in parte ispirazione nelle ideologie occidentali, quella del 1977-79 vide il coinvolgimento della parte più tradizionalistica degli *'ulamā* che, ispirati dall'”età dell'oro” dell'Islam, elaborarono un testo costituzionale clericale, sostituendo al potere giudiziario statale quello delle corti della *sharī'a* e denunciando gli ideali occidentali come eretici.³⁵

Se si considera l'evoluzione del Paese nel corso del secolo è possibile notare come la forte spinta modernizzatrice che venne data all'economia, in particolare durante il regno di Muhammad Ridā Shāh, non fu accompagnata da un'eguale crescita ed evoluzione a livello politico, mantenendo quindi un sistema di governo autoritario, accentrato e, poiché privo di responsabilità, anche incapace di rispondere alle necessità del popolo. Alla richiesta di maggiore libertà, democrazia e azione politica, lo shāh rispose con la repressione e, anzi, restringendo ulteriormente i già limitati spazi di partecipazione, alimentando in questo modo un senso di frustrazione nel popolo che vide poi, nella rivoluzione del 1979, la propria implosione.³⁶ Cogliere il nesso causale tra questi avvenimenti è essenziale per comprendere come la rivoluzione iraniana, che aveva mosso i primi passi a partire da contenuti prevalentemente politici, sociali ed economici, abbia poi assunto una forma ideologica marcatamente religiosa. Nata come una rivoluzione del popolo, nei confronti di un sistema di governo autocratico, è poi divenuta islamica, ma nel mettere in luce questo aspetto non si

³⁴ PETRILLO P. L., op. cit., p. 35.

³⁵ ABRAHAMIAN E., op. cit., p. 530.

³⁶ PETRILLO P. L., op. cit., p. 36.

può prescindere dal riconoscere lo straordinario ruolo carismatico giocato da Khumaynī, il quale ha saputo interpretare meglio e prima i malumori e le aspettative delle masse.³⁷

Sarebbe certamente sbagliato, nonché riduttivo, ricondurre alla sola figura di Khumaynī la riuscita di un evento che è il caso di poter definire epocale all'interno del mondo islamico, ragione per cui può risultare utile considerare l'analisi condotta da Moojan Momen³⁸, secondo il quale i fattori determinanti della rivoluzione islamica sono stati:

1. la mancanza di risolutezza da parte dello shāh nel reagire già alle prime fasi della protesta nel 1977, atteggiamento che invece non aveva avuto nel 1963. Le scelte adottate nell'ottica di ostacolare l'opposizione, come per esempio la creazione di un ministero per gli affari religiosi, sono arrivate tardive e si sono rivelate insufficienti e inefficaci;
2. la nuova natura, più ampia e multiforme, del movimento che ha poi portato alla rivoluzione. Probabilmente la rivoluzione non avrebbe avuto tanto successo se si fosse limitata ad occasionali proteste da parte delle classi religiose, dei commercianti dei *bazaar*, degli studenti universitari e dei disoccupati, così come era invece stato durante lo sconvolgimento del 1963. In questa nuova fase rivoluzionaria le classi medie hanno abbandonato i tradizionali schemi politici e sociali di riferimento e hanno abbracciato invece un movimento che mirava a disertare lo shāh, tuttavia le ragioni di questo nuovo slancio sono molteplici. Determinanti furono certamente le ottimistiche promesse che il sovrano aveva fatto al suo popolo ma che rimasero poi incompiute, soprattutto in riferimento all'inflazione e alla corruzione dilagante nel Paese. Infine, notevole fu anche il contributo degli intellettuali religiosi e laici liberali, che riuscirono a proporre un'ideologia islamica che appariva moderna e politicamente attraente in contrasto con l'Islam tradizionale. Con l'aspra fase di soppressione delle libertà, lo shāh ha in un certo senso costretto le classi medie ad orientarsi verso la strutturazione di un'opposizione marcatamente religiosa, poiché vista come unica forma di discussione e protesta rimasta;
3. come già anticipato, la leadership di Khumaynī, ha costituito un fattore centrale e determinante. Già nel corso degli anni Sessanta e Settanta erano nati gruppi di opposizione allo shāh e quello di matrice religiosa era solo uno tra i tanti, tuttavia Khumaynī ha avuto l'intuizione, oltre che la forza politica, di unificare la classe religiosa e l'opposizione laica nell'ottica di perseguire uno scopo comune, appunto il rovesciamento del monarca, nonostante questi stessi gruppi di opposizione avessero tra loro obiettivi politici abbastanza diversi. Khumaynī ha poi saputo reinterpretare lo scontro in termini di lotta tra il bene e il

³⁷ ABRAHAMIAN E., op. cit., p. 531.

³⁸ MOMEN M., *An Introduction to Shi'ī Islam*, Yale University Press, 1987, pp. 286-288.

male, suscitando nelle masse popolari, in particolare quelle più povere, una forte volontà di riscatto e richiesta di giustizia, che trovarono eco nelle antiche tradizioni della corrente sciita;

4. tuttavia, aspetto decisivo fu il cosiddetto “fattore Karbala”, dove con quest’ultimo termine si intende proprio il processo tramite il quale la rivoluzione venne percepita, interpretata e poi presentata al popolo come l’adempimento di numerosi temi sciiti. L’intera lotta venne condotta in termini di lotte degli imām contro i loro nemici e, nello specifico, la battaglia di Karbala.³⁹

Rispetto alla rivoluzione Costituzionale di inizio secolo, nel 1978-79 il nemico percepito era cambiato e, conseguentemente, anche la risposta iraniana è stata diversa. Nei cinquant’anni precedenti, la dinastia Pahlavi aveva, da un lato, rafforzato l’occidentalizzazione dell’Iran, modificando i costumi, le credenze e le prerogative del Paese, e alimentando, d’altra parte, un risentimento diffuso nel popolo che vedeva la dinastia regnante come uno strumento nelle mani delle grandi potenze occidentali, in particolare degli Stati Uniti. Nel corso degli anni, dunque, un numero sempre crescente di iraniani si è spostato verso visioni progressiste di un’ideologia islamica indigena, che era quindi percepita come la sola capace di ripristinare l’autostima del popolo iraniano e combattere l’occidentalizzazione dilagante⁴⁰. Si è evidenziato, tuttavia, come la rivoluzione del 1979 non nacque come una rivoluzione islamica, ma solo in seguito, per tramite della figura di Khumaynī, assunse una piena connotazione religiosa e questa stessa trasformazione può essere compresa distinguendo tre principali fasi della rivoluzione: la prima copre l’arco temporale che va da gennaio 1978, quando vi furono le prime proteste degli studenti a Qom, fino alla definitiva caduta del regime dello shāh; seguì poi una fase che, iniziata con il glorioso ritorno in patria di Khumaynī il primo febbraio del 1979, si concluse con l’approvazione della Carta Costituzionale nel dicembre dello stesso anno; e infine la terza fase, nella quale si assistette al progressivo assestamento della nuova struttura costituzionale, nonché alla profonda islamizzazione del Paese sostenuta dalla rivoluzione culturale e, parallelamente, dall’eliminazione di tutte le altre forze di opposizione allo shāh.⁴¹

³⁹ Il “fattore Karbala” ruota attorno ad una sistematica ricostruzione della storica battaglia di Karbala, nella quale Husayn, il nipote del Profeta, insieme con la maggior parte dei suoi seguaci, è stato ucciso nel sul dell’Iraq nel 680. Storicamente questa narrativa ha costituito uno dei principali riferimenti nella simbologia e nei rituali sciiti. In Iran, tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, questo riferimento è tornato alla ribalta con la figura dello shāh equiparata a quella di Yazīd, e le masse iraniane connotate come i martiri che morirono con Husayn. AGHAIE K., *The Karbala Narrative: Shī‘ī Political Discourse in Modern Iran in the 1960s and 1970s*, in *Journal of Islamic Studies*, Vol. 12, No. 2, Oxford University Press, 2001, pp. 151-176.

⁴⁰ KEDDIE N.R., *Iranian Revolutions in Comparative Perspective*, in *The American Historical Review*, Vol. 88, No. 3, American Historical Association, 1983, pp. 579-598.

⁴¹ PETRILLO P. L., op. cit., p. 36.

2.1.3.2 Il ruolo dell'esercito

A partire dagli anni Sessanta, lo shāh iniziò ad esercitare gradualmente un controllo ferreo sulle forze armate iraniane, le quali a loro volta divennero una colonna imprescindibile sulla quale si ergeva la monarchia del Paese, caratterizzate dall'ingente numero di organico, costantemente in crescita, che si accompagnava all'acquisto di armi sempre più moderne. In particolare, Mohammad Reza perseguì, in ambito militare e strategico, la medesima ambizione del padre, che mirava a fare del suo Paese la potenza militare più forte in Medio Oriente e Asia del Sud. Spina dorsale di questa strategia fu, certamente, la stretta collaborazione con le potenze occidentali, in particolare gli Stati Uniti, con i quali Teheran siglò numerosi accordi per la compravendita di armi, al fine della modernizzazione dei suoi arsenali. In realtà, l'alleanza ufficiosa tra le due parti celava anche un altro obiettivo, di natura puramente geopolitica e mirante al contenimento dell'influenza sovietica nella regione.⁴² Al contempo, lo shāh riuscì ad isolare l'esercito da tutte le correnti politiche, religiose e sociali che si facevano largo tra la popolazione civile, ottenendo un pieno controllo politico sugli ufficiali. Il primo e principale coinvolgimento dell'esercito a livello domestico avvenne nel febbraio del 1978, quando fu ordinato di ristabilire l'ordine a Tabriz a seguito di due giorni di manifestazioni antigovernative: a partire da quel momento, gli interventi delle forze armate furono sempre più frequenti fino a che si giunse ad aprire il fuoco sui manifestanti, e viceversa, causando un numero sempre maggiore di morti tra il personale militare e i civili. Significativa fu, l'8 settembre, l'imposizione della legge marziale a Teheran ed in altre città maggiori, che aprì dunque alla fase più sanguinaria e violenta della Rivoluzione islamica.⁴³

2.1.4 Lo sciismo in Iran e il principio della *wilāyat al-faqīh*

Una volta ritornato dall'esilio, il nome di Khumaynī iniziò a riecheggiare tra il popolo come quello del “Salvatore”, tanto che lo stesso clero vide nella personalità forte dell'Āyatollāh la figura del dodicesimo imām nascosto, che secondo la tradizione religiosa sciita sarebbe appunto in fase di occultamento a partire dalla scomparsa nell'874 d.C. dell'ultimo imām Muhammad ibn Hasan. Quest'ultimo, sempre secondo la tradizione, sarebbe poi tornato nel “giorno del giudizio”, occasione nella quale sarebbe stata portata avanti una battaglia contro il male e il bene avrebbe

⁴² *Iran's Regular Army: Its History and Capabilities*, in *Middle East Institute*, 15 novembre 2011. Reperibile al link: <https://www.mei.edu/publications/irans-regular-army-its-history-and-capabilities>.

⁴³ SCHAHGALDIAN N.B., *The Iranian Military Under the Islamic Republic*, The RAND Corporation, Santa Monica, marzo 1987, pp. 15-16.

quindi trionfato, rafforzando ulteriormente in questo modo tutta quella narrativa, sopra descritta, che si lega ai temi fondanti della tradizione sciita.⁴⁴

2.1.4.1 ‘Alī Sharī‘atī: l’anticipatore di Khumaynī

All’epoca Khumaynī non fu il solo ad elaborare una versione radicale dello sciismo, tanto che nel corso degli anni Sessanta si distinse anche un altro pensatore, il sociologo ‘Alī Sharī‘atī, considerato in realtà da buona parte della dottrina come uno dei principali anticipatori di quella che sarà poi la Rivoluzione. La sua ideologia, che venne accolta e ampiamente diffusa tra i gruppi di studenti e una formazione militante, la sinistra islamica dell’organizzazione dei mujāhidīn del popolo, subì tuttavia la forte influenza di un altro intellettuale, il nazionalista Jalāl Āl-i Ahmad, il quale, nel corso dei suoi studi, si era interrogato sulla possibilità di individuare un rimedio valido all’occidentalizzazione dilagante considerata causa dei mali del Medio Oriente, e dell’Iran in particolare, e aveva infine individuato la soluzione nella tradizione sciita stessa, ma nella sua lettura più rivoluzionaria.⁴⁵ Si iniziò, dunque, ad invocare il ritorno ad una forma di Islam autentico e lo sciismo, nella visione di Sharī‘atī, divenne, da un lato, connotazione degli oppressi, dall’altro, unico strumento di giustizia valido nella lotta contro lo sfruttamento e il dispotismo, riconoscendo in questa fase il ruolo centrale delle masse, le quali, durante il periodo di occultamento dell’imām, devono agire in suo nome affinché trovi compimento la costituzione di una società giusta, egualitaria e priva di classi.⁴⁶ Risulta evidente, sulla base di quanto affermato, la notevole influenza che anche la filosofia politica Marxista ebbe nell’ideologia di Sharī‘atī, che ha poi però trovato un connubio nuovo con le tradizionali dottrine islamiche. Proprio per la sua lettura dello sciismo in chiave marcatamente rivoluzionaria, Sharī‘atī si scontrò con l’opposizione del gruppo più conservatore degli ‘ulamā, contro il quale lui stesso mosse numerose critiche.⁴⁷

Tutti gli elementi fin qui descritti, vennero poi colti ed ulteriormente elaborati da Khumaynī, che tramite l’inusuale schema dell’autorità del giurista, riuscì a mobilitare le masse e, chiamando il popolo iraniano a Dio tramite un’azione rivoluzionaria, decise di assumere, per la prima volta, il titolo di imām, attribuitogli appunto dai suoi seguaci, dando così inizio ad una interpretazione nuova ed inedita dell’imamato quale leadership continua.⁴⁸ La principale novità apportata dalla sua visione ideologica, destinata a segnare la storia dell’Iran e dello stesso sciismo contemporaneo, fu quella di proporre il concetto della *wilāyat al-faqīh*, ossia del cosiddetto

⁴⁴ PETRILLO P. L., op. cit., p. 32.

⁴⁵ CAPEZZONE L. E SALATI M., op. cit., pp. 334-335.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ AGHAIE K., op. cit., p. 165.

⁴⁸ ARJOMAND S.A., *The Shadow of God and the Hidden Imam. Religion, Political Order, and Societal Change in Shi’ite Iran from the Beginning to 1890*, Center for Middle Eastern Studies, No. 17, University of Chicago Press, 1984, p. 269.

“governo del giureconsulto”, come unica forma islamicamente legittima. Pertanto, Khumaynī configurò la struttura politica e sociale in modo tale che essa fosse basata sull’attenta osservanza della Legge islamica, individuando lo strumento di riscatto e di rinnovamento dei musulmani, in lotta contro l’imperialismo culturale e politico straniero, nel principio stesso della *wilāyat al-faqīh*.⁴⁹

2.1.4.2 L’ideologia di Khumaynī

Il punto di partenza nel pensiero dell’Āyatollāh fu che, come infatti emerge nell’opera *Il governo islamico*, la sovranità dello Stato appartenga solo e soltanto a Dio, poiché l’unico immune da vizi e tendenze d’iniquità, e dunque il solo a cui debba essere riconosciuto il diritto di legiferare. A ciò si aggiunse poi la visione dell’Islam come una religione completa, in grado di fornire agli uomini le leggi concernenti sia la vita spirituale sia quella materiale, riguardante quindi anche le questioni politiche e sociali, ed è dunque sulla base di questa concezione che l’Islam diviene una religione che non si limita più ai soli precetti di fede, ma coinvolge ogni aspetto della quotidianità, tale da rendere impossibile, secondo Khumaynī, il riconoscimento di un approccio per il quale la religione e la politica sarebbero concepite come due entità distinte. Tale argomentazione fu così sostenuta: *“la politica consiste nel guidare la società, con una considerazione accurata e minuziosa di tutte le questioni riguardanti la comunità e l’essere umano, verso la prosperità”*, pertanto, tale guida *“può essere sostenuta soltanto dai profeti e dagli imām e, conseguentemente, dagli scienziati religiosi”*.⁵⁰ Il giusto governo, dunque, si realizza nel momento in cui i giureconsulti – *faqīh* -, i soli capaci di combinare il senso di giustizia con una conoscenza specifica e approfondita della Legge, riescono a dirigere un sistema nel quale la Legge islamica trovi piena applicazione e, nell’interpretazione di Khumaynī, il termine *wilāyat* si traduce proprio come “gestione”, “amministrazione” della società per mezzo della *sharī’a* e delle sue norme. Il governo islamico è inoltre concepito come “costituzionale”, nel senso che coloro a cui spetta la direzione dell’azione sono vincolati alle condizioni rinvenibili all’interno del Corano e della Tradizione del Profeta.⁵¹

Aspetto interessante nella concezione di governo assunta dall’Āyatollāh fu il ruolo del parlamento: nella fase giovanile (1941-43), Khumaynī aveva infatti ipotizzato, a fianco del sovrano, l’istituzione di un parlamento che, composto da soli scienziati esperti della Legge islamica, avrebbe potuto emanare e legiferare in ambito politico, economico e sociale, riconoscendo pertanto al *faqīh* la funzione di controllo sulle leggi approvate dall’assemblea. Successivamente, tuttavia, questa iniziale concezione subì un notevole mutamento ideologico, tale da portare Khumaynī ad escludere

⁴⁹ CAPEZZONE L. E SALATI M., op. cit., p. 337.

⁵⁰ ABDOLMOHAMMADI P., *Il Republicanesimo Islamico dell’Ayatollah Khomeini*, in *Oriente Moderno*, Nuova Serie, Anno 89, No. 1, 2009, pp. 87-88.

⁵¹ CAPEZZONE L. E SALATI M., op. cit., pp. 339-340.

totalmente la possibilità di formare un parlamento e dunque, nel governo islamico così da lui concepito, sarebbe stato Dio l'unico legislatore e il giureconsulto, in quanto suo rappresentante, avrebbe stabilito le leggi che regolano la vita della comunità.⁵²

Quanto fin qui affermato fu, tuttavia, presentato e introdotto dall'Āyatollāh alla società iraniana gradualmente, soprattutto a partire dal 1979, attraverso affermazioni che celavano una grande flessibilità del suo pensiero nonché astuzia politica, tanto che lo stesso principio di *wilāyat al-faqīh*, non ritenendo ancora i tempi maturi, non trovò inizialmente esplicita affermazione né nei discorsi pubblici né nelle prime due bozze della costituzione. Fu poi con l'invito rivolto agli *'ulamā* rivoluzionari, affinché avanzassero proposte inerenti alla Costituzione, che il clero sciita entrò pienamente nella scena politica iraniana, manifestando la volontà di istituire una nuova forma di governo islamico sotto la guida del *faqīh*. Tuttavia, emersero critiche e proteste da parte di un gruppo del mondo clericale e da alcuni intellettuali, preoccupati da possibili derive dispotiche, eventi che portarono Khomeynī ad istituire un'Assemblea Costituente, eletta dal popolo, affinché rimettesse mano alla bozza costituzionale. Ovviamente, considerato il particolare momento politico, gli scienziati religiosi ottennero la maggioranza all'interno della nuova Costituente, sancendo dunque il passaggio del potere decisionale dalla classe degli intellettuali e dei gruppi laici allo schieramento clericale: fu solo a questo punto che l'Āyatollāh Khomeynī poté avanzare e sostenere con forza le proprie idee circa l'inserimento del principio della *wilāyat al-faqīh* nel nascente apparato istituzionale iraniano.⁵³ Secondo coloro che si schierarono in aperta critica a questo principio, la *wilāya* permetteva ai giureconsulti di emettere responsi giuridici - *fatwā* -, giudicare, amministrare beni, ma non prevedeva l'esercizio del potere su altri. Tra le posizioni moderatamente "interventiste" dello sciismo non khomeinista, si ribadiva come l'inscindibilità tra le due sfere, politica e religiosa, così come l'idea di porre la *sharī'a* quale elemento fondante della società, fossero concetti ampiamente condivisi, ma non per questo si rinveniva legittimazione ad una gestione della politica nelle mani dei giureconsulti, i quali avrebbero dovuto lasciare la materia all'azione di laici, politici e amministratori, la cui attività di governo sarebbe comunque stata posta sotto il controllo degli scienziati della Legge, che si sarebbero anche espressi tramite la formulazione di consigli e raccomandazioni a garanzia del totale rispetto dei principi islamici. Altro elemento, considerato in contrasto con la tradizione imamita, era l'idea della subordinazione dell'intero gruppo dei giuristi esperti ad un solo giureconsulto, al quale veniva riconosciuto il potere dell'esercizio politico. Peraltro, la prassi politica generatasi con la Repubblica islamica portò le *fatwā* dell'Āyatollāh Khomeynī ad assumere valore di "legge", contrariamente a quanto previsto

⁵² ABDOLMOHAMMADI P., op. cit., pp. 90-94.

⁵³ *Ibidem*, pp. 95-97.

dalla dottrina, secondo la quale si tratterebbe solo di opinioni, responsi giuridico-legali, vincolanti soltanto per quanti ne facciano richiesta e, in ogni caso, al medesimo livello degli altri *marja* ‘ dell’universo sciita.⁵⁴

2.1.4.3 Il consolidamento della Repubblica islamica dell’Iran

Con l’approvazione della nuova Costituzione iraniana si aprì un’era post-rivoluzionaria (1980-88), nella quale l’Āyatollāh iniziò a mutare profondamente il proprio atteggiamento, in particolare nei confronti degli avvocati non appartenenti al clero, i quali subirono una drastica limitazione del loro potere effettivo a vantaggio degli *‘ulamā*, ai quali invece Khomeynī attribuì piena legittimità in un discorso che pronunciò davanti all’Assemblea costituente. Con la definitiva affermazione della *wilāyat al-faqīh* nel nuovo sistema costituzionale iraniano, seguirono poi mesi durante i quali una intensa campagna d’informazione fu dedicata a spiegare il nuovo principio per ottenere piena approvazione e legittimazione anche da parte del popolo, aspetto la cui importanza non sfuggì mai all’Āyatollāh.⁵⁵

Mentre gli aspetti più tecnici inerenti alla nuova funzione attribuita al giureconsulto verranno meglio discussi e indagati nelle pagine a venire, all’interno dell’analisi della Costituzione iraniana del 1979, è bene qui evidenziare come, nel 1982, quando il potere era ormai divenuto monopolio del solo clero sciita, l’Āyatollāh Khomeynī presentò un’articolata teorizzazione sul cambiamento di visione circa il ruolo degli scienziati religiosi. Egli dichiarò che, inizialmente, aveva creduto nell’importanza del principio per cui il clero avrebbe dovuto continuare ad occuparsi delle questioni religiose, tuttavia, successivamente si convinse che, qualora gli scienziati religiosi fossero stati relegati alla sola funzione religiosa, anche dopo il trionfo dell’Islam, l’Iran sarebbe presto tornato nelle mani dei “nemici”, nella fattispecie americani e sovietici. Riteneva infatti che gli esponenti laici fossero poco, o per niente, indipendenti nella condotta delle loro azioni dalle influenze estere, rappresentando quindi una minaccia per l’indipendenza e la sovranità del Paese. A pochi mesi dai moti rivoluzionari Khomeynī, riuscì dunque nella sua opera di legittimazione e cristallizzazione della teoria della *wilāyat al-faqīh*: la “*prima teoria politica sciita che, dopo l’imamato di ‘Alī, si tradurrà in una forma di governo effettivo che tenterà di far rivivere la città utopica che lo sciismo, con il martirio del suo primo imām ‘Alī e di suo figlio Hossein, aveva perduto*”.⁵⁶

⁵⁴ CAPEZZONE L. E SALATI M., op. cit., pp. 343-344.

⁵⁵ ABDOLMOHAMMADI P., op. cit., pp. 95-99.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 100.

2.2 Il caso iracheno

A partire dal suo esordio, l'Islam di corrente sciita è sempre stato strettamente legato all'Iraq, poiché proprio in questi territori hanno avuto luogo buona parte degli eventi fondanti la storia e la tradizione sciita. Tra questi, si è già parlato della famosa battaglia di Karbala nel 680 e la simbologia che questa narrativa ha poi assunto all'interno della tradizione religiosa sciita, costituendo uno dei principali richiami della Rivoluzione iraniana e non sorprende, dunque, il fatto che molti dei dodici imām sciiti abbiano trascorso una parte della loro vita proprio in Iraq. Tuttavia, quando si studia la storia degli sciiti iracheni ci si scontra con la dura realtà di una comunità che, pur essendo maggioritaria nella società irachena⁵⁷, è stata segnata da secoli di esclusione dal governo, condizione che ha acuito la sua ostilità nei confronti del potere costituito, così come la sua tendenza a lottare contro l'imperialismo straniero, alimentando il desiderio di giustizia sociale, uguaglianza e riscatto, temi questi ben noti alla tradizione sciita, che si è da sempre mossa per tramite di queste rivendicazioni.⁵⁸

Se si guarda indietro nei secoli, l'emergere della dinastia sciita dei Safavidi in Iran nel 1501 coincide con il consolidamento dell'Impero Ottomano sunnita, eventi che portarono alla definizione di una nuova realtà in Iraq, che da quel momento divenne terreno di scontro tra due diverse potenze rivali. L'Iraq cadde sotto la dominazione ottomana a partire dall'occupazione della città di Baghdad nel 1533 e, fino a quando verrà poi istituita la monarchia nel 1921, questo territorio divenne una sorta di "Stato frontiera", diviso tra le rivendicazioni ottomane per il controllo politico, religioso e socioeconomico del Paese, e l'influenza del confinante Stato sciita persiano, tanto che, a partire dal XVIII secolo, studenti e *'ulamā* iniziarono ad arrivare dalla Persia, determinando uno spostamento dei centri di studio sciiti dall'Iran all'Iraq, inizialmente nella città di Karbala e poi a Najaf.⁵⁹

2.2.1 La culla dello sciismo

L'Iraq odierno corrisponde territorialmente all'antica Mesopotamia, tuttavia, gli iracheni discendono solo in parte dai mesopotamici dell'antichità, provenendo infatti per lo più da tribù beduine arabe che lasciarono le terre desertiche dell'Arabia per spostarsi verso le vaste pianure irrigue del Tigri e dell'Eufrate, dove decisero poi di stanziarsi. Furono proprio i discendenti appartenenti alle tribù nomadi che, per primi, abbandonarono progressivamente il sunnismo,

⁵⁷ La popolazione dell'Iraq è principalmente di fede musulmana: in particolare, circa due terzi appartengono alla comunità sciita, mentre l'altro terzo è sunnita. Comunità molto importante è quella dei curdi, anche questi sunniti, e che contribuiscono al disegno di un quadro etnico-religioso molto complesso e differenziato dovuto in gran parte all'importante ruolo che l'organizzazione tribale riveste ancora oggi nella vita sociale del Paese. PICHON E., *Minorities in Iraq. Pushed to the Brink of Existence*, European Parliamentary Research Service, Febbraio 2015.

⁵⁸ LUIZARD P.J., *La Questione Irachena*, Feltrinelli, Milano, 2003, pp. 138-139.

⁵⁹ NAKASH Y., *The Shi'is of Iraq*, Princeton University Press, Princeton, 1994, pp. 14-15.

confessione ufficiale dello Stato ottomano associata dunque all'oppressione degli occupanti, e si convertirono allo sciismo, che si è quindi diffuso tra contadini e seminomadi di piccoli villaggi oppressi dagli sceicchi che controllavano quei territori. L'Islam sciita, glorificando la lotta contro l'oppressione e le ingiustizie, diede loro la possibilità di dare voce al dolore collettivo delle loro comunità, sviluppando una forza e un radicamento tale da mantenersi inalterato nel corso dei secoli, indipendentemente dalle condizioni politiche ed economiche, e riuscendo, addirittura, ad espandersi ulteriormente a partire dalla seconda metà del XV secolo.⁶⁰ A partire da questo momento, si assistette ad una vera e propria conversione di massa allo sciismo da parte delle popolazioni tribali stanziati in Iraq, tale da divenire poi, all'indomani del neocostituito Stato iracheno, la confessione religiosa maggioritaria. Prima di allora vi erano già stati casi di conversione, tuttavia erano sempre stati avvenimenti confinati per lo più alle città.⁶¹

Comprendere le ragioni che portarono a questa conversione di massa non è semplice: certamente ebbe un ruolo significativo la frammentazione del sistema tribale, che ebbe l'effetto di generare una crisi identitaria tra i membri delle tribù stanziati, così come il bisogno di ricollocare se stessi all'interno della nuova struttura sociale di cui ormai erano parte, e dunque la conversione intervenne in reazione alla crisi che questi stessi gruppi avevano sperimentato in seguito al collasso della loro originaria organizzazione politica, sociale ed economica. Pertanto, è possibile guardare alla conversione sciita come ad un mezzo, tramite il quale i gruppi tribali cercarono di stabilire un nuovo punto di partenza, nell'ottica di ridefinire anche la loro complessa ed articolata identità sociale, nonché religiosa.⁶²

Nel corso dei secoli la corrente sciita alternò fasi in cui prevalsero forme di quietismo, secondo una pratica che autorizzava i musulmani a non manifestare apertamente la propria fede qualora fossero in posizione di debolezza, a tendenze inclini alla lettura critica dei testi sacri da parte dei *mujtahid*. Quest'ultimo approccio certamente prevalse sul finire dell'Ottocento, nel pieno della conversione di massa delle tribù, portando alla consacrazione di Najaf quale culla dello sciismo moderno, che poi, si è già visto, avrà la sua espressione più dirompente nella Rivoluzione islamica guidata da Khomeyni. Le città sante sciite in Iraq divennero dunque, non solo mete di pellegrinaggio, ma anche centri dai quali si denunciava ormai apertamente, per mezzo dell'autorità stessa, la supremazia del potere politico.⁶³

All'inizio del XX secolo, città quali Najaf, Karbala, Kazimayn e Samarra, localizzate nel sud del Paese dove si concentrava la comunità sciita, erano considerate ostili alle autorità ottomane, che

⁶⁰ LUIZARD P.J., op. cit., p. 14.

⁶¹ NAKASH Y., op. cit., p. 25.

⁶² *Ibidem*, p. 45.

⁶³ LUIZARD P.J., op. cit., pp. 15-16.

avevano ormai perso il controllo sulle campagne, e in quelle stesse città-santuario si svilupparono i primi dibattiti a sostegno del movimento costituzionalista che, nel frattempo, stava scuotendo la vita istituzionale iraniana. I destini della politica nazionale irachena erano però destinati a scontrarsi con le pressioni internazionali, in particolare occidentali, ed è a partire dall'estate del 1908 che ebbe inizio la penetrazione europea nei territori iraniani e ottomani, mentre parallelamente la Russia si era stanziata nel nord dell'Iran con il fine di proteggervi i propri interessi economici. A fronte della crescente minaccia europea, gli ottomani fecero appello all'unità e, ricorrendo alla religione come strumento unificatore, adottarono negli anni a seguire strategie, talvolta contraddittorie, nei confronti della comunità sciita, che finirono tuttavia per conferire ai *mujtahid* maggiore potere e libertà di azione, permettendo l'intensificarsi dei contatti con la popolazione locale e l'emergere di capi alla guida della protesta politica all'interno dell'Iraq.⁶⁴

2.2.2 L'arrivo dei britannici

L'interesse delle potenze europee verso questi territori continuò ad intensificarsi e, dal novembre del 1914, l'armata britannica iniziò ad invadere territori della Mesopotamia fino ad occupare la città di Baghdad l'11 marzo 1917, data che segnò la fine della dominazione ottomana, durata quattro secoli, e con essa la fine del regno dell'Islam. Tuttavia, le tensioni con il popolo iracheno non tardarono ad arrivare e già a partire dall'anno seguente alcune città, tra cui Najaf, insorsero contro il nuovo padrone e gli *'ulamā* sciiti iniziarono a reclamare la costituzione di uno Stato iracheno indipendente, caratterizzato da un governo arabo e islamico, e dunque totalmente privo di vincoli con altre potenze straniere. Aspetto interessante del movimento independentista fu la totale assenza di espressioni che richiamassero ad un particolare tipo di regime, tutt'al più si auspicava ad un sistema politico nel quale fossero centrali la *sharī'a* e il consiglio dei *mujtahid*, all'interno di una forma che garantisse la sovranità popolare.⁶⁵ Nel portare avanti queste rivendicazioni gli *'ulamā* si appellarono, in particolare, al principio del diritto dei popoli all'autodeterminazione che, sancito quello stesso anno nei famosi Quattordici punti del Presidente americano Wilson, si scontrò tuttavia con la politica dei mandati, motivo per cui, quando la Gran Bretagna ottenne l'avvallo della Società delle Nazioni per il mandato sull'Iraq, l'iniziale mobilitazione si trasformò in rivolta, poi denominata "Rivoluzione araba", scatenando un movimento armato più ampio della *jihād* del 1914-16.⁶⁶

Nel giro di pochi giorni i britannici persero il controllo su alcune delle principali città, tra cui Baghdad e Bassora, mentre parallelamente gli *'ulamā* sciiti proclamarono la nascita di un governo

⁶⁴ NAKASH Y., op. cit., pp. 55-56.

⁶⁵ LUIZARD P.J., op. cit., p. 25.

⁶⁶ CAPEZZONE L. E SALATI M., op. cit., pp. 354-355.

islamico provvisorio a Karbala, sempre reclamando l'indipendenza totale dell'Iraq e mossi da un forte patriottismo federativo. La Rivoluzione del 1920 fu poi repressa dagli inglesi, che impiegarono alcuni mesi per recuperare il controllo sull'intera area, tuttavia a quel punto risultò chiaro che una forma di governo indiretto fosse la soluzione più opportuna e, secondo questa linea di principio, si giunse alla creazione di uno Stato iracheno in forma monarchica.⁶⁷

La Rivoluzione del 1920 fu un evento che fece molto discutere, soprattutto negli ambienti accademici iracheni, i quali si interrogarono in particolare sulla natura della rivolta, così come sulle motivazioni ed il ruolo che i differenti gruppi etnici avevano avuto. Infatti, un elemento di condivisione tra le parti, al di là delle diverse correnti interpretative, verte circa il ruolo centrale e determinante che gli *'ulamā* sciiti ebbero nel raggruppare ed incitare le tribù alla rivolta. La crescente presenza britannica in Iraq suscitò timori tra i *mujtahid* persiani, così come tra i *sayyids*, i quali, vedendo progressivamente erosa la loro influenza, individuarono come elemento di comune interesse l'incitamento dei gruppi tribali alla rivolta, nella speranza di preservare una posizione dominante sui collegi elettorali sciiti. Anche il fattore religioso, tuttavia, giocò un ruolo fondamentale: i *mujtahid* guardarono all'occupazione dell'Iraq musulmano, da parte degli infedeli cristiani, come un segno del collasso della civiltà islamica, in difesa della quale furono chiamati i musulmani, al fine di arrestare i tentativi del mondo occidentale cristiano di demolire i pilastri della religione islamica in Siria, Palestina e Iraq.⁶⁸ Tuttavia, fu necessario creare un comune denominatore tale da poter mobilitare sia gli arabi sunniti sia quelli sciiti e, in quest'ottica, i discorsi pronunciati dai membri dei due gruppi posero particolare enfasi sul tema dell'oltraggio all'onore arabo, un simbolo nel quale ciascun musulmano poteva identificarsi, indipendentemente dall'identità confessionale di appartenenza.⁶⁹

2.2.3 La monarchia hashemita

Il profilo del nuovo Stato iracheno fu concepito in occasione della Conferenza del Cairo del 1921, nel corso della quale si optò per fare dell'Iraq una nuova monarchia araba costituzionale, sulla base del modello europeo dello Stato nazione. La monarchia hashemita rappresentò per i britannici l'archetipo del regno arabo che speravano di veder applicato anche in altre province che erano emerse dallo smantellamento dell'Impero ottomano, tuttavia, secondo Pierre-Jean Luizard, la nascita stessa dello Stato iracheno si fondò su un duplice paradosso, nel quale è possibile individuare le radici della divisione che segnarono poi la vita di questo Paese nei decenni successivi. Infatti, la Gran Bretagna, sostenendo di agire nel rispetto del principio del diritto dei

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ NAKASH Y., op. cit., pp. 66-67.

⁶⁹ *Ibidem*, p. 69.

popoli all'autodeterminazione, diede vita al nuovo Stato iracheno appellandosi ad un nazionalismo arabo che, tuttavia, era poco diffuso nel Paese, e allo stesso tempo cercò il sostegno delle élite che erano state ai vertici dell'ormai tramontato Impero ottomano, il quale fu da sempre sotto la guida delle grandi famiglie sunnite. Dunque, fin dagli albori del nascente Stato iracheno, gli sciiti, che rappresentavano tuttavia la maggioranza della popolazione, furono esclusi dall'esercizio del potere, alimentando tensioni tanto confessionali quanto etniche.⁷⁰

Inizialmente, i dirigenti sciiti, consci dei nuovi rapporti di forza, tentarono di coinvolgere nelle loro aspirazioni indipendentiste il re Faysal Hussein, il quale non seppe però tenere testa alle pressioni esercitate da coloro ai quali doveva il suo trono, cedendo così, nel 1922, alla firma di un trattato con la potenza mandataria che di fatto riconosceva il regno dell'Iraq come un protettorato britannico. La reazione dei capi religiosi sciiti nei confronti del trattato anglo-iracheno fu molto dura, ma valse a poco, infatti vennero indette nuove elezioni dalle quali fu la comunità sunnita, con il forte sostegno inglese, ad uscire vincitrice. Nel 1924 l'assemblea appena eletta ratificò il trattato e, soprattutto, emanò la prima Costituzione del regno dell'Iraq congiuntamente ad un codice della nazionalità fortemente discriminatorio nei confronti della comunità sciita, poiché prevedeva che dovesse considerarsi cittadino iracheno a pieno titolo solo colui che fosse in possesso della nazionalità ottomana, o i cui genitori o nonni avevano avuto quella nazionalità.⁷¹ Il nuovo sistema consacrò quindi la sconfitta degli sciiti e dei grandi gruppi tribali, molti dei quali avevano adottato lo sciismo fin dall'epoca ottomana: insieme si erano battuti contro i britannici e il nascente governo iracheno, il quale, pur mantenendosi per più di un quarto di secolo, rimarrà di fatto sotto l'influenza della potenza mandataria.⁷²

Il periodo tra la nascita del nuovo Stato iracheno e lo scoppio della rivolta del 1935 vide acuirsi lo scontro tra i due gruppi confessionali, caratterizzato dalla manifesta volontà dei governi iracheni, a guida sunnita, di stabilire una chiara e netta separazione tra la religione e lo Stato, nonché di prevenire l'emergere dei *mujtahid* nella politica nazionale irachena. Quanto detto segna una netta contrapposizione con quanto avvenne invece nel vicino Iran, nel quale, come già evidenziato nei precedenti paragrafi, vi fu per secoli un'interazione molto forte tra la religione e il mondo politico, un rapporto caratterizzato dalla posizione di rilevanza che venne sempre riconosciuta al corpo clericale e agli *'ulamā*, i quali furono anche eletti nell'Assemblea costituente.⁷³

⁷⁰ LUIZARD P.J., op. cit., p. 28.

⁷¹ CAPEZZONE L. E SALATI M., op. cit., p. 356.

⁷² LUIZARD P.J., op. cit., p. 31.

⁷³ NAKASH Y., op. cit., p. 87.

A partire da questo momento gli sciiti, che tradizionalmente si erano astenuti dal giocare un ruolo attivo nei processi politici, volsero i loro sforzi alla conquista di spazi nella struttura governativa del Paese, incrementando la propria partecipazione al fine di consolidare una posizione di influenza. Fu proprio questa ricerca di uno spazio all'interno del governo ad alimentare la tensione tra sunniti e sciiti nel periodo monarchico, così come la questione relativa alla definizione di nazionalismo arabo ed iracheno, nella quale i governanti iracheni si schierarono a favore della visione proposta dal panarabismo, che divenne quindi la principale ideologia nazionalista di riferimento, mettendo in questo modo ripetutamente in dubbio la lealtà e l'origine etnica dei membri della comunità sciita: i sostenitori di questa ideologia enfatizzavano la fama dell'impero arabo auspicando una restaurazione di tale gloria, nel fare ciò, tuttavia, guardavano agli sciiti come ad una forza sovversiva in ragione del sentimento ostile dei persiani nei confronti degli arabi, denunciando la persistenza di una minaccia persiana all'idea stessa di nazionalismo arabo. Da parte loro, invece, gli sciiti guardarono alla propaganda panaraba come ad uno strumento discriminatorio, che di fatto escludeva la maggior parte della popolazione tribale irachena ed includeva invece la sola minoranza sunnita, che era però alla guida del Paese.⁷⁴ Secondo Pierre-Jean Luizard, questo passaggio repentino delle élite sunnite dall'appartenenza ad un'identità islamica ad una etnica araba trova spiegazione nella propensione stessa di questa confessione a sostenere la legittimità dello Stato nella gestione dell'Islam: al fine di non incorrere in forme di anarchia, la concezione sunnita del potere era favorevole al riconoscimento di legittimità di un principe, che fosse però in grado di assicurare la difesa del bene pubblico e dell'Islam, nonché il mantenimento dell'ordine e della sicurezza.⁷⁵

Nel loro tentativo di ottenere un accesso al potere, gli sciiti modificarono radicalmente il proprio atteggiamento nei confronti dei britannici, poiché iniziarono a considerarli come gli unici capaci di porre fine alla dominazione sunnita sull'intero apparato statale iracheno. Ciò fu esplicitamente dichiarato quando, già nel luglio del 1923, i leader della comunità sciita si espressero a favore di un ritorno al completo controllo britannico sul Paese, piuttosto che permanere sotto la guida dell'amministrazione sunnita.⁷⁶ Tuttavia, i timori sciiti non fecero altro che acuirsi negli anni, specialmente quando si profilò per l'Iraq una strada di progressiva riconquista della propria indipendenza, culminata poi nel 1932 con l'ammissione alla Società delle Nazioni.⁷⁷

Nonostante la fase di ripiegamento e di progressiva emarginazione, buona parte della comunità sciita ritrovò voce grazie all'azione dei partiti politici che erano rimasti all'opposizione, i

⁷⁴ *Ibidem*, pp. 109-113.

⁷⁵ LUIZARD P.J., op. cit., p. 37.

⁷⁶ NAKASH Y., op. cit., p. 116.

⁷⁷ *Ibidem*, p. 119.

quali definirono la propria identità sulla base di valori che erano tipici del nazionalismo e del socialismo e ciò permise agli sciiti, nel corso della monarchia hashemita, di occupare alcuni posti all'interno del Parlamento iracheno, ricoprendo in rari casi anche cariche di rilievo. Nello scenario politico, è interessante considerare il caso del Partito comunista iracheno, il quale, fondato tra il 1934-35, sembrò presentarsi quasi come l'erede dello sciismo, sebbene in versione anticlericale. Questo partito, infatti, nonostante gli fosse esclusa la possibilità di operare in legalità, catturò in fretta l'attenzione della popolazione, che ritrovò nelle rivendicazioni avanzate dai comunisti quegli ideali di giustizia e uguaglianza che da sempre erano stati centrali nella tradizione sciita.⁷⁸

2.2.3.1 Il ruolo dell'esercito

Tenuto conto dell'attenzione che questo scritto dedicherà alla struttura delle forze armate nei due Paesi presi in analisi, si è pensato di dedicare un paragrafo circa il ruolo dell'esercito durante la monarchia hashemita. Infatti, nella strutturazione delle nuove istituzioni irachene, i britannici posero particolare attenzione all'organizzazione dell'esercito, il quale sarebbe dovuto intervenire a fianco della potenza mandataria con lo scopo di preservare il sistema politico così istituito. Ciò risulta ancora più evidente se si considera che il primo ministero ad entrare in funzione fu proprio quello della Difesa, operativo a partire dal 1921, e fu lo stesso re a definire l'esercito come “la spina dorsale per formare una nazione”, riconoscendo dunque all'istituzione militare il ruolo di cardine dello Stato.⁷⁹

L'esercito del regno dell'Iraq non trovò fondamento su un particolare criterio confessionale, mostrandosi in questo modo in linea con il sistema politico di cui era parte, tuttavia, anche in questo contesto, gli sciiti furono sempre tenuti agli estremi della gerarchia, mentre gli ufficiali furono per lo più sunniti. Nel corso degli anni, questi ultimi iniziarono ad interessarsi ad alcune idee moderniste, di origine principalmente europea, le quali muovevano verso una concezione laica e di riformismo militare, secondo il quale l'esercito avrebbe dovuto porsi come l'artefice del riscatto e del progresso della nazione. L'effetto di queste aspirazioni si manifestò con l'azione di alcuni ufficiali, i quali, adottando inizialmente posizioni di distanza rispetto alla politica di esclusiva collaborazione con la Gran Bretagna, fecero il primo colpo di Stato militare in Iraq nel 1936 sotto la guida di Bakir Sidqi, generale iracheno e capo di stato maggiore dell'esercito iracheno, che era però un grande ammiratore di Mustafa Kemal e della sua azione di rinnovamento nazionale in Turchia.⁸⁰ Nonostante l'esito fallimentare di questo primo tentativo di rovesciamento militare, ne seguirono

⁷⁸ CAPEZZONE L. E SALATI M., op. cit., pp. 356-357.

⁷⁹ LUIZARD P.J., op. cit., p. 33.

⁸⁰ LUIZARD P.J., op. cit., pp. 34-35.

comunque altri, tanto che in cinque anni l'Iraq conobbe sei colpi di Stato, ognuno dei quali mostrò, tuttavia, i ristretti margini di autonomia di cui il Paese disponeva nei confronti di Londra.

Solo nel 1958 l'istituzione militare finì per collegarsi, almeno apparentemente, con il movimento di opposizione che aveva represso e combattuto fin dai primi tempi della sua fondazione. Per il consolidamento di questa nuova unione, sotto la guida del Comitato supremo degli Ufficiali liberi⁸¹, fu decisivo l'impulso dato dalla firma del Patto di Baghdad del 1955, con il quale la Gran Bretagna si vide riconosciuto il diritto al mantenimento delle proprie basi militari in Iraq, nonché dai vari moti di solidarietà nei confronti di Nasser, in seguito all'aggressione anglo-franco-israeliana da lui subita.⁸² L'esito di quest'ultimo colpo di Stato portò, dunque, alla deposizione del re, il cui regno cadde il 14 luglio 1958 aprendo così ad una nuova fase nella vita istituzionale del Paese.⁸³

2.2.4 La repubblica

Non vi sono dubbi sul fatto che la Rivoluzione antimonarchica del 1958 fu, innanzitutto, un colpo di Stato militare, tuttavia questa denominazione è spesso emersa proprio in relazione al movimento unitario che vide dalla medesima parte gli Ufficiali liberi, guidati dal generale Abd al-Karim Kassem, e i gruppi clandestini che da sempre erano stati espressione del rifiuto del regime monarchico hashemita, così come della presenza britannica nel Paese. In seguito all'allontanamento del re, fu instaurato un Consiglio di sovranità composto da ufficiali e nel quale Kassem ricoprì contemporaneamente la carica di Primo ministro e ministro della Difesa, instaurando di fatto un regime di potere personale. Nel 1959 Kassem annunciò l'uscita del Paese dal Patto di Baghdad, concretizzando il desiderio di indipendenza del popolo iracheno, che nutrì verso questa nuova fase politica grandi speranze, in particolare si fece strada la possibilità di superare definitivamente le divisioni interne tra le comunità.⁸⁴

Tali speranze si tramutarono presto in vane illusioni, poiché dalla caduta della monarchia un nuovo scontro divise il Paese tra quanti si dichiararono sostenitori del nazionalismo arabo, favorevoli quindi all'ingresso dell'Iraq nella Repubblica araba unita, fondata nel 1958 e

⁸¹ In Iraq il Comitato supremo degli Ufficiali liberi si organizzò emulando il modello egiziano degli Ufficiali liberi, di cui faceva parte Nasser, e che, nel 1952, aveva deposto il re.

⁸² La crisi di Suez, parte del conflitto arabo – israeliano, fu uno scontro che nel 1956 caratterizzò l'occupazione congiunta del canale di Suez da parte di Francia, Regno Unito ed Israele. In particolare, l'azione militare fu intrapresa in reazione alla decisione del Presidente egiziano Nasser di nazionalizzare il canale di Suez, vitale rotta commerciale per il Regno Unito, che deteneva circa il 44% delle quote. Il conflitto, combattutosi tra il 29 ottobre e il 7 novembre del 1956, si risolse in seguito all'annuncio da parte dell'Unione Sovietica di intervenire direttamente in sostegno dell'Egitto: a fronte del timore di un allargamento del conflitto, gli Stati Uniti costrinsero britannici, francesi e israeliani a ritirarsi. Secondo molti, l'evento bellico sancì la vittoria militare del contingente anglo-franco-israeliano, ma la vittoria politica, a livello internazionale, fu egiziana.

⁸³ LUIZARD P.J., op. cit., pp. 34-35.

⁸⁴ *Ibidem*, pp. 46-48.

comprendente l'Egitto e la Siria, e quanti invece guardarono con sospetto all'unionismo arabo, in particolare i comunisti e i curdi, nonché lo stesso Kassem.⁸⁵ Questa frattura fu quindi fondamentale nella composizione delle nuove alleanze politiche e il Primo ministro non poté che individuare come fondamentali partner di governo i curdi e, in particolare, il Partito comunista, che in quegli anni emerse come l'alleato politico più forte, tanto da confermarsi come il primo partito iracheno.⁸⁶ L'alleanza politica ebbe poi nella realtà vita molto breve, poiché Kassem, anche detto lo *za'im*, rifiutò di legalizzare i partiti e optò per l'esercito come unico alleato. L'esito di questa prima fase post monarchica fu, dunque, la ripresa degli scontri, alimentata anche dalla totale esclusione dal governo dei nazionalisti arabi, i quali, sottoposti a repressione e costretti in molti casi all'esilio, iniziarono a pianificare il rovesciamento del governo di Kassem.⁸⁷

2.2.4.1 Il partito Ba'th

Fondato in Iraq nel 1952 per importazione dalla Siria, il partito Ba'th⁸⁸ rappresentò la principale manifestazione del movimento nazionalista e arabista, affacciandosi sullo scenario politico di quegli anni anche grazie al sostegno degli ufficiali dell'esercito. Nonostante il suo carattere ideologico, all'inizio poté contare tra i suoi ranghi numerosi sciiti, ma in reazione alle scelte politiche intraprese da Kassem, in aperto contrasto con l'approccio unionista, si schierò fin da subito contro lo *za'im* e questo sentimento di ostilità crebbe a tal punto da sfociare, nel febbraio del 1963, in un colpo di Stato che portò al rovesciamento di Kassem e a cui fece seguito una spietata repressione nei confronti dei comunisti, il cui successo era visto dai nazionalisti arabi come la peggiore delle calamità.⁸⁹

La repressione attuata nei confronti dei comunisti, la maggior parte dei quali sciiti, finì ben presto per mostrarsi non tanto come un'azione di allontanamento in virtù di contrasti di natura politica e ideologica, quanto piuttosto come una vendetta avente una connotazione prettamente confessionale. Ciò pose gli sciiti che erano parte della Guardia nazionale, la milizia propria del partito Ba'th, di fronte ad una prima dura prova, nella quale non poterono fare altro che constatare l'ondata di violenza e odio antischiita dei loro colleghi sunniti. La dimensione confessionale della

⁸⁵ *Ibidem*, pp. 49-50.

⁸⁶ In quegli anni il Partito comunista incarnò perfettamente le aspirazioni e le tendenze degli sciiti, tra i quali vi erano anche i gruppi più svantaggiati della popolazione irachena, tanto che alla fine degli anni Cinquanta la comunità sciita costituiva la base del partito, ma vi erano tra i quadri anche diversi figli di *sayyid* sciiti (i discendenti del Profeta) e o di religiosi. Nel posizionamento del Pci tra le fila degli "antiunionisti", in merito al tema dell'unità araba, fu fondamentale l'influenza esercitata dall'Iran: buona parte degli sciiti erano ostili al progetto dell'unione in quanto vedevano in essa l'espressione di un mondo arabo a maggioranza sunnita.

⁸⁷ LUIZARD P.J., op. cit., p. 51.

⁸⁸ *Hizb al-Ba'ath al-'arabi al-ishtiraki*, Partito della rinascita araba e socialista.

⁸⁹ LUIZARD P.J., op. cit., p. 56.

repressione fu tale che, nel giro di alcuni anni, il partito Ba‘th si svuotò quasi completamente di esponenti sciiti e divenne espressione dei soli gruppi sunniti legati all’istituzione militare.⁹⁰

Il primo colpo di Stato del 1963⁹¹, pur non avendo mostrato un carattere dichiaratamente confessionale, riportò all’attenzione di tutti i contrasti insiti nella questione irachena, provando come la stessa non fosse stata superata. Il divorzio che poi avvenne tra la comunità sciita e il partito Ba‘th fu la chiara manifestazione della distanza politica tra i gruppi confessionali: il Partito comunista, in rappresentanza della maggioranza degli sciiti del Paese, non poteva che esprimere il proprio rifiuto alla perdita dell’Iraq e della sua specificità nel caso di avvicinamento ai progetti dell’unione araba.⁹²

La vita istituzionale irachena fu attraversata, nel luglio del 1968, da un altro colpo di Stato che portò il generale Ahmad Hassan al-Bakr a ricoprire la carica di Presidente della Repubblica. Quest’ultimo era parente di Saddām Husayn, il quale, a partire da questo momento, iniziò la propria ascesa all’interno del partito e, poi, del regime. Il partito Ba‘th che portò a termine quest’ultimo colpo di Stato era, tuttavia, completamente mutato rispetto a quello che si era imposto nel 1963: integralmente confessionalizzato e filosunnita portò ai vertici del potere famiglie appartenenti alla piccola borghesia provinciale araba sunnita, tutte caratterizzate dal legame di vicinanza con l’esercito.⁹³ Ufficialmente il rovesciamento del 1968 era stato condotto da militari, ma nelle fasi successive al colpo di Stato, su istigazione di Saddām Husayn, il regime inaugurò un periodo di trasformazione dell’istituzione militare, in particolare furono compiute numerose epurazioni contro gli ufficiali superiori in nome di una fase di trasformismo che mirava, di fatto, alla “ba‘thizzazione” delle forze armate, con lo scopo ultimo di consolidare un esercito ideologico che si ponesse al servizio del partito.⁹⁴ Tramite queste dinamiche, Saddām Husayn mirava a prendere il controllo del partito, espellendo i militari indipendenti che ne facevano parte, e così facendo riuscì, nel corso degli anni, ad affermare la logica familiare su quella militare, tanto che, nel 1976, fu nominato generale pur non avendo mai fatto parte della gerarchia militare. A quel punto l’esercito “ideologico” divenne una forza armata al servizio, non più tanto del partito, quanto piuttosto di un

⁹⁰ *Ibidem*, pp. 57-60.

⁹¹ Nello stesso anno seguì un altro colpo di Stato ad opera di uno dei golpisti, il generale Abd al-Salam Aref, che approfittò dell’impopolarità del partito Ba‘th e delle sue milizie, considerati i colpevoli dell’ondata di violenza che stava attraversando il Paese.

⁹² LUIZARD P.J., op. cit., p. 60.

⁹³ *Ibidem*, pp. 64-66.

⁹⁴ “(...) solo i membri del Baath sono ammessi nei collegi e nelle istituzioni militari; devono sottoscrivere l’impegno a operare nell’interesse del Baath e sanno che, se vengono meno a questo impegno, rischiano la condanna a morte. (...) Tutti quelli che si dedicano a un’attività politica al di fuori del Baath sono puniti con la morte.” LUIZARD P.J., op. cit., p. 71.

clan familiare, quello dei takriti⁹⁵, che grazie al sostegno dell'esercito riuscì a prevalere su tutti gli altri clan arabi sunniti che erano parte del Ba' th.⁹⁶

L'ascesa del clan alla guida dello Stato si concluse il 16 luglio 1976, quando Saddām Husayn si impadronì di tutte le funzioni che fino ad allora erano state in capo ad Ahmad Hassan al-Bakr, suo antico protettore, divenendo così Presidente dell'Iraq e ponendosi al vertice di un regime dittatoriale che perdurò fino al 2003, anno della sua destituzione in seguito all'invasione anglo-americana.

2.2.5 Il regime di Saddām Husayn

I decenni che seguirono l'arrivo al potere di Saddām Husayn, in qualità di Presidente dello Stato iracheno, furono segnati da numerose violenze interne, a causa delle epurazioni compiute in seno alle élite dirigenti del Paese, e da guerre: la lunga e sanguinosa guerra, contro la nascente Repubblica Islamica dell'Iran, fu combattuta tra il settembre del 1980 e l'agosto del 1988; seguì poi, tra il 1990-91, la guerra del Golfo, che vide l'Iraq contrapposto ad una coalizione internazionale di trentacinque Stati, intervenuti in difesa della sovranità del Kuwait a seguito dell'invasione ed annessione dello stesso da parte di Baghdad; infine, la seconda guerra del Golfo, durata meno di un mese tra marzo e aprile del 2003 e che portò alla caduta definitiva del regime dittatoriale del *ra'īs*. Quanto detto si accompagnò a numerose tensioni e scontri interni nel tentativo di fronteggiare la rivolta degli sciiti e le ambizioni separatiste dei curdi.

Come già anticipato, questo scritto non tratterà nello specifico il dispiegarsi dei vari avvenimenti che segnarono i ventiquattro anni di regime di Saddām Husayn, poiché lo scopo è quello di ripercorrere brevemente la storia istituzionale del Paese, nel corso del XX secolo, così da comprendere quali siano stati i principali sconvolgimenti che hanno poi condotto alla nascita dell'attuale Stato iracheno e all'emanazione della sua Costituzione. Avendo individuato, tuttavia, nello sciismo e nella struttura delle forze armate i due fili conduttori di questa analisi comparata, i successivi paragrafi saranno dedicati ad una riflessione circa l'evoluzione dell'esercito durante il regime e a come la comunità sciita si pose nei confronti del clan al potere.

2.2.5.1 L'esercito iracheno al servizio di un clan

Con il consolidamento del potere di Saddām Husayn, l'istituzione militare irachena, definita pochi decenni prima come il cardine dello Stato, finì per essere relegata ai margini dell'apparato statale, nonostante il suo ruolo determinante per l'affermazione del clan dei takriti all'interno del

⁹⁵ Clan familiare di Saddām Husayn al-Takriti.

⁹⁶ LUIZARD P.J., op. cit., p. 72.

partito Ba‘th. Un esercito “ideologico” nato da una complessa azione governativa, portata avanti tramite epurazioni, azioni repressive e propagande di politicizzazione dei militari, e che si consolidò come uno strumento nelle mani della famiglia alla guida del Paese.⁹⁷ Il risultato fu il controllo dei civili⁹⁸, primo tra tutti lo stesso Saddām Husayn, sui militari, politica che ebbe però profonde conseguenze e ripercussioni sul funzionamento dell’apparato di difesa, il quale, pur dovendo fronteggiare diversi conflitti armati negli anni del regime, si ritrovò, di fatto, privo di una leadership militare, mancanza dalla quale si generò una delle principali debolezze dell’esercito iracheno. Il sistema, infatti, era tale per cui ciascun responsabile delle forze armate era affiancato da un funzionario politico che, pur dichiarando di agire in nome degli interessi del partito Ba‘th, agiva secondo le volontà del solo clan al potere. L’estrema politicizzazione dell’istituto, da una parte, annientò nei militari lo spirito di intraprendenza e di iniziativa, lasciando spazio alla sola rassegnazione, e, dall’altra, servì a Saddām Husayn ad evitare la nascita di una qualsiasi forma di contropotere.⁹⁹

Una tendenza nuova, che si fece strada all’interno del regime, fu la moltiplicazione ai margini dell’esercito di corpi d’élite, ciascuno dei quali basato su un metodo di arruolamento di tipo tribale, che mirava quindi a reclutare all’interno della cerchia ristretta di un clan o tribù. Tra queste, la Guardia Repubblicana fu certamente l’unità meglio armata ed addestrata del regime, rappresentando uno dei pilastri fondamentali su cui il regime stesso si basò, a tal punto che arrivò a sostituirsi totalmente all’esercito in diversi campi, in particolare in determinati siti strategici.¹⁰⁰

2.2.5.2 La comunità sciita alla ricerca di rappresentanza

L’involuzione settaria filosunnita del partito Ba‘th si accompagnò ad una durissima repressione nei confronti dei comunisti, tra i quali si contavano per lo più esponenti appartenenti alla comunità sciita del Paese, mostrando quindi un’esplicita volontà di ripristino del potere sunnita, a scapito dei già limitati spazi di influenza che gli sciiti erano riusciti a conquistare durante il governo di Kassem: il risultato fu la totale assenza di canali di espressione per gli sciiti, i quali, benché ai margini della società ed esclusi dalla struttura governativa, possedevano però una base sociale non più limitata alle sole campagne, come era negli anni Venti, ma si erano radicati anche nelle periferie e nei sobborghi cittadini.¹⁰¹ In quest’ottica, è facile comprendere le ragioni per cui, tra gli anni Trenta e Cinquanta, un gran numero di sciiti decise di sposare gli ideali del Partito

⁹⁷ *Ibidem*, p. 91.

⁹⁸ I membri dello Stato maggiore erano civili in uniforme, i quali, tuttavia, non erano mai entrati a far parte della gerarchia militare.

⁹⁹ LUIZARD P.J., op. cit., p. 92.

¹⁰⁰ Eisenstadt M., *Iraq’s Republican Guard*, The Washington Institute for Near East Policy, Gennaio 1991.

¹⁰¹ CAPEZZONE L. E SALATI M., op. cit., pp. 358-359.

comunista iracheno, il quale si schierò in rappresentanza di una nuova generazione, che stava progressivamente abbandonando le campagne e iniziando un nuovo tipo di lavoro, quello nelle fabbriche. Particolarmente interessante, tuttavia, è il fatto che, tra gli sciiti, vi fu anche chi, impossibilitato a ricoprire cariche all'interno del governo e dell'esercito, si dedicò a uno dei pochi settori nel quale non erano state previste interdizioni: il commercio. Ciò permise, a fronte anche dei numerosi successi ottenuti nel settore, la nascita di una vera e propria borghesia in seno alla comunità sciita irachena, la quale divenne l'unica a possedere una struttura di classe tipicamente capitalistica.¹⁰²

Di fronte alla necessità di colmare il vuoto creatosi in seguito alla dura repressione dei comunisti iniziarono ad emergere nuovi programmi ed idee ben più radicati nella tradizione, cultura e religiosità di matrice sciita, che portarono alla nascita dei primi partiti di ispirazione islamista.¹⁰³ Da questo momento, la comunità sciita iniziò un percorso di ritorno sulla scena politica nazionale, in particolare tramite l'azione di un movimento religioso che, contrariamente ai sunniti, vide gli *'ulamā* tra i suoi principali sostenitori e si fece promotore di un progetto di Islam politico. Città sante come Najaf e Karbala divennero i principali centri del movimento islamista, il quale seppe sviluppare un'azione che non si limitò alle sole rivendicazioni di natura culturale e religiosa, ma progredì anche in senso politico e, nel 1957, nacque il primo partito islamista sciita dell'Iraq.¹⁰⁴

In questo contesto di ritorno del movimento religioso, la *marja'iyā*, l'istituzione propria dello sciismo duodecimano, ebbe un ruolo significativo: costituendo in Iraq un *unicum* rispetto agli altri Paesi arabi¹⁰⁵, l'istituzione religiosa subì un durissimo attacco, che nel 1980 culminò con la decisione del governo di Saddām Husayn di condannare a morte, per la prima volta nello sciismo iracheno, un *marja'*, l'Āyatollāh Muhammad Baqir al-Sadr. Quest'ultimo, infatti, in qualità di rappresentante di Khumaynī in Iraq, si era messo alla guida del movimento di rinascita islamica ed era riuscito, nel corso degli anni Settanta, a mobilitare numerose manifestazioni religiose la cui portata fu tale da minacciare il potere dello stesso. Analizzare le dinamiche di conflitto interne alla società irachena è fondamentale per comprendere le scelte di politica estera di Baghdad: dal quadro appena descritto, infatti, emerge chiaramente come la guerra che nel 1980 Saddām Husayn dichiarò alla Repubblica islamica dell'Iran fosse una diretta conseguenza di questo stesso conflitto interno, in virtù della vicinanza, non solo ideologica, della gerarchia religiosa sciita irachena a Teheran.¹⁰⁶

¹⁰² LUIZARD P.J., op. cit., pp. 139-140.

¹⁰³ CAPEZZONE L. E SALATI M., op. cit., p. 358.

¹⁰⁴ *Lo Hizb ad-Da'wa al-Islamiyya*, il Partito dell'appello all'Islam. LUIZARD P.J., op. cit., p. 61.

¹⁰⁵ La *marja'iyā* potrebbe essere definita come una sorta di Vaticano dei musulmani sciiti, rappresentando infatti il comando religioso degli sciiti ed essendo estraneo al controllo da parte dello Stato.

¹⁰⁶ LUIZARD P.J., op. cit., p. 80.

Tramite le loro azioni, il movimento islamista e la *marja'yya* si rafforzarono vicendevolmente e Muhammad Baqir al-Sadr fu il principale ideologo del partito Da'wa, il più vecchio partito islamista dell'Iraq, ma anche il più iracheno, in relazione alla sua indipendenza dal vicino Iran. L'Āyatollāh Muhammad Baqir al-Sadr identificò, infatti, quattro passaggi fondamentali per lo sviluppo del Da'wa: prima di tutto, era necessario che si costituisse come un partito politico e sviluppasse una base di massa; secondo, avrebbe dovuto agire come un'effettiva opposizione politica e rappresentare quindi una valida alternativa al governo; terzo, avrebbe dovuto conquistare il controllo dell'apparato statale, consolidando in questo modo un ordine politico Islamico non ricorrendo necessariamente a strumenti democratici; e infine, avrebbe potuto servire gli interessi della comunità.¹⁰⁷ La *marja'yya* ebbe, dunque, il bisogno di svilupparsi parallelamente al Da'wa, costituendone una sorta di ramo consultivo, al fine di realizzare alcuni fondamentali compiti: diffondere il più possibile gli insegnamenti dell'Islam; individuare un movimento ideologico; ottenere la tutela del movimento; e infine, assicurarsi che la *marja'yya* fosse coinvolta negli affari della comunità e potesse adempiere nel miglior modo ai loro interessi.¹⁰⁸

2.2.5.3 La caduta del regime

Il 17 gennaio 1991, la guerra del Golfo per la liberazione del Kuwait iniziò: gli Stati Uniti e i Paesi alleati della coalizione iniziarono a colpire Baghdad e altri obiettivi in Iraq. Questo scontro giunse al termine di un periodo durante il quale non di rado si sentì parlare di tacita alleanza strategica americano-irachena: rafforzatasi nel contesto della guerra contro la Repubblica islamica dell'Iran, Saddām Husayn credette, erroneamente, che essa potesse sopravvivere anche in una fase successiva al superamento del cosiddetto “pericolo islamico”. Alla guida di un Paese indebitato con numerosi creditori occidentali e vessato dalle sanzioni economiche imposte dagli stessi, il *ra'īs* guardò all'invasione del Kuwait, ricchissimo di petrolio, come all'unico mezzo per evitare la bancarotta finanziaria dell'Iraq e nell'agosto del 1990 centomila soldati dell'esercito iracheno invasero il Paese emiratino.¹⁰⁹

La guerra del Golfo, che Saddām Husayn definì come “la madre di tutte le battaglie”, ebbe un effetto anche sul rapporto tra gli sciiti e il governo sunnita, riducendo la posizione dell'Islam sciita in Iraq. Il *ra'īs*, infatti, si adoperò per guadagnarsi la legittimazione e il supporto della popolazione sciita irachena prima, durante, e dopo la guerra, ricorrendo alla simbologia tribale e sciita e appellandosi alla difesa dell'onore iracheno, troppo importante per sottomettersi ai dettami della

¹⁰⁷ RIZVI S., *Political Mobilization and the Shi'i Religious Establishment “(marja'yya)”*, in *International Affairs*, Vol. 86, n. 6, Oxford University Press per conto del Royal Institute of International Affairs, Novembre 2010, pp. 1299-1313.

¹⁰⁸ *Ibidem*.

¹⁰⁹ LUIZARD P.J., op. cit., p. 232-240.

coalizione alleata. La guerra, dunque, costrinse il leader iracheno, che era stato promotore della secolarizzazione del Paese, a richiamare i principali elementi identitari della popolazione sciita irachena.¹¹⁰

Nonostante l'intervento militare, la posizione statunitense rimase a lungo ambigua, poiché, pur prefiggendosi l'obiettivo di voler liberare il Kuwait, di fatto non volle mai mirare anche al rovesciamento del regime di Saddām Husayn, generando un diffuso sentimento di disillusione in seno alla comunità sciita, la quale aveva visto nell'azione armata l'unico mezzo per porre fine al governo del *ra'īs*. Con la dichiarazione statunitense del cessate il fuoco, infatti, Washington permise non solo al suo avversario di reprimere le insurrezioni che, su istigazione dell'opposizione, erano scoppiate nelle zone sud del Paese a maggioranza sciita, ma inaugurò anche una fase nella quale il regime sanzionatorio nei confronti dell'Iraq si trasformò in quello che Pierre-Jean Luizard definisce *“un marceggiamento permanente tra Washington e Baghdad, la cui posta in palio era il grado di sottomissione dei dirigenti iracheni alla volontà americana”*.¹¹¹

In seguito agli attentati dell'11 settembre, la politica estera degli Stati Uniti in Medio Oriente si allineò totalmente a quella di Israele e, a quel punto, sia Washington sia Tel Aviv si trovarono uniti dal comune obiettivo della lotta al terrorismo. Le successive mosse di Saddām Husayn, unico leader arabo a non condannare gli attentati terroristici e, anzi, a denunciare i bombardamenti americani in Afghanistan, allontanarono ulteriormente i due Paesi, tanto che, il 29 gennaio 2002, il Presidente americano George W. Bush pronunciò il famoso discorso nel quale indicò l'Iran, l'Iraq e la Corea del Nord come i nuovi nemici degli Stati Uniti, costituendo essi, e i movimenti terroristici da loro sostenuti, *“un asse del male, armato per minacciare la pace nel mondo”*.¹¹²

Il 9 aprile 2003, dopo soli venti giorni di combattimento, Baghdad cadde sotto l'azione militare congiunta anglo-americana, costringendo Saddām Husayn alla fuga e decretando la fine della seconda guerra del Golfo. A questa prima fase, che si concluse quindi con la caduta del regime dittatoriale del *ra'īs*, seguì l'occupazione del territorio iracheno da parte delle truppe statunitensi e il tentativo di ricostruzione del Paese, a partire dal 21 aprile 2003, quando fu instaurata l'Autorità Provvisoria della Coalizione.

3. Una prima sintetica comparazione

Guardando a posteriori i due percorsi storici fin qui descritti, emerge con chiarezza come nell'Iraq moderno non riuscì ad emergere una gerarchia religiosa sciita forte, contrariamente a

¹¹⁰ NAKASH Y., op. cit., pp. 273-274.

¹¹¹ LUIZARD P.J., op. cit., p. 244.

¹¹² *Ibidem*, pp. 261-262.

quanto invece avvenne nel caso degli *'ulamā* iraniani, i quali riuscirono a mantenere la propria posizione ed influenza in quanto parte delle tradizionali élite al potere, ricoprendo in questo modo un ruolo centrale e di dominio negli affari iraniani anche durante la dinastia dei Pahlavi. Dunque, in Iraq gli sciiti furono meno abili nell'esercitare la propria influenza nella strutturazione della politica nazionale del Paese e, anzi, il governò riuscì a sradicare buona parte del potere che era nelle mani dei *mujtahid*.¹¹³

Nell'evidenziare le differenze che intercorrono tra lo sciismo iraniano ed iracheno, l'interazione tra cultura, società ed economia, così come tra le diverse scelte politiche dei governi, determina significativamente i caratteri e i tratti identitari delle due diverse comunità sciite, tanto che la natura stessa dei riti, che avvengono in Iran e in Iraq, è un riflesso della differente composizione sociale ed etnica delle due società. In conclusione, lo stretto legame che in Iran unisce la religione sciita con la società e l'economia, e la mancanza di questa stessa relazione in Iraq, è alla base del diverso sviluppo politico dello sciismo iraniano ed iracheno nel corso del XX secolo.¹¹⁴

Per quanto riguarda, invece, i poteri militari dei due Stati, sebbene un'analisi più approfondita sarà condotta nei successivi capitoli, è possibile delineare alcuni elementi fondamentali. Innanzitutto, quando si trattò di fronteggiare fasi di capovolgimento interno alla politica nazionale, nel caso iracheno, la Rivoluzione antimonarchica del 1958, e, nel caso iraniano, la Rivoluzione islamica del 1979, sancendo in entrambe le circostanze la fine del regime monarchico, gli apparati militari dei due Stati intrapresero linee di azione contrapposte: infatti, mentre nel primo sconvolgimento furono i soldati iracheni a guidare l'azione di rivolta nei confronti della monarchia hashemita, avvicinandosi peraltro a tutti i gruppi politici che avevano dovuto contrastare fino a poco tempo prima, poiché avversi al regime; nel contesto iraniano l'esercito rimase estremamente fedele allo shāh, il quale deteneva un controllo totale sui suoi generali e soldati, tanto che, all'indomani della Rivoluzione, le nuove élite al potere dovettero affrontare il problema circa la politica da adottare nei confronti di un esercito che, in virtù della sua fedeltà al regime monarchico, era visto come il principale nemico della nascente Repubblica islamica.

Quanto fin qui evidenziato trova ragione nella natura stessa dei due diversi poteri militari, rinvenibile con maggiore chiarezza, ad esempio, se si guarda al ruolo centrale che l'esercito iracheno ha da sempre svolto nel dispiegarsi delle dinamiche interne al Paese, ricorrendo non di rado a colpi di Stato, fino al consolidamento del regime di Saddām Husayn, il quale giunse al vertice del potere politico tramite il partito Ba'ṭh, espressione quest'ultimo delle principali famiglie

¹¹³ NAKASH Y., op. cit., p. 271.

¹¹⁴ *Ibidem*, p. 272.

sunnite irachene strettamente legate all'istituzione militare. Tutto ciò in Iran non avvenne e l'apparato militare non sviluppò mai tendenze autonomiste rispetto alla linea politica dettata dal sovrano, rimanendo dunque uno strumento al servizio della monarchia.

CAPITOLO 2

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN

1. La fase costituente

Con l'abbandono dell'Iran da parte dello shāh, il 16 gennaio 1979 iniziò una nuova fase del percorso istituzionale iraniano che perdura ormai da quarant'anni. Prima ancora che Khomeynī rientrasse dall'esilio, uno dei suoi alleati più stretti, Rafsanjāni, si adoperò per la creazione del Consiglio rivoluzionario islamico e, congiuntamente ad esso, dei diversi comitati rivoluzionari dislocati in ogni provincia e villaggio del Paese, traendo in parte ispirazione dai soviet russi, e infine della Fondazione degli oppressi.¹ Per questa ragione, si è talvolta ritenuto che la riuscita della Rivoluzione sia stato merito, in buona parte, del fondamentale contributo dato da Rafsanjāni, il quale di fatto accelerò la creazione di una struttura statale completamente parallela a quella istituzionale, una sorta di Stato nello Stato, al cui vertice vi era Khomeynī e comprendeva: il Partito repubblicano islamico, i comitati rivoluzionari, le corti rivoluzionarie, la Fondazione degli oppressi e, in particolare, il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica, anche detti pāsdārān.² La convivenza, non priva di tensioni, tra i due apparati statali continuò alcuni anni, delineando fin dall'inizio il sistema duale di gestione del potere, fino a che nel 1981 lo Stato "occulto" prese il sopravvento sullo Stato ufficiale, con la conseguente sfiducia del primo Presidente della Repubblica islamica dell'Iran, Abol Hassan Banisadr, a cui si sostituì un religioso, l'Āyatollāh 'Alī Khāmeneī.³

Nel frattempo, subito dopo la Rivoluzione, il 30 e 31 marzo 1979 venne indetto un referendum popolare, con il quale il popolo iraniano fu chiamato a votare in merito all'istituzione della Repubblica islamica, al posto della monarchia. Nella realtà, il dibattito su che cosa davvero si dovesse intendere per "Repubblica islamica" fu quasi totalmente assente, tanto che venne universalmente accolto dalle diverse forze politiche, compreso il Partito comunista, poiché si riteneva che l'aggettivo "islamica" esprimesse la mera adesione della popolazione iraniana, a maggioranza musulmana, ad una specifica fede religiosa. Dunque, al momento del voto, mancò totalmente negli elettori una consapevolezza di ciò che invece tale scelta avrebbe comportato in termini politici e giuridici.⁴

¹ PETRILLO P. L., *Iran*, op. cit., pp. 36-37.

² PETRILLO, P.L., *Il Sistema Costituzionale Iraniano nell'era Rafsanjani*, in *Federalismi.it Rivista di Diritto Pubblico Italiano, Comparato, Europeo*, Gennaio 2017, p. 2. Reperibile al seguente link: <https://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=33216&dpath=document&dfile=18012017154536.pdf&content=Il%2Bsystema%2Bcostituzionale%2Birano%2Bnell%27era%2BRafsanjani%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B>

³ *Ibidem*, p. 3.

⁴ PETRILLO P. L., *Iran*, op. cit., pp. 37-38.

Infatti, la prima bozza di Costituzione che il governo di Bazargan, primo ministro dell'Iran, presentò a Khomeynī presentava le principali caratteristiche di governo secondo il modello francese, non prevedendo quindi una supremazia dell'Islam sull'apparato statale. Nonostante ciò, sia la Guida suprema sia il Consiglio rivoluzionario approvarono il testo, inserendovi però due emendamenti che, escludendo le donne dagli incarichi di vertice della Repubblica, trovarono l'opposizione del governo laico di Bazargan, che a quel punto decise di indire libere elezioni per la formazione di un'Assemblea costituente di esperti, la quale avrebbe poi redatto una nuova bozza della Costituzione, dimostrando, tuttavia, di non avere colto la forza e la capacità del clero sciita nella movimentazione dell'opinione pubblica. Seguirono mesi di tensioni e scontri, fino a che, il 2 e 3 dicembre 1979, circa il 99% degli iraniani votò a favore della nuova Costituzione, frutto del lavoro di un'Assemblea di esperti che fu, di fatto, espressione del clero.⁵

2. Il testo costituzionale

La Costituzione dell'Iran del 1979, successivamente emendata nel 1989, è l'enunciazione nel linguaggio internazionale del costituzionalismo della teoria e dei principi del governo islamico, così come erano stati definiti e professati dall'Āyatollāh Khomeynī. Si tratta di un testo costituzionale abbastanza complesso ed ampio, costituito infatti da 175 articoli divisi in quattordici capitoli⁶, i quali mirano a coprire ogni aspetto istituzionale e sociale del Paese, facendo emergere fin da subito una delle questioni principali che l'Assemblea costituente ha dovuto affrontare, e cioè come poter armonizzare i principi che attengono alla cultura propria del costituzionalismo, che in Iran si era sviluppata già a partire dai primi anni del Novecento tramite la Rivoluzione costituzionale, e quegli elementi che caratterizzano la tipologia di Stato islamico.⁷

2.1 Il Preambolo

Il Preambolo della Costituzione iraniana è certamente una delle parti più emblematiche per la comprensione dell'intera struttura istituzionale, poiché esso, oltre a presentare un testo piuttosto esteso, riconosce fin da subito la *sharī'a* come legge suprema e origine divina dalla quale

⁵ *Ibidem*.

⁶ La Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran è così costituita: Preambolo; Cap. I: Principi generali; Cap. II: Lingua ufficiale, Scrittura, Calendario, e Bandiera del Paese; Cap. III: I diritti del popolo; Cap. IV: Affari economici e finanziari; Cap. V: Sovranità Nazionale e Poteri derivanti; Cap. VI: Potere legislativo; Cap. VII: I consigli; Cap. VIII: La Guida o il Consiglio Direttivo; Cap. IX: Potere Esecutivo; Cap. X: Politica estera; Cap. XI: Potere Giudiziario; Cap. XII: Radio e Televisione; Cap. XIII: Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale; Cap. XIV: Procedura di emendamento costituzionale.

⁷ PETRILLO P. L., *Iran*, op. cit., p. 57.

discendono l'autorità politica e il sistema giuridico di riferimento.⁸ In particolare, si afferma che la Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran esprime le diverse istituzioni della società iraniana, secondo i principi islamici, e fornisce la base per assicurare la continuazione della Rivoluzione in patria e all'estero.⁹ Degno di nota è il diretto collegamento che, fin da subito evidenziato, lega il testo della Carta fondamentale alla Rivoluzione islamica, motivo per cui dopo l'*incipit* iniziale segue una digressione storica, nella quale vengono ripercorsi gli avvenimenti che hanno segnato l'Iran nel corso dei precedenti decenni, fino ad arrivare all'ultima rivoluzione che si distinguerebbe dalle precedenti per la sua natura ideologica ed islamica.¹⁰

Dunque, avendo rammentato le ragioni del successo della Rivoluzione del 1979, il Preambolo passa a definire la forma di Stato iraniana, il cui governo non deriva dagli interessi di una particolare classe sociale, quanto piuttosto dalla "*crystallization of the political ideal of a people who bear a common faith*"¹¹, con l'obiettivo di incoraggiare la crescita dell'uomo in modo tale che egli possa progredire verso l'istituzione di un ordine divino. L'idea è quindi quella di un popolo che si dà un'organizzazione muovendo verso Dio, consacrando in questo modo la piena identificazione degli elementi religiosi dell'Islam con quelli politico-istituzionali. In virtù di questa commistione tra teocrazia e costituzionalismo, si è spesso parlato del caso iraniano in termini di "teocrazia costituzionale", piuttosto che "confessionale", il cui elemento di discriminazione è dato proprio dalla piena costituzionalizzazione dell'ordinamento religioso.¹²

Il Preambolo si estende con il susseguirsi di varie sezioni, nelle quali vi sono commenti e considerazioni circa il ruolo dell'economia, lo *status* delle donne, l'importanza dei mezzi di comunicazione per la diffusione della cultura islamica e, infine, la costituzione di un esercito ideologico. Infatti, si afferma che nella formazione delle forze armate è necessario porre particolare attenzione al consolidamento dell'ideologia, poiché l'esercito della Repubblica islamica dell'Iran e il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica saranno responsabili "*not only for guarding and preserving the frontiers of the country*", ma anche "*for fulfilling the ideological mission of jihad in God's way*".¹³ Emergono quindi con forza due elementi fondamentali: 1) l'importanza e il ruolo

⁸ PEGORARO L. E RINELLA A., *Sistemi Costituzionali Comparati*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 85.

⁹ "*The Constitution of the Islamic Republic of Iran sets forth the cultural, social, political, and economic institutions of Iranian society on the basis of Islamic principles and norms, which represent the earnest aspiration of the Islamic Ummah (...) the Constitution provides the necessary basis for ensuring the continuation of the Revolution at home and abroad*". Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Preambolo.

¹⁰ "*The basic characteristic of this revolution, which distinguishes it from other movements that have taken place in Iran during the past hundred years, is its ideological and Islamic nature*". Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Preambolo.

¹¹ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Preambolo.

¹² PEGORARO L. E RINELLA A., op. cit.

¹³ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Preambolo.

centrale che viene riconosciuto fin da subito ai pāsdārān; 2) la dualità insita nel sistema di governo nascente, che portò a dinamiche di concorrenza per la gestione del potere tra istituzioni parallele.

2.2 Lo sciismo come religione ufficiale dello Stato

La Costituzione del 1979 proclama, tra i principi generali (Cap. I, artt. 1-14), lo sciismo duodecimano religione ufficiale dello Stato, ponendo particolare enfasi sul fatto che la definizione religiosa dello Stato non potrà subire modifiche.¹⁴ Seguono poi, nel medesimo articolo, riferimenti ad altre scuole islamiche (Hanafī, Shafī'i, Maliki, Hanbali, Zaidi), anche appartenenti alla corrente sunnita, alle quali viene accordato pieno rispetto, tuttavia, l'art. 13 riconosce ufficialmente solo tre religioni non islamiche, e cioè le cosiddette "*people of the book*": zoroastri, ebrei e cristiani, i quali sono liberi di professare la propria fede nei propri luoghi di culto e nei limiti previsti dalla legge. In riferimento a tutte le altre minoranze religiose non esplicitamente menzionate, si proclama che il governo, e i musulmani in generale, dovranno agire nei confronti di quanti non sono di fede musulmana conformemente alle norme etiche e ai principi islamici di giustizia ed equità, nel rispetto dei loro diritti umani, così come per altro stabilito dalla *sūra* 60, versetto 8, del Corano.¹⁵

La Costituzione, tuttavia, non esclude esplicitamente la discriminazione in base alla religione professata, ma si limita a dichiarare che qualunque iraniano, indipendentemente dal gruppo etnico o tribale, dal colore della pelle o dalla lingua, gode di eguali diritti.¹⁶ Similmente, la Costituzione non assicura nemmeno esplicitamente che ai cittadini sia riconosciuta piena libertà di coscienza nella scelta della propria religione, poiché, sebbene si affermi che le persone non possono essere punite per le loro credenze¹⁷, l'apostasia dall'Islam, pur non essendo menzionata nel testo costituzionale, è punita con la morte nella legge sacra dell'Islam, che è alla base della legge dello Stato.¹⁸

Nonostante la Repubblica iraniana sia definita "islamica", leggendo la Costituzione emerge come la terminologia faccia riferimento al solo sciismo e ciò risulta evidente anche prendendo in considerazione i principi sui quali la Repubblica stessa si basa, in particolare la credenza nella "*continuous leadership*"¹⁹, nonché il fatto che la maggior parte delle posizioni ai vertici dell'apparato statale siano riservati al solo clero sciita.²⁰

¹⁴ "The official religion of Iran is Islam and the Twelver Ja'fari school, and this principle will remain eternally immutable". Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. I, art. 12.

¹⁵ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. I, art. 14.

¹⁶ "All people of Iran, whatever the ethnic group or tribe to which they belong, enjoy equal rights; and colour, race, language, and the like, do not bestow any privilege". Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. III, art. 19.

¹⁷ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. III, art. 23.

¹⁸ CHEBABI H.E. E SCHIRAZI ASGAR, *The Islamic Republic of Iran*, in *Journal of Persianate Studies*, n. 5, 2012, pp.188-189.

¹⁹ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. I, art. 2, punto 5.

²⁰ CHEBABI H.E. E SCHIRAZI ASGAR, op. cit.

2.3 Il sistema delle fonti

La natura islamica dello Stato emerge chiaramente negli articoli che fanno riferimento al sistema legislativo. La Costituzione, infatti, stabilisce che il potere normativo è riservato soltanto a Dio²¹, mentre l'art. 4 afferma che tutte le leggi e atti normativi devono fondarsi su precetti islamici, ponendo in questo modo la legge islamica al vertice del sistema delle fonti.²² A tale principio deve essere assicurato il rispetto assoluto, agendo esso in applicazione a tutti gli articoli della Costituzione, così come ad ogni altra norma, e si riconosce al Consiglio dei guardiani la facoltà di controllo affinché non si verifichino casi di violazione.²³ Quanto fin qui affermato, sembra quindi riconoscere alla stessa Costituzione una posizione di subalternità rispetto alla legge islamica, comprendente il Corano e la Tradizione del Profeta (anche detta *sunna*), con la conseguenza che la legge, intesa come atto legislativo approvato dal Parlamento monocamerale, sia da considerarsi norma di terzo livello. Ciò trova conferma nell'art. 72, che stabilisce l'obbligo per il Parlamento di legiferare in accordo ai principi e alle norme della Costituzione e della religione ufficiale dello Stato.

Aspetto interessante del sistema delle fonti nell'ordinamento iraniano, è la presenza di una fonte del diritto, tra la legge islamica e la legge ordinaria, che, sebbene non sia espressamente prevista dalla Costituzione, fa però parte del diritto consuetudinario islamico e consiste nel parere (*fatwā*) della Guida suprema.²⁴ Una sorta di fondamento costituzionale indiretto di tale fonte può essere rintracciata nelle disposizioni che riconoscono alla Guida la facoltà di intervento, sui diversi poteri dello Stato, al fine di assicurare la piena attuazione dei principi fondanti. Peraltro, le *fatwā* presentano un'efficacia che è limitata nel tempo e che, in particolare, coincide con l'esistenza in vita dell'autore che le aveva emesse.²⁵

Tra i principi generali, l'art. 6 sancisce l'obbligo di amministrare il Paese sulla base di quanto espresso dal popolo tramite le elezioni, riconoscendo poi all'art. 59 (Cap. V, artt. 56-61) la possibilità di ricorrere all'istituto referendario affinché gli elettori possano esprimersi su questioni particolarmente importanti. Il referendum popolare si pone allo stesso livello della legge ordinaria e può essere richiesto a fronte di una delibera del Parlamento che accerti una maggioranza favorevole

²¹ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. I, art. 2, punto 1.

²² “*All civil, penal, financial, economic, administrative, cultural, military, political, and other laws and regulations must be based on Islamic criteria*”. Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. I, art. 4.

²³ *Ibidem*.

²⁴ Secondo la tradizione musulmana, il dotto giurista, anche detto *faqih*, in genere può emettere dei pareri vincolanti solo per i fedeli che lo considerano “fonte di imitazione”. Nel caso iraniano i pareri della Guida sono vincolanti per l'intera popolazione. PETRILLO P. L., *Iran*, op. cit., p. 58.

²⁵ In seguito alla morte dell'Āyatollāh Khomeynī, al fine di confermare la validità di alcune sue *fatwā*, Khomeynī li ripropose senza mutarne, talvolta, nemmeno una parola. PETRILLO P. L., *Iran*, op. cit., p. 59.

dei due terzi dei deputati.²⁶ L'esercizio dell'azione legislativa, inoltre, può essere delegato anche dal Parlamento al governo, il quale può emanare decreti e regolamenti, nel rispetto dei principi direttivi, delle materie e delle tempistiche così come fissati dalla Camera.²⁷

2.4 Il rapporto tra i poteri dello Stato

La Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran definisce un rapporto tra i poteri del tutto originale rispetto sia alle altre forme di governo presenti nel mondo islamico sia alle democrazie liberali. Si è già visto come la sovranità divina sia ribadita più volte all'interno del testo costituzionale, tuttavia, agli artt. 56 e 57, si afferma il principio per cui l'umanità è sovrana del proprio destino e questa stessa sovranità, sempre di derivazione divina, è esercitata per il tramite dei tre classici poteri statali, che si dicono essere "*independent of each other*"²⁸, nonché secondo le disposizioni previste dal Capitolo V.

Come già in parte anticipato in precedenti paragrafi, il principio della *wilāyat al-faqīh*, ossia del cosiddetto "governo del giureconsulto", prevede che al vertice del sistema costituzionale vi sia la Guida suprema, il quale, esperto di diritto islamico, ha il compito di guidare la società avendo riguardo per tutte le questioni di natura economica, politica e religiosa. La prima Guida suprema fu l'Āyatollāh Khomeynī, alla cui morte seguì un processo di designazione che prevede l'elezione a vita della Guida da parte di un'Assemblea di esperti.²⁹ La riforma costituzionale intervenuta nel 1989, tuttavia, ha apportato una serie di modifiche tali per cui la Guida suprema ha ora facoltà anche su un insieme di poteri dell'apparato statale che, in precedenza, erano coordinati da un'altra figura, quella del Presidente della Repubblica.³⁰

Nel tentativo di ricondurre la forma di governo iraniana ad una delle classificazioni giuridiche generalmente proposte dalla dottrina, ci si scontra con una realtà troppo articolata e complessa, tanto che la stessa Guida suprema si è sempre dichiarata sopra e al di fuori del sistema istituzionale, al fine di sfuggire ad ogni definizione. C'è chi, tra gli studiosi, ha avanzato l'ipotesi di una forma di

²⁶ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. V, art. 59.

²⁷ I regolamenti emanati dal governo possono essere di tre diverse tipologie: 1) di delegificazione, qualora una legge speciale autorizzi a disporre in deroga a quanto già previsto in materia dalla normativa vigente; 2) attuativi, qualora debbano essere emanati al fine di rendere esecutiva una legge; 3) esecutivi, qualora la loro emanazione sia necessaria per il funzionamento amministrativo delle istituzioni. Uno degli emendamenti alla Costituzione del 1989 ha, in aggiunta, previsto la possibilità di delega al governo della funzione legislativa al fine di regolamentare con maggiore efficacia il funzionamento delle società pubbliche e degli organismi a partecipazione statale. PETRILLO P. L., *Iran*, op. cit., pp. 59-60.

²⁸ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. V, art. 57.

²⁹ PETRILLO P. L., *Iran*, op. cit., p. 61. L'Assemblea degli esperti è costituita da ottantotto *mujtahid*, i quali, eletti con un mandato di otto anni, hanno il compito di eleggere la Guida suprema in accordo con l'art. 107 della Costituzione. Ai sensi dello statuto dell'Assemblea del 1980, ciascuna delle ventotto province iraniane elegge il proprio rappresentante, tuttavia, nei casi in cui la popolazione sia superiore al milione di abitanti, la provincia ha il diritto di eleggere un rappresentante aggiuntivo per ogni cinquecentomila abitanti censiti.

³⁰ *Ibidem*, p. 62.

governo presidenziale, ma a gestione duumvirale, in ragione della duplice presenza della Guida suprema e del Presidente della Repubblica. In generale, come si osserverà nei paragrafi seguenti, la Repubblica iraniana presenta numerosi elementi che sono propri dei sistemi semi – presidenziali caratterizzati dalla presenza di un Parlamento che esercita spiccati poteri di controllo.³¹

2.4.1 La Guida suprema

La Guida suprema, la cui figura è definita al Capitolo VIII della Costituzione (artt. 107-112), rappresenta il vertice politico e religioso del sistema costituzionale iraniano e, in attesa del ritorno del dodicesimo imām, a lui è affidata la tutela degli affari nazionali.³² L'art. 110 definisce i compiti e gli ampi poteri a lui riconosciuti³³, ponendolo di fatto al di sopra dell'intero sistema, nonostante ai sensi dell'art. 107 "*The leader is equal with the rest of the people of the country in the eyes of law*". In particolare, i poteri della Guida suprema sono stati ulteriormente ampliati con gli emendamenti costituzionali del 1989, con i quali venne approvata l'eliminazione della figura del Primo ministro e la conseguente attribuzione di tutti i suoi compiti al Presidente della Repubblica, il riconoscimento alla Guida suprema della potestà esercitata nei confronti del potere legislativo, esecutivo e giudiziario, e, infine, la ridefinizione dei requisiti necessari affinché, ai sensi dell'art. 109, un candidato possa essere considerato eleggibile alla carica di Guida suprema.³⁴ Quest'ultima modifica è intervenuta per fare fronte alla difficoltà che l'Assemblea degli esperti avrebbe dovuto affrontare, in seguito alla morte di Khomeynī, nella designazione del suo successore. Il testo del 1979, infatti, prevedeva che per essere nominati a Guida suprema bisognasse aver acquisito il titolo di *marja' al-taqlid*, cioè di fonte di imitazione, e rappresentare quindi la massima autorità teologica del Paese, tuttavia, Khomeynī, che aveva già designato l'Āyatollāh Hossein-Ali Montazeri, dovette ritirare la candidatura dello stretto collaboratore a causa di alcune dichiarazioni critiche di quest'ultimo.³⁵ Con l'introduzione delle modifiche all'art. 109, i requisiti essenziali divennero la competenza scientifica, il possesso di virtù morali e una spiccata perspicacia per i temi politici e sociali.³⁶ Quanto stabilito permise all'Assemblea degli esperti di designare, il 5 giugno 1989, Alī Ḥoseynī Khāmeneī seconda Guida suprema dell'Iran, con il quale, tuttavia, si avviò una nuova definizione della figura in

³¹ *Ibidem*, pp. 62-63.

³² Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. I, art. 5.

³³ Ai sensi dell'art. 110 della Costituzione, la Guida indice referendum su delibera del Parlamento; è al comando delle forze armate, con facoltà di dichiarare guerra, nomina i vertici dello stato maggiore dell'esercito e dei *pāsdārān*, presiede il Supremo consiglio per la difesa; ha potere di nomina su tutte le supreme magistrature e autorità giudiziarie; può concedere la grazia e condonare le pene; firma il decreto per la nomina del Presidente della Repubblica e può anche destituirlo a fronte di condanna o mozione di sfiducia del Parlamento. Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. VIII, art. 110.

³⁴ CHEBABI H.E. E SCHIRAZI ASGAR, op. cit., pp. 191-192.

³⁵ PETRILLO P. L., *Iran*, op. cit., pp. 64-65.

³⁶ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. VIII, art. 109.

questione, valorizzando il ruolo politico del designato a scapito della funzione di guida religiosa del suo popolo.³⁷

2.4.2 Il potere esecutivo

L'Iran è l'unica Repubblica al mondo in cui il Presidente della Repubblica non è il capo dello Stato, perché, pur essendo al vertice del potere esecutivo, è limitato nei suoi poteri dalle competenze che sono direttamente attribuite alla Guida suprema.³⁸ La sezione I del Capitolo IX della Costituzione (artt. 113-132) definisce l'istituzione del Presidente, che, eletto ogni quattro anni a suffragio universale e diretto per un massimo di due mandati consecutivi³⁹, deve rispettare una serie di criteri di eleggibilità così come enunciati ai sensi dell'art. 115. A questi, inoltre, si aggiungono alcune condizioni di incompatibilità, contenute nell'art. 141, che valgono anche per l'incarico di ministro.

La Costituzione iraniana, nella forma redatta nel 1979, prevedeva che il Presidente svolgesse un ruolo di coordinamento tra i tre poteri, nonché di nomina del Primo ministro, figura quest'ultima che, tuttavia, si è già visto è stata eliminata in seguito alla revisione costituzionale del 1989, determinando il passaggio in capo al Presidente della titolarità dell'azione di governo.⁴⁰ In ragione di ciò, egli esercita le tradizionali funzioni del potere esecutivo, tra cui la nomina, ed eventuale revoca, dei ministri⁴¹, i quali devono poi ottenere la fiducia dal Parlamento.⁴²

Il Presidente è responsabile, per le proprie azioni, solo di fronte al popolo al quale deve la propria legittimità⁴³, nonostante il Parlamento possa approvare una mozione di sfiducia nei suoi confronti su richiesta di un terzo dei parlamentari e con il voto favorevole dei due terzi dell'assemblea.⁴⁴ Le sole prerogative presidenziali esplicitamente enunciate nel testo costituzionale sono la firma dei trattati internazionali, dopo che gli stessi siano stati precedentemente approvati dal

³⁷ PETRILLO P. L., *Iran*, op. cit., p. 65.

³⁸ *"After the office of Leadership, the President is the highest official in the country. (...) head of the executive, except in matters directly concerned with (the office of) the Leadership."* Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 113.

³⁹ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 114.

⁴⁰ PETRILLO P. L., *Iran*, op. cit., p. 66.

⁴¹ Una legge sull'organizzazione del governo del 1980, successivamente modificata nel 1983 e 1990, fissa il numero dei ministri a ventuno: Affari esteri, Affari interni - competenti, peraltro, del controllo sulla polizia e sui comitati della Rivoluzione islamica -, Giustizia, Difesa, Economia, Industria, Petrolio, Sviluppo agricolo e rurale, Ricostruzione, Commercio, Scienza, ricerca e tecnologia, Cultura e guida islamica, Istruzione, Energia, Sanità, Alloggi e sviluppo urbano, Informazione - di cui ci si occuperà nei successivi capitoli, poiché, istituito nel 1983, ha il compito di tutelare la sicurezza del Paese, operare nel contro-spionaggio e controllare, in generale, i gruppi politici dichiarati fuori legge -, Lavoro e affari sociali, Comunicazioni, Trasporti, Benessere e sicurezza sociale. *Ibidem*, pp. 66-67.

⁴² Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 134.

⁴³ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 122.

⁴⁴ PETRILLO P. L., *Iran*, op. cit., p. 66.

Parlamento⁴⁵, il piano budgetario nazionale ⁴⁶, la nomina degli ambasciatori, su parere del ministro degli esteri, nonché l'accettazione delle credenziali presentate dagli ambasciatori stranieri⁴⁷, e, infine, il conferimento di onorificenze nazionali.⁴⁸

La sezione III del Capitolo IX della Costituzione (artt. 143-151) disciplina i due principali organi di difesa dello Stato: l'esercito e il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica, anche detti *pāsdārān*. Tuttavia, l'analisi di suddetta sezione, per essendo parte del potere esecutivo, verrà trattata nella parte II (capitolo 1), nel quale sarà oggetto di studio la struttura giuridico-istituzionale delle forze armate iraniane.

2.4.3 Il potere legislativo

Nelle pagine precedenti, nelle quali erano state ripercorse le principali tappe costituzionali dell'Iran, si è visto come la Costituzione del 1906 si fosse presentata come un elemento di totale novità nel panorama costituzionale della regione, prevedendo in particolare l'insediamento di un'assemblea nazionale rappresentativa su base elettiva (*Majlis*). Più di settanta anni dopo, nell'estate del 1978, la piazza antistante il Parlamento fu uno dei luoghi in cui i manifestanti si raccolsero in maggior numero, denunciando il regime dello *shāh* poiché ritenuto responsabile del ruolo marginale a cui l'assemblea era stata relegata. Per questo motivo, una delle principali rivendicazioni avanzate dai manifestanti riguardò il ripristino della centralità del Parlamento, unico luogo nel quale si riteneva fosse possibile assicurare la rappresentanza di tutte le istanze politiche.⁴⁹

Il Capitolo VI (artt. 62-99) della Costituzione iraniana del 1979 prevede la disciplina essenziale in merito al funzionamento del potere legislativo, riconoscendo l'Assemblea nazionale islamica come il luogo della decisione ma anche dell'inclusione delle diverse realtà politiche, religiose, etniche e culturali del Paese. Attualmente, i membri del Parlamento sono 290, nonostante la Costituzione preveda un numero totale di 270⁵⁰, eletti con suffragio universale diretto⁵¹ ogni quattro anni⁵² e con metodo maggioritario uninominale a turno unico. L'art. 64 dispone, inoltre, che particolare attenzione sia data al rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze religiose,

⁴⁵ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 125.

⁴⁶ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 126.

⁴⁷ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 128.

⁴⁸ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 129.

⁴⁹ PETRILLO P. L., *Iran*, op. cit., p. 68.

⁵⁰ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. VI, art. 64. La ragione di tale differenza numerica è da rinvenire nel testo dello stesso art. 64, che, pur fissando a 270 il numero totale dei deputati, lascia aperta la possibilità di incrementare, tramite legge ordinaria, la *membership* dell'Assemblea nazionale islamica qualora la popolazione aumenti di centocinquanta mila unità. Pertanto, in seguito ad un censimento, una legge del 1999 ha modificato il numero dei seggi a 290.

⁵¹ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. VI, art. 62.

⁵² Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. VI, art. 63.

motivo per cui, del numero totale di deputati, uno sia scelto da un collegio speciale formato da elettori di religione zoroastra, uno da elettori di religione ebraica, uno da elettori di religione cristiana assira e caldea, uno da elettori di religione cristiana armena.

L'organizzazione interna del Parlamento è caratterizzata da una generale assenza, almeno fino agli anni Novanta, di veri e propri gruppi parlamentari, anche in ragione del fatto che i deputati sono eletti in rappresentanza dell'intero Paese e senza alcun vincolo di mandato: ciò determina un'ampia libertà dei membri nell'espressione del proprio voto, in particolar modo in riferimento al voto di fiducia ai singoli ministri, e comporta, di volta in volta, la formazione in seno al Parlamento di raggruppamenti su particolari tematiche e questioni, nell'assenza di una struttura cristallizzata.⁵³ L'art. 69 afferma che "*The deliberations of the Islamic Consultative Assembly must be open*", sancendo l'obbligo di piena trasparenza dei lavori parlamentari, i quali possono essere coperti da segretezza solo in particolari casi emergenziali, così come disposto dall'articolo suddetto.⁵⁴

L'art. 71 riconosce all'assemblea l'esercizio della sua funzione più tradizionale, quella legislativa, stabilendo che ciò avvenga nel rispetto dei propri limiti di competenza, così come stabilito dalla Costituzione, e che le leggi prodotte non siano in contrasto con i principi e le ordinanze (*osul* e *ahkām*) della religione ufficiale del Paese o della Costituzione, riconoscendo al Consiglio dei guardiani la funzione di controllo.⁵⁵

2.4.3.1 La funzione ispettiva e di controllo

Ai sensi dell'art. 76, l'assemblea, oltre alle tradizionali funzioni legislative, ha il diritto di investigare ed esaminare tutti gli affari attinenti all'interesse nazionale, compito che viene assolto da due particolari commissioni permanenti, quella per la revisione delle interrogazioni e il regolamento interno, e la commissione Articolo 90. Quest'ultimo, nella fattispecie, riconosce il diritto di chiunque ad inoltrare al Parlamento le proprie rimozioni qualora si ritenga di dover sollevare critiche nei confronti dell'operato del potere esecutivo, giudiziario, o del legislativo medesimo. La commissione Articolo 90, pertanto, a fronte della ricezione di tali denunce, è tenuta ad eseguire indagini al fine di fornire delle risposte entro un periodo di tempo ragionevole. Peraltro, nell'eventualità che la materia sollevata sia di interesse pubblico, l'art. 90 stabilisce che l'esito delle indagini condotte debba essere reso pubblico.⁵⁶

⁵³ PETRILLO P. L., *Iran*, op. cit., p. 70.

⁵⁴ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. VI, art. 69.

⁵⁵ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. VI, art. 72. Il ruolo e i poteri riconosciuti dalla Costituzione al Consiglio dei guardiani sarà oggetto di studio dei successivi paragrafi.

⁵⁶ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. VI, art. 90.

Quanto detto avvicina, per certi versi, il ruolo della commissione a quello dell'*ombudsman*,⁵⁷ anche detto Difensore civico in Italia, rinvenibile in alcuni ordinamenti europei, anche se l'attività svolta dalla suddetta commissione, in ragione della natura delicata delle materie trattate, ha subito in diverse occasioni duri attacchi da parte del potere giudiziario. Questo elemento, tuttavia, è significativo per mettere in luce la centralità e la forza dell'Assemblea nazionale islamica all'interno del quadro istituzionale iraniano, laddove la funzione ispettiva e di controllo è, di fatto, riconosciuta come una delle più rilevanti tra quelle svolte e tale da poter esercitare un effettivo controllo sui diversi rami dei poteri statali, definendo una particolare struttura di pesi e contrappesi. Nonostante ciò, pur essendo un potere largamente esercitato dal Parlamento, anche esso si scontra con un limite fondamentale che attiene agli affari nei quali ad essere coinvolta è la Guida suprema.⁵⁸

2.4.3.2 Il rapporto con l'esecutivo

In seguito alla revisione costituzionale del 1989, il Parlamento non è più chiamato ad esprimere la fiducia nei confronti dell'intero Consiglio dei ministri⁵⁹, bensì solo rispetto ai singoli ministri, tenuto conto del fatto che l'abrogazione della figura del Primo ministro ha determinato l'assegnazione del potere esecutivo in capo al Presidente della Repubblica, il quale è direttamente eletto dal corpo elettorale. Ciononostante, la sfiducia da parte dell'aula può invece essere esercitata sia nei confronti di singoli ministri sia del Presidente.⁶⁰ In Iran, il voto di fiducia nei confronti del ministro candidato non è per nulla scontato, anche nei casi di coincidenza tra l'orientamento del Presidente e quello della maggioranza parlamentare, tanto che negli anni sono stati frequenti i casi di mancata fiducia anche nei confronti di personalità indicate dallo stesso Presidente. Affinché sia accordata la fiducia ad un singolo ministro, è necessario che, oltre al raggiungimento del voto favorevole a maggioranza semplice, siano presenti nell'assemblea almeno i due terzi dei deputati.⁶¹

Rispetto alle istituzioni che compongono la struttura del Paese, l'Assemblea nazionale islamica esercita un potere autorevole, che trova conferma nella dinamicità dell'aula, costituendo un elemento di novità rispetto ai parlamenti generalmente rinvenibili nel mondo islamico. Pertanto, nella definizione del sistema costituzionale iraniano, il ruolo esercitato dalla *leadership* carismatica

⁵⁷ Nonostante la diversa terminologia adottata nei vari paesi europei, l'istituto presenta caratteristiche comuni sia dal punto di vista strutturale, poiché generalmente connesso o dipendente dal legislativo, sia dal punto di vista funzionale, operando al fine di rimuovere abusi della pubblica amministrazione nei confronti di singoli individui o della collettività. Per quanto riguarda invece la procedura, l'*ombudsman*, dopo essere stato adito dai cittadini o anche da altri soggetti, esercita poteri ispettivi e di impulso. PEGORARO L. E RINELLA A., op. cit. p. 264.

⁵⁸ PETRILLO P. L., *Iran*, op. cit., p. 71.

⁵⁹ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. VI, art. 87.

⁶⁰ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. VI, art. 89.

⁶¹ PETRILLO P. L., *Iran*, op. cit., pp. 72-73.

e il regime assembleare si mescolano generando una particolare dinamica dei rapporti di forza interni.

2.4.4 Il Consiglio dei guardiani

Come è già stato menzionato, il potere legislativo dell'Assemblea nazionale islamica è in parte limitato dal Consiglio dei guardiani, le cui funzioni sono descritte agli artt. 91-98 della Costituzione. Il Consiglio si compone di dodici membri: sei *foqahā'* scelti direttamente dalla Guida suprema tra religiosi esperti di legge islamica, mentre i restanti sei sono giuristi specializzati nei diversi rami del diritto e vengono eletti dal Parlamento sulla base di nominativi indicati dalla Suprema Corte di giustizia.⁶² La carica prevede una durata di sei anni, tuttavia, ogni tre anni è prevista la sostituzione di metà dei suoi componenti⁶³, ai quali la Guida suprema ha, generalmente, accordato il rinnovo dell'incarico a fronte del silenzio costituzionale.

Al Consiglio intero spetta il compito di esaminare le leggi, al fine di confermare o meno la loro compatibilità con la Costituzione, mentre è riconosciuto ai soli membri del clero la possibilità di esprimersi in merito alla compatibilità tra la legislazione e i principi dell'Islam.⁶⁴ Peraltro, questo organo non costituisce una novità dello scenario istituzionale iraniano, poiché si è detto come la Costituzione del 1906 avesse previsto un Consiglio ecclesiastico ai cui membri, tutti appartenenti al mondo ecclesiastico, fosse riservato il compito di vagliare la normativa rispetto alla legge islamica. Tuttavia, la Costituzione del 1979 assegna al nascente Consiglio un incarico ulteriore, così come esplicitato all'art. 99 e poi ribadito all'art. 118, che prevede l'esercizio della funzione di controllo sulla correttezza delle elezioni e dei referendum.

Il procedimento legislativo ordinario prevede che il testo di una legge debba essere, in prima analisi, sottoposto all'esame di una commissione permanente competente per la materia in oggetto; successivamente, le legge emendata e approvata dalla commissione viene trasmessa all'aula parlamentare per una prima lettura. Qualora l'esito consista nell'approvazione del testo, quest'ultimo è nuovamente trasmesso alla commissione competente che procede ad una seconda

⁶² Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. VI, art. 91. L'elezione da parte dell'Assemblea nazionale islamica dei sei membri indicati dalla Suprema Corte di giustizia non è per nulla scontata, non trattandosi infatti di una mera ratifica parlamentare dei nominativi. In tal senso, appare emblematico il caso della cosiddetta "crisi del giuramento", avvenuta nel giugno 2001, quando Khātami, appena rieletto per la carica di Presidente della Repubblica, fu impossibilitato a prestare giuramento e ad assumersi le proprie funzioni (così come stabilito all'art. 121 della Costituzione), per la mancata elezione dei sei membri "laici" del Consiglio dei guardiani. Tale singolare circostanza sorse a causa dell'opposizione sorta in seno al Parlamento, allora a maggioranza riformista, per i nominativi indicati dal presidente della Corte Suprema, poiché ritenuti privi dei requisiti necessari stabiliti dalla Costituzione. La questione venne trasmessa all'attenzione del Consiglio per la risoluzione delle controversie, che propose una modifica del regolamento interno affinché la maggioranza parlamentare necessaria, per l'elezione dei membri, fosse di tipo semplice e non più assoluta. PETRILLO P. L., *Iran*, op. cit., pp. 75-76.

⁶³ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. VI, art. 92.

⁶⁴ CHEBABI H.E. E SCHIRAZI ASGAR, op. cit., p. 195.

lettura della legge. A quel punto, il testo e gli eventuali emendamenti approdano in Parlamento nel quale ha luogo una terza e definitiva lettura della novella legislativa.⁶⁵ È a questo punto del processo legislativo che il Consiglio dei guardiani esercita la propria funzione di controllo, poiché tutti gli atti approvati dal Parlamento, affinché possano entrare in vigore, devono essere preventivamente sottoposti all'esame del Consiglio che ha dieci giorni di tempo per esprimersi.⁶⁶ In particolare, il Consiglio conduce un doppio giudizio preventivo: dapprima in merito alla conformità del disegno di legge alla *sharī'a*, fase di giudizio che coinvolge i soli giudici religiosi, a cui segue un controllo sulla conformità al testo costituzionale in seduta plenaria del Consiglio. Qualora emergano criticità, l'atto risultato non conforme è rinviato all'Assemblea nazionale islamica, la quale, sospendendo immediatamente tutti i lavori parlamentari in essere, ha cinque giorni di tempo per rinunciare al provvedimento ovvero modificarlo come richiesto e quindi approvarlo nella nuova formulazione. In ultima istanza, a fronte del perdurare del contrasto tra l'aula e il Consiglio, la valutazione finale è rimessa al Consiglio per la risoluzione delle controversie.⁶⁷

2.4.5 Il Consiglio per la risoluzione delle controversie

Inizialmente non prevista dalla Carta fondamentale del 1979, è necessario attendere il febbraio del 1988 per la genesi di questo Consiglio, quando l'Āyatollāh Khomeynī ne ordinò la fondazione. Fin dagli inizi, il Consiglio riuscì a godere di notevole importanza, poiché si inserì in una fase particolarmente complessa e caratterizzata da notevoli cambiamenti che, facendo seguito alla fine della guerra contro l'Iraq, portarono alla riconversione dell'industria e dell'economia iraniana. Il Consiglio fu quindi in grado di espandersi oltre il proprio ruolo di arbitro, assumendosi l'autorità di avallare speciali leggi emergenziali.⁶⁸

La revisione costituzionale del 1989 ha costituzionalizzato all'art. 110 il Consiglio per la risoluzione delle controversie, il quale è tenuto a riunirsi ogni volta che l'Assemblea nazionale islamica, a fronte del veto da parte del Consiglio dei guardiani su un disegno di legge, si rifiuti di modificarlo. Dunque, si tratta di un organo che assolve la funzione di dirimere le controversie tra l'aula e il Consiglio dei guardiani, oltre ad essere anche l'organo di consulenza della Guida suprema. La relazione con quest'ultima è molto stretta, essendo i membri del Consiglio nominati discrezionalmente da Khāmeneī stesso con mandato rinnovabile dalla durata di sei anni. È prassi,

⁶⁵ Così come stabilito da norme del regolamento interno. PETRILLO P. L., *Iran*, op. cit., pp. 73-74.

⁶⁶ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. VI, art. 94.

⁶⁷ Il Consiglio dei guardiani non emette delle sentenze, quanto piuttosto dei pareri obbligatori e vincolanti. In ragione di ciò, quest'organo è stato spesso identificato come una sorta di seconda Camera politica, la quale interviene non solo nella definizione della correttezza formale del testo, ma anche nella modifica dello stesso. PETRILLO P. L., *Iran*, op. cit., pp. 76-77.

⁶⁸ BUCHTA W., *Who Rules Iran? The Structure of Power in the Islamic Republic*, The Washington Institute for Near East Policy e Konrad Adenauer Stiftung, Washington, 2000, pp. 61-63.

peraltro, che i sei giudici religiosi del Consiglio dei guardiani siano parte anche di quest'altra forma assembleare.⁶⁹

Si tratta di un organo costituzionale dotato di un potere piuttosto forte, tanto che le decisioni prese non sono pubbliche e non possono essere contestate, orientamento confermato peraltro da una sentenza interpretativa resa dal Consiglio dei guardiani, che affermò il principio per cui *“nessun organo legislativo o esecutivo ha il diritto di discutere le decisioni del Consiglio per la risoluzione delle controversie”*.⁷⁰ Quanto detto configura il Consiglio in esame come un vero e proprio ago della bilancia nella definizione dei poteri tra i diversi organi costituzionali, specialmente in virtù del suo ruolo di decisore politico di ultima istanza, acquisendo in tal modo una forza politica che è seconda solo a quella della Guida suprema.

3. La natura ibrida del regime

Sebbene alcune sezioni del testo costituzionale iraniano non siano state trattate, in ragione dell'attinenza ai temi centrali oggetto della tesi, è tuttavia possibile tracciare alcune considerazioni conclusive a partire dall'analisi fin qui condotta. In particolare, è emerso come la vicinanza del popolo iraniano ai principi del costituzionalismo, affermatosi all'inizio del Novecento, non fosse trascurabile nella fase di stesura della nuova Costituzione del 1979, motivo per cui si fece in modo di instaurare un sistema politico tale da porre alcuni limiti al potere dei governanti, aprendo ad un certo livello di partecipazione popolare. Pertanto, la Repubblica islamica dell'Iran non può essere considerata un regime totalitario, esistendo di fatto una società politica. Ciò, tuttavia, non esclude il fatto che non tutti godono dello stesso livello di libertà politica, elemento di notevole rilevanza se si considera che uno dei principi chiave del costituzionalismo moderno verte proprio attorto al riconoscimento egualitario dei diritti a tutti i cittadini.⁷¹ Risultano emblematiche le parole di un avvocato iraniano esperto di diritti umani, il quale, così come riportato da Chebabi e Schirazi, si esprime in merito alla Repubblica islamica riconoscendo come di fatto sussistano profonde differenze all'interno delle diverse classi sociali e religiose, tali da permeare l'intera società iraniana.⁷²

⁶⁹ PETRILLO P. L., *Iran*, op. cit., pp. 81-82.

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ CHEBABI H.E. E SCHIRAZI ASGAR, op. cit., p. 201.

⁷² *“the rights of the clerics do not equal those of non-clerics, the rights of Twelver Shi'is do not equal those of non-Twelver Shi'is, the rights of Shi'is do not equal those of Sunnis, the rights of Muslims do not equal those of non-Muslims, the rights of 'recognized religious minorities' do not equal those of other 'minorities,' and the rights of men do not equal the rights of women”*. *Ibidem*.

Per l'Āyatollāh Khomeynī, il concetto di *wilāyat al-faqīh* rappresentò, ricorrendo alle parole usate da Sarvenaz Bahar, una forma di governo “*for the people, but not by the people*”, rivolgendosi in ultima analisi al popolo per legittimare le proprie leggi. Lo stesso Consiglio dei guardiani costituisce un tassello fondamentale dell'intera strutturazione della *wilāyat al-faqīh* e rappresenta un baluardo contro i concetti occidentali di sovranità, tanto che Khomeynī non provò mai a conciliare il governo islamico con il concetto di democrazia, poiché convinto che la *sharī'a* fosse capace di condurre ad una migliore gestione della società in virtù del fatto che in essa stessa è possibile rinvenire i principi di giustizia, libertà e auto-determinazione.⁷³

Parte della dottrina considera il sistema politico iraniano una peculiare forma di regime ibrido, motivando tale affermazione sulla base di due ordini di ipotesi: la prima fa riferimento al compromesso raggiunto tra la componente secolare e clericale della società, nonché al modo in cui le elezioni presidenziali sono condotte; la seconda ipotesi, invece, considera le conseguenze derivanti da questo particolare assetto istituzionale, tale da generare aspirazioni e richieste per un cambio di regime che, se represso, generano tensioni e instabilità.⁷⁴ In numerose classificazioni giuridiche la Repubblica islamica d'Iran non rientra tra i regimi ibridi, quanto in quelli autoritari, in ragione delle misure adottate nel corso degli anni, in seguito alla Rivoluzione del 1979, che hanno portato a dure restrizioni nei confronti dell'opposizione e delle libertà politiche. Tuttavia, se si considerano i principali regimi autoritari e le loro caratteristiche, emerge come il caso iraniano rientri piuttosto nella categoria dei regimi teocratici e presenti una natura mista, appunto ibrida, unendo elementi repubblicani e islamici e ammettendo un'ampia partecipazione popolare, ma prevedendo, tuttavia, una preselezione dei candidati alle elezioni da parte del Consiglio dei guardiani. La natura ibrida del regime ha permesso allo stesso di resistere per quarant'anni, mostrando grande flessibilità durante le scadenze elettorali, ma pur sempre nel quadro di un autoritarismo religioso.⁷⁵

⁷³ ADEL HASHEMI-NAJAFABADI, *Imamate and Leadership: The Case of the Shi'a Fundamentalists in Modern Iran*, in *Canadian Social Science*, Vol. 6 n. 6, 2010, pp. 201-202.

⁷⁴ ABDOLMOHAMMADI P. E CAMA G., *Iran as a Peculiar Hybrid Regime: Structure and Dynamics of the Islamic Republic*, in *British Journal of Middle Eastern Studies*, Vol. 42 n. 4, 2015, pp. 558-578.

⁷⁵ *Ibidem*.

CAPITOLO 3

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA D'IRAQ

Condurre un'analisi sulla Costituzione irachena del 2005 significa, inevitabilmente, considerare il ruolo che gli Stati Uniti hanno avuto in seguito all'invasione militare lanciata nel marzo 2003 e la successiva influenza da loro esercitata, nel corso degli anni a venire, durante la fase costituente. Infatti, l'invasione e la conseguente occupazione americana dell'Iraq hanno portato all'emergere di seri dubbi ed interrogativi circa il "soggetto" del processo costituzionale, così come sull'"obiettivo" per il quale una costituzione viene redatta. In alcuna circostanza il diritto internazionale, incluse le Convenzioni di Vienna e dell'Aia¹, riconosce ad una potenza straniera occupante il diritto ad imporre l'adozione di un particolare testo costituzionale al Paese occupato, ma ciò nonostante Washington diede seguito alla propria invasione militare annullando la Costituzione, le leggi e le normative irachene allora in vigore ed imponendo un proprio codice.² Difatti, Paul Bremer, Ambasciatore statunitense nel ruolo di Governatore Civile dell'Iraq, in seguito al suo arrivo emanò numerose leggi e istituì, nel luglio 2003, il Consiglio Governativo iracheno, impegnando il popolo iracheno a predisporre una Costituzione provvisoria, la cosiddetta Legge di Amministrazione dello Stato iracheno per il periodo di transizione, scritta ed imposta senza un corretto coinvolgimento del popolo iracheno.³

1. La fase costituente

L'arrivo delle forze armate statunitensi nei territori iracheni portò, nel mese di aprile del 2003, alla caduta del regime di Saddām Husayn, costretto alla fuga e catturato poco dopo. Tra le diverse motivazioni, Washington giustificò l'invasione dell'Iraq sulla base delle lacune democratiche insite nella struttura istituzionale del Paese, che tra il 2003 e il 2005, anno di entrata in vigore dall'attuale Costituzione, fu quindi governato da due ordini normativi: le leggi emanate dal sopracitato Paul Bremer e quelle previste dalla Legge di amministrazione dello Stato iracheno per il periodo di transizione (TAL). Quest'ultimo, in particolare, fu emesso dalla Autorità Provvisoria della Coalizione (CPA) che, guidata da Bremer stesso, governò l'Iraq dal 21 aprile 2003 al 28 giugno

¹ La Convenzione dell'Aia nella versione firmata nel 1907, concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, all'art. 43 stabilisce che "*The authority of the legitimate power having actually passed into the hands of the occupant, the latter shall take all steps in his power to re-establish and insure, as far as possible, public order and safety, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the country*".

² ARATO A., *Constitution Making Under Occupation. The Politics of Imposed Revolution in Iraq*, Columbia University Press, New York, 2009, p. 54.

³ JAWAD S.N., *The Iraqi Constitution: Structural Flaws and Political Implications*, in *LSE Middle East Centre Paper Series*, n. 1, 2013, p. 4.

2004.⁴ Tra le norme emanate ve ne erano alcune che imponevano il divieto per i tribunali iracheni di accogliere ricorsi e denunce contro soldati o responsabili della sicurezza statunitensi, la nomina di un consulente per la sicurezza nazionale, la designazione di un consulente statunitense per ogni ministero, nonché una regolamentazione dei mezzi televisivi e radio. Paul Bremer prese poi il controllo delle risorse finanziarie dell'Iraq e diede avvio ad una fase nella quali si diede avvio allo scioglimento delle forze armate irachene e del partito Ba'ath.⁵

1.1 La Legge di amministrazione dello Stato iracheno per il periodo di transizione

Il Consiglio Governativo iracheno (IGC) fu formalmente stabilito dalla CPA, con lo scopo di affiancarsi vicendevolmente nella guida del Paese durante il periodo di formale occupazione, tuttavia, si trattò più di una concessione che Washington quasi forzatamente fece agli iracheni, i quali chiedevano maggiore controllo sull'amministrazione del Paese nonché una voce in capitolo durante la fase di stesura della nuova costituzione. Significativa fu la pressione esercitata dal Grande Āyatollāh 'Alī al-Sīstānī, figura importante e di rilievo nella società irachena, che pronunciò una *fatwā*, il 26 giugno 2003, sostenendo l'illegalità dell'azione statunitense e i rischi che il popolo iracheno stava correndo a causa dell'occupazione straniera.⁶

Tale situazione di tensione portò, quindi, all'istituzione dell'IGC, organo costituito da venticinque esponenti iracheni e con il quale la CPA avrebbe dovuto consultarsi per la determinazione della politica irachena, anche se nei fatti si trattò di un organo di facciata al fine di dare “*a more Iraqi face to the occupation*”⁷, tanto che i membri furono nominati tenendo conto di una precisa divisione etnico-settaria.⁸ La *fatwā* emessa dall'Āyatollāh, tuttavia, pose un serio problema agli statunitensi che, per quasi sei mesi, cercarono di trovare un'alternativa alle elezioni politiche dirette, al fine di soddisfare i termini posti da 'Alī al-Sīstānī, puntando però al contempo sull'avvio dei lavori di redazione del testo costituzionale. La decisione di non rispettare i termini della *fatwā* mostrò, fin da subito, una mancanza di apprezzamento e comprensione dell'influenza

⁴ L'avvallo a livello internazionale giunse tramite la Risoluzione n. 1511 (2003) adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che riconobbe alla CPA l'amministrazione temporanea dell'Iraq fintanto che non fosse entrata in vigore una costituzione permanente. Il Consiglio di Sicurezza si esprime affermando “*the sovereignty and territorial integrity of Iraq (...) the temporary nature of the exercise by the Coalition Provisional Authority (Authority) of the specific responsibilities, authorities, and obligations under applicable international law recognized and set forth in resolution 1483 (2003), which will cease when an internationally recognized, representative government established by the people of Iraq is sworn in and assumes the responsibilities of the Authority*”.

⁵ JAWAD S.N., op. cit., pp. 7-8.

⁶ “*Those forces have no jurisdiction whatsoever to appoint members of the Constitution preparation assembly. Also there is no guarantee either that this assembly will prepare a constitution that serves the best interest of the Iraqi people or express their national identity (...) First of all there must be a general election (...) Then the drafted Constitution can be put to a referendum*”. Reperibile al link: <http://www.sistani.org/messages/eng/ir5.htm>.

⁷ ZAID AL-ALI, *The Struggle for Iraq's Future. How Corruption, Incompetence and Sectarianism have Undermined Democracy*, Yale University Press, New Haven, 2014, pp. 76-77.

⁸ *Ibidem*.

esercitata dalla *leadership* clericale sciita e, in particolare, da ‘Alī al-Sīstānī. Gli ufficiali statunitensi, infatti, non colsero l’opportunità di assecondare un largo segmento della società irachena che guardava alla gerarchia religiosa come ad una possibilità politica, al fine di colmare il vuoto di potere creatosi dopo la fine del regime del *ra’īs*. A Washington erano convinti che l’Iraq fosse ormai secolarizzato, soprattutto rispetto al vicino Iran, e che il clero iracheno, tradizionalmente quietista, avrebbe optato per la scelta di continuare a rimanere al di fuori dello scenario politico.⁹

Nel mese di novembre, a fronte della totale irremovibilità dell’Āyatollāh, la CPA e i capi politici iracheni conclusero che era impossibile procedere evitando i limiti posti dalla *fatwā* emessa, motivo per cui, il 15 novembre 2003, la CPA e l’IGC annunciarono pubblicamente l’avvio di un nuovo processo costituzionale, che prevedeva la stesura di una costituzione *ad interim*, entro il mese di marzo dell’anno successivo, da parte dell’IGC. Quest’ultimo, pertanto, istituì poco dopo un comitato costituzionale, con il compito di condurre i lavori di stesura della nuova costituzione che, di natura transitoria, prese poi il nome di Legge di Amministrazione dello Stato iracheno per il periodo di transizione (TAL).¹⁰

Lo scopo era quello di stabilire un sistema di governo, per un periodo appunto transitorio, e predisporre i parametri entro i quali la costituzione permanente del Paese sarebbe poi stata scritta. La quasi totale esclusione dell’elemento iracheno emerse, fin da subito, per la modalità stessa secondo la quale i lavori furono condotti: vi prese parte un ristretto gruppo di ufficiali e accademici statunitensi, a cui si aggiunsero due giuristi iracheno - statunitensi. Il popolo fu quasi totalmente all’oscuro delle dinamiche che si stavano sviluppando e, ancora più significativo, il testo della TAL venne dapprima redatto in lingua inglese e, solo successivamente, tradotto in lingua araba. La struttura e il contenuto del testo erano di gran lunga più in sintonia con la tradizione statunitense piuttosto che con quella delle costituzioni irachene, nelle quali le sezioni concernenti i diritti sociali ed economici erano sempre state generose e prolisse – pur avendo, nei fatti, ammesso una fruizione limitata di tali diritti.¹¹ Nelle fasi finali delle negoziazioni, i partiti islamici sciiti iniziarono a fare pressione affinché si rafforzasse il legame tra il TAL e l’Islam, ottenendo l’inserimento di modifiche che inclusero la proibizione di leggi contrarie alla *sharī’a*, un rafforzamento del ruolo dell’Assemblea Nazionale (che avrebbe senza dubbio incluso la maggioranza sciita) e

⁹ FELDMAN N. E MARTINEZ R., *Constitutional Politics and Text in the New Iraq: An Experiment in Islamic Democracy*, in *Fordham Law Review*, Vol. 75 n. 2, 2006, p. 893.

¹⁰ *Ibidem*, pp. 894-895.

¹¹ ZAID AL-ALI, op. cit., pp. 78-79. La commissione costituzionale incluse nel testo del TAL delle norme in merito alla regolamentazione del possesso di armi, elemento totalmente inusuale non solo nella tradizione costituzionale irachena, ma anche a livello internazionale. *Ibidem*.

l'assicurazione che alcun accordo in materia di federalismo avrebbe precluso la futura formazione di regioni addizionali nelle aree sciite del Paese.¹²

I lavori di redazione del TAL furono piuttosto complessi, nonché segnati da numerose modifiche al testo, e si conclusero il 1° marzo del 2004, quando i membri dell'IGC si espressero favorevolmente sulla bozza finale. Peraltro, il voto per l'approvazione del documento fu letteralmente il solo voto che venne espresso durante l'intero processo, tenuto conto che tutte le precedenti decisioni durante le fasi negoziali furono raggiunte per *consensus*. L'8 marzo, l'IGC firmò formalmente il TAL, documento che di fatto confermò la visione politica dell'opposizione irachena nel periodo precedente alla guerra. Si trattò, infatti, di un testo fondamentalmente democratico, che mise però in evidenza il ruolo centrale che l'Islam ricopre nella vita politica e sociale dell'Iraq; furono enunciati e protetti i diritti fondamentali dell'uomo, prevedendo al contempo meccanismi istituzionali che garantissero la separazione dei poteri statali; fu sancita anche la preservazione dell'autonomia del popolo curdo, riconoscendo però alla sola autorità centrale la conduzione della finanza nazionale e della politica estera e di difesa, così come il primato per la gestione delle risorse naturali.¹³

1.2 Verso la Costituzione permanente

La CPA rimase alla guida dell'Iraq fino al 24 giugno 2004, giorno in cui si sciolse in seguito all'insediamento di un governo iracheno *ad interim* e si proseguì, nel processo costituzionale, con le elezioni parlamentari del 30 gennaio 2005 per la composizione dell'Assemblea Nazionale, la quale, secondo le procedure previste dal TAL, avrebbe dovuto predisporre il testo della nuova Costituzione irachena permanente. Una forte criticità che emerse, fin da subito, circa la composizione della nascente assemblea, fu in merito alla quasi totale assenza di delegati arabi sunniti: sebbene la percentuale nazionale dei votanti raggiunse il 58% - mostrando, comunque, la presenza di un 42% dell'elettorato che non si recò alle urne -, in diverse aree, anche a predominanza sunnita, i risultati del ballottaggio furono incredibilmente bassi. Le ragioni di questo risultato sono da rinvenire nella presa di posizione assunta dalla comunità sunnita che, essenzialmente, decise di boicottare le elezioni.¹⁴ Ciò, peraltro, confermò i timori che uno studioso americano, Larry Diamond, aveva avanzato nelle settimane che precedettero le elezioni, quando mise in luce le

¹² FELDMAN N. E MARTINEZ R., op. cit., p. 896.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ ISTRABADI F.A., *A Constitution Without Constitutionalism: Reflections on Iraq's Failed Constitutional Process*, in *Texas Law Review*, Vol. 87, 2009, p. 1638.

possibili conseguenze derivanti dell'assenza della rappresentanza sunnita in seno all'Assemblea Nazionale, delineando il rischio di un incremento della polarizzazione politica e della violenza.¹⁵

Un primo problema che la commissione costituzionale¹⁶ dovette affrontare riguardò le scadenze previste dal TAL, nel quale era stabilita la predisposizione della bozza finale del testo entro il 15 agosto 2005. Tale data generò non poche tensioni, dovute al fatto che il capo della commissione, conscio del notevole ritardo dei lavori di redazione del testo, fece richiesta per un'estensione del termine fissato, iniziativa che per altro trovò il sostegno della stessa Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che si scontrò duramente con il volere di Washington, intenzionato ad assicurare il referendum entro la data prevista dal TAL. Quest'ultima posizione trovò, poi, il sostegno delle élite clericali convinte, erroneamente, che una nuova costituzione avrebbe alleviato le tensioni nel Paese e condotto ad un rafforzamento della sicurezza nazionale.¹⁷ Conseguentemente, il processo costituzionale non fu esteso ma seguì lo scioglimento della commissione all'inizio di agosto 2005 e a fronte di un'Assemblea Nazionale totalmente impossibilitata ad esprimere le proprie opinioni sul processo fino ad allora condotto o a dibattere circa i contenuti del testo.¹⁸ Senza che fosse reso noto a buona parte dell'opinione pubblica, molte delle sezioni più importanti del testo costituzionale furono totalmente revisionate, a porte chiuse, da parte di ufficiali tra i quali vi erano numerosi esponenti appartenenti all'ambasciata americana, il cui ruolo fu talmente controverso da intaccare il principio di sovranità stessa dell'Iraq. Gli iracheni riuscirono, scarsamente, a leggere la bozza della Costituzione preliminarmente, poiché il testo ufficiale venne trasmesso ad un numero ristretto di persone e soltanto ad un mese dalla scadenza referendaria.¹⁹

Come previsto dal TAL, il 15 ottobre 2005 si tenne il referendum e la Costituzione fu approvata da quasi l'80% della popolazione irachena²⁰: in particolare, i dati rilevati rivelano che il voto espresso seguì criteri fortemente etnico – religiosi, con le comunità curde e sciite tendenzialmente a favore del testo, a cui si contrapposero i sunniti che quasi unanimemente

¹⁵ DIAMOND L., *How a Vote Could Derail Democracy*, in *New York Times*, 9 gennaio 2005.

¹⁶ In seguito ad un lungo dibattito sulla modalità di conduzione del processo di stesura della costituzione, si optò per la predisposizione di una commissione costituzionale i cui membri, scelti tra coloro che erano stati eletti nell'Assemblea Nazionale, avrebbero dovuto negoziare e, successivamente, scrivere il testo della nuova costituzione, sebbene ufficialmente solo l'Assemblea avrebbe potuto, in ultima analisi, approvare la bozza che sarebbe poi stata destinata alla prova del referendum. La commissione venne formata solo 10 maggio 2005, in notevole ritardo rispetto alle scadenze previste e disponendo, così, di soli tre mesi per l'intero processo di discussione e stesura del testo.

¹⁷ ZAID AL-ALI, op. cit., pp. 86-87.

¹⁸ Per meglio comprendere la trasformazione che la bozza costituzionale ha subito nel corso della stesura, si consiglia la lettura dell'analisi comparata, condotta da Zaid al-Ali, tra il testo redatto dalla commissione costituzionale e quello dell'IGC. ZAID AL-ALI, op. cit., p. 90 e segg.

¹⁹ *Ibidem*, pp. 88-90.

²⁰ Il totale dei votanti è stato del 63% degli aventi diritto, andando oltre il 58% raggiunto alle elezioni del 30 gennaio dello stesso anno.

votarono contro. Alcuni hanno intravisto, in questo risultato, l'assenza di un reale senso di appartenenza e unione nazionale all'interno del Paese; altri, invece, hanno additato al processo costituzionale stesso, e alle violenze che lo attraversarono, l'incremento del conflitto religioso.²¹ In effetti, sebbene si supponga che una costituzione sia il risultato di un processo costituente condotto dai rappresentanti eletti direttamente dal popolo, nel caso iracheno si trattò, nella realtà, di un documento finalizzato da un ristretto gruppo di individui autonominati e tramite il ricorso a numerose negoziazioni che si svolsero in segreto e, in ogni caso, al di fuori dell'Assemblea eletta. Il risultato è, dunque, un testo che costituisce il raggiungimento di un accordo raggiunto tra tre principali partiti politici, i quali, pur non essendo rappresentativi del multiforme scenario tribale iracheno, hanno "de-islamizzato" la Costituzione secondo criteri che non rispondevano alle intenzioni di coloro che erano stati eletti a rappresentanza del popolo, prevedendo, inoltre, una forma di Stato federale che poco si concilia con la corrente maggioritaria dell'opinione pubblica.²²

2. Il testo costituzionale

La Costituzione della Repubblica d'Iraq del 2005, entrata in vigore in seguito all'esito positivo del referendum, si apre con un Preambolo, notevolmente più breve di quello della Costituzione iraniana, a cui seguono 144 articoli contenuti in sei differenti sezioni.²³ Il testo costituzionale iracheno abbraccia principi cardine quali l'Islam, la democrazia, i diritti umani, il pluralismo e, appunto, il federalismo: tutti elementi sui quali le diverse parti, dai partiti di opposizione all'IGC, si trovarono tendenzialmente d'accordo, mentre contribuirono ad alimentare il dibattito politico tutti quegli aspetti determinanti nei meccanismi di funzionamento delle istituzioni.²⁴

2.1 Il Preambolo

La Costituzione irachena si apre con una sezione introduttiva, appunto il Preambolo, che in primo luogo si rivolge a Dio, non discostandosi in questo senso dall'*incipit* del testo iraniano.²⁵ Seguono poi brevi riferimenti alla storia del Paese, di cui è sottolineata la centralità in quanto luogo

²¹ *Ibidem*, p. 90.

²² *Ibidem*, p. 84.

²³ La Costituzione della Repubblica d'Iraq è così suddivisa: Preambolo; Sez. I: I principi fondamentali; Sez. II: Diritti e libertà; Sez. III: Poteri federali; Sez. IV: Poteri del governo federale; Sez. V: Poteri delle regioni; Sez. VI: Disposizioni finali e transitorie.

²⁴ FELDMAN N. E MARTINEZ R., op. cit., p. 901.

²⁵ La Costituzione d'Iraq si apre con la formula "*In the name of God, the Most merciful, the Most compassionate*"; similmente, il testo iraniano recita "*In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful*". Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Preambolo e Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Preambolo.

di origine delle più importanti figure religiose e culturali della storia del mondo, definendo chiaramente la stretta relazione con il territorio tramite l'espressione "*We, the people of Mesopotamia*".²⁶ Il ruolo della religione è maggiormente enfatizzato all'interno del Preambolo che in tutto l'intero testo costituzionale, tanto che si riconosce espressamente la sovranità divina sul popolo²⁷, a cui segue un paragrafo nel quale si ripercorrono i tragici momenti della storia irachena recente, mettendo in luce i caratteri oppressivi del precedente regime autocratico e le conseguenze che ciò ha avuto sulle diverse comunità etniche e confessionali del Paese, alcune delle quali sono state vittime di "*tragedies*" come nel caso degli sciiti e dei curdi.²⁸

A fronte delle divisioni che hanno attraversato il Paese per così tanti anni, il popolo d'Iraq si dice pronto a creare "*the Iraq of the future*", un luogo libero dal razzismo, dalla discriminazione e dall'esclusione, nel quale condurre un progetto unitario che porti al consolidamento di un sistema repubblicano, federale, democratico e pluralista, tale da assicurare il rispetto della "*rule of law*" e dei principi di giustizia: è quindi necessario apprendere dagli insegnamenti offerti dal passato, purtroppo burrascoso, al fine di plasmare un domani che trovi compimento nella cultura della diversità.²⁹ Infine, è particolarmente interessante, alla luce degli avvenimenti che hanno attraversato e scosso l'Iraq negli ultimi anni, il riferimento esplicito al rifiuto del terrorismo.

2.2 La complessa definizione del ruolo dell'Islam

La definizione dei limiti che sarebbero dovuti intercorrere nel rapporto tra la Repubblica d'Iraq e l'Islam rappresentò uno dei dibattiti più accesi tra le parti, concernente nella fattispecie la formulazione dell'art. 2. Quest'ultimo, al primo comma, dichiara che l'Islam è la religione ufficiale dello Stato e fonte della legislazione, affermando come alcuna legge possa essere applicata qualora risulti in contrasto con: a) le disposizioni dell'Islam; b) i principi della democrazia; c) i diritti e le libertà fondamentali sanciti nella Costituzione, prevedendo in questo modo la cosiddetta "clausola di rigetto".³⁰ Nella realtà, questa formulazione subì una revisione rispetto al testo predisposto nel TAL³¹, che introduceva una forma più stringente della *sharī'a*, e alla quale si era allineata anche una prima bozza della commissione costituzionale, fatta circolare nel mese di luglio, che

²⁶ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Preambolo.

²⁷ "*Acknowledging God's right over us*". Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Preambolo.

²⁸ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Preambolo.

²⁹ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Preambolo.

³⁰ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. I, Art. 2, primo comma.

³¹ "*Islam is the official religion of the State and is to be considered a source of legislation. No law that contradicts the universally agreed tenets of Islam (...) may be enacted during the transitional period. This Law respects the Islamic identity of the majority of the Iraqi people and guarantees the full religious rights of all individuals to freedom of religious belief and practice*". Legge di Amministrazione dello Stato iracheno per il periodo di transizione, 2004, Art. 7(a).

riconosceva peraltro la divisione confessionale tra le due principali correnti dell'Islam, lo sciismo e il sunnismo.³²

Tuttavia, l'art. 2 non definisce delle chiare linee guida in merito ai valori islamici a cui lo Stato debba fare riferimento nella gestione quotidiana degli affari, pur avendo comunque compiuto un passo in avanti rispetto al TAL, nel quale l'Islam era semplicemente "*a source of legislation*", mentre nella Costituzione permanente è identificata come "*a fundamental source*": ciò fu una diretta conseguenza del rinnovato ruolo di centralità che la componente del clero sciita riuscì ad avere durante la fase negoziale sul testo, sebbene la proposta sciita andasse ben più lontano, con la richiesta di definire l'Islam come "*the source of legislation*". La formulazione finale rappresentò dunque un compromesso tra le parti, avente nella realtà più una valenza simbolica che fattuale, tenuto conto che la *sharī'a* è la sola fonte della legislazione.³³

L'art. 2 prosegue poi, al secondo comma, affermando il ruolo della Costituzione nel garantire ("*guarantee*") l'identità islamica, alla quale appartiene la maggior parte del popolo iracheno, modificando quindi il testo rispetto a quello del TAL nel quale si parlava di semplice "rispetto". Al contempo, si afferma il diritto alla libertà di credo e professione religiosa degli altri gruppi, come ad esempio i cristiani.³⁴ Oltre all'art. 2, altre disposizioni costituzionali che fanno direttamente riferimento al ruolo dell'Islam nella legge irachena sono rinvenibili all'art. 41 (Sez. II, Cap. II), che afferma il principio per cui gli iracheni sono liberi in merito alle proprie condizioni personali, in accordo con la loro religione, credo, minoranza religiosa e secondo quanto previsto dalla legge.³⁵ C'è chi ha sottolineato come le affiliazioni settarie non fossero mai state citate nelle precedenti costituzioni irachene, poiché l'intento dei governi di allora era quello di rafforzare il senso di un'identità unificata. Nella Costituzione del 2005, invece, si ricorre in diverse occasioni al termine sette, nello specifico agli artt. 41 e 43: il primo, presentandosi nella formulazione appena riportata, sembrerebbe descrivere gli iracheni in una logica puramente settaria, poiché in riferimento al loro credo, mostrando quindi un atteggiamento religioso conservatore.³⁶

³² "*This constitution protects the Islamic identity of the majority of the Iraqi people (by Shia and Sunni majority) and respects the rights of all other religions*". ZAID AL-ALI, op. cit., p. 92.

³³ FELDMAN N. E MARTINEZ R., op. cit., p. 903.

³⁴ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. I, Art. 2, secondo comma.

³⁵ "*Iraqis are free in their commitment to their personal status according to their religions, sects, beliefs, or choices, and this shall be regulated by law*". Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. II, Cap. II, Art. 41. Per "*personal status*" si fa riferimento al complesso delle leggi e degli obblighi rinvenibili nelle materie quali il matrimonio, il divorzio, l'adozione etc. In generale, si tratta di questioni la cui regolamentazione si tende ad affidare alla *sharī'a* nei paesi di confessione islamica. In Iraq, questa branca della legislazione ha avuto un'evoluzione particolare, a partire dal 1925, quando si optò per l'insediamento di due corti a carattere confessionale. DEEKS A.S., *Iraq's Constitution: A Drafting History*, in *Cornell International Law Journal*, Vol. 40, n. 2, 2007, pp. 18-22.

³⁶ JAWAD S.N., op. cit., p. 15.

2.3 Diritti e libertà

La sezione seconda della Costituzione (artt. 14-46) è un lungo elenco di tutti i diritti e libertà riconosciuti, a partire da quelli civili e politici, fino ad arrivare a quelli di carattere sociale e culturale. Si tratta di una sezione di testo che non alimentò, durante le fasi di stesura, particolari tensioni, eccezion fatta per tre questioni: la prima è già stata in parte trattata e concerne la libertà di culto; la seconda riguarda il dibattito in merito al diritto delle donne e, infine, la terza concerne il riconoscimento degli obblighi, a carico dello Stato, derivanti dai trattati internazionali sui diritti fondamentali dell'uomo. Anche in questi contrasti, i politici islamisti cercarono di giocare un ruolo chiave, in particolare gli sciiti tentarono di ridurre l'ampiezza dei diritti garantiti dal TAL: tali sforzi fallirono a fronte dell'opposizione convinta dei curdi e di altri esponenti, più propensi per una visione maggiormente laica, che per altro ottenne il forte sostenimento degli Stati Uniti. Ciò detto, anche a fronte di una costituzione particolarmente garantista e generosa nei confronti dei diritti del singolo individuo, rimane comunque da verificare come questi diritti sanciti sulla carta siano poi effettivi nella pratica, in particolar modo nell'eventualità in cui essi confliggano con i valori islamici enunciati all'art. 2.³⁷

2.4 Il rapporto tra i poteri dello Stato

Sebbene il dibattito in merito alla struttura istituzionale del governo federale e, in particolar modo, ai rapporti di potere tra il Presidente, il Primo ministro e il Parlamento, non siano direttamente legati al ruolo dell'Islam, tuttavia, la definizione costituzionale dell'apparato statale fu profondamente influenzata dal dibattito religioso. Infatti, una delle questioni principali fu sollevata dai partiti politici islamici sciiti, che cercarono di comprendere il funzionamento del meccanismo dei pesi e contrappesi, nell'ambito del quadro costituzionale democratico emergente, e quanto avrebbero vincolato la loro azione: da una parte, gli sciiti spinsero per una supremazia parlamentare forte, scarsamente limitata a livello istituzionale, mentre, dall'altra, i curdi e gli arabi laici sostennero la figura di un Presidente forte, al fine di contrastare il Primo ministro, e per meccanismi istituzionali che bilanciassero la presenza maggioritaria sciita.³⁸

Un principio sul quale tutte le parti concordarono fu quello per cui il nuovo governo iracheno avrebbe derivato la propria autorità direttamente da popolo, affermando quindi all'art. 1, tra i principi fondamentali, il carattere repubblicano, rappresentativo – nel senso di parlamentare –, democratico e federale dello Stato iracheno.³⁹ I medesimi concetti sono ribaditi poco dopo, quando

³⁷ FELDMAN N. E MARTINEZ R., op. cit., p. 907.

³⁸ FELDMAN N. E MARTINEZ R., op. cit., p. 911.

³⁹ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. I, Art. 1.

la Costituzione dichiara che l'autorità e la legittimazione derivano dal popolo⁴⁰, chiarendo che tale trasferimento di autorità debba avvenire pacificamente e tramite mezzi democratici.⁴¹ La terza sezione del testo costituzionale (artt. 47-108), riguardante la strutturazione e il funzionamento dei poteri federali, si apre con l'enunciazione del principio di separazione dei poteri, tra il ramo legislativo, esecutivo e giudiziario⁴².

2.4.1 Il potere esecutivo

L'organizzazione del potere esecutivo fu a lungo al centro dei dibattiti costituzionali, soprattutto in merito alla figura del Presidente e, anche in questo caso, i delegati sciiti cercarono di allontanarsi dalla prefigurazione istituzionale prevista nel TAL, proponendo una serie di modifiche che avrebbero garantito anche alla più ristretta maggioranza parlamentare, come nel caso degli islamisti sciiti nell'Assemblea nazionale di transizione, di governare l'Iraq con pochi vincoli istituzionali formali. L'opposizione riuscì comunque a resistere e, alla fine, la formulazione finale della Costituzione del 2005 sancisce il raggiungimento di un compromesso tra le parti.⁴³

Il Presidente della Repubblica, così come definito dalla Carta costituzionale, è il Capo dello Stato e simbolo dell'unità nazionale, nonché rappresentante la sovranità del Paese⁴⁴, mostrandosi, in questo senso, in linea con molte altre tradizioni costituzionali nel mondo e distanziandosi, invece, dalla figura del Presidente della Repubblica islamica d'Iran. Ai fini della candidatura, il candidato deve rispettare tutta una serie di requisiti, enunciati all'art. 68, ed è eletto con un mandato quadriennale⁴⁵ dal Consiglio dei Rappresentanti con una maggioranza di due terzi dei membri, qualora tuttavia tale maggioranza non venga raggiunta al primo turno, segue un ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che abbiano ricevuto più voti.⁴⁶ E' prevista la possibilità di una sola rielezione e il mandato ha la stessa scadenza del Consiglio dei Rappresentanti, ciò che però desta interesse è la figura del Presidente provvisorio, il quale interverrebbe solo nell'eventualità di vacanza della presidenza, ma che verrebbe eletto secondo le medesime modalità appena descritte al fine di completare il mandato presidenziale per il tempo rimanente.⁴⁷ L'art. 73 elenca tutti i poteri riconosciuti al Capo dello Stato, che di fatto svolge un ruolo prevalentemente di

⁴⁰ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. I, Art. 5.

⁴¹ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. I, Art. 6.

⁴² Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. III, Art. 47.

⁴³ FELDMAN N. E MARTINEZ R., op. cit., pp. 912-913.

⁴⁴ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. III, Art. 67.

⁴⁵ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. III, Art. 72, primo comma.

⁴⁶ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. III, Art. 70.

⁴⁷ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. III, Art. 72, secondo comma.

tipo cerimoniale e rappresentativo, ma che può essere affiancato anche da uno o più vicepresidenti, le cui modalità di nomina devono essere regolate tramite legge.⁴⁸

A partire dall'art. 76, la Costituzione passa a definire le caratteristiche istituzionali del Consiglio dei ministri, il cui Primo ministro è nominato dal Presidente della Repubblica, entro quindici giorni dall'elezione dello stesso, ed è il candidato espressione del blocco maggioritario in seno al Consiglio dei Rappresentanti.⁴⁹ Il Primo ministro ha poi trenta giorni disponibili per la scelta dei ministri del suo gabinetto⁵⁰, che saranno poi soggetti, insieme al programma di governo, al voto di fiducia da parte del Consiglio dei Rappresentanti che potrà accordarla solo con il raggiungimento della maggioranza assoluta.⁵¹ I requisiti per assumere la posizione di Capo del governo sono gli stessi previsti per la Presidenza, mentre per quanto riguarda le funzioni, queste si diversificano notevolmente, tenuto conto che il Capo del governo rappresenta l'autorità esecutiva direttamente responsabile della politica generale dello Stato e il Comandante in capo delle forze armate⁵², aspetto quest'ultimo che verrà ripreso nei successivi capitoli. Va aggiunto quanto stabilito dall'art. 84, secondo comma, secondo cui i servizi segreti dipendono direttamente dal Consiglio dei ministri.

2.4.2 Il potere legislativo

La Costituzione d'Iraq del 2005 prevede che il potere legislativo sia esercitato da due differenti camere, il Consiglio dei Rappresentanti e il Consiglio della Federazione, quest'ultimo tuttavia, a distanza di ormai quattordici anni, non è stato ancora istituito. La prima – e unica – camera si compone dei deputati eletti con voto diretto in rappresentanza dell'intero popolo iracheno, che, come è già stato più volte ricordato, si caratterizza per una molteplicità delle componenti etnico-religiose. La Costituzione promuove, inoltre, il raggiungimento di una quota femminile nel Consiglio che non sia inferiore a un quarto dei membri totali⁵³, il cui numero è derivato da un calcolo che tenga conto di un seggio per ogni centomila abitanti.⁵⁴ Le decisioni e i lavori in seno al Consiglio dei Rappresentanti necessitano, tendenzialmente, del raggiungimento della maggioranza assoluta dei suoi membri, eccezion fatta per alcuni casi nei quali il *quorum* richiesto è la maggioranza semplice.⁵⁵ L'art. 61, il cui testo è piuttosto esteso, definisce le numerose competenze

⁴⁸ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. III, Art. 69.

⁴⁹ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. III, Art. 76, primo comma.

⁵⁰ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. III, Art. 76, secondo comma.

⁵¹ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. III, Art. 76, quarto comma.

⁵² Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. III, Art. 78.

⁵³ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. III, Art. 49, quarto comma.

⁵⁴ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. III, Art. 49, primo comma.

⁵⁵ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. III, Art. 59.

dell'aula, dall'approvazione delle leggi federali alle funzioni di controllo nei confronti del Primo ministro e dei membri del suo gabinetto, i quali possono essere sfiduciati a maggioranza assoluta.

La Costituzione è piuttosto precisa per quanto concerne le disposizioni relative alla prima camera fin qui descritta, mentre dedica un solo articolo al Consiglio della Federazione, affermando che debba includere i rappresentanti delle regioni e dei governatorati non organizzati in regioni. Tutti gli aspetti circa la formazione, le condizioni per l'appartenenza, così come le competenze, sono destinate ad una legge approvata dal Consiglio dei Rappresentanti.⁵⁶ La mancata istituzione di questa seconda camera costituisce uno dei segni del parziale insuccesso, in Iraq, nella traduzione del principio di democrazia da semplice ideale astratto a sistema. Quanto detto appare ancora più significativo se si prende in considerazione il fatto che, pur essendo la democrazia parlamentare una novità per l'Iraq, il Consiglio dei Rappresentanti è stato in questi anni una delle istituzioni irachene più attive, alimentando la speranza per il consolidamento di una protezione contro le forme di dittatura della maggioranza. Ciò nonostante, il Consiglio della Federazione non è stato istituito, minando in parte il processo di democratizzazione del Paese e la capacità di risolvere le dispute tra le diverse parti.⁵⁷ Alla luce di quanto fin qui affermato, i risultati del referendum sull'indipendenza del Kurdistan iracheno del 2017 non dovrebbero sorprendere e, sebbene al momento privo di esiti concreti, è però sintomatico dell'insofferenza che si alimenta in alcune componenti della società irachena.

2.4.3 Il potere giudiziario

Il ramo giudiziario, il cui potere si afferma essere indipendente⁵⁸, comprende il Consiglio Superiore Giudiziario, la Corte Suprema Federale, la Corte Federale di Cassazione, a cui si aggiunge la Commissione di controllo e tutte le altre corti federali. Nel corso della fase negoziale, uno dei dibattiti tra le parti coinvolse anche la definizione della natura e struttura della Corte Suprema Federale, alla quale spettano diversi compiti, ma, primo tra tutti, il controllo di costituzionalità. Essa, infatti, si compone di diversi giudici, esperti di materie legali e di diritto islamico, il cui numero e criterio di selezione è stabilito per legge dal Consiglio dei Rappresentanti.⁵⁹ Inizialmente, la Legge n. 30 del 2005 ha provveduto all'insediamento della Corte Suprema Federale, che si compone di nove giudici, i quali sono selezionati dal Presidente della Repubblica, tra i candidati presentati dal Consiglio Giuridico Supremo, e devono poi ottenere l'approvazione del Consiglio dei Rappresentanti al fine della nomina con carica a vita. Tuttavia, per

⁵⁶ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. III, Art. 65.

⁵⁷ CHOMANI K., *Iraq's Missing Federation Council*, in *The Tahrir Institute for Middle East Policy*, 11 agosto 2018. Reperibile al link: <https://timep.org/commentary/analysis/iraqs-missing-federation-council/>.

⁵⁸ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. III, Art. 87.

⁵⁹ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. III, Art. 92, secondo comma.

anni il legislatore iracheno non ha approvato la legge così come prevista dal testo costituzionale all'art. 92, poiché uno degli aspetti più controversi riguardava il ruolo degli esponenti religiosi nella corte.⁶⁰ L'art. 93 elenca le materie sulle quali la Corte Suprema Federale può esercitare la propria giurisdizione, che non si limita appunto al solo controllo di costituzionalità, ma anche alla risoluzione dei conflitti tra le diverse entità federali (regioni, governatorati, municipalità, amministrazioni locali).

Inizialmente gli sciiti avanzarono la proposta di una Corte costituzionale e, successivamente, quella di un Consiglio Costituzionale, che avrebbe esercitato la propria autorità di revisione costituzionale delle leggi federali prima che queste fossero promulgate. Tuttavia, tale disegno non trovò d'accordo la controparte, in particolare curdi e sunniti, preoccupati dal fatto che un Consiglio esercitante controllo preventivo avrebbe condotto ad una deriva islamista della carta fondamentale, anche in ragione del fatto che la proposta sciita sembrava prefigurare un organo avente la medesima strutturazione e funzione del Consiglio dei guardiani iraniano, già analizzato nei precedenti paragrafi.⁶¹ Il risultato di tale dibattito condusse, quindi, all'insediamento della Corte Suprema Federale, molto più simile alle realtà di controllo costituzionale rinvenibili negli ambienti europei e avente funzione di vigilanza sulle leggi e regolamenti già in vigore.⁶²

A distanza di tempo dall'inizio dei lavori, alcuni studi mostrano come la Corte Suprema Federale irachena, anche in circostanze di profondo mutamento, abbia comunque svolto un buon lavoro nel rafforzare la propria posizione di indipendenza e imparzialità nel contesto istituzionale di riferimento. In particolare, nei casi di Paesi con sistemi costituzionali giovani, uno dei problemi principali verte attorno al mancato rispetto degli ordini derivanti dall'esercizio del controllo costituzionale, in ragione del fatto che, nelle fasi di transizione democratica, i giudici devono cercare di evitare che le proprie sentenze conducano ad effetti potenzialmente destabilizzanti nei confronti del potere esecutivo. Fortunatamente, tale scenario non si è verificato in Iraq, dove le figure appartenenti al governo si sono ampiamente allineate con le decisioni assunte dalla Corte Suprema Federale.⁶³

⁶⁰ Sebbene la Costituzione del 2005 preveda la presenza di esperti di diritto islamico in seno alla Corte Suprema Federale, essa però non parla di potere di veto nelle mani degli stessi. Questo elemento di critica è stato sollevato da numerose parti nell'estate del 2019, periodo nel quale è andata a votazione la bozza di legge che prevede sei esponenti religiosi tra i membri della Corte, due dei quali dispongono di potere di veto, tale da bloccare qualsiasi legge irachena che, secondo la loro opinione, contraddice i dettami della legge islamica. La presenza di giuristi con una visione esclusivamente islamica rischia di minare la natura imparziale della Corte, rendendola suscettibile ad interferenze religiose o esterne. SANAAN-GUHARZI M., *Is putting Islamic jurists with Veto Power on Iraq's Supreme Court a Constitutional Requirement or a Legislative Choice?*, in *Kurdistan 24*, 24 luglio 2019. Reperibile al link: <https://www.kurdistan24.net/en/opinion/4b8f3bfa-ba15-4719-8857-b42486d7ff68>.

⁶¹ DEEKS A.S., op. cit., pp. 45-50.

⁶² Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. III, Art. 93.

⁶³ TRUMBULL C.P. E MARTIN J.B., *Elections and Government Formation in Iraq: An Analysis of the Judiciary's Role*, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 44, 2011, pp. 3-384.

2.5 Il federalismo

La decisione di fare dell'Iraq uno Stato federale fu, in linea di principio, accolta da tutte le parti, rappresentando di fatto un compromesso: da un lato, la minoranza curda del Paese, per la quale il federalismo era la *conditio sine qua non* per la partecipazione ad uno Stato iracheno unito, poiché ansiosa di preservare l'autonomia che aveva potuto esercitare dal 1991, quando il Kurdistan iracheno venne posto sotto protezione internazionale; e, dall'altro, la maggioranza musulmana, intenzionata a prevenire l'eventualità di una secessione curda. Peraltro, l'Iraq si è avvicinato al progetto federale in modo inusuale, non essendosi trattato di un gruppo di entità che hanno deciso di formare una federazione (come nel caso di Stati Uniti, Germania ed Emirati Arabi Uniti), ma del tentativo di costruire un sistema federale dopo averne sperimentato uno estremamente centralizzato.⁶⁴

La Costituzione del 2005 prevede che la Repubblica d'Iraq sia costituita “*of a decentralized capital, regions, and governorates, as well as local administration*”⁶⁵, confermando esplicitamente il riconoscimento della regione del Kurdistan, e delle sue autorità esistenti, in quanto regione federata⁶⁶, mentre, in merito ad altre entità territoriali, il diritto ad organizzarsi in regione è subordinato all'esito positivo di una consultazione referendaria.⁶⁷ Tornando all'analisi condotta poco sopra circa la mancata realizzazione del Consiglio della Federazione, quest'ultimo potrebbe rendere la decentralizzazione una realtà più concreta per l'Iraq, tenuto conto del fatto che i membri appartenerebbero direttamente ai governatorati e alle regioni, e potrebbero quindi garantire i diritti costituzionali delle entità territoriali di appartenenza. Sebbene l'Iraq si sia dotato di un sistema federale e riconosca ufficialmente la regione del Kurdistan, i governi hanno fallito nella gestione e conduzione del potere amministrativo, che è rimasto allineato a quello del regime precedente.⁶⁸ Nelle aree caratterizzate da tensioni e conflitti politici, il federalismo potrebbe offrire una soluzione di *power sharing*, a condizione che le istituzioni democratiche siano presenti al fine di garantire che le regioni e i governatorati possano proteggere se stessi dall'azione della maggioranza, quando questa intende imporre il proprio volere. Nella fattispecie, il Consiglio della Federazione potrebbe rafforzare la rappresentazione di alcune minoranze che, attualmente, non possono far sentire la propria voce nella camera bassa.⁶⁹

⁶⁴ BROWN N.J., *Post-Election Iraq. Facing the Constitutional Challenge*, in *Policy Outlook*, Carnegie Endowment for International Peace, febbraio 2005, pp. 8-9.

⁶⁵ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. V, Art. 116.

⁶⁶ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. V, Art. 117, primo comma.

⁶⁷ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. V, Art. 119.

⁶⁸ CHOMANI K., op. cit.

⁶⁹ *Ibidem*.

3. L'incerto destino iracheno

Una costituzione permanente è un documento di fondamentale importanza per la sovranità di un popolo e, in genere, i governi dedicano un lungo periodo alla sua fase di redazione, ma ciò nonostante, l'Iraq è stato forzato a condurre l'intera discussione ed elaborazione del testo in soli due mesi. Quando il popolo è stato chiamato ad esprimersi, in occasione della scadenza referendaria dell'ottobre del 2005, si votò per l'adozione di una costituzione che non era stata largamente diffusa, non era stata letta e studiata preventivamente, e ci si limitò, dunque, a seguire le istruzioni impartite dai capi politici e religiosi di riferimento. Il risultato di tale evoluzione si manifesta nella perplessità stessa degli iracheni, per i quali la Costituzione del 2005 rimane controversa in ragione della natura ambigua di molti dei suoi articoli, nonché delle modalità secondo le quali la fase costituente si è svolta.⁷⁰

Le nuove élite politiche irachene non erano pronte a negoziare i necessari compromessi al fine di redigere una carta fondamentale che avrebbe avuto un vero e proprio carattere nazionale, e la prova di quanto affermato è rinvenibile nella reazione contraria, marcatamente etnico-confessionale, della componente sunnita, così come nelle violenze etniche che segnarono quel periodo. L'insistenza forzata affinché il processo avanzasse nei tempi originariamente stabiliti fu dovuta, principalmente, all'interferenza di una potenza straniera, che, indifferente ai bisogni locali, era motivata dalla sua agenda politica e, pertanto, condusse le stesse élite politiche a perseguire un processo costituzionale che generò notevoli violenze e rancori tra le parti, minando profondamente la coesione nazionale.⁷¹

Nel momento stesso in cui si scrive, l'Iraq è attraversato da profonde proteste che, iniziate il primo ottobre 2019, continuano ormai da più di due mesi paralizzando buona parte del Paese, dalle zone del centro fino alle province più a sud. I manifestanti scendono in piazza e nelle strade denunciando la corruzione dilagante, che pervade la struttura statale dall'entrata in vigore della Costituzione nel 2005, l'elevato tasso di disoccupazione e i servizi pubblici totalmente inefficienti, chiedendo quindi la fine dell'attuale sistema politico così come era stato predisposto in seguito all'invasione statunitense. Inoltre, un aspetto ancora più interessante attiene all'altra sfaccettatura delle rivendicazioni avanzate e con la quale si denuncia l'intervento iraniano in Iraq, dopo che, nel 2014, Teheran si è interposta militarmente con lo scopo di frenare e sconfiggere l'avanzata dello Stato Islamico nel nord del Paese. A distanza di un secolo dalla fine dell'impero ottomano e l'inizio del mandato britannico, l'Iraq appare scosso dal medesimo sentimento di sconforto e ripudio a fronte della presenza di potenze straniere, siano esse internazionali o regionali, nel proprio

⁷⁰ JAWAD S.N., op. cit., pp. 22-24.

⁷¹ ISTRABADI F.A., op. cit., p. 1654.

territorio: sebbene le dinamiche siano cambiate, ciò che permane, ancora una volta, è il destino incerto, e troppo spesso violento, del popolo della Mesopotamia.

PARTE II

CAPITOLO 1

LA STRUTTURA GIURIDICO – ISTITUZIONALE DELLE FORZE ARMATE IRANIANE

Con questo capitolo si apre la seconda parte di questo scritto, nella quale sarà condotta un'analisi della struttura giuridico – istituzionale delle forze armate iraniane. Muovendo i primi passi dagli esiti post – rivoluzionari che segnarono i primi momenti di confronto tra il nuovo regime islamico e quel che era rimasto della monarchia dello shāh Mohammad Reza Pahlavi, seguirà l'analisi della struttura giuridico – istituzionale delle forze armate irachene per concludere con la comparazione fra le due esperienze. Partendo da un'iniziale considerazione dei dettami costituzionali in materia di esercito e di difesa, così come erano stati concepiti dalla Costituzione iraniana del 1979, si passerà ad analizzare le principali organizzazioni militari iraniane che, nel loro insieme, contribuiscono alla formazione dell'intero apparato delle forze armate: il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica, il Basij, l'Artesh e, infine, il NAJA, ossia le Forze dell'ordine della Repubblica islamica. Tuttavia, fin dall'inizio, emergerà con evidente chiarezza la complessità propria dell'apparato difensivo iraniano, unitamente alla sua pervasività nella società civile e alle dicotomie insite in questa struttura, la quale è stata concepita con la primaria missione di difendere l'ideologia islamica e la sua concreta manifestazione nel regime islamico di Teheran.

1. L'esercito dello shāh nemico della Rivoluzione

Durante il moto rivoluzionario a cavallo tra il 1978 - 79, l'apparato militare iraniano fu oggetto di rifiuto da parte del popolo in sommossa, poiché considerato un anacronismo monarchico ed uno strumento oppressivo del regime: infatti, anche se la monarchia giunse ufficialmente alle proprie battute finali quando lo shāh, Mohammad Reza Pahlavi, lasciò l'Iran a metà del mese di gennaio del 1979, le forze di opposizione continuarono a considerare l'esercito come il principale nemico nazionale. La ragione di tale ostilità, oltre a risiedere nell'efferata azione di repressione attuata dalle forze armate nei confronti dei manifestanti, era alimentata anche dal timore di un'azione controrivoluzionaria degli ufficiali al fine di veder ristabilito il sistema monarchico, in ragione del forte sentimento di fedeltà che legava le forze armate al regime.¹

Con l'avvio della nuova fase politica dell'Iran, le idee e le proposte furono molte e differenti, avanzate da parte delle principali anime rivoluzionarie, ma tutti concordarono su alcuni punti

¹ SCHAHGALDIAN N.B., *The Iranian Military Under the Islamic Republic*, RAND Corporation, California, marzo 1987, p. 12.

riguardanti le forze armate, in particolare si mirava all'indebolimento dell'influenza politica degli ufficiali, alla riduzione dei contingenti e all'eliminazione di tutti i privilegi a loro accordati. Già nel marzo, 1979, il governo annunciò la conversione della base navale in costruzione a Chah Bahar in un porto di pesca, dichiarando che non sarebbe più stata responsabilità iraniana il controllo, quasi poliziesco, del Golfo Persiano; i contratti siglati con gli Stati Uniti, ed altre nazioni occidentali, per l'acquisto di moderni armamenti furono cancellati o congelati, così come furono espulsi dal Paese tecnici e consiglieri di nazionalità straniera; le stazioni di sorveglianza statunitense furono chiuse e si procedette al ritiro del contingente iraniano stanziato in Libano, nel quadro dell'operazione sotto l'egida delle Nazioni Unite, e in Oman.²

Nonostante le numerose misure intraprese, questa linea di azione lasciò comunque scontente quasi tutte le parti in gioco: ciò a cui i gruppi rivoluzionari miravano era il totale controllo civile sull'élite professionale militare e la sostituzione della stessa, storicamente legata al regime dello shāh. Pertanto, la soluzione a tale problema non poteva che essere il ricorso ad un'epurazione, ma quando fu necessario determinare i limiti e gli specifici strumenti da attuare nel perseguimento di questa politica, l'accordo tra le parti venne meno.³ Nel primo anno post – rivoluzionario, il destino dell'apparato militare fu caratterizzato da fasi alterne in relazione alle diverse posizioni delle parti in conflitto tra loro, anche se, in definitiva, la posizione dei gruppi di sinistra prevalse, giocando quindi un ruolo fondamentale nelle varie ondate di epurazioni alle quali le forze armate furono soggette. L'inizio di questa fase è generalmente indicato con la data del 15 febbraio 1979, giorno in cui quattro dei principali generali dell'esercito iraniano furono giustiziati: andando avanti anche gli ufficiali appartenenti ai ranghi inferiori furono presi di mira, sebbene il personale più colpito rimase quello con incarichi ai vertici del sistema. Questo processo fu condotto da diverse agenzie, tra le quali i Consigli rivoluzionari e le società e associazioni islamiche, spesso dominate da fanatici religiosi e rivoluzionari di sinistra di vario tipo, i quali talvolta procedettero senza un vero e proprio schema rigido di selezione.⁴

² *Ibidem*, pp. 17-18.

³ I rivoluzionari di sinistra, come il gruppo dei radicali islamici marxisti, chiese la completa dissoluzione dell'intero apparato militare iraniano e la sua sostituzione con una sorta di "esercito del popolo", caratterizzato da una ristretta struttura verticale di comando e controllato da alcuni comitati decentralizzati dei soldati. Inoltre, gli stessi gruppi insistettero per l'eliminazione anche fisica di coloro che erano considerati come traditori e nemici del popolo. Il partito filosovietico Tudeh non si spinse fino al punto di chiedere la totale dissoluzione dell'esercito, ma si limitò ad avanzare l'ipotesi di un'epurazione nei confronti degli ufficiali. L'Āyatollāh Khomeynī e alcuni suoi sostenitori, sebbene privi di fiducia nei confronti dell'élite professionale militare, non avevano una visione ben definita sul da farsi, alternando dichiarazioni a favore di un'integrazione dell'esercito con le milizie rivoluzionarie, con altre inclini all'eliminazione degli elementi corrotti. *Ibidem*, pp. 18-19.

⁴ *Ibidem*, pp. 20-22.

1.1 Gli effetti delle epurazioni

Entro la fine del 1979, la maggior parte degli ufficiali più vicini allo shāh e di coloro che erano noti per le loro posizioni filoamericane furono eliminati e si passò, così, alla seconda fase del processo delle epurazioni, che si estese ai ranghi più bassi del personale militare e che coincise con la crescita e il consolidamento del potere politico del partito repubblicano islamico filo khomeinista, il quale poté ridurre gradualmente i propri legami con le forze nazionaliste liberali e di sinistra. Ciò permise al partito di controllare ben presto l'intera macchina amministrativa delle forze armate professionali e, al fine di condurre il processo di epurazione in modo più sistematico ed efficiente, si optò per il ricorso all'organizzazione militare di intelligence dello shāh, che rinominato Ufficio Politico – Ideologico e divenuto parte del Ministero della Difesa, venne incaricato di condurre le epurazioni al fine di neutralizzare qualsiasi elemento indesiderato e scomodo per il regime.⁵

Le epurazioni ebbero una portata significativa sull'esercito professionale iraniano: la maggior parte, se non tutti, gli ufficiali di bandiera del sovrano furono giustiziati, imprigionati o, in rari casi, riuscirono ad espatriare. In totale, oltre diecimila individui del personale militare, appartenente a tutti i ranghi, furono epurati e, nel settembre del 1980, fu ufficialmente annunciato che il numero dei militari coinvolti superava i diecimila individui, che sale drasticamente a ventitremila se si considera l'arco di azione protrattosi fino al 1986 e che coinvolse anche civili legati al settore della difesa. La portata di tale politica fu tale da intaccare tutti i servizi, anche se i settori più colpiti furono quelli della polizia nazionale e della gendarmeria, a cui seguirono le forze di terra.⁶

Oltre alle ingenti conseguenze in termini quantitativi, anche a livello qualitativo gli effetti delle epurazioni attuate dalla nascente Repubblica islamica furono significativi, soprattutto in senso negativo, poiché minarono l'abilità dell'esercito professionale nella conduzione delle operazioni, soprattutto in quelle ad elevata concentrazione tecnica. Al fine di colmare i vuoti creati, le autorità iraniane optarono per una politica mirante a promuovere in tempi brevi gli ufficiali dei ranghi minori, molti dei quali, tuttavia, giunsero a ricoprire posizioni di comando pur non avendo seguito un percorso addestrativo adeguato alla conduzione di tale ruolo. Ciò nonostante, gli effetti positivi derivanti da questo processo furono, innanzitutto, un notevole rafforzamento della fedeltà politica dei giovani ufficiali nei confronti del regime islamico, che dava loro la possibilità di avanzare rapidamente tra i diversi ranghi nella gerarchia militare, ed, infine, il raggiungimento dell'obiettivo originario delle epurazioni, che consisteva nella creazione di uno "stato del terrore" tra i membri dell'esercito: anche a fronte di specifiche politiche del regime, rispetto alle quali i militari erano in

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Ibidem*, p. 26.

disaccordo, tuttavia gli stessi erano costretti a sottomettersi al volere del regime, al fine di non incorrere nelle conseguenze derivanti dalla mancata conformazione agli ordini.⁷

1.2 La necessità di ripensare la struttura delle forze armate

Tra i differenti successi dell'Iran post – rivoluzionario, la modalità tramite la quale il regime clericale è riuscito a consolidare il proprio potere è certamente uno dei più sorprendenti, e ciò non potrebbe essere più evidente come nel caso dell'apparato militare che il governo rivoluzionario ereditò dalla monarchia. Fin dagli inizi della Repubblica islamica, gli esponenti del clero erano ben consapevoli del rischio potenziale, posto dall'esercito dello shāh, per la loro stessa sopravvivenza politica, motivo per cui insistettero per una radicale riorganizzazione della struttura di comando e controllo militare. Guardando alle caratteristiche di cui il nuovo apparato è stato dotato, emerge con estrema evidenza come l'esercito professionale iraniano sia stato progettato specificatamente per assicurare la piena supremazia delle regole del clero islamico.⁸

Aspetto centrale per la riuscita di tale modello fu, certamente, il consolidamento del pieno controllo politico sulle forze armate, che tuttavia non poté prescindere da una fase di indottrinamento e controllo ideologico, condotto in particolar modo dal comitato centrale del partito repubblicano e dal direttorato politico – ideologico. Quest'ultimo, nonostante ufficialmente sia parte del Ministero della Difesa, nella realtà è un organo indipendente, costituito da civili e militari, responsabile di intraprendere tutte le azioni necessarie per l'educazione politica e ideologica delle truppe, il contrasto di dissidenti per la sicurezza interna, la propaganda politica e altri compiti simili ad essi collegati. Sotto diversi aspetti, il direttorato politico – ideologico appare simile al principale direttorato politico delle forze armate sovietiche.⁹

Aspetto interessante, alla luce anche della comparazione con l'Iraq, è il ruolo della composizione etnica all'interno dell'esercito. Infatti, l'idea per cui sia necessario mantenere un controllo forte sulle diverse minoranze etniche, ricorrendo anche al potere militare se necessario, rimane un principio irremovibile per le autorità islamiche, così come lo era stato per i loro predecessori. Ciò si giustifica, in parte, per il fatto che i motivi politici, ideologici, familiari e personali giocano un ruolo più preponderante, tra le relazioni interpersonali all'interno delle forze armate, rispetto a quelli puramente etnici, tuttavia, ciò non significa nemmeno che le identificazioni etnico – religiose tra gli ufficiali siano da dare per scontate. La Rivoluzione ha, in effetti, impedito a molte minoranze non musulmane di ricoprire posizioni di potere sia all'interno che all'esterno

⁷ *Ibidem*, p. 27.

⁸ *Ibidem*, p. 28.

⁹ *Ibidem*, p. 30.

dell'esercito professionale, eccezion fatta per alcuni cristiani armeni coinvolti in particolari ruoli di rilevanza tecnica, mentre i gruppi musulmani non sciiti sono stati largamente esclusi.¹⁰

2. Le disposizioni costituzionali

Come già in parte anticipato nella parte I, il lungo Preambolo della Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran offre già un primo riferimento al ruolo delle forze armate nel nascente sistema istituzionale. Il paragrafo intitolato *"An Ideological Army"* sottolinea, infatti, l'importanza di porre la dovuta attenzione ai criteri della fede e dell'ideologia nella formazione delle forze armate del Paese: sia l'esercito regolare sia il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica devono essere organizzati in conformità con questi valori, e saranno responsabili non solo di controllare e preservare le frontiere del Paese, ma anche di realizzare la missione ideologica della *jihād*, la cosiddetta "guerra santa", al fine di estendere la sovranità della legge di Dio ovunque nel mondo.¹¹

2.1 Il comando delle forze armate

La Costituzione all'art. 110 (*Cap. VIII*) *elenca i diversi poteri e compiti attribuiti alla Guida Suprema, che in qualità di faqih è investito del comando supremo delle forze armate iraniane. In quanto Comandante in capo, egli ha il potere di:*

- Designare e destituire il comandante del gruppo interforze dell'esercito professionale;
- Designare e destituire il comandante in capo del Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica;
- Supervisionare le attività del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale;
- Designare e destituire i comandanti delle forze di terra e dell'aeronautica militare;
- Dichiarare guerra e mobilitare le forze armate.¹²

In aggiunta a ciò, la Guida suprema nomina due suoi rappresentanti in seno al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, i quali contribuiscono ad informarlo regolarmente sull'attività dell'organo estendendo così la propria supervisione sullo stesso.

¹⁰ *Ibidem*, p. 38-40.

¹¹ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Preambolo.

¹² Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. VIII, art. 110.

2.2 Cap. IX: L'esercito e il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica

Nel precedente capitolo, la sezione terza del paragrafo costituzionale in merito alla disciplina del potere esecutivo non era stata trattata, posticipandone infatti l'analisi, poiché essa riguarda specificatamente l'esercito e il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica, i quali costituiscono appunto i principali argomenti di studio di questo capitolo. In particolare, le prime disposizioni riguardano l'esercito regolare della Repubblica islamica dell'Iran, che è responsabile per la salvaguardia dell'indipendenza e dell'integrità territoriale del Paese, così come per l'ordine della Repubblica.¹³ L'esercito deve essere “*an Islamic Army*”, nel senso che deve agire guidato dall'ideologia islamica e impegnandosi per il suo popolo, deve reclutare tra i suoi ranghi individui che dimostrano di avere fede negli obiettivi della Rivoluzione islamica e che sono quindi devoti alla causa.¹⁴

La presenza straniera non è accettata all'interno delle file dell'esercito e delle forze di sicurezza del Paese¹⁵, così come è proibito lo stabilimento di basi militari straniere in territorio iraniano, anche qualora si tratti di scopi pacifici.¹⁶ All'art. 147, il testo costituzionale enuncia che, nei periodi di pace, il personale e l'equipaggiamento tecnico dell'esercito devono essere impiegati in operazioni di soccorso, per fini educativi e produttivi, e per la realizzazione della *jihād*, tuttavia, sempre rispettando i criteri della giustizia islamica ed assicurando che tale utilizzo dei mezzi non danneggi o limiti la prontezza dell'esercito al combattimento.¹⁷

Per quanto riguarda il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica, la Costituzione dichiara che questo particolare ramo delle forze armate, organizzato a partire dai primi giorni del trionfo rivoluzionario, deve continuare a mantenere il proprio ruolo di salvaguardia e tutela della rivoluzione e degli obiettivi da essa raggiunti. Lo scopo e i compiti delle guardie, nonché delle loro aree di responsabilità e competenza, sono definite dalla legge in relazione ai limiti di competenza delle altre forze armate, fermo restando il principio di ampia cooperazione e armonia tra le diverse parti coinvolte.¹⁸ Infine, la sezione si chiude con l'affermazione del diritto al possesso di armi: dopo aver richiamato una parte del testo coranico, si dichiara che il governo è obbligato a fornire un programma di addestramento per tutti i suoi cittadini, in accordo con i criteri islamici, affinché il popolo iraniano sia sempre pronto ad impegnarsi in una difesa armata della Repubblica islamica

¹³ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 143.

¹⁴ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 144.

¹⁵ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 145.

¹⁶ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 146.

¹⁷ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 147.

¹⁸ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 150.

dell'Iran, qualora ciò si renda necessario. Il diritto al possesso di armi, comunque, non prescinde dall'ottenimento di un valido permesso rilasciato dalle autorità competenti.¹⁹

2.3 Cap. XIII: Il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale

Direttamente sotto la Guida suprema si colloca il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale²⁰, istituito nel 1989,²¹ durante la revisione costituzionale voluta dall'Āyatollāh Khomeynī, al fine di salvaguardare gli interessi nazionali e preservare la Rivoluzione islamica, nonché l'integrità territoriale e la sovranità nazionale. Il Consiglio, presieduto dal Presidente della Repubblica, deve adempiere alle seguenti funzioni:

- Determinare le politiche di difesa e sicurezza nazionale all'interno del quadro delle politiche generali definite dalla Guida suprema;
- Coordinare le attività inerenti ai campi politici, sociali, culturali, economici e di intelligence nell'ottica delle politiche di difesa e sicurezza;
- Sfruttare tutte le risorse materiali ed intellettuali del Paese al fine di fronteggiare le minacce interne ed esterne alla nazione.

Per quanto concerne la composizione, sono membri del Consiglio: gli esponenti ai vertici dei tre rami di governo; il Capo del Consiglio Supremo di comando delle forze armate; l'ufficiale incaricato per la pianificazione degli affari budgetari; i due delegati nominati dalla Guida suprema in qualità di suoi rappresentanti in seno all'organo; i ministri competenti per gli affari esteri, l'interno, e l'informazione, nonché un ministro competente in relazione alla materia discussa; e, infine, gli ufficiali di massimo grado delle forze armate e del Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica.

Conformemente ai suoi compiti, il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale deve costituire dei sotto – consigli, l'uno per la difesa e l'altro per la sicurezza nazionale, i quali devono poi essere presieduti dal Presidente o da un membro del Consiglio da lui designato. Lo scopo dell'autorità e della responsabilità dei suddetti sotto – consigli è determinata tramite legge, così

¹⁹ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 151.

²⁰ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. XIII, art. 176.

²¹ Nel 1989, dopo otto anni di guerra, il lungo conflitto tra l'Iran e l'Iraq, per l'egemonia nella regione del Golfo Persico, giunse a conclusione. Il *casus belli* fu l'invasione irachena dell'Iran, avvenuta il 22 settembre 1980, dopo una serie di tensioni e contrasti tra i due regimi che, in realtà, affondava le proprie radici nella millenaria rivalità tra le regioni della Mesopotamia e della Persia. Il conflitto si protrasse per anni, durante i quali prevalse in generale una situazione di stallo, fino a che, nel 1987, l'ostilità tra le due parti finì per estendersi al traffico marittimo commerciale, coinvolgendo navi ed imbarcazioni appartenenti a Paesi neutrali. Il 20 luglio dello stesso anno, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite chiese il cessate il fuoco, ma si dovette attendere un altro anno affinché, nell'agosto del 1988, la risoluzione n. 598 (1987) delle Nazioni Unite fosse inaspettatamente accettata dai due Paesi, che erano ormai ridotti allo stremo dopo otto lunghi anni di conflitto.

come la loro struttura organizzativa è sottoposta all'approvazione da parte dei membri del Consiglio. Infine, le decisioni prese in seno all'organo godono di effettività immediata, previa conferma della Guida suprema.

2.3.1 Il ruolo di *decision – maker* nel dossier nucleare

Quanto fin qui riportato attiene specificatamente al testo della Costituzione e alle disposizioni in essa contenute in merito al funzionamento del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale (SNSC), il quale fu previsto tra gli emendamenti del 1989 in sostituzione al precedente Consiglio Supremo di Difesa, ma ciò che è interessante sottolineare è il ruolo mutevole che questo organo ha assunto nel corso degli anni. Infatti, tra le diverse tematiche in materia di sicurezza e di difesa, nessuna risulta più sensibile per Teheran quanto il programma nucleare, il cui processo decisionale è stato notevolmente ristretto in termini di attori coinvolti e il cui dossier, fino all'agosto del 2002, era rimasto competenza dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran (AEOI). Le rivelazioni circa il programma di arricchimento dell'uranio, tuttavia, portarono l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica delle Nazioni Unite ad inviare sul posto degli ispettori, mentre a livello interno l'Iran decise di riassegnare il dossier al SNSC.²² Tale scelta fu motivata, in parte, in considerazione della coincidente sensibilità regionale del tema e dell'esperienza che il Consiglio aveva accumulato nella gestione di dossier complessi, come quelli in Afghanistan e in Iraq. In particolare, il compito più impellente era quello di evitare, o tutt'al più ritardare, la trasmissione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dei dati in merito al programma nucleare iraniano, preservando e perfezionando, al contempo, il processo. In merito agli aspetti politici e tecnici, questi sarebbero rimasti responsabilità, rispettivamente, del Ministero degli Affari Esteri (MFA) e dell'AEOI, ma con una predisposizione della struttura decisionale ancora più centralizzata e sviluppata su quattro differenti livelli:

- Un livello tecnico condotto dal MFA e sotto gli auspici dell'AEOI;
- Un livello tecnico più elevato all'interno del Segretariato del SNSC;
- Un comitato ministeriale interno al Segretariato del SNSC, conosciuto come Comitato Nucleare Supremo;
- Il livello più alto, che include i maggiori vertici del sistema e nel quale vengono assunte le principali decisioni.²³

²² LIM K., *National Security Decision – Making in Iran*, in *Comparative Strategy*, 2015, pp. 154-155.

²³ *Ibidem*.

Il tipo di influenza esercitata dal SNSC dipende, chiaramente, dall'amministrazione di quel dato momento, tuttavia, si tratta di un organo che gode di un notevole potere determinante, più di quanto possa apparire, tenuto conto del fatto che metà dei membri sono direttamente nominati dalla Guida suprema e quelli restanti sono spesso influenzati tramite il veto. Attraverso il Consiglio, il processo decisionale ha subito un ulteriore livello di razionalizzazione a fronte delle parti istituzionali interessate, ma, mentre l'SNSC incarna il più alto livello del formale processo decisionale, nella pratica è il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica che rappresenta il gruppo di individui più influenti nelle materie inerenti alla sicurezza.²⁴

3. Il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica

Fin dai suoi albori, la Repubblica islamica dell'Iran si è caratterizzata per l'emergere, e conseguente istituzionalizzazione, di diverse organizzazioni paramilitari e di sicurezza: alcune di queste sono primariamente manifestazioni in risposta ai differenti cambiamenti che il nuovo ordine politico ha dovuto affrontare, altri invece sono implosi quasi spontaneamente con la Rivoluzione del 1978 – 79. Tra queste organizzazioni, la più importante è indubbiamente il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica (IRGC), anche conosciuti come *pāsdārān*, i quali costituiscono uno dei principali pilastri su cui si erge l'attuale regime di Teheran. Infatti, incaricati della generale responsabilità di proteggere la Rivoluzione islamica, i *pāsdārān* si sono presto diramati in tutte le province iraniane e nei numerosi centri urbani.²⁵

3.1 Formazione e sviluppo dell'IRGC

Il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica fu istituito a seguito di un decreto emanato dall'Āyatollāh Khomeynī, il 5 maggio 1979, con il quale ordinava al Consiglio rivoluzionario l'istituzione dell'organo in questione, con l'esplicito intento di proteggere il nuovo ordine clericale e fornire assistenza nell'amministrazione della legge islamica. In realtà, prima ancora che la monarchia fosse totalmente soppiantata dall'ondata rivoluzionaria, erano già presenti gruppi paramilitari, all'epoca conosciuti come semplici "guardie", molti dei quali erano estensioni dei vari gruppi rivoluzionari di estrema sinistra o di organizzazioni islamiche estremiste, i cui membri si armarono già all'inizio del mese di febbraio del 1979, quando gli arsenali militari caddero nelle mani degli oppositori al regime monarchico. Durante il governo provvisorio di Bazargan (febbraio – novembre 1979), questi miliziani ricoprirono diverse funzioni in supporto alle autorità islamiche,

²⁴ *Ibidem*, pp. 156-157.

²⁵ SHAHGALDIAN N.B., op. cit., p. 64.

sfuggendo però ripetutamente al controllo del governo ed agendo sempre più in qualità di agenti delle autorità rivoluzionarie.²⁶

A seguito della sua istituzionalizzazione, l'IRGC si distinse, rispetto al tradizionale esercito imperiale dello shāh, nella definizione della sua primaria missione, che implicava innanzitutto il suo coinvolgimento interno nei confronti di potenziali controrivoluzionari, e, contemporaneamente, mirava ad esportare la rivoluzione al di là dei confini iraniani. Pertanto, il Consiglio rivoluzionario enumerò le principali funzioni, alle quali i pāsdārān avrebbero dovuto adempiere, in otto categorie:²⁷

- Assistere le forze di polizia e di sicurezza nell'arresto o eliminazione degli elementi controrivoluzionari;
- Combattere i gruppi controrivoluzionari armati;
- Strutturare una difesa nei confronti di attacchi e attività condotte da forze straniere interne al Paese;
- Condurre azioni di coordinamento e cooperazione con le altre forze armate del Paese;
- Formare e addestrare il personale dell'IRGC dal punto di vista morale, ideologico, nonché politico – militare;
- Assistere la Repubblica islamica nell'implementazione della Rivoluzione islamica;
- Supportare i movimenti di liberazione e le loro richieste di giustizia nei confronti degli oppressi sotto la tutela della Guida suprema;
- Utilizzare le risorse umane e le competenze dell'IRGC per affrontare le calamità nazionali e le catastrofi inaspettate, e supportare lo sviluppo di piani per massimizzare le risorse dell'IRGC.

Infine, come già anticipato nei paragrafi precedenti, l'importanza cruciale dei pāsdārān, dal punto di vista del ruolo domestico, fu poi ulteriormente delineata nel testo della Costituzione del 1979, entrata in vigore il 3 dicembre dello stesso anno.

Tuttavia, ciò che è importante sottolineare è che, nonostante il primato costituzionale accordato al Corpo delle guardie in ragione del loro ruolo nella rivoluzione, il predominio dell'IRGC su tutte le altre istituzioni di sicurezza non era preordinato: nel caotico periodo che seguì il moto rivoluzionario, i pāsdārān costituirono solo uno dei diversi strumenti per la sicurezza ai quali i capi del nuovo ordine politico decisero di ricorrere per fronteggiare le differenti minacce.

²⁶ *Ibidem*, pp. 65-66.

²⁷ WEHREY F., GREEN J.D., NICHIPORUK B., NADER A., HANSELL L., NAFISI R. E BOHANDY S.R., *The Rise of the Pasdaran. Assessing the Domestic Roles of Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps*, RAND Corporation, California, 2009, pp. 20-21.

L'IRGC operò, in generale, al di fuori della sfera e giurisdizione della polizia regolare e delle forze armate, mostrando di volta in volta la notevole efficacia delle proprie operazioni, ciò anche in ragione della violenza e del silenzio forzato nei confronti dei dissidenti, tutti elementi, tuttavia, destinati a permeare la vita politica iraniana.²⁸

3.1.1 La crescita dell'organizzazione paramilitare

In seguito ad una prima fase di strutturazione dell'organizzazione paramilitare, i *pāsdārān* si espansero rapidamente: da un organico di circa quattromila unità, all'inizio del mese di maggio del 1979, il contingente crebbe fino a contare tra le sue fila, alla fine dello stesso anno, più di diecimila uomini. Man mano che cresceva numericamente, l'IRGC iniziò ad acquisire un proprio peso e valore politico, anche se dovette affrontare una fase di forte frammentazione della propria autorità, derivante da conflitti sorti tra i *pāsdārān* più influenti. Essenzialmente, la discordia sorta tra le diverse parti fu una diretta conseguenza della modalità stessa tramite la quale questa organizzazione paramilitare nacque e che risultò dalla combinazione di varie unità dell'IRGC, autonome le une dalle altre, che si consolidarono attorno a particolari interessi politici e personali.²⁹

Tuttavia, la natura dell'IRGC e la frammentazione dell'autorità tra i diversi centri di potere non impedì all'organizzazione dei *pāsdārān* di crescere ulteriormente, espandendo anche la propria influenza politica. Infatti, la molteplicità dei centri di comando portò le parti rivali tra loro ad accrescere ulteriormente il proprio potere in seno all'IRGC, in parte reclutando anche quanti più locali possibili. Questa strategia di reclutamento, inoltre, divenne sempre più comune dopo il settembre del 1980, quando emerse la necessità di mobilitare un numero maggiore di volontari, al fine di fronteggiare le forze armate irachene in uno scontro che si protrasse per gli otto anni successivi. Peraltro, la struttura sociale e familiare iraniana, specialmente in alcune aree tribali e rurali, rese il reclutamento individuale quasi impossibile, con la conseguenza che intere famiglie e clan dovettero unirsi al Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica, qualora a deciderlo fosse stato il capo famiglia.³⁰

3.1.2 L'indottrinamento della società civile

La funzione di indottrinamento ideologico, in una struttura militare come quella dell'IRGC, non dovrebbe sorprendere e, anzi, risulta fondamentale per il suo stesso mantenimento e consolidamento, tanto che, al fine di trasmettere la nuova ideologia islamica all'élite emergente, una delle prime unità ad essere istituita fu proprio quella dell'Ufficio politico. Oltre a quest'ultimo,

²⁸ *Ibidem*, pp. 22-23.

²⁹ SCHAHGALDIAN N.B., op. cit., p. 71.

³⁰ *Ibidem*.

anche l'Ufficio del rappresentante della Guida suprema presso l'IRGC è uno dei principali canali per l'indottrinamento, responsabile, in particolare, di tramandare la teoria della *wilāyat al-faqīh*: a seguito dell'istituzionalizzazione dei pāsdārān, questo ufficio giocò un ruolo centrale sia tra i soldati dell'IRGC, sia tra coloro che erano invece parte dell'esercito regolare, dispiegando più di diciottomila esponenti del clero affinché indottrinassero i soldati ai concetti della *wilāyat al-faqīh*, della glorificazione della '*āshūrā*', così come al valore del martirio. A partire da questo nucleo centrale, il braccio dell'indottrinamento dell'IRGC si è evoluto in un più ampio network riguardante attività culturali, istituti, *think tanks* e campi giovanili, ma, in particolare, tra i corsi più importanti ci sono certamente quelli destinati alla formazione dei giovani arruolati nel Basij, organizzazione paramilitare che sarà trattata più approfonditamente in seguito.³¹

A fianco degli sforzi compiuti nell'indottrinamento culturale, il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica ha iniziato ad intrecciarsi, sempre più forzatamente, con il sistema educativo iraniano, a partire dalle scuole superiori fino al livello universitario. Peraltro, la presenza dell'IRGC in arene come queste assolve una duplice funzione: da un lato, rafforza la socializzazione e l'affinità ideologica tra gli individui, cercando così di trasmettere i vari dettami tramite attività addestrative; dall'altro, consente la creazione di una sorta di difesa contro qualsiasi forma di mobilitazione che potrebbe, eventualmente, sorgere su iniziativa di alcuni studenti con orientamento riformista. In particolare, all'interno delle università è significativo il ruolo esercitato dal Basij, che si è diramato grazie alla creazione di gruppi di lettura e che gli ha permesso, al contempo, di consolidare il proprio potere negli ambienti accademici.³²

3.1.3 La questione circa la politicizzazione dell'IRGC

Il coinvolgimento politico dei pāsdārān, anche se a livello puramente informale, sembrerebbe essere un'espansione del loro mandato originario e, effettivamente, la percezione di Khomeynī, circa il ruolo politico dell'IRGC, era una sorta di continuazione delle politiche dello shāh. Risalendo, infatti, alla loro formazione all'inizio del XX secolo, alle moderne forze militari dell'Iran fu vietata dal sovrano la partecipazione politica, tanto che fu previsto il divieto di suffragio dell'apparato militare anche a livello costituzionale: quanto fin qui affermato è di aiuto nella comprensione della natura dell'esercito iraniano posto sotto il comando dello shāh, così come era anche stato brevemente trattato nella parte I, e soprattutto permette di spiegare l'assenza di colpi di

³¹ WEHREY F., GREEN J.D., NICHIPORUK B., NADER A., HANSELL L., NAFISI R. E BOHANDY S.R., op. cit., pp. 35-37.

³² *Ibidem*, pp. 38-39.

Stato durante i cinquantquattro anni di governo della dinastia Pahlavi, elemento quest'ultimo in profonda antitesi con la vicina realtà militare irachena.³³

In Iran, il nuovo regime rivoluzionario ricorse alla vecchia struttura militare come base sulla quale instaurare il proprio potere, e poi, tramite la creazione del Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica, cercò di assicurarsi la fedeltà delle forze armate facendo affidamento su epurazioni graduali ma, come già evidenziato, spietate. Sebbene Khomeynī fosse a favore del diritto di voto per i militari, i loro diritti politici, nonché il loro ruolo nello scenario politico nazionale, non dovevano andare oltre a ciò, e infatti l'Āyatollāh si oppose chiaramente alla politicizzazione delle forze armate. Alla vigilia dell'ufficiale formalizzazione dell'IRGC, egli ammonì esplicitamente i pāsdārān dall'attuare una qualsiasi azione dalla connotata natura politica, motivando tale raccomandazione sulla base del fatto che l'avvicinamento ad una particolare causa politica avrebbe minato il loro ruolo di militari.³⁴

Ora, al di là della volontà esplicita dall'Āyatollāh, si può tuttavia sostenere che il ruolo costituzionale del Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica è puramente, e quasi unicamente, politico: in precedenza si è detto che l'art. 150 della Costituzione del 1979 definisce l'IRGC come il guardiano della Rivoluzione e degli obiettivi da essa raggiunti, consacrando, dunque, una missione che è necessariamente di natura sia politica che militare. Quanto detto emerge con maggior evidenza se si volge lo sguardo ai giorni nostri, tanto che, a fronte di un coinvolgimento sempre più evidente dei pāsdārān nella politica nazionale iraniana, le originali visioni della prima Guida suprema sono diventate oggetto di intensi dibattiti.³⁵

3.1.3.1 L'acquisizione di un nuovo peso politico

Il ruolo dell'IRGC come fattore centrale e preponderante negli affari politici iraniani è aumentato drasticamente a partire dalla morte dell'Āyatollāh Khomeynī, ma fu anche segnato da un periodo di emarginazione durante l'era Rafsanjani³⁶, dovuto al fatto che i pāsdārān furono costretti ad intraprendere un periodo di professionalizzazione militare forzata e deradicalizzazione ideologica, accompagnata inevitabilmente da una forte diminuzione del loro ruolo e peso politico. Tale processo di riforma aveva lo scopo di migliorare l'immagine esterna delle forze armate

³³ *Ibidem*, pp. 76-77.

³⁴ Khomeynī adottò la medesima strategia nei confronti di tutte le forze politiche del Paese (forze di polizia, IRGC, Basij, esercito regolare), esortandole contro la politicizzazione. *Ibidem*, p. 78.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ Nel marzo del 1988, Khomeynī lo nominò Comandante in capo delle forze armate iraniane, periodo nel quale decise di optare per il cessate-il-fuoco con l'Iraq, mostrando quindi un forte pragmatismo. Ricoprì poi la carica di quarto Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran dal 1989 al 1997.

iraniane e la posizione dei pragmatisti all'interno dei vari ranghi, rimuovere i radicali dalle posizioni di comando e, in questo modo, preparare il Paese per il suo “*Thermidor*” period.³⁷

Con l'ascesa alla carica di Guida suprema dell'Āyatollāh 'Alī Khāmeneī, gli equilibri di potere interni all'Iran iniziarono a cambiare totalmente: gli storici alleati di governo e l'istituzione clericale non sembravano essere fonti davvero affidabili per la nuova Guida, che, in qualità di chierico della città di Mashhad, era nella realtà privo di significative credenziali teologiche. In ragione di ciò, egli iniziò a coltivare un rapporto più stretto con le forze armate fin dai primi giorni della Rivoluzione e, una volta giunto al vertice dello Stato iraniano, fu proprio l'IRGC a beneficiare maggiormente del cambio di leadership politico – religiosa, diventando così un alleato naturale e indispensabile per Khāmeneī.³⁸

3.1.3.2 La frammentazione insita nell'IRGC

Come già evidenziato, la realtà interna al Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica si è caratterizzata, fin dagli inizi, da una generale frammentazione di visioni tra le parti, il che suggerisce che non si è mai trattato di un organo monolite in termini di visione politica e ideologica. Come in ogni organizzazione militare, il comando dell'IRGC si è fatto promotore di misure tali da portare ad un'uniformazione tra i suoi membri, avvalorando il rafforzamento attorno a principi unificanti generalmente riconducibili a quelli corporativi, autoritari e populistici, il tutto in un'ottica ideologica nella quale erano fondanti i contenuti rivoluzionari e, ovviamente, islamici. Ciononostante, queste tendenze al frazionismo, seppur sporadiche, hanno però consolidato un modello in seno all'IRGC che continua ancora oggi.³⁹

Le rivalità tra fazioni sono rinvenibili non solo tra i pāsdārān, ma anche tra questi ultimi e gli altri organi politici e di sicurezza a loro concorrenti, generando ed alimentando, tuttavia, una delle maggiori debolezze insite nel sistema di governo della Repubblica islamica dell'Iran: sebbene esteriormente appaia che l'IRGC possa contare su una forte uniformità ideologica, queste tensioni emergono periodicamente e, in genere, a seguito di un evento politico significativo, che espone le fratture interne all'organizzazione non solo tra le differenti fazioni e affiliazioni, ma anche tra i diversi ranghi della gerarchia militare.⁴⁰

³⁷ L'espressione “*Thermidor*” si riferisce al periodo di relativo pragmatismo e realismo che seguì la Rivoluzione francese, in particolare il colpo di Stato del 27 luglio del 1794, la fine del regno del terrore e l'esecuzione di Maximilien de Robespierre.

³⁸ WEHREY F., GREEN J.D., NICHIPORUK B., NADER A., HANSELL L., NAFISI R. E BOHANDY S.R., op. cit., p. 80.

³⁹ *Ibidem*, p. 81.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 82.

3.1.3.2.1 I principali eventi politici divisivi

Tra gli avvenimenti che, nel corso della storia della Repubblica islamica, hanno generato maggiori malumori tra le fila dei pāsdārān vi è, indubbiamente, il ritiro della candidatura dell'Āyatollāh Hossein-Ali Montazeri per il ruolo di Guida suprema in successione a Khumaynī. Montazeri, infatti, già uno dei principali leader della Rivoluzione del 1979, era stato designato nel 1985 dall'Assemblea degli esperti, ma entrò sempre più in conflitto con Khumaynī in merito a delicate questioni riguardanti, ad esempio, l'esportazione della rivoluzione, l'esecuzione dei dissidenti e la libertà di espressione. Pertanto, nel 1989, la candidatura dell'Āyatollāh Hossein-Ali Montazeri fu ritirata, con la conseguente necessità di intervenire anche tramite emendamenti costituzionali al fine di consentire la nomina di Khāmeneī.⁴¹ Tuttavia, in seno all'IRGC, questo evento politico generò forte disillusione e ripensamento, in particolar modo tra coloro che si erano distinti poiché più devoti alla causa: Montazeri era visto come una vera e propria fonte di emulazione dai principali esponenti delle classi medio – basse, tanto che la sua uscita dalla scena politica iraniana fu interpretata come l'effettivo epilogo dell'era rivoluzionaria, fino al punto da spingere molti pāsdārān, appartenenti ai ranghi inferiori della gerarchia, ad abbandonare l'organizzazione militare, tornando così a svolgere le proprie originarie professioni.⁴²

Un altro momento di frattura si registrò con l'ascesa dei riformisti con la presidenza di Mohammad Khātami (1997 – 2005), la cui elezione generò significativi scismi tra i ranghi più alti della struttura di comando dell'IRGC, laddove erano presenti numerosi sostenitori di figure politiche più autoritarie e conservatrici: in tale occasione, i capi del Corpo delle guardie, schieratesi apertamente con la Guida suprema, l'Āyatollāh Khāmeneī, in ragione delle motivazioni di cui sopra, minacciarono il ricorso ad una repressione, appellandosi alle rivolte studentesche della fine degli anni Novanta come giustificazione. Infatti, lo slancio dei movimenti anti – autoritari, nonché l'elevato livello di frustrazione dei giovani nei confronti dell'*establishment* clericale, fu tale da generare forti preoccupazioni tra gli esponenti più conservatori dell'Iran, compresi coloro che facevano parte della cerchia ristretta della Guida suprema: la risposta fu, conseguentemente, l'invio di una lettera a Khātami da parte dei comandanti dell'IRGC, che minacciarono una violenta azione repressiva qualora non avesse mantenuto la stabilità politica e sociale del Paese. Infine, significativo fu il fatto che nell'opposto schieramento dei riformisti si contavano numerosi ex – pāsdārān.⁴³

⁴¹ L'evoluzione della vicenda è stata già più approfonditamente trattata nel capitolo 2, parte I..

⁴² WEHREY F., GREEN J.D., NICHIPORUK B., NADER A., HANSELL L., NAFISI R. E BOHANDY S.R., op. cit., p. 82.

⁴³ *Ibidem*, p. 83.

3.1.3.3 Aḥmadineżād e il consolidamento del ruolo politico

Con l'ascesa alla presidenza della Repubblica islamica di Maḥmūd Aḥmadineżād, il Corpo delle guardie della Rivoluzione ha progressivamente mutato la propria natura originaria, rispetto a come era stata predisposta dall'Āyatollāh Khumaynī, inserendosi a pieno titolo nello scenario politico iraniano. Infatti, l'azione di rinnovamento delle élite iraniane avviata da Aḥmadineżād mosse i primi passi sostituendo, dapprima, più di ottanta diplomatici iraniani con esponenti appartenenti ai ranghi dell'IRGC, e, successivamente, governatori e vice – governatori delle province con funzionari a lui più vicini, con il conseguente allontanamento di numerosi funzionari provinciali sostenitori di visioni politiche maggiormente concilianti con quelle di Khātami e, del suo predecessore, Rafsanjāni.⁴⁴ Dal punto di vista dei pāsdārān, l'ultima frontiera, il cui superamento di fatto consacrò il loro ruolo di principale interlocutore politico, fu la conquista del Ministero dell'Intelligence e della Sicurezza, il quale, storicamente, era sempre rimasto nelle mani del clero, anche in virtù del fatto che esso costituiva uno degli ultimi organi tramite cui condurre indagini e controlli sull'operato dell'IRGC.⁴⁵

Ciò detto, nonostante l'importanza della presidenza di Aḥmadineżād nel consolidamento di tale ruolo di spicco, la scalata politica del Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica deve molto anche alla benedizione ricevuta dalla Guida suprema. Per Khāmeneī, infatti, islamizzazione significa militarizzazione e, in tale ottica, anche la storia ha facilitato il consolidamento dell'alleanza: negli anni di guerra con l'Iraq, i pāsdārān avevano preso in mano le redini del Paese, soprattutto dal punto di vista militare, pertanto, una volta conclusosi il conflitto il legame tra le due parti sorse quasi spontaneamente, con l'IRGC, da un lato, privo di sostenitori che gli favorissero l'entrata nel palazzo, e Khāmeneī, dall'altro, privo di una base elettorale e di una preparazione teologica che rafforzasse la sua figura in qualità di seconda Guida suprema dell'Iran. Dunque, la mutualità di tale rapporto ha condotto l'Āyatollāh a nominare, nel corso degli anni, ex capi dei pāsdārān ai vertici di istituzioni fondamentali e strategiche, quali il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, il Consiglio per la risoluzione delle controversie e l'IRIB (*Islamic Republic of Iran Broadcasting*), principale ente televisivo del Paese.⁴⁶

⁴⁴ In qualità di Presidente della Repubblica islamica, Aḥmadineżād si distinse dai suoi predecessori in diverso modo. Innanzitutto, diversamente agli altri presidenti iraniani (ad eccezione di Abol Hassan Banisadr e Mohammad 'Alī Rajāi), Aḥmadineżād non apparteneva all'élite clericale: le sue umili origini provinciali, il trasferimento della sua famiglia nella città di Teheran, la sua ammissione all'Università della Scienza della Tecnologia, erano tutti elementi caratterizzanti una nuova ed emergente classe media iraniana politicizzata. Tuttavia, egli si distinse dai suoi compagni rivoluzionari anche per il fatto che, nonostante la sua partecipazione nella Rivoluzione islamica del 1979, fu la guerra contro l'Iraq a sospingerlo maggiormente verso il percorso politico. ALFONEH A., *The Revolutionary Guard's Role in Iranian Politics*, in *Middle East Quarterly*, 2008, pp. 3-14.

⁴⁵ BAHÉLI M.N., *Pasdarān: deriva militare o strumento di trasformazione politica della Repubblica islamica?*, in *ISPI – Analysis. Istituto per gli Studi di Politica Internazionale*, n. 3, marzo 2010, pp. 1-4.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 5.

3.1.4 Il potere economico dell'IRGC

Oltre a stravolgere il proprio mandato originario, fino ad abbracciare totalmente la politicizzazione del loro organo, i pāsdārān si sono progressivamente inseriti anche in altri settori, quali quello economico – finanziario, a tal punto da acquisire un ruolo centrale e trainante nella gestione dell'economia iraniana. In questo caso, un primo inserimento dell'IRGC nel settore economico è rinvenibile già prima della morte dell'Āyatollāh Khomeynī, quando, nel 1983, il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale accordò all'organo la creazione e riqualificazione di industrie addette alla produzione di materiale bellico.⁴⁷ Con la fine del conflitto, partendo da iniziali attività di ricostruzione post – bellica dalla portata ancora limitata, l'IRGC ha configurato se stesso come uno dei principali esponenti nei numerosi progetti infrastrutturali, sfruttando la propria esperienza nella difesa per entrare nel più redditizio settore dei beni di consumo. Durante gli anni Novanta, il Corpo delle guardie ha esteso la propria influenza anche nei settori, particolarmente remunerativi, dell'olio e del gas, sebbene delineare una chiara mappa del loro coinvolgimento in queste porzioni di mercato risulta particolarmente difficile alla luce della limitata trasparenza dei dati forniti.⁴⁸

3.1.4.1 Un quadro giuridico amorfo

Il ruolo dell'IRGC nell'economia iraniana è costituzionalmente previsto e, in genere, i funzionari giustificano il coinvolgimento dell'IRGC negli affari economici del Paese ricorrendo all'art. 147 della Costituzione iraniana, il quale afferma che:

*“in time of peace, the government must utilize the personnel and technical equipment of the Army in relief operations, and for educational and productive ends, and the Construction Jihad, while fully observing the criteria of Islamic justice and ensuring that such utilization does not harm the combat-readiness of the Army”.*⁴⁹

A ciò si aggiunge frequentemente anche il riferimento all'art. 150, quando afferma che l'IRGC deve adempiere al fondamentale ruolo di salvaguardia della Rivoluzione e dei suoi *“achievements”*⁵⁰, responsabilità alla quale i capi delle guardie hanno dato, tuttavia, un'interpretazione piuttosto ampia.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ ALFONEH A., *How Intertwined are the Revolutionary Guards in Iran's Economy?*, in *Middle Eastern Outlook*, American Enterprise Institute, ottobre 2007.

⁴⁹ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 147.

⁵⁰ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 150.

Nel mese di giugno del 2003, il Ministero della Difesa e della Logistica delle Forze Armate ha emesso una direttiva indirizzata all'IRGC, così come agli altri gruppi armati e di difesa, esortando ad agire in qualità di appaltatori in progetti di sviluppo, specificando che qualsiasi profitto sarebbe stato trasferito alla Cancelleria, la quale a sua volta si sarebbe adoperata per il finanziamento, non solo del contratto in questione, ma anche per l'acquisto di attrezzature e il sostegno alle attività dei pāsdārān. In quest'ottica, l'IRGC rivendica ancora più forzatamente il proprio diritto ad impegnarsi in qualsiasi progetto, indipendentemente dalla natura dello stesso, sostenendo che ciò sia finalizzato alla realizzazione dei programmi del governo e alla promozione dello sviluppo economico del Paese. Pertanto, l'interpretazione che i funzionari danno della propria libertà operativa è ormai talmente ampia da non ammettere alcuna restrizione costituzionale, anche laddove le loro attività sono tali da oltrepassare l'art. 147, ma ciò nonostante, fintanto che la Guida suprema sosterrà i pāsdārān, alcuna azione da loro intrapresa potrà considerarsi illegale.⁵¹

Nel corso degli anni, i settori di investimento dell'IRGC sono aumentati progressivamente, così come la galassia delle società da esso detenute, spaziando dalle infrastrutture all'industria bellica, dall'energia petrolchimica alle cliniche per la chirurgia al laser, ma a sorprendere maggiormente è questo aspetto: secondo alcune stime elaborate del *Financial Times*, si valuta che il Copro delle guardie della Rivoluzione controlli circa un terzo dell'economia iraniana per il tramite di società proprie o ad esse affiliate.⁵²

3.1.4.2 Il settore delle telecomunicazioni: quando il controllo economico diventa politico

I funzionari dell'IRGC esercitano il proprio potere economico non solo tramite l'effettivo investimento di capitale in nuovi progetti, ma anche ricorrendo a pratiche di controllo e influenza del mercato. A tal proposito, risulta interessante una vicenda che coinvolse il settore delle telecomunicazioni iraniane nel 2002, quando la compagnia turca *Turkcell* ottenne l'appalto per inaugurare in Iran una seconda rete per la telefonia mobile, infrangendo così il monopolio statale nel settore ed entrando però in diretta competizione con le società di telecomunicazione dell'IRGC, che non mancò dal manifestare il proprio disaccordo. Il Consiglio dei guardiani, che si è già detto essere un organo esecutivo molto vicino alla Guida suprema e, quindi, alle guardie della rivoluzione, criticò l'investimento, sostenendo che la quota iraniana nella nuova società sarebbe stata solo del 30% e rimase saldo sulla propria posizione anche in seguito ad interventi, attuati dalla Banca Nazionale dell'Iran, al fine di agevolare il progetto. In quell'occasione, i principali capi dell'IRGC eressero numerosi ostacoli, di natura sia giuridica che pratica, e alla fine gli investitori

⁵¹ ALFONEH A., *How Intertwined are the Revolutionary Guards in Iran's Economy?*, op. cit.

⁵² BAHÉLI M.N., op. cit., p.5.

turchi furono costretti a ritirarsi dal mercato iraniano. Tra le numerose criticità addotte, i pāsdārān costruirono la propria retorica, in merito al caso *Turkcell*, sulla base di ragioni che attenevano alla sicurezza nazionale del Paese.⁵³

Tuttavia, il consistente impegno dell'IRGC al fine del mantenimento del proprio monopolio su un settore come quello delle telecomunicazioni è aperto anche ad un altro tipo di lettura se si considera, ad esempio, quanto avvenuto nel 1999: durante le proteste studentesche, il governo iraniano fu in grado di chiudere la rete dei telefoni cellulari e degli Internet Cafè per impedire un'ulteriore organizzazione dell'opposizione, evento che riconduce inevitabilmente a quanto avvenuto poche settimane fa, quando, a fronte delle proteste per l'annuncio di Khāmeneī in merito ad un incremento del prezzo del gas, il governo iraniano ha imposto un *blackout* delle reti internet a livello nazionale, così da evitare la fuga di video e notizie testimoniando le proteste anti – governative. Il ricorso a tale pratica non costituisce dunque una novità per Teheran, che si allinea così alle politiche implementate in questi stessi giorni in Iraq, Kashmir e Hong Kong.⁵⁴

In genere, gli arresti di internet sono costosi per l'economia di una nazione e alcune società del settore stimano che quello attuale potrebbe costare all'Iran circa 370 milioni di dollari al giorno: tuttavia, è probabile che il governo di Teheran abbia diminuito la propria perdita finanziaria facendo affidamento sulla sua rete di informazione nazionale, un'infrastruttura domestica chiamata *Halal Net* che opera nel settore digitale. A partire dal Movimento Verde⁵⁵ del 2009, le autorità iraniane hanno colto l'enorme potenziale insito nella rete internet per l'organizzazione del dissenso, muovendosi di conseguenza con il lancio, nel 2010, del progetto internet nazionale: così come era avvenuto nel caso *Turkcell*, le autorità hanno motivato tale politica adducendo motivi di ordine economico e di sicurezza nazionale, traducendosi nella pratica in un controllo della libertà di espressione tramite il blocco di numerosi contenuti e il monitoraggio degli utenti.⁵⁶ Indipendentemente dalle ragioni reali, siano esse di sicurezza o di puro interesse economico, il risultato è comunque il medesimo: il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica intende

⁵³ ALFONEH A., *How Intertwined are the Revolutionary Guards in Iran's Economy?*, op. cit.

⁵⁴ ALIMARDANI M., *The Ayatollah comes for the Internet*, in *The New York Times*, 19 novembre 2019.

⁵⁵ Con l'espressione "Movimento Verde" ci si riferisce agli eventi che hanno attraversato l'Iran a seguito delle elezioni presidenziali del 2009, dalle quali fu riconfermato Aḥmadinežād per il suo secondo mandato, ma che furono fortemente criticate, scatenando così una grande ondata di manifestazioni, poiché valutate da molti come un procedimento elettorale truccato. Il colore verde era stato scelto, inizialmente, dal candidato politico avversario di Aḥmadinežād, Mir-Hosein Musavi, ma dopo i risultati elettorali divenne un simbolo di unità e di speranza per coloro che scesero nelle piazze e nelle strade per chiedere l'annullamento del risultato. Inoltre, tra i leader spirituali del Movimento Verde vi fu anche l'Āyatollāh Hossein-Ali Montazeri, significativo per evidenziare quanto la sua mancata candidatura alla carica di Guida suprema abbia effettivamente creato divisioni e rancori all'interno della società iraniana.

⁵⁶ *Ibidem*. Il progetto internet nazionale permette a Teheran, non solo di contenere la portata delle proprie perdite economiche, ma anche di imporre un arresto internet quasi completo, consentendo al contempo alle infrastrutture nazionali per la finanza, sanità, commercio, e altre reti di informazione, di continuare a funzionare.

mantenere la propria posizione di dominio non solo nell'ambito militare, ma anche in tutti gli altri settori civili della società iraniana.

3.2 Lo Statuto dell'IRGC

Volgendo ora l'attenzione alla dimensione normativa dell'IRGC, oltre alle disposizioni costituzionali già analizzate, risulta interessante considerare quanto previsto dallo Statuto dei pāsdārān del 6 settembre 1982, costituito da quarantanove articoli e approvato dal Parlamento iraniano, poi confermato da parte del Consiglio dei guardiani.

3.2.1 Lo scopo

L'art. 1 del testo enuncia l'obiettivo dell'organo, confermando ed ampliando quanto previsto dalla Costituzione del 1979: il Corpo delle guardie è un'istituzione sotto il diretto comando della Guida suprema, il cui scopo è quello di proteggere la Rivoluzione islamica dell'Iran e i risultati da essa raggiunti, lottare costantemente per il raggiungimento di scopi divini, diffondere il dominio della legge di Dio, in conformità con le leggi della Repubblica islamica, e rafforzare pienamente la base della struttura difensiva del Paese con le altre forze armate, attraverso l'addestramento militare e l'organizzazione di forze popolari.⁵⁷

3.2.2 La missione

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'IRGC deve condurre una lotta legale contro individui o correnti che mirano a sabotare il sistema della Repubblica islamica o, in generale, agiscono in contrasto alla Rivoluzione⁵⁸, soprattutto qualora quegli agenti ricorrano all'uso della forza e della violenza per eliminare le regole previste dalle leggi della Repubblica islamica.⁵⁹ Durante queste operazioni, qualora si renda necessario, l'IRGC deve agire in cooperazione con le altre forze di sicurezza del Paese, riconfermando quindi l'importanza del coordinamento interforze, affinché l'ordine, la sicurezza e il principio di legalità siano assicurati all'interno del Paese⁶⁰, fungendo dunque da *"bailiff for the Judiciary"*.⁶¹ Il tema in merito alla cooperazione con le altre forze armate è ribadito frequentemente nei vari articoli e deve essere volto non solo al mantenimento della sicurezza interna, ma anche esterna, assicurando quindi la protezione dell'indipendenza della

⁵⁷ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 1.

⁵⁸ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 2.

⁵⁹ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 3.

⁶⁰ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 5.

⁶¹ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, nota all'art. 5.

Repubblica islamica, così come della sua integrità territoriale⁶², collaborando inoltre anche con gli organi nazionali di intelligence.⁶³

La tradizionale azione di difesa militare deve accompagnarsi poi ad un'altra fondamentale missione, che vede i *pāsdārān* coinvolti in attività aventi natura formativa ed addestrativa: in particolare, devono pianificare, organizzare, amministrare, condurre ed implementare l'educazione ideologica, politica e militare dei membri del Basij, in accordo con i valori islamici⁶⁴, assicurando anche l'addestramento e l'indottrinamento dei membri stessi dell'IRGC, i quali devono essere formati circa i valori e gli insegnamenti islamici, sulla base del fondamentale principio della *wilāyat al-faqīh*, poiché solo il pieno consolidamento dei principi ideologici e politici può condurre a realizzare con successo i compiti a loro assegnati.⁶⁵

3.2.3 L'organizzazione

In accordo con l'art. 110 della Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, la guida dell'IRGC appartiene solo ed esclusivamente alla Guida suprema, tuttavia, l'organo dei *pāsdārān* è organizzato sulla base di tre pilastri organizzativi centrali: il Comandante in capo, il Ministero e il Consiglio Supremo delle Guardie Rivoluzionarie.⁶⁶ La struttura organizzativa è quindi caratterizzata da una duplice linea di azione, una di comando e un'altra di tipo ministeriale, le cui responsabilità sono devolute, rispettivamente, al Comandante in capo e al Ministero delle Guardie Rivoluzionarie.⁶⁷

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Comandante in capo ha responsabilità in tutti gli ambiti volti all'arruolamento, addestramento militare, indottrinamento politico e ideologico, propaganda, logistica, intelligence e operazioni di pianificazione, così come in tutte le questioni relative all'altra organizzazione militare, il Basij⁶⁸: questi compiti sono distribuiti tra diverse unità, elencate ed analizzate poi singolarmente dal testo dello Statuto. L'altro ramo operativo, invece, che vede coinvolto il Ministero delle Guardie Rivoluzionarie, è responsabile nei campi amministrativi, legali, parlamentari e di finanziamento⁶⁹: in particolare, il Ministro in carica ha il compito di predisporre tutti i piani organizzativi del Ministero delle Guardie Rivoluzionarie e portarli poi a ratifica da parte del Consiglio dei ministri.⁷⁰ Per quanto concerne il terzo pilastro organizzativo dell'organo, esso

⁶² Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 7.

⁶³ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 8.

⁶⁴ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 9.

⁶⁵ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 11.

⁶⁶ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 13.

⁶⁷ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 14.

⁶⁸ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 15.

⁶⁹ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 16.

⁷⁰ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 17.

svolge un importante compito di coordinamento tra la sfera di comando e quella amministrativa: le risoluzioni emanate da quest'organo devono essere portate all'attenzione della Guida suprema ovvero ad un suo rappresentante nominato e, a fronte di parere positivo, la loro esecutività è obbligatoria.⁷¹

La struttura di comando delle Guardie Rivoluzionarie è centralizzata ed è fondamentale che l'intera catena organizzativa abbia un totale rispetto dell'ordine e della disciplina. In particolare, la catena di comando è costituita da: Guida suprema, Comandante in capo, comandanti regionali, comandanti dei distretti, comandanti di base e comandanti del corpo di guardia⁷², facendo quindi emergere con chiarezza quanto l'IRGC sia strutturato anche ai livelli territoriali inferiori del Paese. Ai sensi dell'art. 29, subito dopo la Guida suprema, il Comandante in capo è la più alta carica esecutiva ed è, pertanto, nominato o dimesso su indicazione della Guida stessa, di fronte cui è responsabile per tutte le materie a lui delegate. Per evidenziare maggiormente l'importanza dell'indottrinamento ideologico, è utile considerare quanto previsto dalla nota all'art. 31, laddove si stabilisce che tutti gli ufficiali che fanno parte delle unità per l'educazione ideologica – politica, le pubblicazioni e la propaganda, devono essere nominati da esponenti appartenenti al clero e, successivamente, approvati dalla Guida suprema o dal suo rappresentante.

3.2.4 I principi cardine

Ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, è chiamato Guardia Rivoluzionaria colui che, entrato nel Corpo delle guardie, considera la *jihād*, per il bene di Dio e per proteggere la Rivoluzione islamica e i suoi successi, come un dovere derivante dalla *sharī'a*. Inoltre, egli deve soddisfare altre condizioni quali:

- Credere nei fondamenti dell'Islam, nella Rivoluzione islamica, e nel sistema della Repubblica islamica;
- Credere ed impegnarsi all'azione per il principio della *wilāyat al-faqīh*;
- Impegnarsi all'azione per i precetti dell'Islam, delle leggi della Repubblica islamica e seguire i valori morali dell'Islam;
- Godere di buona reputazione ed essere privo di segnalazioni per cattiva condotta.⁷³

Lo Statuto dell'IRGC è poi costituito da una quarta sezione che disciplina l'organizzazione del Basij, ma che sarà tuttavia trattata successivamente.

⁷¹ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 18.

⁷² Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 28.

⁷³ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 34.

3.3 Direttive presenti e future dell'IRGC

L'arena politica iraniana è attualmente attraversata da un contrasto interno in merito al futuro della Repubblica islamica, che affonda le proprie radici in tempi precedenti alla decisione degli Stati Uniti, annunciata l'8 maggio 2018, di ritirarsi dall'accordo sul nucleare iraniano siglato dall'amministrazione Obama nel 2015.⁷⁴ In particolare, ad alimentare la lotta interna vi sono due anime politiche contrapposte: da una parte, si collocano tutti coloro che, percependo ancora se stessi come rivoluzionari, ritengono che l'Iran debba promuovere i propri interessi, indipendentemente dal resto delle relazioni internazionali, e investire risorse in Medio Oriente e in altre parti del mondo, secondo la logica dell'esportazione della rivoluzione; dall'altra parte, invece, vi sono coloro che mirano a collocare l'Iran all'interno dell'ordine mondiale come un potenza regionale rispettata e accettata, stabilizzando però dapprima lo Stato iraniano al proprio interno. I pāsdārān, ovviamente, si identificano nella prima visione rivoluzionaria e sono sempre stati sostenitori di politici iraniani che hanno dimostrato di voler condurre una politica di contrasto continuo nei confronti degli altri Stati nel mondo.⁷⁵

3.3.1 Tensioni nelle dinamiche interne ai poteri dello Stato

L'attuale Presidente della Repubblica islamica, Hassan Rouhani, con il supporto del gruppo moderato, è visto da Khāmeneī come colui che sta conducendo l'Iran verso un graduale cambiamento politico e che, nel fare ciò, si sia schierato contro la storica alleanza Khāmeneī –

⁷⁴ Il JCPOA, *Joint Comprehensive Plan of Action*, è un accordo siglato nel mese di luglio del 2015, entrato poi in vigore a partire da gennaio 2016, che impone restrizioni al programma di arricchimento nucleare dell'Iran, il quale, dopo due anni di negoziati, ha raggiunto l'intesa con il cosiddetto gruppo 5+1, ovvero comprendente i cinque membri permanenti che siedono in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (Cina, Francia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti) più la Germania, oltre all'Unione Europea. L'obiettivo primario del JCPOA è impedire all'Iran di sviluppare una tecnologia tale da permettergli di costruire ordigni atomici, consentendogli, tuttavia, di proseguire il programma finalizzato alla produzione di energia nucleare per gli usi civili. A fronte del rispetto degli impegni assunti, dal 2016 lo Stato iraniano ha beneficiato della rimozione delle precedenti sanzioni economiche imposte da Stati Uniti, Unione Europea e Consiglio di sicurezza dell'ONU, ed emanate tramite la Risoluzione n. 1747 (2007). Con la sottoscrizione del JCPOA, da parte sua l'Iran si è impegnato ad eliminare le sue riserve di uranio a medio arricchimento e a tagliare del 98%, invece, quelle a basso arricchimento, ma ciò si accompagna anche all'impegno assunto per la riduzione di oltre due terzi delle centrifughe a gas per tredici anni (da 19 mila a 6.104, di cui soltanto 5.060 destinate all'arricchimento dell'uranio per i prossimi dieci anni). Peraltro, le centrifughe rimaste attive devono essere di prima generazione e, dunque, meno efficienti e moderne. L'Accordo sul nucleare iraniano prevede, altresì, che nei primi quindici anni successivi alla firma dello stesso, Teheran potrà arricchire l'uranio ad una gradazione che non risulti essere superiore al limite posto di 3,67%, mentre le attività per l'arricchimento dell'uranio, similmente a quelle finalizzate alla ricerca, potranno essere condotte limitatamente ad un singolo impianto, mentre sarà intrapresa un'azione di conversione di altri impianti al fine di non incorrere nel rischio di proliferazione nucleare. Pertanto, allo scopo di assicurare un controllo effettivo del rispetto degli obblighi assunti da parte di Teheran, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) condurrà ispezioni in tutti gli impianti nucleari iraniani, sebbene gli ispettori dell'agenzia potranno accedere ai soli siti precedentemente concordati nell'accordo e, pertanto, si renderà necessario il consenso del governo iraniano affinché si possa condurre l'ispezione anche negli altri siti. *Joint Comprehensive Plan of Action*, 14 luglio 2015, Vienna; BONGIORNI R., *Cosa prevede lo storico accordo sul nucleare con l'Iran del 2015*, in *Il Sole24Ore*, 2 maggio 2018.

⁷⁵ *The Revolutionary Guards, Past, Present and Directions for Future Development*, in *ICT – International Institute for Counter – Terrorism*, Iran and Shi'ite Terrorism Desk, novembre 2018. Repetibile al link: https://www.ict.org.il/Article/2289/The_Revolutionary_Guards#gsc.tab=0.

IRGC. La tensione tra i principali vertici del potere iraniano è palpabile e per comprenderla è sufficiente considerare un recente attacco che il Presidente ha fatto nei confronti delle pratiche portate avanti dal regime, quando in un suo discorso ha definito il primo Parlamento eletto della Repubblica Islamica (1980 – 84) il più libero e rappresentativo della volontà del popolo iraniano, poiché poteva contare tra i suoi membri anche esponenti comunisti e dissidenti dell'ideologia komeinista. L'attacco era dunque diretto a Khāmeneī e al Consiglio dei guardiani, che godono del potere di approvare o meno qualsiasi candidato che intenda correre ad elezioni.⁷⁶

Con il proprio discorso, Rouhani desiderava ricordare al pubblico iraniano che il potere di Khāmeneī non è derivante dal risultato di uno scrutinio elettorale, ma piuttosto dal ricorso alle armi dell'IRGC. Non è la prima volta che Rouhani attacca il potere della Guida suprema, rimarcando, in particolare, il profondo squilibrio nella distribuzione dei poteri all'interno dell'impianto istituzionale iraniano, nel quale il Presidente della Repubblica islamica è impossibilitato ad esercitare un ruolo significativo nella conduzione della politica nazionale ed estera del Paese, tanto che ha dichiarato che il popolo non deve crearsi alcuna aspettativa nei suoi confronti poiché egli è, in pratica, privo di poteri e che, peraltro, alcun cambiamento sarà possibile in Iran fintanto che non si interverrà modificando l'impianto costituzionale, alludendo al monopolio di potere creatosi intorno a Khāmeneī e all'IRGC.⁷⁷

Dietro all'accusa di Rouhani alla Guida suprema si cela, nella realtà, una sfida nei confronti dei pāsdārān e della struttura che permette il mantenimento della loro supremazia ed è, probabilmente, anche in ragione di ciò che Khāmeneī ha recentemente apostrofato le Guardie Rivoluzionarie, chiedendo loro di “tenersi pronte”, alludendo così ad un più generale avvertimento ad essere vigili rispetto a coloro che, chiedendo riforme politiche, mirano a rompere il modello di comando Khāmeneī – IRGC. In ogni caso, l'interpretazione più diffusa, tra l'opinione pubblica iraniana, è che la Guida suprema stia ordinando ai capi dei pāsdārān di farsi promotori, in prima linea, della rivoluzione e di denunciare come controrivoluzionari tutti coloro che si dichiareranno contrari al loro operato. Tuttavia, la scelta di lasciare carta bianca all'IRGC, in merito alle modalità di confronto con i loro nemici, non è priva di rischi: oggi, più che nel 1989, è largamente diffuso tra la popolazione un sentimento di intolleranza nei confronti delle Guardie Rivoluzionarie, considerate come i principali agenti della repressione in Iran. Quanto fin qui affermato è avvalorato dal coinvolgimento in vari scandali politici e di corruzione di numerosi funzionari dell'organo militare,

⁷⁶ VATANKA A., *Iran's IRGC has Long Kept Khamenei in Power*, in *Foreign Policy*, 29 ottobre 2019.

⁷⁷ *Ibidem*.

rafforzando così ulteriormente la rabbia del popolo per la natura predatoria dei pāsdārān e per il loro ruolo come principale ostacolo alle riforme politiche.⁷⁸

Dunque, a quarant'anni dalla Rivoluzione islamica, l'IRGC si trova di fronte a una scelta fondamentale: se rafforzare ancora di più la propria azione di contrasto al governo, guidato da Rouhani, oppure pensare ad una nuova strategia d'azione, che assicuri il mantenimento del proprio ruolo politico, nonché degli ingenti interessi economici, nella Repubblica islamica dell'Iran. L'attuale debolezza dell'IRGC si manifesta con maggiore chiarezza se si considera l'insieme dei rapporti di potere interni all'Iran, nel quale i pāsdārān e i loro sostenitori politici faticano a trovare una valida alternativa alla visione offerta dall'attuale Presidente della Repubblica islamica, Hassan Rouhani, e dai repubblicani. L'unica figura di spicco all'interno dell'IRGC, che godeva di un forte potere e consenso politico, era il generale Qasem Soleimani, grande regista politico della regione che, a partire dal 1998, era stato a capo dell'unità d'élite *Niru-ye Qods*, anche detta “Brigata Gerusalemme”, responsabile della diffusione dell'ideologia di Khumaynī al di fuori dei confini della Repubblica islamica.⁷⁹ La morte di Qasem Soleimani, avvenuta il 3 gennaio 2020, in un attacco mirato contro l'aeroporto internazionale di Baghdad, su ordine del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha innescato una serie di avvenimenti repentini che, al momento, sembrano prefigurare un nuovo scenario di conflitto in Medio Oriente. L'ostilità di Washington nei confronti del generale iraniano assassinato e dell'unità *Niru-ye Qods* dell'IRGC, posta sotto il suo comando per ventidue anni, era risaputa e trova motivazione nella politica regionale portata avanti da Teheran, tuttavia, la morte di Soleimani per volere diretto di Trump ha colto di sorpresa l'intera comunità internazionale, trattandosi di un atto di ostilità che suona più come una chiara dichiarazione di guerra, soprattutto alla luce della grande stima di cui il generale iraniano godeva non solo nel suo Paese, dove era dato come possibile candidato alla presidenza, ma anche fra i vicini alleati regionali.

3.3.2 Il progetto regionale della mezzaluna sciita

In effetti, i pāsdārān esportatori della rivoluzione, che operavano sotto il diretto comando di Qasem Soleimani, fino alla sua morte per mano americana, gestiscono tutte le attività di intelligence, eversione e diffusione dell'ideologia rivoluzionaria fuori dalla Repubblica islamica, fornendo sostegno diretto attraverso la formazione, il finanziamento e il rifornimento di armi a gruppi palestinesi come Hamas, la *jihād* islamica palestinese, le Brigate dei Martiri al-Aqsa e il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina; così come alla Brigata Badr, il braccio armato

⁷⁸ *Ibidem.*

⁷⁹ *Ibidem.*

del partito politico sciita denominato il Consiglio Supremo per la Rivoluzione islamica in Iraq, e a Hezbollah in Libano. Inoltre, sembrerebbe che sia stato concesso rifugio in Iran nel 2004 a Abū Muṣ‘ab al-Zarqāwī, emiro di Al – Qaeda in Iraq, mentre nel 2007 il generale statunitense Peter Pace affermò che, non solo erano stati fabbricati in Iran armi ed esplosivi consegnati dai membri dell’unità *Niru-ye Qods* agli insorti sciiti in Iraq, ma anche che erano state intercettate spedizioni in Afghanistan dirette ai talebani: il rifornimento di armi da parte del bastione mondiale dell’Islam sciita, l’Iran, a combattenti sunniti ultraconservatori, i talebani, è stato interpretato da alcuni come la volontà di Teheran di chiudere un occhio, almeno momentaneamente, alle differenze confessionali per alimentare caos e scompiglio nella regione, al fine di assicurarsi un’egemonia regionale indiscussa dopo la partenza delle truppe occidentali.⁸⁰

La strategia militare iraniana nella regione del Medio Oriente, compreso il sostegno fornito alle milizie sciite e non solo, è da leggere alla luce del grande obiettivo della Repubblica islamica dell’Iran, che aveva portato i leader politici di Teheran ad attribuire al generale Soleimani l’incarico ad ampio raggio di consolidare la cosiddetta “mezzaluna sciita”, una fascia di territorio che si estende tra l’Iraq, la Siria e il Libano e che, sotto il controllo sciita, garantisce all’Iran un corridoio di terra che conduce fino al Mar Mediterraneo. Il governo iraniano è fortemente diviso e vi sono molte figure intorno a Khāmeneī che contribuiscono a modellare la politica estera del Paese, inclusi i comandati dei pāsdārān e agli alti funzionari del Ministero degli Esteri, tuttavia, Qasem Soleimani ha goduto di ampia libertà nell’attuazione della visione politica della Guida suprema, riuscendo con successo a consolidare la presenza iraniana a livello regionale.⁸¹

3.3.2.1 L’esempio fornito dallo scenario bellico siriano

Un chiaro esempio del *modus operandi* dei pāsdārān all’estero è rinvenibile nell’attuale coinvolgimento di Teheran nel conflitto siriano: in tale contesto, infatti, l’IRGC è riuscito a condurre in Siria miliziani sciiti provenienti da vari Paesi nel mondo, che si sono schierati sul campo, al fianco delle Guardie Rivoluzionarie, nel contrasto all’avanzata del sedicente Stato Islamico. Nella realtà, la presenza iraniana in Siria, per tramite delle proprie forze armate, assolve anche ad un altro scopo, che è quello di rafforzare la connessione con Hezbollah in Libano e aumentare significativamente la propria deterrenza verso Israele. Al momento, le attività dell’IRGC non sono esplicitamente offensive nei confronti di Tel Aviv e mirano per lo più al mantenimento delle proprie posizioni sul suolo siriano, anche in vista di un possibile accordo per la creazione di

⁸⁰ FRICK M.M., *Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps. An Open Source Analysis*, in *Joint Force Quarterly*, n. 49, aprile 2008, pp. 123-124.

⁸¹ FILKINS D., *The Shadow Commander. Qassem Suleimani is the Iranian Operative Who has been Reshaping the Middle East. Now He’s Directing Assad’s war in Syria*, in *The New Yorker*, 23 settembre 2013.

uno Stato siriano guidato da Baššār al-Assad, circostanza che rafforzerebbe notevolmente gli interessi economici del Corpo delle guardie rivoluzionarie in Siria.⁸²

In particolare, a fronte del progressivo indebolimento delle principali minacce al regime siriano, Teheran ha deciso di modificare parte della propria strategia in Siria, con l'obiettivo di costruirvi nel medio – lungo periodo infrastrutture che, tuttavia, dal punto di vista israeliano, sono percepite come delle chiare minacce: più che al controllo del territorio, che potrebbe essere facilmente bombardato dall'avversario regionale, Teheran ora mira a stabilire relazioni con le forze locali siriane che condividono i medesimi obiettivi e, soprattutto, possono beneficiare di finanziamenti iraniani una volta che, terminato il conflitto siriano, sarà avviata la fase di ricostruzione post – bellica.⁸³ Tali intenti sono resi ancor più evidenti dalla condivisione, nell'agosto del 2018, di un accordo siglato tra Teheran e Damasco, che consente alle società iraniane di intervenire per la ricostruzione delle infrastrutture di trasporto in Siria.⁸⁴

In un recente discorso (precedente alla morte di Qasem Soleimani), la Guida suprema, Āyatollāh Khāmeneī, ha rimarcato il fatto che l'IRGC, congiuntamente con i propri alleati regionali (Hezbollah, Hamas e gli Houthi in Yemen), non deve limitare le proprie operazioni a specifiche aree geografiche e regionali, una dichiarazione che secondo molti è suonata come una sorta di avvertimento nei confronti degli Stati Uniti e dei loro alleati in Medio Oriente. Khāmeneī è dunque convinto che operazioni militari, sponsorizzate e sostenute da Teheran, possano contribuire enormemente agli interessi dell'Iran e, in tale prospettiva, ha recentemente incoraggiato i capi dei pāsdārān a *“Do not build walls around yourself and stay within those walls”*, esortando così ad una militanza regionale come parte della propria strategia di deterrenza. Pertanto, Teheran sembra essere alla ricerca di nuove strade percorribili, al fine di convincere l'Occidente che il raggiungimento di un accordo con la Repubblica islamica sia una soluzione di gran lunga migliore rispetto al relegare Teheran stessa in un angolo, senza alcuna via di uscita.⁸⁵

3.3.3 Tensioni nelle dinamiche internazionali

Sul piano della politica internazionale, le tensioni che Teheran si trova attualmente a fronteggiare sono notevoli e derivano, in larga parte, dalla natura mutevole della regione del Medio Oriente, che induce conseguentemente gli Stati, tra cui l'Iran, a prendere parte nei diversi scenari di

⁸² *The Revolutionary Guards, Past, Present and Directions for Future Development*, op. cit.

⁸³ HUBBARD B., KERSHNER I. E BERNARD A., *Iran, Deeply Embedded in Syria, Expands “Axis of Resistance”*, in *The New York Times*, 19 febbraio 2018.

⁸⁴ AZIZI H., *Iran Eyes Major Role in Post-War Syria Via Reconstruction*, in *Al – Monitor*, 11 settembre 2018.

Reperibile al link: <https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/09/iran-syria-reconstruction-russia-china-belt-road-initiative.html>.

⁸⁵ VATANKA A., op. cit.

conflitto al fine di consolidare la propria posizione di influenza. Il tradizionale nemico regionale di Teheran, Israele, costringe però la Repubblica islamica a confrontarsi direttamente anche con altri Paesi suoi alleati e, da questo punto di vista, Washington costituisce certamente il principale avversario da dover fronteggiare. Le tensioni tra le due parti risalgono a decenni fa, dunque ben prima dell'insediamento dell'amministrazione Trump, tuttavia, il fragile punto di incontro raggiunto tramite la firma del JCPOA nel 2015 è stato poi vanificato dalla decisione della Casa Bianca di ritirarsi dall'accordo, riconfermando l'imposizione del regime sanzionatorio a danno dell'economia iraniana.

3.3.3.1 L'IRGC nella lista delle *Foreign Terrorist Organizations* (FTO)

Nel perpetuo confronto indiretto Teheran – Washington non ha certamente giovato la decisione del Presidente statunitense Trump di inserire il potente organo militare iraniano, l'IRGC, nell'elenco delle organizzazioni terroristiche stilato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America⁸⁶: le FTOs sono organizzazioni straniere designate dal Segretario di Stato, carica ricoperta al momento da Mike Pompeo, in conformità con la sezione 219 dell'*Immigration and Nationality Act* (INA) del 1965. La designazione a FTO ricopre un ruolo fondamentale nella lotta contro il terrorismo ed è un efficace mezzo per limitare il sostegno alle attività terroristiche, tuttavia, nel caso dei pāsdārān iraniani, è stato per la prima volta designato come minaccia terroristica un organo di governo di un altro Stato. La designazione annunciata da Trump ha, tra le varie conseguenze, un'imposizione piuttosto ampia di sanzioni economiche nei confronti del Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica, così come per tutte le organizzazioni, compagnie o singoli individui che hanno legami con l'IRGC. Ciò, pertanto, risulta particolarmente significativo se si considera l'impegno militare iraniano in Medio Oriente nell'addestramento di milizie sciite.⁸⁷

Tramite la designazione dei pāsdārān a FTO, Washington ha ampliato in modo significativo la propria capacità di esercitare la massima pressione sul regime iraniano⁸⁸, anche se vi è anche chi, tra gli alti funzionari della sicurezza nazionale dell'amministrazione Trump, ha contestato tale scelta affermando che ciò inciterà Teheran ad azioni di ritorsione contro le truppe e gli ufficiali dell'intelligence americani. L'annuncio della Casa Bianca è da inserire anche nella logica geopolitica della regione ed è stata pertanto ben accolta da Benjamin Netanyahu, Primo ministro di

⁸⁶ La lista completa delle FTOs, *Foreign Terrorist Organizations*, è reperibile al link: <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/>. Il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica, attualmente l'ultimo nella lista, è stato aggiunto in data 15 aprile 2019.

⁸⁷ WONG E. E SCHMITT E., *Trump Designates Iran's Revolutionary Guards a Foreign Terrorist Group*, in *The New York Times*, 8 aprile 2019.

⁸⁸ Alcuni funzionari americani hanno affermato che la designazione copre, potenzialmente, 11 milioni di individui membri del gruppo militare italiano e organizzazioni ad esso affiliate, tra cui il Basij, la grande milizia iraniana di volontari. *Ibidem*.

Israele, che ha ringraziato l'alleato d'oltreoceano per il suo costante impegno nella difesa del mondo dal terrorismo iraniano. Teheran, dal canto suo, ha dato seguito alla scelta statunitense, per tramite del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, designando come organizzazione terroristica il Comando centrale degli Stati Uniti, impegnato in attività di sovrintendenza alle operazioni militari americane in Medio Oriente.⁸⁹

3.3.3.1.1 Le basi per la designazione e le implicazioni giuridiche

La sezione 219 dell'INA è stata introdotta dall'*Antiterrorism and Effective Death Penalty Act* del 1996 (AEDPA): ai sensi di quest'ultimo, il Segretario di Stato può designare un gruppo come FTO se è straniero e si impegna in attività terroristiche che minacciano la sicurezza nazionale degli Stati Uniti o la sicurezza dei suoi cittadini. L'AEDPA 1996 delinea poi la procedura di designazione, che prevede la notifica al Congresso e le successive implicazioni, tra cui il controllo giurisprudenziale delle designazioni FTO dinanzi alla Corte d'appello degli Stati Uniti del *District of Columbia Circuit*, basato su una normativa simile all'“*arbitrary and capricious standard*” previsto ai sensi dell'*Administrative Procedure Act* 1946. A seguito della designazione a FTO di un gruppo, il Dipartimento del Tesoro può bloccare i suoi beni, ai suoi membri può essere negata l'ammissione negli Stati Uniti e, in alcuni casi, è prevista l'espulsione; coloro che forniscono supporto materiale all'FTO possono essere soggetti a sanzioni penali ai sensi del titolo n. 18 del Codice degli Stati Uniti, sezione 2339B; mentre gli istituti finanziari devono segnalare al Dipartimento del Tesoro, presso l'ufficio che si occupa del controllo dei beni stranieri, se vi siano attività in loro possesso nelle quali l'FTO nutra un interesse.⁹⁰

Le implicazioni pratiche immediate derivanti dalla designazione a FTO dell'IRGC non sono ancora del tutto chiare, né è chiaro ciò che effettivamente tale designazione aggiunge alle ampie sanzioni statunitensi già esistenti nei confronti della Repubblica islamica e delle sue istituzioni. In realtà, al di là della recente designazione annunciata dal Presidente Trump, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie era già stato designato, nel corso degli anni, da diverse autorità negli Stati Uniti⁹¹: pertanto, qualsiasi attività dell'IRGC rientrante sotto la giurisdizione degli Stati Uniti risulterebbe già bloccata in base a tali misure precedentemente adottate ed indipendentemente dalla designazione a FTO. In particolare, le sanzioni esistenti fungono da tempo da potente deterrente nei

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ CHACHKO E., *The U.S. Names the Iranian Revolutionary Guard a Terrorist Organization and Sanctions the International Criminal Court*, in *Lawfare*, 10 aprile 2019. Reperibile al link: <https://www.lawfareblog.com/us-names-iranian-revolutionary-guard-terrorist-organization-and-sanctions-international-criminal>.

⁹¹ Il Dipartimento del Tesoro ha designato l'IRGC, nel 2007, ai sensi dell'Ordine esecutivo n. 13382, per il suo sostegno ai missili balistici e ai programmi nucleari dell'Iran; nel 2011, ai sensi dell'Ordine esecutivo n. 13553, per il suo ruolo nelle violazioni dei diritti umani; nel 2012, ai sensi dell'Ordine esecutivo n. 13606, per ragioni analoghe; e, nel 2017, ai sensi dell'Ordine esecutivo n. 13224 sul terrorismo internazionale. *Ibidem*.

confronti di individui o entità che intendono fare affari con i pāsdārān, ma il loro effetto è principalmente su persone e entità collegate agli Stati Uniti, di conseguenza il valore aggiunto derivante dalla designazione a FTO è l'elemento di supporto materiale: l'amministrazione Trump, infatti, intende ricorrere al principio del supporto materiale per reprimere società e individui stranieri che hanno legami con l'IRGC e le entità ad esso correlate. Ciò che però resta profondamente incerto è se Washington intenda dare seguito a questa azione aumentando i procedimenti giudiziari contro le entità straniere, tenuto conto che si renderà necessario superare sostanziali ostacoli pratici nel portare imputati stranieri dinanzi a un tribunale degli Stati Uniti d'America.⁹²

3.3.3.1.2 Criticità giuridiche della designazione

Si è già detto come la decisione di Trump, in merito alla designazione dell'IRGC a FTO, abbia sollevato all'interno della propria amministrazione alcuni pareri contrari, questi, peraltro, includono non solo visioni contrastanti dal punto di vista delle conseguenze strategiche, ma sono state addotte anche sulla base di dubbi in merito alla effettiva correttezza giuridica della designazione. Infatti, a prima vista sembrerebbe che l'IRGC soddisfi i criteri statuiti dall'AEPDA: è un'entità straniera, la documentazione dimostra che è stato coinvolto in numerose attività terroristiche, e infine, come è stato sottolineato nelle dichiarazioni di Trump e del Dipartimento di Stato, le sue azioni hanno danneggiato o messo in pericolo gli Stati Uniti e i suoi cittadini. Ciò premesso, ci si potrebbe tuttavia chiedere se l'IRGC, che è un'organizzazione militare statale, si qualifica come "organizzazione straniera" ai fini dell'AEDPA. Infatti, se si guarda all'elenco dei FTOs designati si tratta sempre di *non – state actors* e, pertanto, non sono rinvenibili precedenti come quello fin qui discusso, sia nella pratica di designazione, che nella giurisprudenza delle FTOs statunitensi.⁹³

A quanto fin qui affermato, si aggiunge anche una seconda potenziale criticità avanzata da alcuni avvocati dell'amministrazione statunitense, che concerne la portata delle conseguenze derivanti dalla designazione dell'IRGC a FTO: l'argomento addotto è che l'IRGC è dotata di un'organizzazione troppo diffusa e, pertanto, il divieto di sostegno materiale ai pāsdārān, profondamente integrati nel sistema politico ed economico iraniano, catturi potenzialmente ampie attività economiche e politiche che non sono direttamente correlate al sostegno dell'IRGC al terrorismo. A tal proposito, la decisione della Corte Suprema nel caso *Holder v. Humanitarian Law*

⁹² *Ibidem.*

⁹³ *Ibidem.*

Project del 2010 ⁹⁴ fornisce alcune indicazioni: in quel caso, gli appellanti hanno cercato di sostenere le attività non violente del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, meglio noto come PKK, e delle Tigri Tamil dello Sri Lanka, due organizzazioni designate come FTO. In particolare, veniva contestato il divieto della legge di sostegno materiale relativo alla fornitura di diversi tipi di supporto a un FTO sulla base del primo ⁹⁵ e quinto ⁹⁶ emendamento. Tuttavia, la Corte Suprema ha ritenuto costituzionale la legge di sostegno materiale, applicato alle forme specifiche che gli appellanti avevano cercato di fornire alle FTO, e ha respinto l'affermazione per cui i termini della legge sarebbero stati troppo vaghi.⁹⁷

Significativo, per il caso dell'IRGC, il fatto che la Corte ha respinto l'argomento del ricorrente secondo cui era possibile separare le attività non violente di un FTO da quelle violente, stabilendo che tutti i contributi forniti alle FTO favoriscono le loro attività terroristiche. Ora, data la vastità dell'IRGC e gli ampi legami economici e politici, la sua designazione a FTO cattura significativamente maggiori attività politiche ed economiche rispetto a quelle conseguenti alla designazione del PKK o delle Tigri Tamil; tuttavia, la logica della Corte Suprema nel caso *Holder v. Humanitarian Law Project*, che rifiuta l'idea che le attività terroristiche di un FTO possano essere distinte da quelle non terroristiche, nei casi in cui vengano condotte azioni rientranti nella legge di supporto materiale, potrebbe ugualmente applicarsi all'IRGC, le cui attività potrebbero considerarsi universalmente illecite indipendentemente dalla specifica natura dell'azione in questione, ma in ragione del fatto che, tra le sue attività, ve ne sono anche alcune aventi natura terroristica. Infine, la decisione dell'amministrazione Trump di infrangere il vincolo in merito alla designazione di soli *non - state actors*, tramite il gruppo iraniano dell'IRGC, solleva la questione se anche altri servizi di

⁹⁴ Il 21 giugno 2010, la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America ha confermato una legge federale che vieta il supporto alle organizzazioni terroristiche designate, anche qualora tale supporto coinvolga il ricorso al diritto internazionale per risolvere le controversie tramite strumenti non violenti. In particolare, nel caso *Holder v. Humanitarian Law Project*, la Corte ha stabilito con votazione 6 a 3 che le organizzazioni statunitensi e i cittadini che insegnano metodi di risoluzione dei conflitti a FTOs potrebbero essere sanzionati e dover affrontare cause penali. In quell'occasione, David Cole, un avvocato che rappresentava l'*Humanitarian Law Project*, si è detto profondamente deluso poiché "*The Supreme Court has ruled that human rights advocates, providing training and assistance in the nonviolent resolution of disputes, can be prosecuted as terrorists.*" MCGREAL C., *US supreme court: Nonviolent aid to banned groups tantamount to 'terrorism'*, in *The Guardian*, 21 giugno 2010.

⁹⁵ «Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.» Testo del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, 1788, che garantisce la terzietà della legge rispetto al culto della religione e il suo libero esercizio, nonché la libertà di parola e di stampa, il diritto di riunirsi pacificamente, e il diritto di appellarsi al governo per correggere torti.

⁹⁶ «No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when in actual service in time of war or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb, nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use without just compensation.» Testo del quinto emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, 1788, che sancisce il principio del *due process*.

⁹⁷ CHACHKO E., op. cit.

intelligence che ricorrono alla violenza, compresi quelli di Israele, Pakistan e Russia, soddisfano anch'essi questo standard.⁹⁸

3.3.3.2 L'uccisione di Qasem Soleimani

Fermo restando quanto analizzato fino ad ora, tuttavia, il già labile rapporto diplomatico tra Teheran e Washington sembra destinato, in queste stesse ore, ad esaurirsi in uno scontro diretto tra le parti. L'azione unilaterale statunitense che, su ordine diretto della Casa Bianca, ha portato all'uccisione il 3 gennaio 2020 del capo delle forze d'élite iraniane, Qasem Soleimani, sta generando una serie di eventi che, presumibilmente, modificheranno nel breve – medio periodo i complessi equilibri geopolitici del Medio Oriente. Definire le reali motivazioni che hanno condotto il Presidente degli Stati Uniti all'assunzione di una decisione così estrema non è semplice, sia perché si tratta di un evento ancora troppo prossimo al momento stesso in cui si scrive, sia perché con grande probabilità si è trattato di un insieme di motivi che, tuttavia, difficilmente potrebbero essere considerati come leciti alla conduzione unilaterale di un'operazione militare di aggressione. In questi giorni, funzionari dell'amministrazione Trump hanno dichiarato che il raid aereo contro il generale iraniano aveva lo scopo di scoraggiare ulteriori attacchi iraniani e, in particolare, sostengono che l'intento era quello di prevenire un imminente attacco iraniano, anche se non è chiaro di quale attacco si trattasse e, alla luce della situazione attuale, non sarà possibile provarne la reale esistenza. In aggiunta a ciò, sembrerebbe che l'ordine sia arrivato in risposta agli eventi che, nei giorni precedenti, avevano visto l'Ambasciata americana a Baghdad, in Iraq, presa di mira da migliaia di manifestanti iracheni filoiraniani, che per due giorni hanno assediato la zona fortificata della sede diplomatica, cercando di prenderla d'assalto.⁹⁹

3.3.3.2.1 Il rilievo dell'azione dal punto di vista giuridico

Il raid statunitense apre anche ad una serie di interrogativi dal punto di vista del diritto internazionale, tenuto conto del fatto che lo scenario prefigura un capo di Stato (Stati Uniti), che ordina l'uccisione di una delle principali cariche di un altro Paese (Iran), realizzando però l'azione nel territorio di uno Stato terzo (Iraq) e attraverso l'impiego di velivoli a pilotaggio remoto (droni). Gran parte delle discussioni, in merito all'uccisione di Qasem Soleimani, si sono concentrate al momento sulla legalità dell'attacco sferrato e se la morte del generale iraniano sia da considerarsi “*assassination*” oppure “*targeted killing*”. I funzionari dell'amministrazione Trump si sono appellati alla seconda accezione, sostenendo la legittimità dell'azione sulla base del principio di

⁹⁸ *Ibidem*.

⁹⁹ FISHER M., *What is Trump's Iran Strategy? Few Seem to Know*, in *The New York Times*, 7 gennaio 2020.

legittima difesa a fronte di una minaccia imminente, che, sempre secondo la Casa Bianca, sarebbe stata rappresentata proprio dall'azione che Soleimani stava pianificando a danno degli Stati Uniti (ma di cui non si ha alcuna prova).¹⁰⁰ La distinzione è importante in termini di politica e strategia, nonché di diritto: nel 1975, il *Church Committee* del Senato statunitense condusse un'indagine sulle attività delle agenzie di intelligence degli Stati Uniti, che si concluse con la redazione di un rapporto finale nel quale si raccomandava il divieto di assassinio in assenza di guerra, fatti salvi i casi di pericolo imminente. Sebbene alcuna legge sia poi stata approvata dal Congresso, nel 1976 il Presidente Gerald Ford emise un ordine esecutivo (n. 11.905) che, per la prima volta, vietava l'assassinio politico (*assassination*).¹⁰¹

Dopo gli attacchi dell'11 settembre, gli omicidi mirati (*targeted killings*) sono diventati una nuova forma tramite la quale aggirare il divieto di assassinio e, in particolare, è stato durante l'amministrazione Obama che i suoi avvocati sostennero la teoria secondo la quale, nonostante il divieto di assassinio, le uccisioni mirate contro attori non statali in casi di minaccia imminente, ma anche al di fuori di ostilità attive, fossero da considerarsi legali, in quanto configurabili quali atti di legittima difesa nel contesto della guerra al terrorismo. L'uccisione del generale iraniano ha però portato gli Stati Uniti su un piano del diritto piuttosto controverso: infatti, Qasem Soleimani, che era alla guida dell'unità *Niru-ye Qods* dell'IRGC, non era un attore non statale, ma una figura di spicco nell'esercito di un governo sovrano. Si tratta di una distinzione importante, poiché la premessa di base, affinché si possa parlare di "*targeted killing*", è il persistere dello *status* giuridico di attore non statale dell'individuo colpito.¹⁰²

4. Il Basij

Sebbene formalmente il Basij sia parte della complessa struttura militare dell'IRGC, costituendo infatti una sua unità distaccata, ma pur sempre sotto il comando operativo dei *pāsdārān*, la sua evoluzione e struttura, nonché le norme ad esso riferite contenute nello Statuto del 1982, saranno trattati nei successivi paragrafi.

4.1 Formazione del Basij

Il Basij è l'organizzazione paramilitare più potente, in Iran, dopo il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica ed è, formalmente, sotto il comando militare dell'IRGC stessa. Il Basij è stato

¹⁰⁰ GREENBERG K.J., *Killing Qasim Suleimani was Illegal. And Predictable.*, in *The New York Times*, 6 gennaio 2020.

¹⁰¹ Attualmente il divieto all'assassinio è sancito nell'ordine esecutivo n. 12.333 (1981), ai sensi del quale "*No person employed by or acting on behalf of the United States Government shall engage in, or conspire to engage in, assassination*".

¹⁰² GREENBERG K.J., op. cit.

fondato il 26 novembre del 1979, in seguito all'emanazione di un decreto dell'Āyatollāh Khomeynī, nel quale egli ordinò la creazione di un “*Army of twenty million*” per proteggere la Repubblica islamica sia all'esterno, dall'interferenza degli Stati Uniti d'America, sia all'interno, dai nemici nazionali della rivoluzione.¹⁰³ In effetti, diversamente dai pāsdārān, che furono istituzionalizzati prima, l'inserimento di questa seconda organizzazione paramilitare fu previsto solo a seguito della crisi degli ostaggi americani¹⁰⁴ e funzionò come un'organizzazione rivoluzionaria indipendente fino alla fine del 1980, quando poi fu unita all'IRGC.

In diverse occasioni, è stata riconosciuta a Khomeynī la lungimiranza di aver previsto l'insediamento di questa nuova forza paramilitare, poiché ebbe un ruolo fondamentale durante la fase di reclutamento di decine di migliaia di volontari, che furono poi schierati sul fronte di guerra con l'Iraq: nella realtà, lo stabilimento di questa forza non ha nulla a che fare con la guerra con l'Iraq, scoppiata nel 1980, ed è stata solo una risposta, probabilmente molto in ritardo, a due circostanze politiche interrelate tra loro. Infatti, a partire dal 1979, il regime islamico dovette fronteggiare una situazione interna caratterizzata da una forte incertezza politica, con continue rivolte nelle province, caos economico e una diffusa illegalità in molte città, situazioni che ebbero l'effetto di generare un forte sentimento di vulnerabilità tra le autorità islamiche, le quali dovettero poi, in seguito alla crisi degli ostaggi, confrontarsi con crescenti spaccature tra i cosiddetti moderati e gli esponenti delle correnti più estremiste, tutti appartenenti ai ranghi più alti della gerarchia. Pertanto, i vertici islamici temevano che non sarebbero stati in grado di esercitare un effettivo potere politico, a meno che non avessero potuto contare su una forza militare popolare, la quale, abbracciando gli elementi più fedeli della società iraniana, si sarebbe eretta in difesa del nuovo ordine politico – istituzionale costituitosi.¹⁰⁵

4.1.1 Lo sviluppo dell'organizzazione

Inizialmente, il Basij prese forma molto lentamente: l'Āyatollāh Khomeynī voleva che fosse una forza popolare istituita e comandata dal clero e costituita da persone appartenenti alle classi più povere e svantaggiate delle baraccopoli urbane, che, a quel tempo, erano totalmente devoti alla causa della Rivoluzione islamica. Al di là di ciò, gli esponenti del clero avevano però un'idea scarsa

¹⁰³ BUCHTA W., *Who Rules Iran? The Structure of Power in the Islamic Republic*, The Washington Institute for Near East Policy e Konrad Adenauer Stiftung, Washington, 2000, pp. 65-66.

¹⁰⁴ La crisi degli ostaggi in Iran fu una crisi diplomatico – politica tra l'Iran e gli Stati Uniti, che scoppiò il 4 novembre 1979 e si protrasse fino al 20 gennaio 1981. Durante quel periodo, furono presi in ostaggio cinquantadue membri dell'Ambasciata statunitense a Teheran, a seguito dell'occupazione della sede diplomatica da parte di un gruppo di studenti iraniani, sull'onda della Rivoluzione islamica. L'evento fu significativo, soprattutto dal punto di vista dell'oltraggio ai secolari principi del diritto internazionale, così come codificati anche nella Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche.

¹⁰⁵ SCHAHGALDIAN N.B., op. cit., pp. 87-88.

in merito agli aspetti futuri organizzativi sulla base dei quali il Basij avrebbe dovuto svilupparsi e, conseguentemente a ciò, tutti i principi operativi, le funzioni, nonché la struttura stessa dell'organizzazione, furono aspetti relegati ad una condizione di generale indeterminatezza. Tuttavia, il clero ben presto realizzò che tutte queste lacune, non solo ostacolavano la crescita e l'effettività operativa della nuova forza paramilitare, ma fin dal principio consolidarono il Basij come oggetto del contendere tra i diversi centri di potere in competizione tra loro: ciascuna delle forze guardava al Basij come ad un veicolo potenzialmente utile al rafforzamento della loro base politica e, dunque, lottò per assicurarsi posizioni di influenza all'interno dello stesso, modellandolo secondo le loro specifiche preferenze religiose ed ideologiche.¹⁰⁶

Riflettendo le visioni dei capi del Partito repubblicano islamico, l'IRGC voleva che il Basij avesse una struttura fortemente centralizzata, disciplinata e strettamente controllata, e fosse impiegato, durante i normali periodi di pace, alla sola gestione di questioni di sicurezza interna, che includevano attività di contrasto e neutralizzazione dei nemici interni ed esterni. Durante un'emergenza nazionale o in periodi di guerra, invece, l'IRGC riteneva che il Basij dovesse funzionare come una forza di resistenza decentralizzata, conducendo continue operazioni di contrasto al nemico, indipendentemente dal governo. A questa visione si contrapposero anche altre, da quella sostenuta dal clero, che voleva che il Basij muovesse le proprie operazioni sulla base di una motivazione politica e ideologica estremamente forte e radicata, ad un'altra, espressione invece di alcuni gruppi politici islamici secolarizzati, tra cui quello del Primo ministro Mehdi Bazargan, che insistettero per un addestramento culturale dei suoi membri. Le opinioni diverse, e molto spesso contraddittorie, dei gruppi islamici in merito al futuro del Basij non furono il solo motivo di ostacolo al suo sviluppo, ma determinante fu anche un'altra componente, che riguardava l'impossibilità della nuova forza paramilitare di poter contare su un proprio budget finanziario, dipendendo così dalla cooperazione con altri organi islamici, rivoluzionari, e di governo, i quali erano però riluttanti all'idea di spendere parte delle proprie risorse in un'organizzazione che rimaneva al di fuori del loro diretto controllo.¹⁰⁷

Negli anni di guerra con l'Iraq (1980 – 88), il Basij reclutò buona parte dei suoi membri tra volontari che, tendenzialmente, erano per lo più troppo giovani o troppo anziani per essere considerati tra le fila del servizio militare tradizionale. Come previsto da Khumaynī, le reclute molto spesso provenivano da zone urbane e rurali piuttosto povere, motivate però a combattere sulle linee del fronte da un forte sentimento patriottico e fervore religioso. Durante la guerra, il Basij era una divisione largamente inesperta e scarsamente equipaggiata, che operava sotto il comando del

¹⁰⁶ *Ibidem*, pp. 88-89.

¹⁰⁷ *Ibidem*, p. 90.

Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica e che, in ragione delle caratteristiche della sua composizione, subì più vittime di qualsiasi altra forza armata iraniana, tanto che gli immensi sacrifici dei soldati iraniani divennero un punto focale nella politica del dopoguerra. I veterani di guerra, infatti, in particolare coloro che erano associati al Basij o all'IRGC, ritenevano di essersi sacrificati in difesa della Repubblica islamica più di qualsiasi altro gruppo e, pertanto, avanzarono richieste affinché fosse riconosciuto loro un peso maggiore negli affari del Paese.¹⁰⁸

4.1.2 Rinnovo delle funzioni ed aree di azione del Basij

In risposta a ciò, il governo iraniano espanse i ruoli domestici e le attività a carico del Basij e, mentre l'IRGC fu coinvolto in numerosi contratti per la realizzazione di infrastrutture in Iran, il Basij fu trasformato in un'ampia organizzazione sociale, la cui presenza andò radicandosi nelle scuole, fabbriche, corporazioni, uffici e moschee di tutto il Paese: lo sviluppo impresso fu tale da accordare all'organizzazione licenza legale per operare in qualità di polizia morale islamica, riconoscendo ai suoi membri l'autorità *de facto* sulla condotta sociale in pubblico e aprendo, così, la strada dell'attivismo politico. Verso la fine degli anni Novanta, le operazioni condotte dal Basij, che erano per lo più indirizzate ai reati civili, tra cui l'indossare abiti della moda occidentale o il consumo di alcool, furono sempre più mirate contro coloro che si fecero promotori di riforme politiche: queste attività di contrasto, spesso sfociate in episodi violenti, come nel caso della repressione degli studenti nel 1999, hanno portato al consolidamento del Basij come gruppo di pressione in difesa degli interessi della linea più dura del governo, apertamente anti – riformista, e dunque, in opposizione alle politiche riformiste dell'allora Presidente della Repubblica, Khātami, fino al suo coinvolgimento nelle contestate elezioni di Aḥmadinežād nel 2005 e 2009.¹⁰⁹

Dunque, anche se il Basij nacque con funzioni prettamente paramilitari, nel corso degli anni la sua attenzione si è progressivamente allontanata dalle attività militari, volgendo verso il consolidamento di un ruolo ampliato nell'attivismo pro – regime iraniano. Formalmente, l'annuncio circa la modifica della propria struttura organizzativa avvenne a seguito delle proteste del 2009, quando fu previsto un cambio di nome, da Forza di resistenza Basij (*Niru-ye Moqavamat-e Basij*) a Organizzazione Basij, che letteralmente sarebbe Organizzazione per la mobilitazione degli oppressi (*Sazman-e Basij-e Mostaz'afin*), e fu poi previsto un aumento della sua influenza socioculturale in tutti i settori della società iraniana. In un'intervista risalente al mese di novembre del 2009, il Comandante del Basij, il Brigadiere generale Mohammad Reza Naqdi, sottolineò come il cambio di nome facesse parte di un più ampio processo di rinnovamento e rifocalizzazione delle attività

¹⁰⁸ OSTOVAR A., *Iran's Basij: Membership in a Militant Islamist Organization*, in *The Middle East Journal*, Vol. 67, n. 3, Middle East Institute, 2013, pp. 348-349.

¹⁰⁹ *Ibidem*.

dell'organizzazione: infatti, la parola “forza” (*niru*) conferiva una connotazione essenzialmente militare all'organizzazione e il cambio di nome è stato dunque pensato per andare oltre ai soli affari militari. In tale prospettiva, le diverse dimensioni militari del Basij sono state trasferite alle forze di terra dell'IRGC e, in questo modo, è stato possibile un maggiore coinvolgimento del Basij nelle arene sociali e scientifiche, assicurando un continuo e sistematico progresso nello sviluppo del Paese. Sebbene Naqdi sottolineasse il rinnovato ruolo di espansione del Basij nello sviluppo sociale e scientifico dell'Iran, egli ha anche sostenuto i rischi derivanti da una riduzione considerevole delle responsabilità militari, in particolare in relazione alla lotta al dissenso interno contro il regime.¹¹⁰

4.1.2.1 Strumento di propaganda del regime

Il Basij gioca, dunque, un importante ruolo politico e culturale nella Repubblica islamica dell'Iran, responsabile in particolare per l'educazione ideologico – religiosa, la propaganda e la repressione politica. Significativo è il dettagliato programma per la socializzazione politica che è stato predisposto e che differisce, radicalmente, dagli usuali approcci occidentali in materia di reclutamento: ad esempio, le famiglie dei cosiddetti martiri, cioè coloro che sono morti in guerra o durante gli scontri con i manifestanti, costituiscono il principale obiettivo dell'intensa politica di indottrinamento. Tra i membri del Basij si contano sia uomini che donne, principalmente adolescenti oppure con un'età superiore ai trenta o quant'anni: in particolare, le donne Basij sono divise in tre diverse categorie, regolari, attive e speciali, e in genere molte di coloro che fanno parte delle ultime due categorie ricevono un addestramento per l'uso di armi di ridotte dimensioni, accompagnato, al contempo, dal completamento di alcuni corsi in materie aventi natura politica e ideologica.¹¹¹

Le donne Basij sono generalmente disposte, in qualità di personale addetto alla sicurezza, all'interno di edifici governativi considerati particolarmente sensibili, così come nei diversi ministeri, ma hanno un ruolo significativo anche durante le manifestazioni pubbliche organizzate dallo Stato. Molte di loro, infatti, sono attive in diversi settori di intelligence nelle città iraniane, il che le rende in grado di fornire informazioni in merito alla presenza di elementi antigovernativi e identificare i nascondigli e rifugi utilizzati dagli stessi. In aggiunta a ciò, tutti i membri del Basij, ma specialmente le donne, sono incoraggiati ad instillare nei loro figli l'ideologia ufficiale e gli insegnamenti impartiti dall'Āyatollāh Khomeinī: in questo modo, il regime spera che le generazioni più giovani siano formate, abbastanza rapidamente, al fine di assicurare la perpetua esistenza del governo islamico in Iran. In tale contesto, il tema del martirio è divenuto uno dei

¹¹⁰ *Ibidem*, p. 350.

¹¹¹ SCHAHGALDIAN N.B., op. cit., pp. 95-96.

principali strumenti per la socializzazione politica in seno al Basij: a coloro che sacrificano la propria vita, in nome della rivoluzione, viene promessa vita eterna e un ricordo glorioso. Addestrati ed indottrinati secondo questi principi, i membri del Basij sono spesso coinvolti nelle dimostrazioni di massa in supporto del governo o per altre funzioni così come sancite dalle autorità iraniane: prendendo parte ad attività di questa natura, il Basij si è evoluto in una potente organizzazione per la propaganda, religiosa e politica, nell'Iran contemporaneo.¹¹²

4.2 Lo Statuto del Basij

La sezione IV dello Statuto delle Guardie Rivoluzionarie del 1982 elenca le norme e i regolamenti dell'unità Basij, che, come si è detto, è formalmente un'unità distaccata dell'IRGC.

4.2.1 Lo scopo

Ai sensi dell'art. 35, lo scopo dell'organizzazione paramilitare Basij è di creare i punti di forza necessari in tutti gli individui che credono nella Costituzione, così come negli obiettivi della Repubblica islamica, al fine di difendere il Paese e il sistema repubblicano islamico.¹¹³ Quanto fin qui affermato si ricollega, in parte, a quanto predisposto dalla Costituzione della Repubblica islamica del 1979, quando, enunciando il diritto al possesso di armi all'art. 151, afferma l'obbligo, a carico del governo iraniano, di fornire un addestramento a tutti i suoi cittadini, affinché il popolo dell'Iran possa essere sempre pronto ad impegnarsi in un'azione di difesa del proprio Paese.¹¹⁴ Inoltre, lo Statuto prevede che il Basij si impegni, nel caso di catastrofi o eventi imprevisi, a fornire aiuto e supporto alla popolazione, in coordinamento con le autorità iraniane competenti.¹¹⁵

4.2.2 I compiti

L'art. 36, che implementa quando precedentemente statuito all'art. 9 dello Statuto, elenca i principali doveri ai quali l'organizzazione Basij deve adempiere. In particolare:

- Addestramento militare al fine di rafforzare la difesa della Repubblica islamica dell'Iran e della sua integrità territoriale;
- Indottrinamento ideologico e politico e insegnamento negli ambiti di competenza richiesti;
- Organizzazione dei membri del Basij;

¹¹² *Ibidem*.

¹¹³ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 35.

¹¹⁴ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 151.

¹¹⁵ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 35.

- Predisposizione dei piani di difesa in cooperazione con gli altri organi di rilievo.¹¹⁶

La nota aggiuntiva all'art. 36 specifica quanto predisposto dalla successiva politica di riorganizzazione del Basij, quindi prevedendo che tutte le organizzazioni e gli organi attivi nel campo dell'addestramento e della preparazione militare, eccezion fatta per la coscrizione militare, devono essere sciolti e queste attività devono essere concentrate nell'IRGC.¹¹⁷

4.2.3 L'organizzazione

L'aspetto centrale dell'operatività del Basij e della sua effettività risiede nella sua presenza consolidata ad ogni livello territoriale dell'Iran, tanto che tutte le città, classificate per dimensione e popolazione, sono divise in diverse regioni di resistenza. Ciascuna di tali regioni è poi suddivisa in diversi distretti di resistenza, i quali a loro volta sono divisi al loro interno in basi di resistenza, costituite queste ultime da gruppi organizzati.¹¹⁸ L'articolato testo dell'art. 37 dello Statuto offre una chiara visione dell'organizzazione del Basij sul territorio iraniano, che è poi ciò che gli ha permesso, nel corso degli anni, di radicarsi in tutte le organizzazioni sociali del Paese, dalle scuole alle università, dagli uffici alle corporazioni, assicurando in tal modo un continuo indottrinamento del popolo e la diffusione dell'ideologia islamica così come era stata enunciata, ormai quarant'anni fa, dall'Āyatollāh Khomeynī. Ogni livello territoriale deve essere coinvolto nell'organizzazione della cosiddetta resistenza, comprese le frazioni e i villaggi dei Paesi più piccoli, i quali al loro interno devono prevedere celle di resistenza del Basij¹¹⁹, laddove queste ultime costituiscono le unità più piccole dell'organizzazione paramilitare qui analizzata.¹²⁰ Infine, le unità locali del Basij devono essere distribuite in modo tale da assicurare, in tutti i quartieri, l'organizzazione delle celle di resistenza nel più breve tempo possibile.¹²¹

Per quanto concerne l'organizzazione nei ranghi esecutivi, per ogni ruolo e mestiere coperto da quello specifico Basij, una persona di spicco e affidabile congiuntamente ad un ecclesiastico del quartiere, responsabile della relativa unità Basij, organizzano un consiglio del Basij, che deve avere natura consultiva in supporto all'ufficiale funzionario¹²²: il chierico del consiglio deve aver ricevuto l'approvazione dalla Guida suprema o da colui che è stato nominato in sua rappresentanza, mentre, per quanto concerne gli altri membri del consiglio, questi sono nominati dal funzionario del Basij e

¹¹⁶ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 36.

¹¹⁷ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, nota all'art. 36.

¹¹⁸ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 37.

¹¹⁹ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, nota all'art. 37.

¹²⁰ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, nota all'art. 38.

¹²¹ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 39.

¹²² Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 40.

dal chierico del corrispondente consiglio.¹²³ Come già precedentemente anticipato, i membri del Basij, tra i quali si contano sia uomini che donne, sono suddivisi in tre diverse categorie:

- Membri ordinari, i quali credono nella Costituzione della Repubblica islamica e negli obiettivi della Rivoluzione islamica ed entrano a far parte dell' "*Army of twenty million*", dopo aver superato un periodo formativo, e sono impegnati in attività militari e di supporto in tempo di guerra, così come in attività di *welfare*, assistenza, e di intelligence;
- Membri attivi, i quali sono organizzati dopo aver superato periodi di istruzione generale e sono poi consolidati mentre continuano i loro studi e programmi speciali. I membri attivi, così come quelli ordinari, sono membri di quadri non confermati e non ricevono uno stipendio fisso;
- Membri speciali, i quali sono membri attivi che possiedono i requisiti per essere una Guardia Rivoluzionaria. Sono in possesso di una particolare documentazione educativa e personale e, quando necessario, devono essere messi a disposizione dell'IRGC a tempo pieno.¹²⁴

Nei suoi ultimi articoli, lo Statuto del 1982 enuncia alcuni principi conclusivi, alcuni dei quali erano già stati ribaditi in precedenza e, soprattutto, torna a rivolgersi alle Guardie Rivoluzionarie, da intendersi quindi nel loro insieme comprendente anche la sotto – unità del Basij. Significativo è l'art. 47, laddove afferma che i *pāsdārān* seguono la *wilāyat al-faqīh*, politicamente e ideologicamente, e sono indipendenti da tutti i partiti e gruppi politici, altresì non devono avere un carattere politico nella società o agire come un partito o un'organizzazione politica.¹²⁵ Ciò è poi ulteriormente rafforzato dal precetto secondo il quale le Guardie Rivoluzionarie non hanno il diritto ad aderire ad alcun partito, gruppo o organizzazione politica e, nell'eventualità in cui dovessero divenire membri di uno di questi, devono essere espulsi dall'IRGC.¹²⁶ Tali articoli risultano quanto più in contrasto con quella che è la realtà fattuale che è andata delineandosi negli ultimi decenni, soprattutto in seguito alla morte della prima Guida suprema, secondo la cui concezione ideologica questi articoli erano stati concepiti.

¹²³ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, nota all'art. 40.

¹²⁴ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 41.

¹²⁵ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 47.

¹²⁶ Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, art. 48.

4.3 Prospettiva attuale del Basij

Il Basij è, dunque, parte integrante del sistema di governo islamico: si è trasformato in una milizia popolare su larga scala ed è divenuto, poi, un'articolata organizzazione comprendente lo sviluppo sociale, culturale, politico e ideologico dei cittadini iraniani. A tal proposito, il Basij affonda le proprie radici in quasi tutti gli ambienti dell'Iran e ha creato spazi e opportunità per un ampio spettro di volontari, che possono dunque prendere parte ad attività per il dopo scuola dei bambini, così come possono ottenere finanziamenti e opportunità nei settori della ricerca. Poiché si tratta di un'organizzazione nella quale Teheran continua costantemente ad investire, è quanto più importante sviluppare una comprensione critica del suo funzionamento e delle sue attività, anche alla luce dell'effetto che le sue azioni hanno nella definizione della società iraniana.¹²⁷ Infatti, se l'unità *Niru-ye Qods* rappresenta il braccio d'élite ideologicamente estremo dell'IRGC, responsabile di esportare la Rivoluzione islamica, il Basij è totalmente l'opposto, nel senso che l'aspetto prettamente militare è stato gradualmente abbandonato, ma in comune hanno senza dubbio il fervore ideologico, esercitato all'esterno dei confini della Repubblica islamica ovvero al suo interno, nei confronti dei suoi stessi cittadini: per questa ragione, il Basij è stato di frequente considerato più importante per la sopravvivenza del regime, rispetto ai soldati dell'unità *Niru-ye Qods*.¹²⁸

Nonostante la sua complessa architettura ufficiale, così come è stata brevemente tracciata ai sensi dello Statuto del 1982, il Basij può essere considerato un'organizzazione avente un carattere altamente informale. L'informalità del Basij è sistemica e offre all'organizzazione la possibilità di esercitare una grande flessibilità, in tutti i settori operativi, contribuendo, in tal modo, a mitigare un certo grado di pressione sui comandanti Basij e sul loro rango di riferimento.¹²⁹

4.3.1 La dimensione ideologica

Oggi, il Basij è principalmente responsabile del controllo delle manifestazioni pubbliche e della sicurezza interna, oltre a controllare la popolazione per le infrazioni commesse rispetto alle numerose leggi morali previste dalla Repubblica islamica, in particolar modo i codici di abbigliamento femminile; tuttavia, è organizzato anche per aumentare l'organico dell'IRGC, di cui esso stesso è parte, e dell'esercito regolare.¹³⁰ Pertanto, si può affermare che il Basij sia un'organizzazione ideologica e, soprattutto, la sua ragione d'essere è quella di infondere una visione ideologica del mondo tra i suoi membri e, successivamente, promuovere quella stessa

¹²⁷ OSTOVAR A., op. cit., p. 359.

¹²⁸ FRICK M.M., op. cit., p. 124.

¹²⁹ OSTOVAR A., op. cit., p. 361.

¹³⁰ FRICK M.M., op. cit., p. 124.

prospettiva tra l'opinione pubblica iraniana. Tuttavia, sebbene molti vi aderiscano in ragione di una certa affinità ideologica con l'organizzazione, vi è anche chi partecipa al Basij principalmente per motivi sociali: esso, infatti, offre opportunità ai volontari che difficilmente potrebbero raggiungere o godere di tali vantaggi in assenza dell'aiuto e sostegno fornito dal Basij. Per alcuni, il Basij è prima di tutto un'organizzazione sociale, di cui si riconosce l'impegno nella valorizzazione della cultura e della tradizione religiosa, divenendo così un luogo d'incontro, nel quale le persone che hanno visioni affini, in genere provenienti da contesti socioeconomici più bassi, possono riunirsi e impegnarsi in attività aventi valore spirituale e culturale.¹³¹

Dunque, anche se l'ideologia è importante, è pur sempre vero che si tratta di uno dei motivi per cui i volontari decidono di aderire alle attività dell'organizzazione. Per coloro che rimangono impegnati nelle prospettive del gruppo, l'ideologia può svolgere un importante ruolo motivazionale e di legittimazione: ciò è particolarmente vero tra i giovani volontari del Basij, molti dei quali aderiscono all'organizzazione in un'età nella quale non dispongono, ancora, di una sufficiente maturità intellettuale per elaborare criticamente i propri valori e la propria visione del mondo. Tuttavia, per alcuni membri del Basij, le differenze ideologiche e politiche sorgono poi nel tempo, conducendo così al disincanto nei confronti, non solo dell'organizzazione di cui essi sono parte, ma anche del regime stesso.¹³²

4.3.2 La crescente dimensione dell'intelligence

Si è detto che l'obiettivo del Basij è quello di difendere la Repubblica islamica dell'Iran, in una prospettiva soprattutto domestica, tuttavia, al fine di condurre con successo tali operazioni, è di frequente impegnato in missioni di raccolta delle informazioni, monitorando le attività dei cittadini e il luogo dove queste avvengono e contribuendo, così, a predisporre dettagliati archivi sugli attivisti politici e sociali. Il settore della sicurezza e della raccolta informazioni è notevolmente aumentato in seguito all'adozione della nuova linea di azione, che ha consolidato il Basij come centro informativo addetto all'intelligence urbana, peraltro, incoraggiando notevolmente anche il contributo che può essere fornito dai singoli individui, che possono così agire in qualità di informatori. In tale prospettiva, sono state predisposte nuove reti di intelligence specifiche, con la conseguente riorganizzazione dei suoi membri all'interno della nuova struttura operativa.¹³³ Dopo la rivolta popolare del 2009, conosciuta come il Movimento Verde, il Basij ha aumentato le proprie attività di intelligence, al fine di progredire nel controllo invisibile sugli avversari del regime,

¹³¹ OSTOVAR A., op. cit., p. 359.

¹³² *Ibidem*, p. 360.

¹³³ GOLKAR S., *Captive Society. The Basij Militia and Social Control in Iran*, Woodrow Wilson Center Press, Columbia University, 2015, pp. 87-90.

intensificando, al contempo, anche il programma di pattugliamento per meglio monitorare la popolazione localizzata nelle aree urbane.¹³⁴

Volgendo lo sguardo ai giorni nostri e alle manifestazioni scoppiate negli ultimi mesi del 2019 in Iran, è possibile affermare che, in assenza di una soluzione stabile alle turbolenze politiche interne, il ruolo e i poteri del Basij sono quasi certamente destinati a crescere. Peraltro, dato che i suoi membri ricevono in genere un addestramento inferiore rispetto ad altre forze di sicurezza iraniane, le loro tattiche, contro i dissidenti, sono spesso le più dure ed alimentano, a loro volta, la rabbia della popolazione, con la conseguenza di indebolire, piuttosto che rafforzare, il regime in una prospettiva di lungo termine. L'incorporazione del Basij nelle forze di terra dell'IRGC può migliorarne le prestazioni complessive, ma è probabile che il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica, e non il Basij, rimarranno in futuro il principale pilastro di sostegno al regime islamico di Teheran.

5. L'Artesh

L'esercito convenzionale della Repubblica islamica dell'Iran, in persiano Artesh, è l'esercito regolare che, congiuntamente all'IRGC, costituisce l'enorme apparato delle forze armate iraniane. All'inizio di questo capitolo sono stati analizzati i riferimenti costituzionali ad esso collegati, nello specifico gli artt. 143 e 144 della Costituzione del 1979, e fin da subito era emersa la duplice natura delle forze armate iraniane, costituita, da un lato, dall'esercito regolare, rilevante dal punto di vista numerico ma male equipaggiato, e dall'altro, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie, entrambi organizzati in forze di terra, navali e aeree.

5.1 L'esercito regolare dimenticato

L'Artesh riceve scarsa attenzione da parte dei mezzi informativi internazionali, al contrario, invece, dei pāsdārān, che si potrebbero definire come i rivali politici dell'esercito regolare: l'IRGC, infatti, è costantemente esaminato dagli analisti per il suo ruolo, quasi invisibile, e di alto profilo nel sistema politico iraniano, per le sue risorse economiche e la posizione di spicco nella conduzione delle politiche regionali di Teheran. Questo squilibrio di importanza persiste anche se l'Artesh può contare, tra le sue fila, un maggior numero di soldati (350.000 Artesh, 125.000 IRGC) e, peraltro, controlla ancora la maggior parte delle armature pesanti dell'Iran. La dicotomia nella stampa

¹³⁴ *Ibidem*, p. 104.

straniera e negli studi analitici in materia è tale che ci si potrebbe quasi dimenticare dell'esistenza dell'Artesh e, quindi, della duplice struttura militare sulla quale il regime iraniano può contare.¹³⁵

In realtà, questa contraddizione risulta in parte giustificata: l'Artesh è dichiarato apolitico, è un'istituzione nazionale creata e mantenuta per difendere l'Iran dalle minacce esterne e, a differenza dell'IRGC, non ha una natura rivoluzionaria, il che significa che non interpreta la propria missione in un'ottica di difesa del regime islamico salito al potere nel 1979, tanto che i suoi capi hanno affermato, ripetutamente, di essere fedeli a qualsiasi regime al potere in un dato momento. Tuttavia, sebbene l'esercito regolare sia politicamente ininfluenza, non può e non deve essere totalmente trascurato e dimenticato: subito dopo la Rivoluzione islamica, furono avanzate numerose proposte che prevedevano la sua abolizione, poiché considerato anacronistico nel nuovo corso politico iraniano, nonché una possibile minaccia per la nascente Repubblica islamica. Ciò nonostante, l'Artesh sopravvisse a tali iniziali proposte e, in particolare, la propria sopravvivenza all'interno della struttura istituzionale iraniana la deve proprio all'Āyatollāh Khomeynī e ad altri chierici a lui vicini, i quali videro l'Artesh come un utile contrappeso ai possibili eccessi politici e di potere dell'IRGC, convinti, dunque, che potessero funzionare in un'ottica di reciproca limitazione e controllo.¹³⁶

Sopravvissuto così alle prime sfide post – rivoluzionarie, l'Artesh è stato poi in grado di continuare a mantenere la propria identità durante la lunga guerra contro l'Iraq, sebbene non avesse avuto la capacità di impedire l'imposizione degli ufficiali dell'IRGC nei propri posti di comando. A ciò seguì anche il tentativo di "*Pasdaranize*" l'Artesh, e cioè di uniformarlo ai colleghi pāsdārān, ricorrendo ad una formazione politica e ideologica e reclutando ex volontari dell'IRGC nei ranghi dell'esercito regolare. Con la fine della guerra contro il vicino Iraq, l'Artesh dovette subire numerosi attacchi da parte del regime iraniano, che lo ritenne responsabile della perdita della guerra a causa della sua carenza nella disposizione di armi moderne e avanzate. In realtà, durante il conflitto, Teheran acquistò numerosi sistemi di armamento dalla Cina e dalla Russia, tuttavia, gran parte dei nuovi armamenti andarono all'IRGC e non all'Artesh, che rimase così male equipaggiato.

137

5.2 La sfida posta dal Movimento Verde

La forza politica dell'Artesh all'interno del regime o, meglio ancora, la sua mancanza, è stato un argomento decisamente di minore importanza fino al 2009, quando, sull'onda del cosiddetto

¹³⁵ KATZMAN K., *The Politics of Iran's Regular Army*, in *Middle East Institute*, 15 novembre 2011. Reperibile al link: <https://www.mei.edu/publications/politics-irans-regular-army>.

¹³⁶ *Ibidem*.

¹³⁷ *Ibidem*.

Movimento Verde, fu evidente che una significativa parte del popolo iraniano era disposta a scendere in piazza, e nelle strade, per manifestare la propria opposizione al regime: la sfida posta dal Movimento Verde, e i tentativi di rinascita nel 2011, hanno sollevato la questione su quali forze di sicurezza il regime di Teheran potesse effettivamente contare al fine di sopprimere i moti di protesta della popolazione. In tale contesto, il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica e, in particolare, la sua milizia popolare, appunto il Basij, essendo le forze più vicine e fedeli al regime, soppressero duramente le manifestazioni, garantendo che i dimostranti non si impadronissero di edifici governativi: il loro intervento si è reso necessario per reprimere alcune delle più grandi dimostrazioni del 2009, mentre quelle di minore entità sono state gestite dalle forze di polizia regolare, *Law Enforcement Force*, unità che sarà analizzata successivamente.¹³⁸

Tuttavia, a fronte dell'incerta portata dei disordini popolari, iniziarono a circolare fonti tra la stampa, secondo le quali il regime avrebbe potuto chiedere all'Artesh di intervenire contro i manifestanti: questa notizia fu poi presto disattesa il 10 dicembre 2009, all'apice della sfida posta dal Movimento Verde, quando i comandanti di diverse unità dell'esercito regolare criticarono l'IRGC e il Basij per l'uso efferato della forza nella repressione dei manifestanti, minacciando addirittura di intervenire contro tali forze se i loro abusi fossero continuati. In realtà, né nel 2009 né nei successivi eventi, l'Artesh non ha mai dato seguito alla minaccia di intervento in difesa dei manifestanti e, in effetti, c'è chi sostiene che quanto dichiarato dai capi dell'esercito regolare non sia mai risultato credibile e ciò, in gran parte, è dovuto anche al fatto che le unità dell'Artesh si trovano in guarnigioni situate al di fuori delle grandi città e, pertanto, la loro partecipazione agli eventi politici urbani risulta fortemente limitata.¹³⁹

5.3 L'eterna rivalità con l'IRGC

Si è detto che con il trionfo della Rivoluzione nel 1979 e l'insediamento del nuovo regime islamico, sotto l'attenta supervisione della Guida suprema l'Āyatollāh Khumaynī, furono condotte numerose epurazioni contro i soldati dell'esercito, poiché ritenuti fedeli allo shāh e, in particolare, ad essere colpiti furono soprattutto gli ufficiali appartenenti ai ranghi più alti della gerarchia militare, pertanto, il successivo dispiegarsi delle relazioni tra l'esercito regolare e l'IRGC è stato caratterizzato da reciproci sospetti e rivalità: fin dall'inizio i pāsdārān e il Basij furono posti, dalla leadership clericale, come pilastri principali della difesa del nuovo sistema rivoluzionario, ponendo l'Artesh in una posizione di netto svantaggio. Sono stati necessari più di quindici anni di islamizzazione e indottrinamento, affinché i politici iraniani riuscissero a superare, gradualmente, la

¹³⁸ *Ibidem.*

¹³⁹ *Ibidem.*

loro totale diffidenza nei confronti dell'esercito regolare, che ad oggi non è più considerato come una grave minaccia per la stabilità politica del Paese.¹⁴⁰

5.3.1 I principali fronti di contrasto

In particolare, nel descrivere la controversa relazione tra l'IRGC e l'Artesh, si può notare come il Corpo delle guardie, essendo nato come un'organizzazione separata e parallela che ha poi sviluppato le proprie divisioni aeree e navali, è divenuto un rivale delle forze armate regolari anche dal punto di vista del comando operativo: questa anomalia è stata superata nel 1989, ricorrendo alla fusione di tutte le forze militari sotto un unico comando. Tuttavia, l'influenza dell'IRGC sulla nuova struttura congiunta è stata preponderante e quasi inarrestabile, tanto che, nella maggior parte dei casi, i capi di Stato maggiore delle forze armate sono ex ufficiali pāsdārān.¹⁴¹

Oltre ai contrasti di natura operativa, la rivalità tra le due organizzazioni militari è insita nello stesso testo costituzionale del 1979, tale da generare continue sovrapposizioni di responsabilità. Infatti, ai sensi dell'art. 143, l'esercito è responsabile della tutela dell'indipendenza e dell'integrità territoriale del Paese, così come dell'ordine della Repubblica islamica.¹⁴² L'art. 150 della Costituzione sottolinea, poi, che il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica deve continuare a mantenere il proprio ruolo di salvaguardia e tutela della rivoluzione e dei risultati da essa raggiunti, in cooperazione con tutti gli altri rami delle forze armate.¹⁴³ Mentre il riferimento all' "*independence and territorial integrity of the country*" può indicare che l'Artesh ha il principale compito di difendere l'Iran di fronte all'aggressione straniera, la nozione astratta di "*guarding the Revolution and its achievement*" può essere un riferimento al ruolo dell'IRGC nel mantenere la natura ideologica del regime. Quanto fin qui riportato è rinvenibile, in termini non troppo dissimili, all'interno dello Statuto del Corpo delle Guardie Rivoluzionario del 1982, il quale però ha due soli destinatari e cioè l'IRGC e la sua milizia popolare Basij. Sulla scia dell'invasione irachena, le due organizzazioni militari si sono così invischiate in aspri conflitti giuridici e dottrinali, sfociati poi nella competizione per le risorse, nonché nel delicato tema dell'accesso disuguale alla politica, alimentando un conflitto interno che perdura ancora oggi.¹⁴⁴

Un aspetto interessante da sottolineare, alla luce della riflessione che sarà successivamente condotta in merito alla questione del controllo politico dell'esercito, è il fatto che, in questa

¹⁴⁰ BUCHTA W., *Iran's Security Sector: An Overview*, 2004, pp. 7-8. Elaborato presentato al Workshop "*Challenges of Security Sector Governance in the Middle East*", tenutosi a Ginevra il 12-13 luglio 2004, organizzato da DCAF Working Group on Security Sector Governance and Reform in the Middle East and North Africa.

¹⁴¹ CURTIS G.E. E HOOGLUND E., *Iran a Country Study*, Federal Research Division, Library of Congress, 2008, p. 261.

¹⁴² Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 143.

¹⁴³ Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 150.

¹⁴⁴ ALFONEH A., *Eternal Rivals? The Artesh and the IRGC*, in *Middle East Institute*, 15 novembre 2011. Reperibile al link: <https://www.mei.edu/publications/eternal-rivals-artesh-and-irgc>.

perdurante rivalità, l'Artesh sembra anche essere sottoposto a un grado notevolmente maggiore di controllo civile rispetto all'IRGC, alimentando ulteriormente i già numerosi fronti di animosità tra le due forze: mentre i pāsdārān hanno istituito i propri seminari teologici, come nel caso dell'Università Martyr Mahallati, che forma ufficiali aventi un indottrinamento ideologico e politico, e pertanto sono sottoposti ad una forma di autocontrollo da parte dell'IRGC stessa, l'Artesh è sottoposto a pesanti e continui controlli esterni, di natura politica e ideologica, condotti dai membri del clero.¹⁴⁵ Pertanto, come precedentemente ribadito, l'evidente disparità tra le due forze attraversa tutti i settori più rilevanti, dai finanziamenti alla messa a disposizione del materiale bellico, dall'accesso alla politica ai diversi gradi di controllo politico, fino allo stesso prestigio, laddove il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica è sempre dipinto, dai mezzi di informazione iraniani, come il vincitore della guerra contro l'Iraq. Dopo quarant'anni dalla Rivoluzione islamica del 1979, la rivalità tra le due forze pare perdurare, ma si tratta anche di un confronto che l'Artesh è destinato a perdere: la mancanza di finanziamenti adeguati, di materie prime e reclute qualificate, in aggiunta al duro e stringente controllo politico, non fanno che indebolire l'esercito regolare dell'Iran, il quale, sebbene sia sopravvissuto ai primi tentativi di soppressione post – rivoluzionari, non è altro che un'ombra sbiadita del suo passato monarchico.¹⁴⁶

6. II NAJA

Il termine NAJA è l'abbreviazione, in lingua persiana, di *Law Enforcement Force* ed indica quindi le Forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran. L'attenzione su questo specifico settore della sicurezza iraniana è stata posta soprattutto a partire dalle proteste che si verificarono tra la fine del 2017 e nel corso del 2018¹⁴⁷, durante le quali i manifestanti furono velocemente repressi dall'apparato coercitivo del governo, ma significativo fu il fatto che il maggior contributo venne dato dalle forze di polizia, appunto NAJA, che si mostrarono quindi in grado di fronteggiare le rivolte senza l'aiuto né della milizia del Basij né dell'IRGC. Questo dato è particolarmente rilevante se lo si considera in una prospettiva globale dell'apparato di difesa iraniano: infatti, l'espansione del NAJA e la sua accresciuta capacità nel fronteggiare le minacce domestiche ha permesso, alla

¹⁴⁵ *Ibidem.*

¹⁴⁶ *Ibidem.*

¹⁴⁷ La prima protesta scoppiò il 28 dicembre 2017 a Mashhad, la seconda città iraniana per popolazione, e si focalizzò, inizialmente, sulle politiche economiche del governo iraniano, ciò nonostante, con l'espandersi delle manifestazioni in tutto il Paese, le rivendicazioni avanzate dai manifestanti iniziarono ad includere forme di opposizione politica al regime teocratico di Teheran e alla figura della Guida suprema, Khāmeneī, al quale si chiedevano le dimissioni. Le proteste del 2017 – 2018 hanno rappresentato una significativa sfida per la stabilità del governo, come non si verificava dal 2009, con le manifestazioni seguite ai risultati delle elezioni presidenziali.

Repubblica islamica, l'impegno delle forze militari e paramilitari all'estero, in particolare in Siria e Iraq, senza il timore che il loro contributo fosse necessario a livello nazionale.

6.1 La creazione del NAJA

Inizialmente, la polizia iraniana era costituita da due differenti forze, la polizia urbana, *shahrbani*, e la polizia rurale, *gendarmerie*. In seguito alla Rivoluzione del 1979, la Repubblica islamica avviò un processo di islamizzazione, come parte centrale della propria politica, consolidando il proprio potere e controllo sulla società. In aggiunta a ciò, venne istituita una nuova forza disciplinare, i cosiddetti Consigli islamici rivoluzionari, con il compito di aiutare il clero a far rispettare l'ordine, proteggere la sicurezza del Paese e difendere gli ancora precari risultati della Rivoluzione islamica. Nel 1989, con l'inizio dell'amministrazione di Rafsanjani, quest'ultimo tentò di risollevare l'economia iraniana, reduce di otto lunghi anni di guerra con l'Iraq, e nel fare ciò, avendo previsto una generale riduzione della spesa pubblica, una delle prime iniziative fu l'unione delle organizzazioni statali parallele tra loro, compresi gli apparati per la sicurezza e la difesa.¹⁴⁸

Pertanto, nel 1990, il Parlamento iraniano approvò una legge per l'unione di quattro diverse forze (Consigli rivoluzionari islamici, *shahrbani*, *gendarmerie*, polizia giudiziaria), costituendo un'unica forza di polizia centralizzata e moderna che, divenuta operativa nel 1991, prese il nome di *Law Enforcement Force*. Lo Statuto del NAJA afferma che l'organizzazione è una forza armata formalmente subordinata alla Guida suprema dell'Iran, il quale è, appunto, il Comandante in capo delle forze armate iraniane: sebbene il NAJA sia affiliato al Ministero dell'Interno, quest'ultimo è responsabile solo dei problemi logistici, mentre il suo Capo di Stato maggiore è nominato direttamente da Khāmeneī, che al momento è stato l'unica Guida suprema dalla fondazione del NAJA.¹⁴⁹

6.2 Le forze speciali per la repressione politica

Dopo la creazione del *Law Enforcement Force*, molte delle forze di polizia regolari furono messe da parte e le posizioni più influenti della nuova organizzazione furono assegnate agli ex membri dei Consigli rivoluzionari islamici, avviando, in tal modo, ad un progressivo aumento del numero dei comandanti dell'IRGC nominati a cariche della polizia urbana: la diretta conseguenza fu, naturalmente, una progressiva ideologizzazione del NAJA, che divenne quindi parte della fazione più conservatrice del Paese dominata da Khāmeneī. Infatti, il dominio dell'IRGC all'interno del NAJA ha permesso alla Guida suprema di avere un diretto controllo sulle forze di polizia, le

¹⁴⁸ GOLKAR S., *The Evolution of Iran's Police Forces and Social Control in the Islamic Republic*, in *Middle East Brief*, n. 120, Brandeis University, Waltham, 2018, p. 2.

¹⁴⁹ *Ibidem*.

quali sono poi uno fondamentale strumento di controllo politico e di repressione degli oppositori al regime. Il regime iraniano derivò tale insegnamento dalle rivolte popolari che attraversarono in Paese tra il 1993 – 95: in tale occasione, infatti, l’incapacità della polizia di reprimere le rivolte costrinse Teheran a ricorrere all’azione militare dell’IRGC e del Basij, evidenziando così la dirompente necessità per il regime di creare una polizia antisommossa specializzata. Conseguentemente, nel 1996, il NAJA ampliò le sue capacità di controllo della folla urbana con la creazione di alcune forze speciali chiamate NOPO, o *Supreme Leader’s Guardian Special Forces*, finalizzate a sopprimere le rivolte popolari e mantenere l’ordine pubblico.¹⁵⁰

Il coinvolgimento del NAJA divenne sempre più centrale a partire dal 1997, con la vittoria alle elezioni presidenziali del riformista Mohammad Khātami: da questo momento in poi, infatti, il NAJA divenne uno strumento per i conservatori e per la Guida suprema nel loro confronto con i riformisti. Le forze NOPO intervennero durante i moti studenteschi del mese di luglio del 1999, attaccando, presso l’Università di Teheran, gli studenti che stavano protestando contro la chiusura del giornale di stampo riformista, *Salam Daily*, e l’approvazione da parte del Parlamento di una legge fortemente restrittiva della libertà di stampa. A seguito di questo evento, che portò all’arresto e al ferimento di centinaia di studenti, le forze speciali NOPO sono state considerate come il ramo della polizia responsabile della soppressione politica, alimentando una diffusa delusione e rabbia anche nei confronti dell’amministrazione Khātami, soprattutto tra i giovani iraniani.¹⁵¹

6.3 L’espansione del NAJA in risposta alle proteste antigovernative

Nel mese di marzo del 2005, l’allora Comandante del NAJA si dimise, al fine di competere nelle non elezioni presidenziali della Repubblica islamica dell’Iran, dalle quali uscì poi vincitore Maḥmūd Aḥmadinežād per il suo primo mandato presidenziale. Conseguentemente, l’Āyatollāh Khāmeneī nominò il Generale di brigata Esmail Ahmadi-Moghaddam in qualità di nuovo capo del NAJA, che, parimenti a tutti i suoi predecessori, era un comandante dell’IRGC e aveva guidato la milizia Basij a Teheran. Sotto il suo comando, proprio per la sua formazione e il suo passato strettamente legato alla milizia popolare, la polizia del NAJA fu reclutata principalmente dai ranghi del Basij, avviando così ad una fase di *Basijification* della polizia iraniana, di impronta fortemente ideologica.¹⁵²

Il momento più significativo nell’espansione delle forze di polizia si raggiunse, nel 2009, in risposta al Movimento Verde. Nel corso degli otto mesi di manifestazioni, decine di persone persero la vita negli scontri e migliaia furono poi arrestati e rinchiusi nei peggiori centri detentivi del Paese,

¹⁵⁰ *Ibidem*, p. 3.

¹⁵¹ *Ibidem*.

¹⁵² *Ibidem*, p. 4.

conosciuti per le loro condizioni degradanti. Oltre al prezzo pagato dalla popolazione iraniana, un'altra significativa conseguenza delle proteste di quell'anno fu l'impatto che ebbe sull'organizzazione e sulla struttura del NAJA: seguirono, infatti, drammatici cambiamenti strutturali e politici nella polizia, tra cui il significativo aumento del numero di stazioni di polizia, la creazione della polizia informatica e l'acquisto di nuove attrezzature. L'espansione del NAJA è stata tale che la struttura si è espansa sia verticalmente sia orizzontalmente.¹⁵³

Nel caso specifico, una caratteristica del Movimento Verde è stato l'uso pervasivo di Internet e dei *social media* da parte dei giovani iraniani: il crescente numero di utenti in Internet ha portato il governo a istituire uffici specializzati e forze di polizia adibite al solo controllo politico nei nuovi mezzi di comunicazione, tra cui il cosiddetto *Cyberspace Police* o FATA. Secondo l'organigramma del FATA, lo scopo di questo ufficio è quello di proteggere l'identità nazionale e religiosa dell'Iran, i valori islamici e le infrastrutture nazionali critiche dagli attacchi *cyber*, preservando al contempo il potere e la sovranità nazionale. Sebbene Teheran avesse dichiarato che la principale responsabilità del FATA fosse la lotta contro i crimini informatici, nella realtà, l'ufficio è stato coinvolto nel monitoraggio, intimidazione e arresto di centinaia di attivisti che erano attivi nella redazione di blog su *social media* e nella vendita di accessi alla rete privata virtuale, anche detto VPN (*Virtual Private Network*).¹⁵⁴

L'effetto cumulativo di tutti i cambiamenti intervenuti in seno al NAJA ha permesso, a fronte delle proteste del 2017 – 2018, il pieno contenimento e repressione dei moti tramite l'intervento della sola polizia iraniana, la quale, rispetto al 2009, è ora ben organizzata, addestrata e attrezzata, dimostrando quanto sia diventata centrale per il mantenimento dell'ordine pubblico interno e la sopravvivenza politica del regime. Inoltre, grazie all'efficacia delle forze dell'ordine iraniane, il regime di Teheran non ha avuto bisogno di ricorrere all'IRGC e al Basij, i quali sono stati dispiegati, congiuntamente all'Artesh, in Iraq, Siria, e in misura minore in Yemen, aumentando notevolmente la presenza regionale dell'Iran a partire dal 2012.¹⁵⁵

Conclusione

L'analisi della struttura giuridico – istituzionale delle forze armate iraniane permette, innanzitutto, di mettere in luce come la Repubblica islamica dell'Iran, sorta in seguito alla Rivoluzione del 1979 si sia organizzata a livello di difesa armata, tenuto conto che uno dei principali obiettivi era ed è la conservazione del regime politico istituito, di cui il principio della

¹⁵³ *Ibidem*, p. 5.

¹⁵⁴ *Ibidem*, p. 7.

¹⁵⁵ *Ibidem*, p. 8.

wilāyat al-faqīh è espressione. A tal proposito, un primo elemento che merita di essere sottolineato concerne la natura duplice della struttura e dell'operatività delle forze armate iraniane: la dimensione duale della difesa della Repubblica islamica dell'Iran è istituzionalizzata nello stesso testo costituzionale del 1979, laddove l'esercito regolare, Artesh, è affiancato ad un'altra organizzazione militare, il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica, nato sull'onda della Rivoluzione con la chiara missione di "*continue in its role of guarding the Revolution and its achievements*". Nella realtà, l'IRGC ha poi subito nel corso degli anni notevoli mutamenti, tali da condurlo a svolgere un ruolo centrale in tutti i settori della società iraniana: la politicizzazione dei *pāsdārān*, sebbene in contrasto con gli iniziali voleri dell'Āyatollāh Khomeynī, ha rappresentato il volano per il successivo impegno dell'IRGC negli ambiti sociali, economici e imprenditoriali del Paese, consolidando, progressivamente, il proprio monopolio nei diversi settori di intervento e mascherando la volontà di esercitare un controllo politico sul Paese tramite la formulazione di prospettive di investimento, nonché di tutela degli interessi nazionali, in un'ottica di crescita e sviluppo economico.

Tuttavia, in qualità di organizzazione militare con interessi sostanziali, e sempre crescenti, nella sfera civile, commerciale ed economica, l'IRGC non è il solo caso al mondo. Infatti, anche nell'era del moderno Stato nazione, sono pochi i governi che possono adempiere al sovvenzionamento totale dei propri eserciti: in molti Paesi, le forze armate sono incoraggiate, o addirittura tenute, a perseguire attività economiche al fine di alleviare l'onere delle richieste di finanziamento al governo centrale. Inoltre, il fascino intrinseco delle forze armate come motori del progresso economico e tecnico nazionale è ben noto ed è stato oggetto di studi. Ciò è quanto più vero nel contesto del Medio Oriente, dove l'immagine, a tratti populista, dell'"uomo a cavallo" ha contribuito a riscrivere la legittimità dell'*anti status – quo* nel caso degli Ufficiali liberi in Egitto, di Mustafa Kemal Atatürk in Turchia, e dello stesso Mohammad Reza Pahlavi in Iran.¹⁵⁶

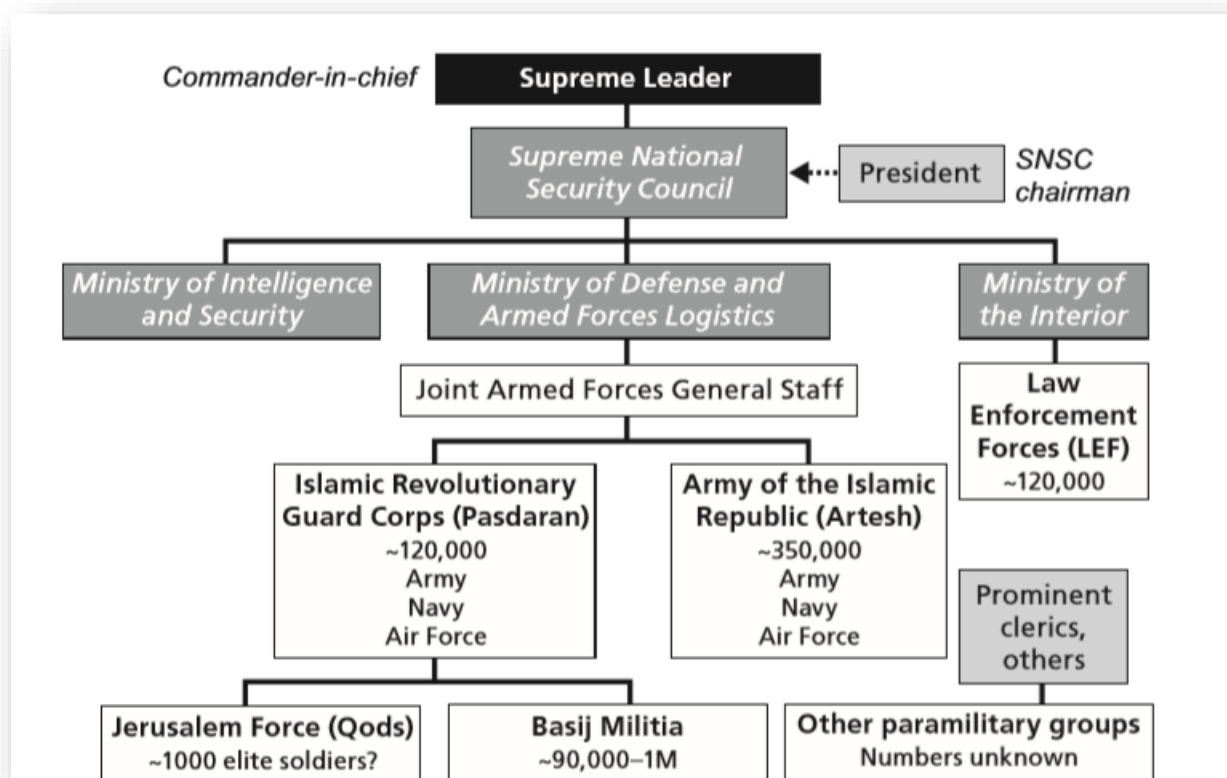
L'elemento dirompente dell'IRGC è certamente rappresentato dalla sua dimensione ideologica, che riesce ad espandersi, progressivamente, proprio grazie al sistema di nomina dei generali e dei comandanti, i quali sono posti ai vertici delle diverse organizzazioni militari parallele, anche laddove queste erano nate ideologicamente indipendenti, come nel caso delle forze di polizia iraniane, contribuendo al consolidamento di strumenti militari utili al mantenimento dell'ordine pubblico, così come alla repressione politica e sociale. Questi organi di sicurezza e di difesa ideologizzati, guidati dai generali principi della Rivoluzione islamica del 1979, rispondono poi ai voleri e agli interessi dell'ala più conservatrice dell'Iran, rappresentata in primo luogo dalla Guida suprema, Alī Ḥoseynī Khāmeneī, unico vero manovratore della struttura militare iraniana. Come si

¹⁵⁶ WEHREY F., GREEN J.D., NICHIPORUK B., NADER A., HANSELL L., NAFISI R. E BOHANDY S.R., op. cit., pp. 94-95.

vedrà nel prossimo capitolo, lo scenario di generale compattezza e ordine, che caratterizza le forze armate di Teheran, si contrappone alla vicina realtà irachena, attualmente caotica e frammentata: in particolare, l'Iran post – rivoluzionario ha potuto dotarsi, autonomamente, di istituzioni, in particolare armate, che garantiscano la preservazione e, al contempo, il perseguimento degli interessi nazionali (sebbene questi ultimi alimentino tensioni a livello regionale ed internazionale), aspetto che è, invece, mancato in Iraq, il quale ha dovuto adattarsi largamente alle direttive straniere anche nel percorso di ricostruzione dello Stato.

Questa situazione non è, tuttavia, priva di tensioni interne: queste ultime sono rinvenibili sia nel rapporto interno tra i diversi poteri dello Stato, nel quale si sta assistendo ad un continuo confronto tra la Guida suprema e il Presidente della Repubblica islamica, il quale è però impossibilitato ad imprimere una svolta significativa nei confronti del monopolio di potere creatosi intorno alla figura di Khāmeneī e dei pāsdārān. Ma le tensioni interne sono manifeste, proprio in questi ultimi mesi del 2019, anche nelle strade e nelle piazze iraniane, tornate a riempirsi di manifestanti a distanza di un anno dall'ultimo evento del 2018: al momento non è dato sapere quello che sarà l'effettivo epilogo di questa ondata di proteste, certo è che la Repubblica islamica dell'Iran sembra disporre di tutti i mezzi sufficienti e necessari per poter contrastare tali movimentazioni popolari, soprattutto in considerazione del fatto che un'unità come il NAJA ha accresciuto la propria forza, così come la propria abilità di coordinamento, in concomitanza dei principali eventi di protesta che hanno attraversato l'Iran negli ultimi anni. Inoltre, la recente uccisione di Qasem Soleimani, che godeva di grande stima presso il popolo iraniano, indipendentemente dal suo stretto legame con Alī Ḥoseynī Khāmeneī, sta generando ondate di indignazione in tutto l'Iran, che ora piange la morte di colui che era considerato come il vero difensore della sicurezza nazionale e degli interessi iraniani. La rinascita prorompente del sentimento antiamericano sembra, quindi, riavvicinare gli animi degli iraniani, compresi coloro che fino a pochi giorni fa erano scesi in piazza a manifestare contro il regime islamico, che però ora è visto, al pari di ogni suo cittadino, come vittima dell'aggressività di Washington.

Figura 2. L'organizzazione della struttura per la sicurezza nazionale iraniana



Fonte: The RAND Corporation

CAPITOLO 2

LA STRUTTURA GIURIDICO – ISTITUZIONALE DELLE FORZE ARMATE IRACHENE

La parte II di questo scritto procederà ora, nel corso del capitolo 2, con l'analisi della struttura giuridico – istituzionale delle forze armate che fanno capo all'altro grande protagonista di questo studio, l'Iraq. L'impostazione sarà pressoché simile a quella già applicata nel caso iraniano e, dunque, da alcune iniziali considerazioni riguardanti lo scenario nazionale iracheno post invasione del 2003, si passerà poi all'analisi delle prime disposizioni giuridiche che, adottate dall'allora Autorità Provvisoria della Coalizione, definirono le prime linee istituzionali lungo le quali, poi, il nuovo Stato d'Iraq si è formato. Dopo aver guardato a quanto disposto dalla Costituzione del 2005 in materia di forze armate, saranno trattate nello specifico le principali strutture di sicurezza del Paese, rappresentate dall'esercito iracheno, dal Servizio antiterrorismo iracheno e, infine, dai Peshmerga curdi. L'intera trattazione sarà inserita nel contesto storico di riferimento e, quindi, non potrà prescindere dalla considerazione delle vicende susseguitesì in questi ultimi anni, durante le quali si è assistito all'arrivo nei territori iracheni del gruppo terrorista di matrice jihadista, Dā'esh.

1. Il destino delle forze armate irachene in seguito alla sconfitta militare del regime

La guerra d'Iraq, o seconda guerra del Golfo, iniziò il 19 marzo del 2003, ma già alla fine dello stesso mese il Quarto Corpo dell'esercito regolare iracheno era stato pesantemente danneggiato dagli attacchi aerei nemici e il 9 aprile, dopo soli venti giorni di combattimento, la capitale irachena, Baghdad, cadde sotto l'offensiva militare congiunta anglo – americana: l'esercito regolare iracheno, che vantava un grande passato militare alle proprie spalle, segnato da numerosi combattimenti tra cui quelli per contrastare le rivolte curde, la guerra contro il Regno Unito, le guerre arabo – israeliane, la lunga guerra contro l'Iran, e ancora la prima guerra del Golfo nel 1991, crollò lentamente di fronte all'invasione straniera del 2003. Le divisioni e le tensioni politiche tra i vari elementi delle forze armate irachene limitarono significativamente le capacità della leadership di impiegare con successo le proprie forze armate nella difesa del Paese e della capitale. In particolare, le Guardie Repubblicane Speciali, le Guardie Repubblicane e i servizi di sicurezza non riuscirono a condurre una difesa coesa della capitale e ciò in ragione del fatto che ciascuna forza irachena perseguì, individualmente, i propri obiettivi: più gli Stati Uniti avanzavano, più la

sopravvivenza diventava il solo ed unico obiettivo chiave, abbandonando così ogni strategia di difesa del Paese.¹

1.1 La dissoluzione delle forze armate del regime ba‘thista

Con la caduta del regime del *ra‘īs* e la fuga dello stesso Saddām Husayn, ucciso pochi mesi dopo a Mosul dai militari statunitensi, l’Iraq intraprese quel lungo e complesso periodo di transizione che, sotto l’attento controllo dell’Autorità Provvisoria della Coalizione (CPA), instaurata il 21 aprile 2003, si protrasse fino all’adozione della controversa Costituzione d’Iraq del 2005, già precedentemente analizzata nella parte I e, peraltro, oggetto di fortissimi attacchi, da parte del popolo iracheno, nei giorni stessi in cui si sta scrivendo. Gli Stati Uniti, in qualità di invasori vittoriosi, si posero alla guida del processo costituente del Paese, durante il quale emerse inevitabilmente anche il problema in merito al destino delle forze armate del regime ba‘thista. Da questo punto di vista, l’Iran e l’Iraq, pur provenendo da sconvolgimenti interni aventi natura totalmente diversa e contrapposta (nel primo caso, la vittoria di un movimento rivoluzionario nazionale sull’antico establishment monarchico e, nel secondo, la vittoria di una potenza straniera sul governo nazionale di un altro Stato in seguito ad invasione militare), si posero l’interrogativo su che cosa fare con l’apparato militare esistente, il quale, alla luce del suo forte legame di fedeltà con il sistema di governo appena soppiantato, fu visto come un elemento di minaccia e di possibile destabilizzazione nel già precario ordine politico instaurato.

Nel caso iraniano si è detto che si procedette ad una complessa riorganizzazione delle forze armate, accompagnata da numerose ondate di epurazioni soprattutto tra i ranghi più alti della vecchia gerarchia militare, fino a che si consolidò, parallelamente al sistema di sicurezza e di difesa regolare, un altro ingente apparato difensivo avente come scopo primario la difesa del regime della Repubblica islamica dell’Iran. Per quanto riguarda la vicina realtà irachena, invece, la decisione circa il destino delle forze armate legate allo sconfitto regime ba‘thista fu istituzionalizzata tramite l’adozione, da parte della CPA, dei cosiddetti “*Orders*”. Questi ultimi, qui resi come “disposizioni”, sono una delle tipologie di atti ufficiali ai quali la CPA poté ricorrere nel periodo di tempo che intercorse durante il suo mandato: nel caso specifico, si tratta di istruzioni o direttive aventi natura vincolante nei confronti del popolo iracheno e suscettibili di creare conseguenze penali, con un impatto diretto sul modo in cui gli iracheni sono regolamentati, ivi incluse le modifiche alle leggi irachene. Il ruolo rivestito da queste disposizioni fu fondamentale nel periodo di transizione che seguì la sconfitta militare del 2003, poiché scandirono i momenti più significativi

¹ AL – MARASHI I. E SALAMA S., *Iraq’s Armed Forces. An Analytical History*, in *Middle Eastern Military Studies*, Routledge Taylor & Francis Group, Londra e New York, 2008, pp. 193-194.

della ricostruzione dello Stato iracheno, definendone i nuovi principi guida. Peraltro, molte delle disposizioni emanate dalla CPA tra il 2003 – 04 hanno validità ancora oggi e regolano, così, importanti ambiti della struttura governativa dell'Iraq: quanto detto è tanto più vero per i settori della difesa e dell'organizzazione delle forze armate irachene, la cui normativa di riferimento è da rinvenire in alcune delle disposizioni della CPA, in sostituzione delle quali non è mai intervenuta alcuna legge derivante dall'attività Parlamentare.²

1.1.1 La disposizione n. 2 (2003) della CPA

Tornando a quanto stabilito dalla CPA in materia di forze armate, la disposizione di riferimento è la n. 2, adottata il 23 maggio 2003, ai sensi della quale fu prevista la totale “*dissolution of entities*”³, affermando che il precedente regime iracheno aveva fatto ricorso a determinati organismi di governo per opprimere il popolo iracheno, nonché a strumenti di tortura, repressione e corruzione.⁴ La disposizione n. 2 (2003), suddivisa in sette differenti sezioni, sancì dunque la dissoluzione di tutti gli organismi di sicurezza iracheni, in ragione del loro legame al precedente regime, stabilendo l'annullamento di un qualsiasi grado, titolo o *status* concesso ad un ex dipendente o funzionario di una delle entità dissolte.⁵ Ciò significò, quindi, che tutti i coscritti furono liberati dai loro obblighi di servizio⁶ e qualsiasi individuo impiegato da una delle entità dissolte fu licenziato, con decorrenza a partire dal 16 aprile 2003, rimanendo però responsabile per gli atti commessi durante il proprio impiego.⁷ Dando seguito alla dissoluzione delle forze armate irachene, la CPA dichiarò la creazione di “*New Iraqi Corps*” come primo passo verso il consolidamento di una capacità di auto – difesa “*for a free Iraq*”. In particolare, la disposizione stabilisce che, posti sotto un controllo civile, i nuovi Corpi saranno professionali, non politici, militarmente efficaci e rappresentativi di tutti gli iracheni.⁸

² Oltre agli *Orders*, si annoveravano tra gli atti adottabili dalla CPA altre tre tipologie: 1) le *Regulations*, le quali erano strumenti che definivano le istituzioni e le autorità della CPA medesima; 2) i *Memoranda*, che intervenivano modificando o estendendo quanto già previsto dagli *Orders* e dalle *Regulations*, adeguando così il testo vecchio alle nuove procedure; 3) le *Public Notices*, tramite le quali era possibile comunicare al pubblico le intenzioni dell'Amministratore della CPA, richiedere il rispetto di particolari misure di sicurezza, non aventi conseguenze penali, o rafforzare aspetti di leggi già esistenti che la CPA intendeva far rispettare. Maggiori informazioni, in merito agli atti ufficiali adottati dalla CPA, sono reperibili al link: <https://govinfo.library.unt.edu/cpa-iraq/regulations/index.html#Regulations>.

³ L'annex alla disposizione n. 2 (2003) della CPA, elenca e chiarisce quali istituzioni siano da considerare come “*Dissolved Entities*”. Si tratta di un elenco piuttosto lungo, comprendente ogni struttura statale coinvolta nell'ambito della difesa e della sicurezza: dal Ministero della Difesa e per gli Affari Militari all'Organizzazione Speciale per la Sicurezza, dalle unità riferibili direttamente a Saddām Husayn alle organizzazioni militari, ivi comprese quelle aventi natura paramilitare.

⁴ CPA Order n. 2, 23 maggio 2003, preambolo.

⁵ CPA Order n. 2, 23 maggio 2003, sezione 3 (1).

⁶ CPA Order n. 2, 23 maggio 2003, sezione 3 (2).

⁷ CPA Order n. 2, 23 maggio 2003, sezione 3 (3).

⁸ CPA Order n. 2, 23 maggio 2003, sezione 5.

Quanto fino qui stabilito è da leggere alla luce della disposizione n. 1, del 16 maggio 2003, con la quale la CPA formalizzò la propria intenzione di dare avvio ad un ampio processo di “*de – ba ‘thification*” della società irachena. Infatti, la CPA individuò specificatamente nel partito Ba ‘th la minaccia principale al nuovo ordine politico e, pertanto, predispose fin da subito l’eliminazione di tutte le strutture e autorità riferibili al partito di Saddām Husayn, fino a proibire negli edifici governativi, così come in tutti gli spazi pubblici, l’affissione di una qualsiasi immagine del *ra ‘īs* o di simboli di partito a lui riconducibili.⁹

1.2 Analogie tra l’occupazione britannica e quella statunitense

Quanto avvenuto a partire dal 2003, in seguito alla vittoria delle truppe statunitensi, portò l’Iraq e il suo popolo a rivivere dinamiche che, in realtà, non fecero altro che ricondurre indietro il Paese di circa ottantadue anni, quando grazie al sistema di mandato accordato dalla Società delle Nazioni, il Regno Unito poté mantenere il controllo coloniale indiretto sull’Iraq e sui suoi affari militari. Infatti, l’influenza di Washington nelle diverse questioni militari irachene si rivelò analoga all’esperienza britannica. In particolare, il rapporto tra l’Iraq, dopo che gli fu riconosciuta la sovranità nel mese di giugno del 2004, i suoi nuovi militari e gli Stati Uniti assomigliò alla situazione già vissuta, dall’Iraq stesso, in seguito all’ottenimento dell’indipendenza nel 1932: nonostante a livello formale gli fosse stata accordata l’indipendenza, la natura, la struttura, le dimensioni e la missione dell’esercito iracheno sono state realmente definite e decise a Londra, post – 1932, e poi a Washington, post – 2004. Così come il Regno Unito, gli Stati Uniti sono stati responsabili dell’addestramento delle nuove forze armate irachene, mentre la sopravvivenza del nascente governo iracheno dipendeva dall’azione di contrasto e difesa affidata alle truppe straniere.¹⁰

Sia il Regno Unito che gli Stati Uniti sono stati gli attori dominanti nella politica irachena, in entrambe le fasi, e tutte e due le super potenze immaginarono un nuovo esercito iracheno che potesse incorporare le diverse comunità irachene in un’unica istituzione nazionale di difesa, transcendendo dalle differenze etniche, religiose e confessionali che tendevano ad escludere la parti, ma ciò nonostante la realtà si rivelò ben diversa: dopo il 1932, le principali reclute per il Corpo degli ufficiali iracheni provennero dagli arabi sunniti e, dopo il 2004, lo stesso Corpo fu costituito per lo più da sciiti e curdi. In definitiva, ciò che avvenne fu la composizione del Corpo degli ufficiali in relazione alle élite politiche che, in quel frangente storico, stavano collaborando con la potenza straniera dominante, con la conseguenza che questi modelli di reclutamento,

⁹ CPA Order n. 1, 23 maggio 2003.

¹⁰ AL – MARASHI I. E SALAMA S., op. cit., p. 200.

intrinsecamente divisivi, portarono ad ulteriori scissioni etniche e confessionali in entrambe le forze armate di nuova formazione.¹¹ A ciò si aggiunse poi il fatto che la politica americana dopo l'era ba'athista, così come era stato per quella britannica dopo la Prima guerra mondiale, ha avuto come obiettivo primario la creazione di un esercito iracheno che fosse finalizzato alla salvaguardia degli interessi strategici di Washington, o di Londra, nella regione, alimentando però le critiche degli iracheni nazionalisti, che videro la presenza straniera negli affari interni del loro Paese come un'interferenza imperialista. In effetti, questa situazione portò poi, nel caso britannico, all'emersione dell'esercito come un simbolo nella contrastata realtà in merito al ruolo che Londra avrebbe dovuto avere sul destino iracheno, tanto che le aspirazioni del popolo furono proiettate sulle forze armate, divenute così i guardiani dei reali interessi dell'Iraq. Le conseguenze politiche di questa situazione sono già state analizzate nella parte I: l'esercito iracheno si schierò contro la monarchia accusata di essere al servizio degli interessi britannici, a difesa dei quali, peraltro, lo stesso esercito era stato concepito.¹²

Le rivolte di questi ultimi mesi, che al momento sono costate la vita ad oltre cinquecento persone, a causa del fuoco aperto sui manifestanti da parte delle forze di sicurezza, sembrano prefigurare una situazione simile a quella già verificatasi decenni prima: a partire dall'inizio di ottobre del 2019, i manifestanti iracheni si sono riversati per le strade di Baghdad, e nelle città del sud del Paese, per chiedere la cessazione della corruzione dilagante nell'apparato statale, oltre che la fine dell'influenza straniera (non solo statunitense, ma anche iraniana). Alla fine di novembre il Primo ministro iracheno, Adil Abdul Mahdi, ha presentato le proprie dimissioni, che sono poi state approvate il 1° dicembre 2019 dal Parlamento, tuttavia, la crisi politica che oggi l'Iraq si trova ad affrontare è simile, per gravità e portata, a quella che seguì al rovesciamento del regime di Saddām Husayn, con la recente aggravante dovuta all'uccisione del generale iraniano, Qasem Soleimani, evento quest'ultimo che, mentre in Iran sta avendo un effetto tendenzialmente unificante sulla popolazione (seppur con le dovute eccezioni), in Iraq, invece, sta contribuendo ad esasperare le divisioni etniche e religiose già esistenti. Il blitz voluto dal Presidente degli Stati Uniti ha messo allo scoperto un universo frazionato in modo radicale, con due piazze che parlano la stessa lingua, sono figlie della stessa storia, ma i valori che le guidano sono agli antipodi. Peraltro, le divisioni non sono soltanto tra sunniti e sciiti, ma attraversano anche quest'ultima comunità, che si divide tra quanti, pur essendo sciiti, si sentono prima di tutto iracheni e sono quindi per l'indipendenza del

¹¹ *Ibidem*.

¹² *Ibidem*, p. 201.

proprio Paese e chi, invece, apertamente filoiraniano è a favore della politica degli Āyatollāh di Teheran.¹³

A questa situazione, già fortemente compromessa, si è aggiunto da ultimo il voto del Parlamento iracheno che, il 5 gennaio 2020, ha votato a maggioranza in favore di una risoluzione per l'espulsione delle truppe straniere presenti in Iraq. La decisione coinvolge, sostanzialmente, i contingenti coinvolti nella coalizione multinazionale anti – Dā'esh guidata dagli Stati Uniti, ma al momento non è possibile stabilire come questa particolare situazione evolverà: se confermata, potrebbe comportare il ritiro degli oltre cinquemila soldati americani presenti nelle basi irachene, tuttavia, in molti hanno già espresso alcune perplessità in merito alla validità del voto parlamentare, che ha registrato l'assenza in aula dei deputati curdi e sunniti, rendendo manifesta la spaccatura che sta attraversando la società irachena. Inoltre, affinché l'espulsione dei contingenti stranieri possa divenire operativa, è necessaria una legge *ad hoc*, alla quale non può sopperire una semplice risoluzione parlamentare.¹⁴ Indipendentemente da quelli che saranno i reali effetti operativi, il voto del Parlamento è però significativo dal punto di vista simbolico.

2. Il nuovo quadro giuridico di riferimento

Tra il 2003 – 04, la CPA emanò numerose disposizioni destinate a regolare i principali aspetti della vita istituzionale del paese nell'attesa dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e, anche in tema di esercito e forze armate, le iniziative furono diverse. In particolare, a seguito della disposizione n. 2 (2003), che portò alla dissoluzione di tutte le entità riferibili all'esercito e all'ambito della difesa, seguì la n. 22 (2003) con la quale, invece, venne creato il nuovo esercito iracheno, destinato a sostituirsi al precedente. Altre disposizioni in materia furono: CPA Order n. 23 (2003), che introdusse un Codice di disciplina militare per il nuovo esercito; n. 28 (2003), istitutivo dei Corpi di difesa civili iracheni; n. 42 (2004), per la creazione della *Defense Support Agency*, avente natura civile e responsabile di fornire supporto amministrativo e logistico alle forze armate irachene; n. 67 (2004), per l'organizzazione del nuovo Ministero della Difesa; e n. 73 (2004), che stabilì il trasferimento dei Corpi di difesa al Ministero della Difesa.¹⁵

¹³ RUBIN A.J., *Iraq in Worst Political Crisis in Years as Death Toll Mounts from Protests*, 21 dicembre 2019; HASSAN F. E ALTRI, *A Shocked Iraq Reconsiders Its Relationship With the U.S.*, 3 gennaio 2020, in *The New York Times*.

¹⁴ RUBIN A.J. E ALTRI, *Iran Ends Nuclear Limits as Killing of Iranian General Upends Mideast*, in *The New York Times*, 5 gennaio 2020.

¹⁵ I testi completi delle disposizioni sono reperibili al link: <https://govinfo.library.unt.edu/cpa-iraq/regulations/index.html#Regulations>.

2.1 La creazione del *New Iraqi Army*

Con l'espressione "*New Iraqi Army*" si intende le forze militari dell'Iraq organizzate per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella disposizione n. 22, adottata il 7 agosto 2003, comprese tutte le componenti delle forze armate nazionali dell'Iraq e, in particolare, le forze di terra reclutate, addestrate e organizzate come primo passo nel complesso processo di creazione di una forza di difesa militare.¹⁶

2.1.1 La missione

L'istituzione di un nuovo esercito è un elemento imprescindibile per il consolidamento di una forza di difesa nazionale e, di frequente, nel testo della disposizione ricorre l'utilizzo dell'aggettivo "nuovo" (*new*), associato sia al sostantivo "esercito" sia allo stesso nome "Iraq", quasi a sottolineare la fase di totale rinnovamento istituzionale nel tentativo di allontanamento dal passato storico del Paese. Ai sensi della disposizione n. 22 (2003), l'esistenza del nuovo esercito iracheno, oltre il periodo di vigenza dell'autorità della CPA, sarebbe stata soggetta ad una decisione del primo governo rappresentativo, riconosciuto a livello internazionale e scaturito dal voto del popolo iracheno,¹⁷ e, in effetti, l'esito fu il permanere dell'organizzazione militare, così come stabilito nella disposizione in analisi, anche dopo il termine dell'operatività della CPA. I compiti del *New Iraqi Army* e delle unità aggiuntive delle forze di difesa nazionali dell'Iraq includono lo sviluppo di una capacità militare tale da consolidare la creazione di forze armate efficaci, professionali e non politiche, capaci inoltre di occuparsi della difesa della nazione anche in seguito al mandato della CPA.¹⁸ Alle classiche operazioni di difesa, si aggiunge la partecipazione delle unità in oggetto alle operazioni di soccorso nazionali associate a disastri naturali ovvero causati dall'uomo, e alle missioni di soccorso umanitario, mentre risulta interessante la clausola inserita affinché il nuovo esercito iracheno si astenga dall'intervenire direttamente negli affari politici interni della nazione¹⁹, anticipando alcuni concetti che saranno poi riaffermati ed ampliati nel testo della Costituzione del 2005.

2.1.2 L'obbligo di disimpegno dalla politica

In effetti, al di là degli aspetti puramente organizzativi e di strutturazione della gerarchia, è significativo riprendere quanto contenuto nella sezione IX, la quale in tema di attività politiche afferma che i membri delle forze armate non possono:

¹⁶ CPA Order n. 22, 7 agosto 2003, sezione 1.

¹⁷ CPA Order n. 22, 7 agosto 2003, sezione 3 (1).

¹⁸ CPA Order n. 22, 7 agosto 2003, sezione 3 (2).

¹⁹ *Ibidem*.

- Essere membri di un partito politico, di un'organizzazione o di un'associazione;
- Partecipare ad alcuna attività promossa da un partito politico, da un'organizzazione o da un'associazione, compreso il reclutamento dei membri per i partiti politici medesimi;
- Dichiarare o suggerire, pubblicamente, qualsiasi opinione avente natura politica, aspetto quest'ultimo che include anche un qualsiasi sforzo messo in atto al fine di indottrinare i membri dell'esercito iracheno, o qualsiasi altra persona con un'ideologia politica, ovvero convincere chiunque a aderire ad una particolare ideologia politica;
- Partecipare in alcun modo ad organizzazioni o attività estremiste.²⁰

Volgendo l'attenzione a queste disposizioni normative, che saranno peraltro ampiamente riprese nella Carta costituzionale, la differenza che emerge tra l'organizzazione delle forze armate irachene e quelle della Repubblica islamica dell'Iran è lampante, soprattutto se si considera i requisiti che la disposizione n. 22 (2003) elenca al fine dell'arruolamento nell'esercito: infatti, non vi è alcun riferimento alla religione professata e, anzi, si afferma che a nessun candidato qualificato sarà negata l'opportunità sulla base della razza, dell'etnia o dell'origine regionale, così come della religione, del credo o dell'affiliazione tribale.²¹ Ben diverso è, invece, l'approccio iraniano, che tra i requisiti afferma il dover credere nella Rivoluzione islamica e nell'ideologia che caratterizza la Repubblica islamica dell'Iran, tra cui il fondamentale principio del governo del giureconsulto (*wilāyat al-faqīh*), che costituisce già di per sé una commistione inscindibile di visioni politiche e precetti religiosi.

2.2 Il Ministero della Difesa

Il 21 marzo 2004, tramite la promulgazione della disposizione n. 67, la CPA stabilì la creazione del nuovo Ministero della Difesa (MoD), affermando la necessità di adottare tutte le misure necessarie al fine di predisporre un apparato statale in grado di provvedere alla sicurezza del popolo iracheno e al suo diritto di consolidamento delle capacità di difesa “*for a free Iraq*”²². Il nuovo Ministero è un ente totalmente distinto e separato dall'organizzazione che, recante lo stesso nome, era stata dissolta ai sensi della disposizione n. 2 (2003) della CPA e, come tutti gli altri Ministeri e organi dello Stato, operò per un primo periodo sotto l'autorità, la direzione e il controllo dell'allora Amministratore della CPA, l'Ambasciatore statunitense Paul Bremer nel ruolo di Governatore Civile dell'Iraq, per poi passare sotto la piena autorità del governo iracheno, in accordo

²⁰ CPA Order n. 22, 7 agosto 2003, sezione 9 (1).

²¹ CPA Order n. 22, 7 agosto 2003, sezione 6 (4).

²² CPA Order n. 67, 21 marzo 2004, preambolo.

con quanto stabilito dalla Legge di Amministrazione dello Stato iracheno per il periodo di transizione.²³ Ai sensi della disposizione n. 67 (2004), il *New Iraqi Army* stabilito per il tramite della disposizione n. 22 (2003) è ora rinominato *Iraqi Armed Forces* e trasferito nel suo insieme, comprendente il personale associato, gli impianti e le attrezzature, al Ministero della Difesa²⁴, sancendo il pieno trasferimento della responsabilità in capo all'organo ministeriale.

2.2.1 La missione

Il Ministero della Difesa è responsabile della gestione e dell'impiego delle forze armate irachene, inclusi i Corpi di difesa civili iracheni a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione n. 73 (2004), ed esercita la direzione e il controllo sulle proprie forze armate e sull'intera struttura organizzativa, in conformità con quanto già stabilito nelle disposizioni n. 22 e 28 (2003).²⁵ Tuttavia, la limitata autonomia operativa delle forze armate irachene emerge con chiarezza quando si afferma che, alla luce della situazione di emergenza interna in Iraq, coerentemente con il desiderio dichiarato dello Stato iracheno di unirsi ad altre Nazioni, al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza e combattere il terrorismo durante il periodo transitorio, e ancora ai sensi della Risoluzione n. 1511 (2003) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tutte le unità rientranti nelle forze armate irachene devono essere sotto il controllo operativo del Comandante delle Forze di Coalizione, con lo scopo di condurre operazioni combinate e fornire supporto. Pertanto, al Ministero della Difesa spetta il controllo amministrativo sugli elementi che attengono alle forze armate che sono, però, sotto il controllo operativo della Coalizione.²⁶

La disposizione n. 67 (2004) afferma che la missione del nuovo organo ministeriale è quella di assicurare, proteggere, e garantire la sicurezza dei confini territoriali dell'Iraq e difendere il Paese stesso, ma che, nell'adempire a tale compito, il Ministero della Difesa si impegna a servire tutti gli iracheni, indipendentemente dalle appartenenze religiose, settarie, tribali, etniche o politiche²⁷, tornando così a sottolineare la multiforme dimensione etnica irachena e la necessità di accordare a tutti i cittadini, senza esclusione, lo stesso trattamento. Inoltre, il principio del controllo civile sull'organo militare è, nuovamente, riaffermato quando si dichiara che il Ministero della Difesa deve garantire che l'organizzazione sia strutturata in modo tale da fornire "*civilian oversight*" sulle seguenti funzioni: tutti gli aspetti attinenti all'ambito della difesa, compresa la politica militare; materie di bilancio e questioni finanziarie; risorse umane (civili e militari), compreso il

²³ CPA Order n. 67, 21 marzo 2004, sezione 1 (1, 2).

²⁴ CPA Order n. 67, 21 marzo 2004, sezione 2 (1).

²⁵ CPA Order n. 67, 21 marzo 2004, sezione 4 (1).

²⁶ CPA Order n. 67, 21 marzo 2004, sezione 4 (2).

²⁷ CPA Order n. 67, 21 marzo 2004, sezione 4 (3).

reclutamento e l'addestramento; acquisizione, sostegno e logistica; infrastrutture; analisi e requisiti dell'intelligence che opera per la difesa.²⁸

2.2.2 I principi guida

Ai sensi di quanto previsto dalla disposizione in analisi, il Ministro incaricato deve assicurarsi che, durante la conduzione delle diverse attività, il Ministero della Difesa (MoD) aderisca ad una serie di principi chiave, qui di seguito elencati.

- Servizio. Il MoD serve il popolo iracheno e, pertanto, il personale delle forze armate e del Ministero svolge il proprio dovere altruisticamente, mosso da uno spirito di assistenza.²⁹ È significativo il fatto che, tra i diversi principi individuati, questo sia stato scelto come primo, quasi a sottolineare il nuovo corso della vita politica e istituzionale irachena, nella quale l'esercito non sarà più al servizio degli interessi di un solo uomo, così come era avvenuto durante il regime di Saddām Husayn, ma piuttosto del suo popolo;
- Fedeltà. I dipendenti delle forze armate e del MoD sono fedeli ai loro superiori legalmente costituiti e ai loro subordinati;
- Controllo civile;
- Professionalità. La cultura e il carattere del MoD deve riflettere professionalità, competenza tecnica, la non interferenza negli affari interni, merito, patriottismo, rispetto per i diritti dell'individuo, e lo stato di diritto. In aggiunta a ciò, il MoD si impegna a comprendere e a rispettare la società irachena;
- Unità. Il MoD farà quanto in suo potere al fine di rafforzare l'unità nazionale e non sarà impiegato per promuovere o favorire divisioni;
- Rappresentatività. Anche se basato sul merito, il MoD rappresenta la società irachena nel suo insieme e, pertanto, nessuno sarà selezionato o respinto nei gradi di avanzamento per motivi di razza, colore, genere, religione, setta, origine tribale o regionale;
- Integrità. La corruzione, si dichiara, è inaccettabile e, quindi, è necessario stabilire norme e regolamenti al fine di eliminare sprechi, frodi e abusi, ed evitare conflitti di interesse.³⁰ In realtà, Zaid al-Ali, nel suo libro del 2014 intitolato *“The Struggle for Iraq’s Future. How Corruption, Incompetence and Sectarianism have Undermined*

²⁸ CPA Order n. 67, 21 marzo 2004, sezione 4 (5).

²⁹ CPA Order n. 67, 21 marzo 2004, sezione 5.

³⁰ *Ibidem*.

Democracy”, conduce un’attenta analisi della società irachena, post – invasione americana, e ciò che emerge dal suo studio è come la corruzione, già dilagante in tutto l’apparato statale all’epoca del governo di Saddām Husayn, non sia stata estirpata e anzi, ancora oggi, costituisca uno dei principali limiti allo sviluppo del Paese, non solo dal punto di vista della crescita e dello sviluppo economico, ma anche per quanto riguarda il progresso della democrazia e della *rule of law*;

- Gestione. Il MoD deve guadagnarsi il rispetto e la fiducia del popolo iracheno, gestendo responsabilmente le risorse, agendo nell’interesse del Paese, mostrandosi efficace nelle missioni ad esso assegnate e rispettando le leggi;
- Trasparenza. Il popolo dell’Iraq e i suoi rappresentanti eletti hanno il diritto di conoscere le politiche, le organizzazioni, le questioni finanziarie e le operazioni condotte e amministrate dal MoD, il quale deve quindi essere trasparente in merito a quanto di sua competenza, compresi gli affari internazionali, la sua partecipazione alle istituzioni per la sicurezza internazionale e lo sviluppo di relazioni di cooperazione nell’ambito della difesa;
- Sicurezza;
- Accessibilità. Quest’ultimo principio impegna il MoD a mantenere la portata, le capacità, e i costi della difesa nazionale, in linea con le reali esigenze del paese e all’interno del bilancio stabilito dall’autorità nazionale eletta.³¹

Infine, quanto già previsto nella disposizione n. 22 (2003), in merito all’obbligo di disimpegno politico per i membri delle forze armate, è ribadito nuovamente anche nel testo della disposizione n. 67 (2004), che estende l’obbligo a tutti gli impiegati del Ministero della Difesa, i quali, oltre al divieto di rilasciare dichiarazioni pubbliche circa la propria opinione politica, non possono sostenere l’odio razziale, di genere o etnico; sostenere, creare o alimentare comportamenti discriminatori; o sostenere l’uso della forza, della violenza o di altri mezzi illeciti per il raggiungimento di scopi politici, siano essi nazionali o internazionali.³²

2.3 Le disposizioni costituzionali

I due principali CPA *orders* fino a qui analizzati, congiuntamente alle altre disposizioni emanate in materia di difesa e sicurezza armata, hanno costituito la normativa di riferimento a seguito del dissolvimento delle forze armate del regime ba‘thista e, anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione d’Iraq nel 2005, hanno continuato a regolare la materia. Per quanto concerne il

³¹ *Ibidem*.

³² CPA Order n. 67, 21 marzo 2004, sezione 9 (1).

testo costituzionale iracheno, a differenza della Repubblica islamica dell'Iran, contiene pochissimi riferimenti in merito all'istituzione delle forze armate nazionali e, soprattutto, laddove presenti forniscono mere indicazioni di natura organizzativa. Non vi è, dunque, alcuna traccia della retorica che caratterizza invece la Costituzione iraniana, nella quale vi è quasi una celebrazione delle forze armate per la loro missione, a tratti sacra, di difesa della Rivoluzione e dell'ideologia politico – religiosa di cui è stata portatrice, nonché di realizzazione della *jihād*.

2.3.1 L'art. 9 della Costituzione

Il riferimento più significativo, a livello costituzionale, in merito all'organizzazione delle forze armate irachene è certamente contenuto nell'art. 9, che rientra quindi nella sezione I elencante i principi fondamentali sui quali si erge il nuovo Stato iracheno. Ai sensi del primo comma, le forze armate irachene sono costituite da tutte le componenti del popolo dell'Iraq, tenendo conto del loro equilibrio e della loro rappresentanza senza incorrere in alcun tipo di discriminazione o esclusione³³, evidenziando così, fin da subito, la dimensione etnica che caratterizza il Paese. La Costituzione afferma che le diverse componenti dell'esercito devono essere “*subject to the control of the civilian authority*” e, in particolare, non devono essere impiegate come strumento per opprimere il popolo iracheno, così come non devono interferire negli affari politici ed avere alcun ruolo nel trasferimento dell'autorità politica.³⁴ Con queste affermazioni, già peraltro contenute nelle disposizioni della CPA, l'art. 9 sembra riferirsi indirettamente alla storia politica dell'Iraq del secolo scorso, durante la quale i militari, forti del loro peso e della loro autonomia rispetto al governo centrale, hanno scandito i momenti più significativi del percorso istituzionale del Paese, ricorrendo a numerosi colpi di Stato e consolidandosi poi intorno alla figura di Saddām Husayn.

La formazione di milizie militari, al di fuori del quadro delle forze armate, è vietata³⁵, evidenziando, in tal modo, la profonda distanza che intercorre tra le due Carte fondamentali prese in analisi: mentre in Iraq è costituzionalmente vietata la formazione di milizie militari, in Iran, non solo sono ammesse, ma sono istituzionalizzate anche all'interno della Costituzione, in particolar modo all'art. 150, il cui testo consacra il ruolo del Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica. Le forze armate irachene e il loro personale, compreso il personale militare che lavora presso il Ministero della Difesa o presso qualsiasi altro dipartimento o organo ad esso subordinato, non possono candidarsi nelle elezioni per cariche politiche e nemmeno partecipare ad altre attività che risultano vietate dalle normative del Ministero della Difesa.³⁶ Inoltre, questo divieto comprende le

³³ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. I, Art. 9, primo comma (A).

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. I, Art. 9, primo comma (B).

³⁶ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. I, Art. 9, primo comma (C).

attività del personale di cui sopra, che agisca a titolo personale o professionale, ma non violerà il diritto di tale personale ad esprimere il proprio voto alle elezioni³⁷, accordando dunque, anche ai membri dell'esercito e della difesa, il diritto a votare durante le scadenze elettorali nazionali, aspetto che in Iran era stato vietato dallo shāh, durante la monarchia, e successivamente introdotto dall'Āyatollāh Khomeynī, che tuttavia definì con chiarezza i limiti per la partecipazione politica dei militari, indipendentemente dalla loro appartenenza all'esercito regolare piuttosto che alle milizie armate.

L'art. 9 passa poi a considerare alcuni aspetti, puramente organizzativi, affermando che il Servizio Nazionale di Intelligence iracheno è adibito alla raccolta delle informazioni e alla valutazione delle minacce alla sicurezza nazionale e, inoltre, affianca il governo iracheno esplicando importanti attività di consiglio e raccomandazione: il suddetto Servizio è posto, anche in questo caso, "*under civilian control*", è soggetto a controllo legislativo e deve operare secondo la legge e nel rispetto dei principi dei diritti umani riconosciuti.³⁸ Infine, il primo comma dell'art. 9 si chiude con l'enunciazione dell'impegno, da parte del governo iracheno, a rispettare ed attuare gli obblighi internazionali spettanti allo Stato d'Iraq in materia di "*non – proliferation, non – development, non – production, and non – use of nuclear, chemical, and biological weapons*", così come a vietare le associate attrezzature, materie prime, tecnologie e sistemi di consegna che risultano funzionali allo sviluppo, produzione ed uso di tali armi.³⁹ Il riferimento agli obblighi internazionali per la non proliferazione nucleare costituisce un ulteriore elemento di discriminare tra i due approcci costituzionali, anche se, leggendo il testo iracheno, viene da chiedersi fino a punto non si sia piuttosto trattato della volontà statunitense di sancire costituzionalmente determinati obblighi, al fine di scongiurare eventuali timori di Washington. Quest'ultimo è, probabilmente, uno dei punti nel quale emerge, con maggiore chiarezza, la differenza che intercorre tra una Costituzione scritta da una coalizione nazionale uscita vincitrice da un capovolgimento politico interno, seguito a rivoluzione, ed un'altra, redatta invece sotto l'egida di una potenza straniera, in seguito ad invasione e sconfitta militare.

2.3.2 Ulteriori indicazioni costituzionali

La Costituzione d'Iraq del 2005 contiene altri sporadici riferimenti alle forze armate irachene, in particolare:

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. I, Art. 9, primo comma (D).

³⁹ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. I, Art. 9, primo comma (E).

- L'art. 73, elencando i poteri che fanno capo al Presidente della Repubblica, afferma che quest'ultimo deve ricoprire il ruolo di Alto Comando delle forze armate per scopi cerimoniali ed onorari;⁴⁰
- L'art. 78 chiarisce che il Primo ministro rappresenta l'autorità esecutiva diretta responsabile della politica generale dello Stato ed il Comandante in capo delle forze armate;⁴¹
- L'art. 80 afferma che, tra i principali poteri attribuiti al Consiglio dei ministri, vi è quello di dare indicazioni al Consiglio dei Rappresentanti che approva la nomina dei sottosegretari, degli ambasciatori, degli alti funzionari statali, del Capo di Stato Maggiore delle forze armate e dei suoi vice, dei comandanti di divisione, del Direttore del Servizio Nazionale di Intelligence e, infine, dei capi delle istituzioni per la sicurezza;⁴²
- L'art. 99 stabilisce che una legge deve disciplinare la magistratura militare e specificare la giurisdizione dei tribunali militari, i quali si esprimono limitatamente in merito ai crimini aventi natura militare e commessi dai membri delle forze armate e delle forze di sicurezza, secondo i limiti previsti per legge;⁴³
- L'art. 110, nel quale sono elencate le materie nelle quali il governo federale ha competenza esclusiva, enumera tra queste anche la formulazione e l'attuazione della politica di sicurezza nazionale, compresa la creazione e la gestione delle forze armate, al fine di assicurare la protezione e garantire la sicurezza delle frontiere irachene e, infine, di difendere l'Iraq.⁴⁴

3. L'esercito iracheno

Similmente alla realtà militare iraniana, anche l'Iraq non fa affidamento sull'azione del solo esercito regolare, il cosiddetto *Iraqi Army*, ma dispone anche di altre tre principali forze di difesa che variano notevolmente, l'una dall'altra, dal punto di vista della dimensione e delle capacità: nello specifico si annoverano i Peshmerga, combattenti curdi del Kurdistan iracheno; il *Counter Terrorism Service* (CTS), un'unità di forze speciali irachene create dalla Coalizione dopo l'invasione del 2003; e le Forze di Mobilitazione Popolare, costituite da milizie, prevalentemente

⁴⁰ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. III, Art. 73.

⁴¹ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. III, Art. 78.

⁴² Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. III, Art. 80.

⁴³ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. III, Art. 99.

⁴⁴ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. IV, Art. 110.

sciite, nate nel contesto della guerra civile irachena nel 2014. Tra le quattro diverse forze armate, che saranno poi analizzate singolarmente nei successivi paragrafi, l'esercito regolare iracheno è di gran lunga la più grande, sia dal punto di vista del numero sia in termini di bilancio, potendo contare su circa trecentomila soldati e circa 17,3 miliardi di dollari nel 2019.⁴⁵

3.1 La costante inadeguatezza dell'esercito iracheno

Sebbene l'attuale situazione derivi, per lo più, dalla violenta evoluzione dell'Iraq come entità politica dopo l'invasione degli Stati Uniti nel 2003, il Paese e la sua società hanno sempre avuto un rapporto tortuoso con le loro forze armate, le cui radici, come è stato detto nel capitolo 1 (parte I), sono rinvenibili già nel XX secolo, a partire dal lungo ciclo di colpi di Stato fino ad arrivare agli anni Ottanta, durante i quali iniziò invece la stagione delle esibizioni militari. Quando nel 1980 l'Iraq di Saddām Husayn decise di invadere l'Iran, poteva contare su un apparato militare apparentemente formidabile, il quale però si dimostrò incapace di sfondare la tenace resistenza della Repubblica islamica. Al termine del conflitto, nel 1988, l'esercito iracheno ammontava a circa un milione di forze effettive, ma sotto il controllo di una dittatura, con un'economia disfunzionale, sforzi seri di smobilitazione erano fuori discussione. Pertanto, il tentativo di Baghdad di mantenere l'esercito utilmente impiegato fu uno dei fattori che condusse all'invasione del Kuwait, nel 1991, che tuttavia portò ad una significativa sconfitta militare, durante la Prima guerra del Golfo, e ad oltre un decennio di sanzioni internazionali. Fu durante questa fase complessa che la sicurezza passò, in parte, nelle mani delle forze tribali e delle milizie, e, in particolare, i Peshmerga si trasformarono da bande di guerriglieri in una forza paramilitare semi – formale del Kurdistan iracheno.⁴⁶

Quanto avvenne in seguito all'invasione statunitense dell'Iraq è già stato in parte analizzato: l'esercito iracheno fu sciolto, dando seguito alla fase di “*de - ba'thification*” voluta dall'Autorità Provvisoria della Coalizione, e a ciò seguì la creazione di una nuova forza armata durante la seconda metà degli anni 2000. Tuttavia, dal 2003 all'inizio del 2007, l'Iraq fu caratterizzato da un profondo vuoto, anche dal punto di vista della sicurezza interna, laddove si registrò l'assenza di forze di sicurezza irachene in grado di far rispettare la legge e mantenere l'ordine, situazione che condusse il Paese in una sorta di stato di natura Hobbesiano, caratterizzato dalla guerra di tutti contro tutti: l'Iraq si era trasformato, dunque, in un vortice di violenza, nel quale le diverse comunità e gruppi si scontravano nell'intento di prevalere l'uno sull'altro, mentre gli Stati Uniti

⁴⁵ AZIZ S. E VAN VEEN E., *A State with Four Armies: How to Deal with the Case of Iraq*, in *War on the Rocks*, 11 novembre 2019. Reperibile al link: <https://warontherocks.com/2019/11/a-state-with-four-armies-how-to-deal-with-the-case-of-iraq/>.

⁴⁶ *Ibidem*.

erano focalizzati a colpire i terroristi e gli insorti⁴⁷, piuttosto che nella messa in sicurezza della popolazione locale, anche alla luce del fatto che, per la maggior parte degli iracheni, i problemi maggiori erano rappresentati dal crimine dilagante e dalle campagne di pulizia etnica condotte da parte delle milizie settarie.⁴⁸

A partire dal 2007 – 08, l’approccio statunitense mutò parzialmente e condusse ad una collaborazione più stretta e diretta con la controparte irachena, che fu guidata in un percorso di addestramento e di progressiva professionalizzazione, nel tentativo di rimuovere i limiti insiti nell’apparato difensivo, tra cui la corruzione, l’incompetenza e l’approccio settario.⁴⁹ Ciò nonostante, l’esercito regolare iracheno ha poi subito una catastrofica disintegrazione di fronte ad una nuova minaccia, questa volta di natura terroristica: infatti, a partire dal 2014, il sedicente Stato Islamico (IS), o Dā‘esh, ha dato avvio alla propria mobilitazione militare per la conquista dei territori siriani e iracheni, sconfiggendo l’esercito regolare iracheno che cadde, dunque, di fronte all’assalto della milizia terroristica. È in conseguenza di ciò che le altre forze militari si inseriscono, nel quadro della difesa armata irachena, come alternativa all’esercito regolare, in particolare i Peshmerga e le Forze di Mobilitazione Popolare, la cui nascita e affermazione non deve sorprendere alla luce della ripetuta inadeguatezza dell’esercito iracheno, che si è rivelato incapace nell’azione di difesa della sua popolazione e dei suoi stessi territori.⁵⁰

3.1.1 La disfatta dell’esercito iracheno contro Dā‘esh

Il 29 giugno 2014, nell’ambito della guerra civile siriana⁵¹ e dell’insurrezione irachena, Dā‘esh annunciò a Mosul, in Iraq, l’istituzione di un “Califfato” nei territori caduti sotto il suo controllo, a cavallo territorialmente tra la Siria e l’Iraq: il discorso di proclamazione fu pronunciato presso la moschea al – Nuri da Abū Bakr al-Baghdādī, capo dell’organizzazione jihadista che, a partire da quel momento, adottò la dicitura di Stato Islamico. Ciò avvenne dopo che, nel giro di alcune settimane, la milizia terroristica era riuscita a prendere il controllo di strategici punti di

⁴⁷ Dalla prospettiva di Washington, il problema principale da dover essere affrontato era l’insurrezione interna, la quale non fu altro che uno sforzo armato, da parte della comunità sunnita irachena, per cacciare le forze armate americane fuori dal Paese. L’insurrezione fu aiutata, favorita e, alla fine, dominata da al-Qā‘ida e portò all’alienazione della comunità sunnita irachena, la quale era stata, fino a poco prima, la base etnico – settaria su cui crebbe e si mantenne il regime di Saddām Husayn, fino alla sua sconfitta.

⁴⁸ POLLACK K.M., *The Fall and Rise and Fall of Iraq*, in *Middle East Memo*, n. 29, Brookings Institution, Washington, D.C., luglio 2013, pp. 3-4.

⁴⁹ *Ibidem*, pp. 8-9.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ La guerra civile siriana è un conflitto attualmente ancora in corso, scoppiato il 15 marzo del 2011, sull’onda delle proteste che si svilupparono nel più ampio contesto della Primavera Araba. Le manifestazioni sorsero con l’obiettivo di spingere alle dimissioni il Presidente siriano, Baššār al-Assad, alla guida di una struttura istituzionale monopartitica del Partito Ba‘th. Il conflitto, sorto inizialmente come una guerra civile, ha poi progressivamente mutato la propria connotazione a causa dell’inserimento, nel teatro di guerra, di numerosi attori regionali e internazionali, fino al coinvolgimento di *non – state actors* tramite il consolidamento territoriale di Dā‘esh.

frontiera tra l'Iraq e la Siria, conquistando, in tal modo, importanti città come la stessa Mosul, seconda città dell'Iraq per grandezza. Al contempo, l'esercito iracheno agì privo di una reale strategia e, completamente allo sbaraglio, non riuscì ad esercitare una forza di resistenza sufficiente a contrastare l'avanzata di Dā'esh che era, peraltro, numericamente inferiore alle forze armate del Paese.⁵²

Il 3 luglio 2014, il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Chuck Hagel, e il Presidente del gruppo dei Capi di Stato maggiore dell'esercito, il Generale Martin E. Dempsey, rilasciarono una conferenza stampa, al Pentagono, sull'evoluzione della situazione in Iraq dal punto di vista della sicurezza. Per settimane i media avevano coperto, o in parte offuscato, il progresso del movimento jihadista radicale, che aveva rapidamente guadagnato il controllo su vaste aree dell'Iraq, mentre le forze di sicurezza irachene, incapaci di opporre resistenza, venivano sconfitte. Alla luce degli sviluppi, uno dei giornalisti che era presente alla conferenza stampa pose una domanda un po' provocatoria: sottolineando, dapprima, come gli Stati Uniti avessero speso circa 25 miliardi per la creazione e costruzione delle forze di sicurezza irachene, le quali stavano però crollando di fronte ad una milizia di circa diecimila uomini, il giornalista chiese che cosa gli Stati Uniti avessero guadagnato, effettivamente, dall'invasione dell'Iraq e cosa, negli anni successivi, fosse stato realmente fatto per ricostruire il settore della sicurezza iracheno.⁵³

3.2 Le ragioni del fallimento

In effetti, dall'inizio del 2014, l'Iraq ha subito una serie di catastrofi militari che hanno scosso notevolmente la fiducia del Paese nell'esercito e nelle altre istituzioni statali, tuttavia, per comprendere il fallimento dell'apparato di difesa iracheno, è necessario considerare gli anni precedenti alla sua disfatta contro Dā'esh e le modalità di conduzione della sua formazione.

3.2.1 La teoria della *Security Sector Governance*

Al fine di analizzare la condotta degli Stati Uniti in Iraq, a partire dall'invasione militare del 2003 fino al loro operato in tema di ricostruzione dell'apparato di sicurezza statale, è utile partire con alcuni riferimenti alla teoria e, in particolare, alla cosiddetta *Security Sector Governance*, la quale ha poi condotto alla nuova formulazione della *Security Sector Reform* (SSR). Quest'ultima è emersa nella politica internazionale di sicurezza alla fine degli anni Novanta, ed essenzialmente si tratta di un modello di assistenza alla sicurezza, divenuto un pilastro della politica e della pratica di costruzione dello Stato e concepito, dunque, come una preconditione al fine di assicurare stabilità e

⁵² STÖHS J., *Built to Fail: the Iraqi Army from Invasion to the Rise of the Islamic State*, in *JIPSS – Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies*, Vol. 11, n. 2, 2017, p. 150.

⁵³ *Ibidem*, p. 145.

sviluppo sostenibile nel caso di Paesi uscenti da situazioni di conflitto, o che attraversano particolari fasi di transizione da un precedente regime autoritario. Il modello del SSR è quindi costruito in modo tale da conferire allo Stato uno degli elementi fondamentali dello stato weberiano, e cioè il monopolio dell'uso della forza coercitiva, tuttavia, il modello non si limita a ciò, ma, rispetto a precedenti forme di assistenza alla sicurezza, presenta alcune novità tra cui l'importanza riconosciuta al ruolo della *governance*.⁵⁴

3.2.1.1 Il concetto di *government* e *governance*

Con il termine *government*, ovvero “forma di governo”, si indica il complesso di strumenti e meccanismi che l'ordinamento costituzionale di uno Stato predispone affinché quest'ultimo persegua le finalità che si è posto attraverso le sue istituzioni, che in democrazia rappresentano i cittadini. Dal punto di vista normativo, quindi, la forma di governo stabilisce le regole ai sensi delle quali si determinano gli organi di vertice della struttura statale, piuttosto che le funzioni a loro attribuite e le relazioni che intercorrono tra gli stessi, laddove queste ultime possono essere volte all'esercizio del controllo e/o della cooperazione.⁵⁵

Per “*governance*”, invece, si intende la capacità di una forma di governo di produrre e applicare norme, così come di fornire servizi, indipendentemente che si tratti o meno di un governo democratico. Dunque, la *governance* include una serie di buone pratiche finalizzate alla corretta esecuzione delle politiche implementate da un governo e, nella maggior parte dei casi, trova applicazione non tanto nelle tradizionali democrazie liberali consolidate, quanto piuttosto nei casi di governi in transizione ovvero democrazie colpite da guerre. Pertanto, pensare al settore della sicurezza in termini di *governance* è utile, soprattutto in particolari situazioni come quella in cui si trovava lo Stato iracheno dopo l'invasione del 2003, lo smantellamento del proprio apparato statale e il conseguente tentativo di ricostruzione democratica.⁵⁶

3.2.1.2 Cosa si intende per *Security Sector*

Il *Security Sector* è un concetto usato per descrivere come il settore della sicurezza di uno Stato lavora e funziona realmente ed è costituito da tutte le strutture, istituzioni e personale, responsabili per la fornitura, gestione e supervisione della sicurezza a livello nazionale e locale, distinguibili in:

⁵⁴ SEDRA M., *The Future of Security Sector Reform*, Centre for International Governance Innovation, Ontario, 2010, p. 16.

⁵⁵ PEGORARO L. E RINELLA A., *Sistemi Costituzionali Comparati*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, pp. 235-237.

⁵⁶ FUKUYAMA F., *What is Governance?*, in *Governance. An International Journal of Policy, Administration, and Institution*, Vol. 26 n. 3, luglio 2013, pp. 347-368.

- *Security providers*, cioè coloro che provvedono a fornire direttamente sicurezza. Tra questi vi sono quindi le forze armate, la polizia, le guardie di frontiera, i servizi di intelligence, le istituzioni penali, le carceri;
- *Security management and oversight bodies*, cioè gli organismi adibiti alla gestione e al controllo dell'apparato per la sicurezza. Tra questi si annoverano i ministeri governativi, il Parlamento, le istituzioni speciali per il controllo, parti del settore della giustizia e gli attori della società civile aventi una partecipazione in elevati standard di sicurezza pubblica, comprese le organizzazioni e i media.⁵⁷

Per uno Stato disporre di un buon *Security Sector* significa applicare i principi della buona *governance* al settore della sicurezza, del quale deve essere fornito un servizio che rispetti standard elevati, così come avviene per tutti gli altri ambiti di fornitura dei servizi nel settore pubblico. I principi guida e i valori per la realizzazione di un buon livello di sicurezza sono responsabilità, trasparenza, *rule of law*, partecipazione, effettività ed efficienza; concetti questi ultimi che dovrebbero quindi guidare coloro che forniscono sicurezza, o sono responsabili per la gestione e il controllo della stessa, durante la conduzione delle differenti operazioni di fornitura del servizio statale, in un'ottica di difesa e messa in sicurezza della propria popolazione.⁵⁸ Tra le caratteristiche istituzionali tipiche del *Security Sector*, è possibile evidenziare:

- L'uso della forza è definito all'interno di un quadro legale ben chiaro, inclusi i ruoli e le responsabilità degli attori sia statali che non statali, a cui si aggiungono meccanismi per il controllo democratico e civile dell'operato, e sistemi sanzionatori;
- Il controllo e la gestione sono istituzionalizzati e non fanno riferimento ad interessi aventi natura personale;
- Le istituzioni adibite al settore della sicurezza dispongono di una capacità sufficiente per la conduzione e realizzazione delle loro missioni, in modo effettivo e sostenibile;
- L'intero apparato della sicurezza funziona secondo una cultura tale per cui, in ogni aspetto dei loro compiti, gli attori coinvolti promuovono l'unità, l'integrità, la disciplina, l'imparzialità, l'uguaglianza e il rispetto dei diritti umani di tutti gli individui e delle loro comunità.⁵⁹

⁵⁷ SEDRA M., op. cit., p. 3.

⁵⁸ *Ibidem*, p. 4.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 5.

3.2.1.3 La *Security Sector Reform*

Fatte queste brevi premesse di natura per lo più terminologica, è ora possibile considerare il modello della *Security Sector Reform* (SSR), che a partire dagli anni Novanta si è consolidato come strumento politico di costruzione dello Stato. Questo cambio di prospettiva è significativo poiché determina un totale mutamento di approccio alla materia: la professionalità e l'efficacia del settore della sicurezza di uno Stato non si misura più guardando semplicemente alla capacità delle forze di sicurezza, ma piuttosto dal modo in cui queste sono gestite, monitorate e ritenute responsabili di fronte alla conduzione del loro operato. Inoltre, questo nuovo modello ricorre ad una visione di sicurezza ben più ampia, non comprendendo più solo gli strumenti utilizzati, ma riconoscendo il fatto che le forze di sicurezza non possono svolgere efficacemente i loro compiti in assenza di un quadro giuridico chiaro e di organi giudiziari competenti, nonché di istituti penitenziari e di organi di controllo.⁶⁰

Questa visione olistica del settore della sicurezza, il cui obiettivo principale è la sicurezza umana piuttosto che quella di un regime, non sarebbe certamente stata possibile durante la Guerra Fredda, quando il sostegno bilaterale e multilaterale alla sicurezza era percepito come uno strumento di *realpolitik* ideologicamente guidata, piuttosto che come un meccanismo per far progredire lo sviluppo e la costruzione della pace. Dunque, la disgregazione del mondo bipolare ha creato spazio per la considerazione di principi come quello di *governance*, di riduzione della povertà e di prevenzione dei conflitti, al fine di entrare anche nei programmi di sviluppo e assistenza disposti a livello regionale o internazionale. Successivamente, questo nuovo corso ha condotto coloro che si occupavano di fornire assistenza allo sviluppo ad interrogarsi e discutere in merito al legame e correlazione tra la sicurezza di uno Stato e lo sviluppo dello stesso, definendo così un nuovo tipo di ruolo, considerato più appropriato, dell'assistenza allo sviluppo nell'opera di rafforzamento del settore della sicurezza nei Paesi in via di sviluppo o di transizione.⁶¹

Verso la fine degli anni Novanta, il concetto di *governance* divenne centrale nei discorsi relativi alla materia, aprendo le porte alle discussioni sulla *Security Sector Governance* e alla collaborazione con gli attori che si occupano di sicurezza: ciò fu tanto più avvalorato dal fatto che, coloro che si occupavano di condurre operazioni di *peacebuilding*, nei Paesi attraversati da conflitti armati, realizzarono che la prevenzione di un conflitto è molto meno costosa del ripristino della pace, incentivando, in tal modo, ad affrontare il problema relativo all'inefficienza dei servizi per la sicurezza e dei sistemi giudiziari. Il concetto di SSR fu, poi, ulteriormente influenzato dalla priorità di assicurare "*human security*", che si basa su due idee centrali: primo, la protezione degli individui

⁶⁰ SEDRA M., op. cit., p. 16.

⁶¹ *Ibidem*, p. 31.

è fondamentale per la sicurezza sia nazionale che internazionale; e secondo, le questioni di sicurezza richieste dalle persone per il loro sviluppo non si limitano alle tradizionali questioni di difesa nazionale e di ordine pubblico, ma incorporano temi politici, economici e sociali più ampi, che assicurano la conduzione di una vita libera dal rischio e dal malessere.⁶²

3.2.1.4 Le linee guida indicate dall'OCSE

Nel 2004, i membri del Comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) hanno concordato su una dichiarazione politica concernente, appunto, il concetto di *governance* e di SSR: quest'ultima è definita come la trasformazione del sistema di sicurezza, comprendente tutti gli attori, i loro ruoli e le loro azioni, i quali collaborano al fine di gestire e permettere il funzionamento del sistema in modo coerente alle norme democratiche e ai principi di buona *governance*.⁶³ In questo contesto è ammesso il supporto internazionale, che deve avere lo scopo di incrementare la capacità degli Stati partner di raggiungere il giusto livello di sicurezza e giustizia. L'*Handbook SSR* del 2007 predisposto dal DAC si fonda su quattro pilastri centrali:

- Lo sviluppo di un quadro istituzionale chiaro, che integri la politica di sicurezza e sviluppo e includa tutti gli attori pertinenti, concentrandosi sugli individui più vulnerabili, come le donne, i bambini e i gruppi minoritari;
- Il rafforzamento della *governance* e la supervisione delle istituzioni per la sicurezza;
- La costruzione di forze di sicurezza efficienti e professionali, responsabili nei confronti delle autorità civili e aperte al dialogo con le organizzazioni della società civile;
- La promozione della sostenibilità, della giustizia e dell'erogazione dei servizi di sicurezza.⁶⁴

Sebbene la visione olistica, fino a qui descritta, costituisca il fondamento del quadro concettuale della SSR, che trova per altro forma nello stesso *DAC Handbook* dell'OCSE e in un altro manuale redatto delle Nazioni Unite⁶⁵, tuttavia, le parti interessate nell'implementazione del modello hanno incontrato difficoltà durante la fase di applicazione, soprattutto a livello di programmazione: il nocciolo della sfida posta dal modello SSR risiede proprio nel tentativo di colmare il divario tra teoria politica e pratica, traducendo gli ambiziosi principi in programmi

⁶² *Ibidem*, p. 32.

⁶³ *Ibidem*, p. 35.

⁶⁴ OCSE, *DAC Handbook on Security System Reform, Supporting Security and Justice*, 2007.

⁶⁵ HOLDEN R., *Security Sector Reform. Integrated Technical Guidance Notes*, United Nations SSR Task Force, 2012.

efficaci, che devono poter essere attuati in una serie di contesti complessi e difficili. In effetti, al momento la maggior parte degli analisti è concorde nell'ammettere che, mentre la comunità internazionale è riuscita nell'azione di sviluppo e istituzionalizzazione del concetto, dal punto di vista pratico e attuativo i risultati sono ancora negativi.⁶⁶

3.2.2 L'applicazione della *Security Sector Reform* in Iraq

La digressione teorica in merito alla SSR è stata necessaria al fine di potersi ricollegare al caso iracheno e comprendere le ragioni che hanno portato al collasso del sistema difensivo iracheno, in particolare dell'esercito regolare, nonostante gli Stati Uniti avessero investito, in seguito all'invasione del 2003, notevoli quantità di denaro per la ricostruzione dell'apparato statale. Il motivo principale della disfatta dell'esercito iracheno, di fronte all'avanzata militare di Dā'esh nel 2014, è da rintracciare in una serie di errori, commessi da Washington, nella conduzione del programma di SSR in Iraq: in particolare, la debolezza insita nelle forze armate del Paese è stata generata dall'incompletezza della ricostruzione del settore della sicurezza.⁶⁷

Nel contesto della SSR, il ripristino dell'apparato di sicurezza statale, comprendente l'esercito, le forze di polizia, i servizi di intelligence e il controllo dei confini, costituisce un aspetto centrale della ricostruzione post-bellica di uno Stato, ma è altrettanto essenziale trasferire la responsabilità, in materia di garanzia della sicurezza, dalla forza occupante alle autorità del Paese. Quanto detto era, a maggior ragione, ancor più necessario nel caso dell'Iraq, dove lo sconfitto apparato di sicurezza era stato smantellato in nome del processo di "*de-ba'thification*", finalizzato a rimuovere l'influenza del partito Ba'th di Saddām Husayn. Nella maggior parte dei casi di costruzione dello Stato, le forze di occupazione si trovano di fronte a un dilemma: le rispettive forze militari devono essere sufficientemente grandi, e dispiegate per un periodo di tempo sufficientemente lungo, al fine di poter ricostruire il settore della sicurezza del paese occupato, tuttavia, vi è anche il rischio che la popolazione locale diventi sempre più insofferente ad uno stanziamento di larga scala delle truppe straniere, peraltro prolungato per un periodo di tempo considerevole. Ciò significa che è necessario raggiungere un compromesso tra la grandezza e la durata della missione, affinché le forze straniere siano considerate una minaccia minore rispetto ad altre minacce domestiche.⁶⁸

A partire dal 2004, gli sforzi della Coalizione si concentrarono sulla ricostruzione del settore della sicurezza irachena, ma, al contempo, alcuni gruppi militanti iniziarono a confrontarsi e a competere per l'ottenimento del potere all'interno dello Stato: oltre ai continui attacchi contro le

⁶⁶ SEDRA M., op. cit., p. 17.

⁶⁷ KNIGHTS M., *The Future of Iraq's Armed Forces*, Al – Bayan Center Publications Series, Baghdad, marzo 2016, p. 16.

⁶⁸ STÖHS J., op. cit. pp. 147 -148.

forze della Coalizione, le milizie sunnite e sciite intrapresero un confronto diretto l'una contro l'altra, prendendo di mira anche le forze di sicurezza irachene appena formate. In aggiunta a ciò, al-Qā'ida, gruppo terroristico precursore di Dā'esh, iniziò a condurre una serie di attacchi terroristici su larga scala in tutto il paese, colpendo sia la Coalizione che la popolazione civile, con enormi effetti destabilizzanti ed alimentando, ulteriormente, la lotta per il potere tra le diverse comunità presenti in Iraq. La situazione di violenza crebbe al punto da trasformare il conflitto in una guerra confessionale, mentre le truppe statunitensi, di numero troppo ridotto per dispiegare un'ampia azione di contrasto, non riuscirono ad evitare l'*escalation* dello scontro.⁶⁹ La situazione iniziò a mutare a partire dal 2007, quando Washington decise di avviare una campagna militare volta al ripristino della stabilità politica dell'Iraq, che stava ormai scivolando in una guerra civile: generalmente conosciuta come "*the surge*", la nuova missione statunitense comportò l'invio in Iraq di cinque brigate aggiuntive (circa 20 mila soldati), con lo scopo di imprimere una svolta significativa in favore della Coalizione. Inoltre, altri fattori interni al Paese iniziarono a mutare, tra cui un generale ripensamento dei gruppi sunniti, i quali, a fronte delle atrocità commesse da al-Qā'ida nei confronti dei civili, si rivolsero agli Stati Uniti per l'ottenimento di maggiore supporto, atteggiamento al quale si allinearono anche le milizie sciite, le quali furono persuase ad abbandonare la rivolta e a collaborare con il governo di Baghdad, guidato dal primo Primo ministro eletto democraticamente, Nūrī al-Mālikī (2006 – 2014).⁷⁰

Le statistiche di allora mostrano che, a partire dal 2008, la violenza nel Paese si ridusse dell'80%, mentre la violenza di matrice etnico – confessionale calò di oltre il 90% dall'inizio della missione "*the surge*". Contemporaneamente, più di 550 mila individui, facenti parte del personale addetto alla sicurezza, furono addestrati ed equipaggiati: tra questi 230 mila uomini costituirono le nuove forze armate irachene, con l'aggiunta di oltre 100 mila nuovi soldati e ufficiali di polizia reclutati ogni anno. Tuttavia, l'apparente rafforzamento del governo centrale si rivelò il preludio ad un nuovo conflitto: il nascente apparato statale iracheno rimase di predominanza sciita e, conseguentemente, non fu considerato neutrale da parte di molti sunniti, inoltre, dal punto di vista sunnita, gli Stati Uniti non stavano semplicemente addestrando ed equipaggiando un esercito nazionale e una forza nazionale di polizia, ma piuttosto una fazione opposta in un'ottica di guerra civile, nozione peraltro rafforzata dall'inclusione di al – Sadr e della sua milizia sciita.⁷¹

Quando il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, iniziò il mandato nel 2009, fu irremovibile in merito alla volontà di mantenere le promesse fatte in campagna elettorale:

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ *Ibidem*, p. 149. a

⁷¹ Muqtada al – Sadr è un religioso iracheno di orientamento sciita, leader del Movimento Sadr e della milizia affiliata. *Ibidem*.

l'amministrazione Obama avrebbe riportato a casa le forze statunitensi dall'Iraq e fatto della guerra in Afghanistan una priorità. In realtà, già con il suo predecessore, George W. Bush, erano state avviate le negoziazioni tra Washington e Baghdad, le quali si erano accordate per la firma di un accordo, il cosiddetto *Status of Force Agreement* (SOFA), ai sensi del quale le truppe statunitensi avrebbero lasciato i centri urbani dal 30 giugno 2009, fino a lasciare completamente l'Iraq entro la fine del 2011. Tramite il trasferimento di responsabilità in capo alle forze locali, da parte del comando anglo – statunitense, l'Iraq compì un importante passo verso il consolidamento della sua sovranità, ma con il senno di poi, si potrebbe sostenere che il ritiro degli americani sia stato dannoso per la stabilità del Paese: sia il governo degli Stati Uniti che il Primo ministro al-Mālikī non si accordarono per la firma di un nuovo SOFA, grazie al quale le forze statunitensi sarebbero potute rimanere nel Paese, al fine di assicurare supporto e addestramento ulteriore alle forze armate irachene, le quali furono quindi lasciate sole a combattere in una situazione che, tuttavia, era più ricca di debolezze che di punti di forza.⁷²

3.2.2.1 L'assenza di leadership in un sistema corrotto

Le unità irachene per la sicurezza dovettero affrontare numerosi problemi in seguito al 2003, che, tuttavia, non furono completamente risolti e sanati da parte degli americani: i capi furono di frequente selezionati sulla base della loro affiliazione etnico – confessionale, attraverso un sistema di quote; furono coinvolti numerosi ufficiali male addestrati, promossi però da alcuni partiti politici, che ne sostennero poi la nomina per posizioni di comando nonostante la loro totale inadeguatezza per i ruoli in questione. La corruzione era largamente diffusa anche quando, nel 2009, le forze armate irachene raggiunsero l'apice della loro forza e compattezza, dimostrando come le debolezze insite nella leadership della struttura militare irachena non fossero state risolte, nonostante la presenza sul terreno di circa 180 mila soldati americani.⁷³

Quando Washington avviò il ritiro delle truppe tra il 2009 e il 2011, dapprima dalle città e poi gradualmente in ogni provincia, la qualità della leadership irachena iniziò a declinare, coinvolgendo, dunque, anche il complesso settore della sicurezza. Nello specifico, un fattore significativo è stato certamente rappresentato dall'eccessiva politicizzazione della struttura di comando e controllo: i partiti politici alla guida del governo iracheno sostituirono le cariche di comando superiore al fine di assicurare il collocamento ai vertici dei loro nominati politici. Pertanto, il favoritismo di matrice politica, tribale e familiare si espanse in modo totalmente incontrollato e le cariche più alte della gerarchia militare, responsabili quindi del comando armato,

⁷² *Ibidem*, p. 150.

⁷³ KNIGHTS M., op. cit., p. 17.

amministrazione, pianificazione, addestramento e funzioni logistiche, furono assegnate a persone totalmente prive di qualifiche, le quali non avevano alcun interesse nella prosecuzione dello sviluppo militare e di sicurezza dell'Iraq, essendo maggiormente focalizzate nell'arricchimento personale perseguito tramite il ricorso alla corruzione.⁷⁴

Come hanno osservato alcuni studiosi, al momento del ritiro statunitense dall'Iraq, la struttura delle forze armate del Paese poteva essere paragonata ad una piramide invertita: in cima vi era un'ampia base di alti ufficiali e comandanti, in competizione l'uno con l'altro per l'ottenimento di vantaggi in un sistema permeato dalla corruzione, mentre al di sotto vi era un gruppo altamente ristretto di buoni ufficiali e funzionari non commissionati. Tuttavia, il funzionamento di un sistema così viziato non poteva durare a lungo e, infatti, l'intera struttura cadde di fronte all'arrivo del primo nemico, in questo caso Dā'esh.⁷⁵

3.2.2.2 La mancanza di adeguati servizi di supporto

In realtà, l'incompiutezza della ricostruzione irachena era già nota ad alcuni, tanto che al momento del ritiro degli Stati Uniti, vi fu chi sottolineò il fatto che la data del 2012, per il ritiro delle forze armate statunitensi, fosse una data politica arbitraria, stabilita da politici che non comprendevano quanti componenti di supporto essenziali non fossero ancora stati costruiti in seguito allo smantellamento avvenuto nel 2003. Uno dei motivi che portò al fallimento nella ricostruzione di alcuni servizi è da rinvenire nel fatto che, inizialmente, buona parte dei servizi coinvolti non erano necessari poiché gli stessi venivano già forniti dagli Stati Uniti, come nel caso della difesa aerea, artiglieria, logistica, ingegneria, intelligence, comunicazioni e servizi di supporto medico. Quando la missione "*the surge*" degli Stati Uniti, per il consolidamento della stabilità politica irachena, fu conclusa e lo sviluppo dei servizi di supporto poteva finalmente iniziare, il ritiro di Washington era già stato avviato.⁷⁶ Nel momento in cui Dā'esh intraprese la propria azione militare, le forze di sicurezza irachene erano già pronte per un grave disastro militare, dato che esse sapevano di poter intraprendere azioni di contro – insurrezione solo nei confronti di guerriglieri scarsamente armati, non essendo in grado di fronteggiare situazioni di tensione caratterizzate da combattimenti ad alta intensità, come avvenne nel caso di Dā'esh, che era invece ben equipaggiato e aveva accesso all'utilizzo di mezzi pesanti.⁷⁷

⁷⁴ *Ibidem*, p. 18.

⁷⁵ KNIGHTS M. E JAAFAR J., *Restoring the Iraqi's Pride and Fighting Spirit*, in *The Washington Institute*, 8 luglio 2015.

⁷⁶ KNIGHTS M., op. cit., p. 18-19.

⁷⁷ *Ibidem*.

3.2.2.3 I limiti posti dal sistema politico

Quanto fin qui evidenziato è da inserire in un più ampio quadro che coinvolge l'intero sistema politico dell'Iraq. Infatti, c'è chi ritiene che la caduta di Mosul, nel 2014, sia stata il risultato diretto dei difetti insiti nel sistema politico istituito dopo la fine del regime di Saddām Husayn. Il danno che la corruzione ha inflitto alle istituzioni irachene, di cui si è detto pocanzi, è stato in parte causato dal cosiddetto sistema *muhasasa*, il quale prevede che i governi di unità nazionale debbano soddisfare delle precise quote confessionali.⁷⁸ In particolare, il sistema prevede la distribuzione degli incarichi di maggior rilievo, all'interno del governo, tra i tre principali gruppi che compongono la popolazione irachena, ossia sciiti, sunniti e curdi: la scelta di adottare questo singolare sistema di quote è da inserire nel particolare frangente storico in cui si trovava l'Iraq, e cioè la caduta del regime dittatoriale di Saddām Husayn, il quale aveva, per circa ventiquattro anni, perseguitato ed emarginato politicamente la maggioranza sciita del Paese, oltre a quella curda localizzata prevalentemente nei territori a nord – ovest.⁷⁹

Tuttavia, il risultato di tale logica è stato che, alla divisione degli incarichi, ha poi fatto seguito la spartizione delle ricchezze dell'Iraq associate ai diversi ministeri, favorendo il clientelismo e la corruzione politica, nonché un approccio incoerente alla *governance* e, quindi, all'erogazione dei servizi da parte del governo, ivi incluso il settore della sicurezza. Dopo il 2003, l'intera politica irachena è stata strutturata secondo la logica del sistema *muhasasa* e la maggior parte dei partiti ha iniziato a rafforzare il sostegno ricevuto facendo appello alle identità religiose ed etniche all'interno dei loro collegi elettorali.⁸⁰ In effetti, il sistema *muhasasa* presenta numerosi punti deboli: con lo scopo dichiarato di voler tutelare le diverse anime che compongono la società, ha però bloccato sul nascere ogni tentativo di creazione di una cittadinanza irachena comune, aumentando invece le divisioni all'interno della società su base etnico – settaria. Peraltro, il sistema basato sulle quote non è servito a mitigare le rivalità per la conquista del potere tra le varie fazioni, alimentando lotte interne per il consolidamento di posizioni politicamente ed economicamente rilevanti, il tutto a discapito dei cittadini, i quali, scesi in piazza a manifestare dall'inizio del mese di ottobre del 2019, chiedono al governo anche l'abolizione di questo sistema.⁸¹ Infine, il sistema *muhasasa* va incontro anche agli interessi di potenze straniere e non è un caso che questa logica settaria abbia ricevuto il sostegno degli Stati Uniti e dell'Iran, due Paesi che hanno potuto acquisire un forte potere decisionale nelle questioni interne all'Iraq: infatti, la divisione settaria della politica ha permesso, sia a Washington che a Teheran, di sfruttare le rivalità tra i gruppi a proprio vantaggio,

⁷⁸ DODGE T., *Can Iraq Be Saved?*, in *Survival*, 2014, pp. 7-20.

⁷⁹ IBRAHIM A., *Muhasasa, the Political System Reviled by Iraqi Protesters*, in *Aljazeera*, 4 dicembre 2019.

⁸⁰ DODGE T., op. cit., pp. 7-20.

⁸¹ IBRAHIM A., op. cit.

contribuendo al mantenimento di un governo a Baghdad che è, però, intrinsecamente debole e dipendente dal sostegno estero. In questi ultimi anni, l'Iran è stato il Paese che, tra i due eterni rivali, ha tratto maggiori vantaggi da tale sistema, al quale deve quindi molto alla luce del successo ottenuto nella conduzione della propria strategia politica regionale.⁸²

Quanto fin qui affermato è interessante per una lettura delle recenti tensioni scaturite tra Teheran e Washington, le quali, in seguito all'uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani, appaiono inclini ad un confronto proprio sul suolo iracheno, alla luce della reciproca intolleranza dovuta alla presenza delle forze armate di entrambi i Paesi. Probabilmente, non è un caso che l'attacco statunitense sia giunto in un momento di forte consolidamento dell'influenza della Repubblica islamica in Iraq, dove le forze armate di Teheran, grazie all'azione dell'unità *Niru-ye Qods*, hanno avuto un ruolo significativo, al fianco della Coalizione internazionale a guida statunitense, nella sconfitta territoriale di Dā'esh.⁸³

3.3 Possibili prospettive future dell'esercito iracheno

In seguito alla disfatta militare dell'esercito iracheno contro Dā'esh, è stata avviata l'operazione multinazionale "*Inherent Resolve*", finalizzata allo sradicamento territoriale del gruppo terrorista di matrice jihadista e all'addestramento delle forze armate irachene, in particolare dei Peshmerga del Kurdistan iracheno. L'intervento della coalizione internazionale ha, quindi, riportato gli Stati Uniti sul territorio iracheno, dove stanno operando, congiuntamente alle forze dei vari Paesi che aderiscono alla Coalizione, ai sensi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, nonché delle Risoluzioni n. 2170 (2014) del 15 agosto 2014 e n. 2178 (2014) del 27 settembre 2014, sulla base della richiesta di soccorso presentata in data 20 settembre 2014 dal Rappresentante Permanente dell'Iraq presso l'Onu al Presidente del Consiglio di Sicurezza. Tuttavia, è lecito domandarsi quali prospettive future possa avere l'esercito regolare iracheno. A tal proposito, è bene sottolineare che l'Iraq deve continuare a rafforzare le istituzioni di cui già dispone, infatti il

⁸² *Ibidem*.

⁸³ A partire dal mese di giugno del 2014, è stata avviata in Iraq e Siria un'operazione militare a guida statunitense, denominata "*Inherent Resolve*", con lo scopo di combattere il terrorismo jihadista di Dā'esh infiltratosi in quei territori. La coalizione multinazionale annovera settantanove Paesi e cinque Organizzazioni Internazionali, tra cui figura anche l'Italia che contribuisce, dal 14 ottobre 2014, con l'operazione *Prima Parthica*. In particolare, secondo i dati forniti dal Ministero della Difesa nel mese di maggio del 2019, del contingente militare italiano coinvolto nella missione *Prima Parthica*, sono circa 500 i soldati impegnati, in Iraq, nella conduzione e nel proseguimento delle attività addestrative delle Forze di sicurezza Peshmerga al servizio del Governo Regionale curdo a Erbil, così come delle Forze speciali irachene nell'area di Baghdad. Il valore aggiunto della missione italiana è rinvenibile nella natura poliedrica delle operazioni di addestramento fino ad ora condotte, con le quali non ci si è semplicemente posti l'obiettivo di addestrare i soldati locali al fine di rafforzare la loro capacità militare nella guerra contro Dā'esh, ma ci si è posti anche il problema del post – riconquista, addestrando quindi gli agenti della *Iraqi Federal Police* destinati ad operare nei territori liberati, affinché non si incorra nel pericoloso vuoto di potere che, generalmente, segue la fase dei combattimenti e che costituisce, tuttavia, terreno fertile per la riorganizzazione dei gruppi terroristici. Maggiori informazioni reperibili al link: http://www.esercito.difesa.it/operazioni/operazioni_oltremare/Pagine/Iraq-Operazione-Prima-Parthica.aspx.

Ministero della Difesa è l'istituzione giusta per gestire le forze armate del Paese, mentre il Ministero dell'Interno è adatto per il coordinamento delle forze di polizia: entrambe le istituzioni dovrebbero poi disporre di forze di riserva, che sarebbero smobilitate durante periodi di crisi e in tempo di guerra, come avviene in buona parte degli altri Stati nel mondo.⁸⁴

3.3.1 La necessità di una rinnovata leadership politica e militare

Al centro di tutte le debolezze delle forze di sicurezza irachene vi è il fallimento collettivo della leadership militare e della conduzione della SSR da parte degli Stati Uniti, considerata incompleta e mancante di importanti requisiti. In particolare, i capi politici iracheni hanno fallito, insieme ai loro omologhi statunitensi, nella conduzione di una graduale riduzione del sostegno militare degli Stati Uniti all'apparato di difesa e sicurezza iracheno, che all'epoca era stato solo parzialmente completato. A ciò, si sono poi aggiunte le pratiche di corruzione, avallate ed incoraggiate dagli stessi politici iracheni, i quali hanno permesso nomine di alto comando nonostante si trattasse di candidati considerati inqualificabili. È evidente che qualunque sforzo di rimodulazione della SSR non può prescindere da un rinnovamento, soprattutto in termini morali ed etici, della leadership politica e militare dell'Iraq: è necessario un gruppo dirigente forte ed intelligente, capace di collaborare con i partner internazionali in materia di sicurezza, ma in grado anche di porsi alla guida di un processo di risanamento della struttura militare del Paese.⁸⁵

Dunque, è auspicabile un lavoro congiunto per la promozione di vere riforme anticorruzione e l'applicazione uniforme e corretta delle leggi in ambito militare, ma soprattutto ciò deve avvenire nel quadro istituzionale già esistente, rifuggendo quindi dalle pressioni esercitate per la creazione di nuove istituzioni, le quali comporterebbero un inutile spreco di denaro e di energie. La guerra contro Dā'esh, pur essendosi esaurita dal punto di vista del controllo territoriale, non è ancora data totalmente per vinta e, anzi, andrebbe combattuta in modo tale da sostenere anche la riconciliazione nazionale, ricorrendo a strumenti come il decentramento del processo decisionale e il reclutamento di forze di sicurezza locali. L'Iraq è quindi a un bivio: da un lato, può scegliere di intraprendere un percorso di rinnovamento interno, al fine di condurre il Paese sotto la guida di persone ed autorità qualificate e responsabili; mentre, dall'altro lato, può optare per il mantenimento dello *status quo*, contribuendo ulteriormente all'opera di deterioramento della stabilità politica dell'Iraq, nonché del disfacimento della sua unità nazionale.⁸⁶

⁸⁴ KNIGHTS M., op. cit., p. 37.

⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁶ *Ibidem*, pp. 37-38.

3.3.2 La riforma dei ministeri e delle istituzioni per la sicurezza civile

Dall'analisi della Costituzione dell'Iraq del 2005 e della normativa in materia di forze armate era emerso di frequente il principio del controllo civile, al quale sarebbero sottoposte le forze armate del Paese. Dal punto di vista strutturale, è necessario che le riforme attraversino dapprima l'impianto istituzionale del settore della sicurezza, a partire dal Consiglio per la Sicurezza Nazionale⁸⁷, il quale deve essere indirizzato verso la formulazione di strategie più aggiornate, che prevedano un aumento della capacità di deterrenza dell'Iraq da minacce e conflitti a media intensità alla contro insurrezione nei confronti di attori più grandi. Il Comitato parlamentare per la sicurezza e la difesa, congiuntamente ai consigli equivalenti disposti nelle province, deve svolgere un ruolo di supervisione rafforzato, il tutto inserito in una più ampia operazione di monitoraggio dei bilanci in materia di sicurezza. L'aspetto più importante, dal quale non è possibile prescindere, è che i ministeri e le istituzioni competenti devono essere riformati e rafforzati nelle loro competenze prima che le riforme siano estese anche alle forze armate, le quali non potranno mai operare efficacemente senza un rinnovamento ai vertici della struttura.⁸⁸

Il sistema ministeriale iracheno è stato frettolosamente costruito e, poi, lasciato libero dal controllo e dal sostegno degli Stati Uniti in una fase considerata ancora troppo precoce. Su tutto ciò grava poi la stessa organizzazione interna, contrassegnata da un processo decisionale eccessivamente centralizzato, che ricorre alla firma del Ministro anche per questioni di minore rilevanza, fino alle stesse procedure ministeriali, ancora prevalentemente cartacee e non informatizzate, comprendenti però ogni aspetto dell'organizzazione di difesa, dalla pianificazione all'impostazione del budget, dall'esecuzione al supporto degli appaltatori, fino ai vari obblighi di ispezione. Così come è stato per la gerarchia militare, anche negli ambiti civili e ministeriali il favoritismo politico e il clientelismo hanno portato alla nomina di esponenti con scarse qualità, motivo per cui sarebbe necessaria un'importante riqualificazione di tutto il personale.⁸⁹

I sistemi ministeriali per la pianificazione, la programmazione e il bilancio sono quelli che richiedono maggiore attenzione. Infatti, dopo il ritiro delle truppe statunitensi, è cessato il finanziamento diretto e l'amministrazione dei settori della difesa armata irachena da parte di Washington, elemento che ha portato ad una notevole riduzione dei progetti di investimento e

⁸⁷ Il Consiglio per la Sicurezza Nazionale (*National Security Advisory*), istituito nel 2004, è un organo incaricato di coordinare le diverse strategie in materia di sicurezza nazionale dell'Iraq, intelligence e politica estera. La legge istitutiva è da rinvenire, anche in questo caso, in una delle disposizioni (*orders*) emanate dall'Autorità Provvisoria della Coalizione, nello specifico la n. 68 del 4 aprile 2004. L'organo, guidato dal Primo ministro, include tra i suoi membri i Ministri della difesa, interni, affari esteri, giustizia e finanza: lo scopo, si dichiara, è quello di sviluppare strategie per la sicurezza nazionale quanto più ampie e complete, affinché sia raggiunta l'unità di politiche e strategie tali da condurre l'Iraq e il suo popolo verso la stabilità e la prosperità. CPA Order n. 68, 4 aprile 2004. Maggiori informazioni reperibili al link: <https://www.nsa.gov.iq/>.

⁸⁸ KNIGHTS M., op. cit., p. 38.

⁸⁹ *Ibidem*, p. 39.

sviluppo. I ministeri iracheni non sono mai riusciti a adottare veri e propri piani di spesa pluriennali, capaci di sviluppare forze militari efficaci, e pertanto, alla luce di ciò, l'Iraq avrebbe bisogno di un organo in grado di sviluppare un piano di 3-5 anni per l'approvvigionamento, la spesa e il mantenimento delle forze armate irachene. Inizialmente, questo sforzo può includere un ampio sostegno internazionale, tramite il coinvolgimento di Stati partner.⁹⁰ Nei precedenti paragrafi ci si è riferiti alla struttura militare irachena come ad una piramide rovesciata, ma, affinché la SSR sia condotta con successo, è necessario che ci si focalizzi dapprima sui livelli di comando più alti, poiché sono quelli più intaccati dalla corruzione: un buon funzionamento del vertice militare è necessario per la buona riuscita delle operazioni che sono poi condotte dai ranghi medio – bassi dell'apparato di difesa.

4. Il Servizio antiterrorismo iracheno

Come spesso accade, anche l'analisi delle forze armate irachene non è esente da eccezioni. Infatti, a fronte di un apparato statale per la difesa armata largamente disorganizzato ed eroso dalla corruzione, è possibile rinvenire qualche esempio di parziale “*good governance*” e, nello specifico, il riferimento è all'*Iraqi Counter Terrorism Service* (CTS), un organo indipendente e di livello quasi ministeriale, separato sia dal Ministero della Difesa che dal Ministero dell'Interno. Istituito originariamente dagli Stati Uniti, dispone di una struttura organizzativa sviluppata su tre livelli comprendenti il quartier generale del CTS, il *Counter Terrorism Command* (CTC) e tre brigate delle forze speciali irachene: organizzazioni come il CTS sono al centro delle strategie statunitensi in Medio Oriente, laddove si mira a sviluppare la capacità delle autorità locali a combattere e fronteggiare minacce poste da insorti e terroristi.⁹¹ In realtà, il CTS offre numerose lezioni a cui poter guardare per il futuro, sia in termini di ciò che ha funzionato bene, sia di ciò che ha funzionato meno, tenuto conto del fatto che, nonostante oggi il CTS sia profondamente coinvolto nella lotta contro Dā'esh e sia stato capace di mantenere la propria coesione ed efficacia, mentre le altre forze di sicurezza irachene crollavano, è pur vero che taluni problemi sono rinvenibili anche in questa organizzazione e, in particolare, sono per lo più riferibili ad effetti scaturiti dalla realizzazione di progetti basati sull'approccio statunitense, che sono però estranei alla cultura militare tradizionale di una Nazione come l'Iraq.⁹²

⁹⁰ *Ibidem*.

⁹¹ WITTY D., *The Iraqi Counter Terrorism Service*, Brookings Institutions, Washington, D.C., 2015, P. 5.

⁹² *Ibidem*.

4.1 La creazione della nuova unità irachena

La priorità quanto più impellente di sviluppare una capacità antiterrorismo irachena, in grado di individuare e fronteggiare le diverse minacce terroristiche, è emersa pienamente nell'autunno del 2003, a fronte del rafforzamento delle rivolte. In effetti, pochi Paesi al mondo erano esposti alla minaccia terroristica come l'Iraq all'indomani dell'invasione militare a guida statunitense e del rovesciamento del regime di Saddām Husayn: lo Stato iracheno era sospeso tra una serie di colpe e tensioni, aventi natura etnica e confessionale, che erano state a lungo tenute sotto controllo dal ra'īs, il quale era ricorso a metodi brutali durante il regime dittatoriale, e che peggiorarono ulteriormente con l'avvio della “*de – ba'thification*” imposta dalle forze occidentali. Tuttavia, quando si parla di forze antiterrorismo, in genere l'approccio più diffuso, che è poi il medesimo adottato dagli Stati Uniti, parte dal presupposto che le forze armate convenzionali non siano in grado di condurre complesse operazioni di antiterrorismo, a causa della loro ampia struttura organizzativa e delle numerose e differenti missioni di cui sono già responsabili, ragion per cui le *Army Special Forces* degli Stati Uniti (USSF), all'epoca dispiagate in Iraq, furono incaricate di creare una forza irachena dedicata alle operazioni di antiterrorismo e modellata sul modello statunitense delle *Special Operations Forces*.⁹³

Il primo ramo della forza antiterrorismo fu istituito come parte dell'iniziativa, voluta dalla CPA, per la creazione dei Corpi di difesa civili iracheni, istituiti tramite la disposizione n. 28 (2003), e già nel mese di novembre dello stesso anno l'USSF iniziarono ad addestrare il trentaseiesimo battaglione dei Corpi di difesa civili: l'unità fu costituita dai principali partiti politici iracheni, includendovi le diverse comunità etniche, al fine di assicurare una conduzione delle operazioni che prescindesse da moventi di natura etnica, confessionale o politica. Poco dopo, nel dicembre del 2003, Washington optò per lo sviluppo di una specifica unità irachena per l'antiterrorismo, il cui sforzo fu guidato dall'USSF che si occupò anche della selezione di volontari provenienti da tutto l'Iraq e rappresentativi di sciiti, sunniti e curdi, così da formare quella che sarebbe diventata la *Iraqi Counter Terrorism Force* (ICTF). Quest'ultima operò in modo indipendente fino a maggio del 2004, poiché in seguito, su decisione degli Stati Uniti, l'ICTF fu unita al trentaseiesimo battaglione dei Corpi di difesa civili per la creazione della Brigata *Iraqi Special Operations Forces* (ISOF), con la precisa missione di condurre azioni di lotta al terrorismo: modellata sul modello imposto dalla dottrina dell'USSF, divenne una forza militare altamente professionalizzata e costantemente in contatto con le controparti statunitensi.⁹⁴ Inizialmente, l'USSF accompagnò e diresse tutte le missioni condotte dall'ISOF, metodologia che permetteva

⁹³ *Ibidem*, p. 6.

⁹⁴ *Ibidem*, p. 7.

l'osservazione reciproca e lo sviluppo di una maggiore fiducia nella dottrina militare imposta da Washington, fino a che il miglioramento della competenza tattica e tecnica dell'ISOF fu tale da permettere la conduzione delle operazioni quasi in totale autonomia, pur contando sempre sul ruolo di supporto degli Stati Uniti, che hanno continuato ad elaborare valutazioni sull'operato dell'unità irachena per l'antiterrorismo.⁹⁵

4.2 Lo sviluppo del CTS

I leader statunitensi volevano che l'ISOF fosse un'organizzazione autosufficiente e con una struttura di comando che la collegasse, in parte, ai ministeri iracheni: l'intento era quello di puntare al mantenimento della struttura, cosicché l'Iraq potesse continuare a contare sul suo operato anche in seguito alla partenza degli Stati Uniti. Successivamente rinominato *Counter Terrorism Service* (CTS), l'organo sarebbe stato separato dai ministeri iracheni, come nel caso del Ministero della Difesa o dell'Interno, dovendo svolgere un ruolo di consulenza diretta per il Primo ministro in materia di antiterrorismo e relative politiche. Tuttavia, l'originale disegno immaginato da Washington è poi mutato tra il 2006 – 07, in seguito all'emissione di alcuni ordini esecutivi, da parte dell'allora Primo ministro, Nūrī al-Mālikī, che posero il CTS al di sotto del Capo del governo rendendolo, dunque, un'organizzazione di livello quasi – ministeriale. Le ragioni che spinsero all'adozione di questa decisione sono, ancora oggi, poco chiare, certo è che sollevarono numerose critiche: in particolare, emerse una forte opposizione in seno al Ministero della Difesa e al Parlamento iracheno, laddove si ritenne che il CTS così strutturato avrebbe attribuito troppo potere al Primo ministro, il quale stava forse pensando alla costruzione di una forza per attaccare i suoi rivali politici. In risposta alle numerose critiche, nonché nel tentativo di dare maggiore legittimità al CTS, l'ufficio del Primo ministro elaborò una legge, nel settembre del 2007, ai sensi della quale il CTS sarebbe stato codificato come un'organizzazione di livello ministeriale e avente poteri adeguati alla trattazione del delicato dossier dell'antiterrorismo. Successivamente, nel settembre del 2008, il progetto di legge fu presentato al Parlamento senza essere, tuttavia, mai approvato.⁹⁶

4.2.1 La composizione

Al di là della specifica organizzazione del CTS e dei diversi uffici di cui esso è costituito, un aspetto interessante su cui vale la pena soffermarsi, anche alla luce delle complesse dinamiche che attraversano la società irachena, è la composizione del CTS, che fu inizialmente concepito come un'organizzazione avente un'identità centrale non settaria ma, anzi, rappresentativa

⁹⁵ *Ibidem*, p. 8.

⁹⁶ *Ibidem*, pp. 10-11.

proporzionalmente di tutta la società irachena, tanto che, nel settembre 2008, dei 4.160 membri della Brigata ISOF, il 61% erano sciiti, il 24% sunniti e il 12% curdi, con un restante tre per cento destinato ad altre minoranze. Ciò nonostante, ex consiglieri hanno affermato che vi siano stati casi di riassegnazioni punitive, in particolare nei confronti di ufficiali che si erano orientati etnicamente, così come nel caso di capi che sono stati sostituiti, senza alcun motivo preciso, da comandanti assegnati, invece, in ragione della loro lealtà al Primo ministro. Inoltre, quest'ultimo ha nominato funzionari CTS di alto livello sulla base dell'affiliazione di partito, oltrepassando l'approvazione del Parlamento ed agendo, in tal modo, in violazione della legge irachena. Quanto detto costituisce un chiaro esempio della corruzione a cui ci si è riferiti di frequente nei precedenti paragrafi e che, come già ribadito, coinvolge l'intero apparato statale dell'Iraq: pertanto, lo stesso CTS, che aveva tentato di rispecchiare le composizioni etniche e confessionali di tutta la società irachena, al fine di impedirne la disgregazione, è rimasto vittima della cultura del nepotismo, minandone in parte l'operato.⁹⁷

4.2.2 Le controversie in merito al CTS

Fin dalla sua creazione, il CTS ha generato molti malumori sia tra gli iracheni che tra gli attori esterni, e ciò fu dovuto, per lo più, dal suo status di élite e dalle sue capacità operative e di intelligence, tutti elementi che rafforzavano l'enorme potenziale insito nella nuova organizzazione, la quale avrebbe potuto essere impiegata per un uso improprio: alla luce della storia dell'Iraq, vi era una notevole preoccupazione che un Primo ministro autoritario potesse impiegarla contro i suoi rivali politici, ma a ciò si aggiunsero anche dispute e dubbi che attenevano anche agli aspetti legali del CTS. Infatti, i principali oppositori hanno definito illegale il CTS, poiché istituito in assenza dell'approvazione da parte del Parlamento iracheno, tanto che gli stessi membri dell'aula arrivarono a chiedere lo scioglimento del CTS, affermando che non vi era alcuna base per legittimare l'operato di un'organizzazione militare che agiva al di fuori del controllo del Ministero delle Difesa o del Parlamento. Ovviamente, quanti si dichiararono in aperto contrasto con il CTS e le sue attività furono poi accusati di voler sostenere il terrorismo, ma, al di là delle accuse reciproche, è bene sottolineare in questo contesto la complessità e le tensioni che derivano dall'imposizione di un'organizzazione nell'impianto istituzionale di un Paese da parte di attori esterni, in questo caso gli Stati Uniti.⁹⁸

Indipendentemente dallo status giuridico, il CTS non era regolamentato ed era privo dei tradizionali sistemi di controllo che, in genere, governano la maggior parte delle forze militari: il

⁹⁷ *Ibidem*, p. 16.

⁹⁸ *Ibidem*, p. 17.

Parlamento non poteva esercitare alcuna influenza sul CTS ed era poco informato in merito alle attività condotte, risultando responsabile per il suo operato solo il Primo ministro. Il legame con quest'ultimo era tale che molti iracheni erano convinti che si trattasse di una forza messa proprio a disposizione del Capo del governo, alimentando commenti tra i critici che lo definivano “*private army*” di al-Mālikī, che lo impiegava per attaccare gli oppositori ed intimidire, in generale, i sunniti. In particolare, il Primo ministro controllava il CTS attraverso un ufficio che lavorava per lui ed era composto da ufficiali a lui fedeli, i quali condussero talvolta un'agenda marcatamente settaria, prendendo di mira i sunniti e rimuovendo gli ufficiali che agivano contro le milizie sciite. In effetti, nel corso degli anni, il CTS è stato coinvolto in diversi casi di *targeting* politico, alcuni anche particolarmente controversi e sospetti, tanto che gli Stati Uniti, a fronte del susseguirsi di diversi incidenti, presero in considerazione l'eventualità di bloccare ogni tipo di supporto all'organizzazione.⁹⁹

4.2.2.1 La posizione statunitense

La forte vicinanza e collaborazione tra il CTS e i consulenti statunitensi, che erano presenti ad ogni livello dell'organizzazione, ha portato gli Stati Uniti a respingere buona parte delle accuse avanzate in merito alle irregolarità insite nel CTS, poiché ritenute false e sostenute da politici ostili. Pertanto, i consiglieri statunitensi hanno sempre sostenuto che l'organizzazione nel suo insieme, e l'ISOF in particolare, fosse altamente professionale ed operasse svincolata da logiche settarie, anche perché la stretta sorveglianza operata da Washington impediva un uso improprio della forza. Tuttavia, questa situazione ha condotto alla strutturazione di un'organizzazione che un critico descrisse come segue: “*a deadly, elite, covert unit, fully fitted with American equipment, that would operate for years under U.S. command and be unaccountable to Iraqi ministries and the normal political process.*”.¹⁰⁰

Il ritiro completo delle truppe e dei consiglieri militari statunitensi, avvenuto nel mese di dicembre del 2011, ha condotto ad uno scenario ben diverso rispetto a quello che i capi di entrambe le parti, Iraq e Stati Uniti, avevano prefigurato, tenuto conto del fatto che la speranza era quella di vedere approvato dal Parlamento iracheno un nuovo SOFA, al fine di fornire l'immunità legale per la presenza continua di diecimila militari statunitensi, i quali avrebbero protratto le attività di supporto e di addestramento in favore delle forze armate irachene. Tuttavia, si è detto che i negoziati per un nuovo SOFA fallirono e la partenza di tutti i contingenti statunitensi, così come era stata inizialmente pattuita, rimase inalterata. In effetti, qualora le trattazioni si fossero concluse con

⁹⁹ *Ibidem*, pp. 17-18.

¹⁰⁰ Tra gli iracheni, l'idea più diffusa era che il CTS e l'unità ISOF fosse un'organizzazione irachena ma, di fatto, controllata dagli Stati Uniti, che se ne servivano per la prosecuzione dei loro interessi. *Ibidem*, p. 19.

esito positivo, una delle principali missioni sarebbe stata quella di addestrare ulteriormente il CTS, in modo tale da perfezionare la preparazione tecnica dell'unità speciale nella conduzione delle operazioni antiterrorismo, a maggior ragione alla luce del fatto che nessun'altra forza armata irachena disponeva dei requisiti per questo tipo di attività.¹⁰¹

4.3 Il confronto con Dā'esh

Prima del ritiro statunitense dai territori iracheni, il CTS soffriva di numerosi problemi legati, in particolare, al suo posizionamento nei confronti della struttura istituzionale del Paese e alla parziale illegittimità percepita dal popolo, ma gli stessi problemi persistettero e, anzi, peggiorarono anche in seguito al ritiro di Washington, soprattutto per quanto riguardava la politicizzazione dell'organizzazione e la carenza di risorse di cui disponeva. Alla fine del 2013, Dā'esh mutò profondamente la propria strategia, poiché non fu più mirata alla conduzione di singoli attacchi terroristici, ma si trasformò in una vera e propria guerra di movimento, segnata dalla conquista progressiva dei territori che cadevano sotto il controllo del gruppo terrorista di matrice jihadista. In risposta alla perdita di importanti città, il CTS fu incaricato di guidare il governo iracheno nelle diverse operazioni di riconquista, con il supporto dell'esercito iracheno, del Ministero dell'Interno e di altri elementi tribali filogovernativi, ma ciò nonostante, nel mese di giugno del 2014, Dā'esh si impadronì della seconda città irachena più grande, Mosul, autoproclamandosi poi in quella occasione "Stato Islamico". Da lì a poco seguì poi, come si è visto, l'intervento armato della coalizione multinazionale a guida statunitense.¹⁰²

4.3.1 Un bilancio finale

Quando, dopo anni di combattimento, Mosul è stata finalmente liberata nel 2017, il contributo dato dal CTS si rivelò significativo, soprattutto alla luce del fatto che le altre forze di sicurezza irachene, comprendenti l'esercito e la polizia federale, avevano perso buona parte della fiducia pubblica in seguito al crollo avvenuto nel 2014. Ai tempi, infatti, un terzo delle brigate dell'esercito cadde sotto l'avanzata della milizia jihadista, tuttavia, lo stesso non avvenne con il CTS, che ha continuato nel corso degli anni a contrattaccare e opporre resistenza, mostrando quindi una certa correttezza dal punto di vista della concezione militare dell'organizzazione, del reclutamento e della formazione.¹⁰³ Ciò detto, gli avvenimenti che hanno segnato l'Iraq negli ultimi sette anni hanno

¹⁰¹ *Ibidem*, p. 22.

¹⁰² *Ibidem*, pp. 33-34.

¹⁰³ KNIGHTS M. E MELLO A., *The Best Thing America Built in Iraq: Iraq's Counter – Terrorism Service and the Long War Against Militancy*, in *War on the Rocks*, 19 luglio 2017. Reperibile al link: <https://warontherocks.com/2017/07/the-best-thing-america-built-in-iraq-iraqs-counter-terrorism-service-and-the-long-war-against-militancy/>.

portato però molti ad interrogarsi in merito alla correttezza dell'approccio adottato degli Stati Uniti, soprattutto alla luce della disastrosa *performance* delle forze armate locali.

L'Iraq sconfitto ed invaso nel 2003 era un Paese avente una propria cultura militare basata, in parte, sulla dottrina britannica e sull'esperienza derivata dai diversi conflitti combattuti dal 1980 in poi. In particolare, sotto il regime di Saddām Husayn, il processo decisionale era stato centralizzato ai più alti livelli, oltrepassando importanti passaggi di controllo previsti all'interno della struttura istituzionale, con la conseguenza che l'esercito era stato profondamente politicizzato, determinando la selezione dei diversi capi sulla base della loro lealtà al regime e trascurando, così, ogni aspetto relativo alla competenza dei candidati. Washington, piuttosto che cercare di migliorare il sistema iracheno, decise di imporre il proprio sistema militare, procedendo dapprima con lo smantellamento della struttura militare esistente per poi volgere i propri sforzi nella creazione di un nuovo apparato di sicurezza. Tuttavia, quando è stato poi avviato il ritiro delle truppe, il nuovo sistema iracheno era ancora in una fase di transizione, durante la quale stava cercando di adattarsi al nuovo modello statunitense imposto: in particolare, mentre il cambiamento era stato raggiunto ai livelli più bassi dell'apparato di sicurezza, i vertici della gerarchia erano ancora legati alla precedente impostazione irachena, tanto che, una volta che gli Stati Uniti lasciarono il Paese, i livelli superiori tornarono ad affermare le tradizionali inclinazioni rinvenibili nella loro cultura militare. In ragione di ciò, alcuni si chiedono se, invece di tentare di impiantare una struttura militare occidentale in Iraq, non sarebbe stato meglio lavorare con il sistema iracheno già esistente ed attuare un approccio meno ambizioso, unendo elementi militari tipici della dottrina dell'Occidente con la cultura locale irachena.¹⁰⁴

Volgendo l'attenzione al CTS, in questo particolare caso il sistema statunitense applicato sembra aver funzionato poiché, anche se non perfettamente e con alcune criticità, tuttavia l'organizzazione è riuscita a mantenersi nel contesto di emergenza del 2014, rinsaldando la propria coesione e la propria capacità di combattimento, ottenendo infatti risultati migliori rispetto alle altre unità. Fermo restando quanto fin qui affermato, è pur vero che, come è stato sottolineato da molti, il CTS ha ricevuto da Washington un'attenzione e un sostegno che non ha eguali nell'intero apparato di sicurezza iracheno: le attività di addestramento, assistenza e consulenza sono state continue, permettendo quindi una fruizione maggiore dei principi cardine della dottrina statunitense, elemento che ha inevitabilmente portato il CTS ad assorbire la cultura militare degli Stati Uniti e a farla propria, assicurandosi in tal modo una conduzione migliore delle proprie operazioni, nonostante alcuni tentativi interni di allontanamento dell'organizzazione dalla sua originaria concezione.¹⁰⁵

¹⁰⁴ WITTY D., op. cit., p. 38.

¹⁰⁵ *Ibidem*.

Il posizionamento del CTS al di fuori della struttura ministeriale irachena ha permesso all'organizzazione di rimanere estranea a particolari circuiti e dinamiche interne che avrebbero, senza dubbio, condotto a fenomeni di corruzione, incompetenza e assenza di leadership, elementi che invece affliggono l'intero apparato governativo e di sicurezza dell'Iraq, tanto che il CTS, pur avendo in parte fatto esperienza di problemi riconducibili alla politicizzazione dell'organizzazione, così come alla sostituzione ingiustificata di alcuni comandanti, è riuscito tuttavia a marginalizzare quei casi sporadici verificatisi, mantenendo inalterata la propria struttura. Per quanto concerne, invece, le reali criticità che il CTS ha dovuto affrontare, queste sarebbero state facilmente evitate tramite un accordo tra le due parti, Baghdad e Washington, al fine di condurre all'approvazione di un nuovo SOFA tale da permettere la continuazione delle attività addestrative e di supporto, fintanto che l'apparato statale iracheno fosse stato realmente pronto ad acquisire la piena e totale autonomia.¹⁰⁶

5. I Peshmerga

Alla luce di quanto sottolineato fino ad ora, soprattutto in merito al fallimento della struttura di difesa armata dello Stato iracheno, la nascita e il rafforzamento di gruppi armati esterni al tradizionale apparato statale non dovrebbe sorprendere, tenuto conto, in particolare, dei difficili anni di conflitto che l'Iraq ha dovuto affrontare, dal 2014 in poi, in seguito all'arrivo e alla conquista territoriale condotta da Dā'esh. In questo contesto, i Peshmerga, cioè le forze militari armate del Kurdistan iracheno, costituiscono indubbiamente il caso studio più interessante ed insolito, a cui è necessario volgere l'attenzione, anche dal punto di vista occidentale, tenendo conto del ruolo decisivo che i Peshmerga hanno avuto nella lotta contro l'IS, tanto che, nell'ambito della Coalizione multinazionale "*Inherent Resolve*", l'addestramento dei Peshmerga è stato, ed è tuttora, uno dei principali pilastri su cui si erge la missione e che vede, peraltro, l'Italia impegnata in prima linea tramite i propri militari in servizio presso il *Kurdistan Training Coordination Center*, situato nell'area del Kurdistan iracheno, al fine di condurre attività addestrative dei Peshmerga e dei loro ufficiali.¹⁰⁷

Il termine "Peshmerga" è una parola curda che tradotta significa "coloro che affrontano la morte" e identifica questa complessa e variegata organizzazione di sicurezza, la cui fedeltà si divide tra lo Stato iracheno, il governo regionale del Kurdistan e differenti partiti politici, aspetto che si traduce nella possibilità per l'organizzazione di essere in diversi momenti, ma talvolta anche

¹⁰⁶ *Ibidem*, p. 39.

¹⁰⁷ Maggiori informazioni reperibili al link: http://www.esercito.difesa.it/operazioni/operazioni_oltremare/Pagine/Iraq-Operazione-Prima-Parthica.aspx.

simultaneamente, una forza nazionale, regionale, di partito, piuttosto che personale. Pertanto, quando si tratta dei Peshmerga ci si trova a dover affrontare una realtà articolata e complessa, che talvolta deve fare i conti con dinamiche a tratti paradossali e che non può limitarsi alla sola considerazione della regione del Kurdistan, poiché la città di Erbil è solo il punto di partenza dal quale poi si estende una vasta rete di legami che giunge fino a Baghdad, alla continua ricerca di una soluzione pacifica per la propria autonomia.

5.1 Origine ed evoluzione

Lo studio dei Peshmerga non può che muovere i primi passi nella regione del Kurdistan iracheno, la cui politica è sempre stata scandita dal desiderio del popolo curdo di una maggiore autonomia rispetto a Baghdad e, infatti, è a partire dagli anni Sessanta che il nazionalismo curdo ha iniziato ad avere un ruolo fondamentale nei diversi conflitti e ribellioni che si sono susseguiti contro lo Stato iracheno, generando ad ogni occasione scenari nei quali le forze Peshmerga si sono sempre scontrate con l'esercito iracheno. Quanto affermato è particolarmente significativo poiché il fatto che i Peshmerga traggano la propria origine dal nazionalismo curdo iracheno, in opposizione al regime di Baghdad, significa che, intrinsecamente, ci si trova di fronte ad una organizzazione di sicurezza antiregime. Tuttavia, il disaccordo politico sorto in merito alla natura e all'orientamento del nazionalismo curdo presto mutò anche il destino dei Peshmerga come organizzazione di sicurezza. Infatti, in seguito alla sconfitta dei curdi iracheni nella rivolta del 1974-75, fazioni dissidenti all'interno del *Kurdistan Democratic Party* (KDP), che ai tempi era il principale partito politico curdo, decisero di formare un nuovo partito, il *Patriotic Union of Kurdistan* (PUK)¹⁰⁸: questo sviluppo divise la società curda e il nazionalismo curdo, istituzionalizzando progressivamente le due principali correnti e portando i Peshmerga, che all'epoca erano costituiti da un insieme di forze di guerriglia, a dividersi tra quanti decisero di rimanere fedeli al KDP ovvero di allearsi con il PUK, pur continuando ad essere un'organizzazione anti-regime e ponendosi, così, in qualità di "combattenti per la libertà".¹⁰⁹

¹⁰⁸ Sull'onda della sconfitta subita nella rivolta del 1974-75 e la conseguente firma dell'Accordo di Algeri, Mustafa Barzani, guida del KDP dal 1949 fino poi alla sua morte avvenuta nel 1979, fuggì con i suoi figli in Iran e fu a fronte del vuoto di potere creatosi che Jalāl Ṭālabānī, già membro del KDP, decise insieme ad altri suoi sostenitori, di orientamento politico marcatamente di sinistra, di fondare una nuova formazione politica curda, il PUK. Quest'ultimo nacque dunque dall'unione di un gruppo di intellettuali curdi e attivisti, i quali, a fronte della sconfitta subita nella lotta per il separatismo curdo, decisero di fondare un nuovo partito con l'intento di imprimere una nuova direzione al Kurdistan e alla società curda.

¹⁰⁹ FLIERVOET F., *Fighting for Kurdistan? Assessing the Nature and Functions of the Peshmerga in Iraq*, Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael', Aia, marzo 2018, p. 12.

5.1.1 La svolta politica del 1991

Il momento più significativo per lo sviluppo dei Peshmerga, però, risale al 1991, anno in cui, in seguito alla sconfitta dell'Iraq nella Prima guerra del Golfo, sia i curdi localizzati nel nord del Paese sia i gruppi sciiti presenti nelle zone più a sud si mobilitarono in opposizione al regime di Saddām Husayn: l'epilogo di quegli scontri fu brutale ed impressionante, causando la morte a circa 30-60 mila sciiti a sud e ad altri 20 mila curdi a nord. La crisi umanitaria fu tale da lasciare la comunità internazionale completamente attonita e condusse, dapprima, all'adozione, da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, della Risoluzione n. 688 del 5 aprile 1991, tramite la quale fu ufficialmente condannata la repressione perpetrata dal governo iracheno nei confronti del suo stesso popolo, e, successivamente, fu intrapresa una missione militare che comportò l'invio nel nord dell'Iraq di contingenti stranieri, tra cui figurarono britannici e statunitensi, per la creazione di una zona protetta.¹¹⁰

Nell'analisi della Costituzione d'Iraq del 2005 e del sistema federale da essa previsto, si era detto che, sebbene nominalmente sia considerato parte dello Stato iracheno, la regione del Kurdistan iracheno ha un proprio *status* autonomo; tuttavia, le conseguenze che derivarono dall'avvio dell'intervento anglo – americano per la protezione dei curdi dalle violenze settarie di Saddām Husayn, condussero questa regione, tra il 1991 e il 2003, anno in cui poi scoppiò la Seconda guerra del Golfo, a sperimentare già una forma di autonomia dal resto dell'Iraq, sebbene ciò avvenne in assenza di una base legale. A tal proposito, è significativo il fatto che, in seguito all'invasione militare del 2003, la regione del Kurdistan ha ratificato la Costituzione federale dell'Iraq, il cui testo sancisce la natura semi – autonoma della regione e riconosce il governo regionale del Kurdistan, congiuntamente alle leggi emanate dallo stesso dal 1992 in poi.¹¹¹ In effetti, la protezione derivante dall'adozione della misura internazionale, così come il ritiro militare e politico dell'Iraq dalla regione, crearono un vuoto di potere che permise la formazione di uno Stato curdo *de facto* nel nord dell'Iraq, e, conseguentemente, lo sviluppo dei Peshmerga in una forza armata professionale divenne una condizione essenziale. A livello operativo, ciò si tradusse nella possibilità di poter organizzare, addestrare ed operare liberamente senza il timore di subire attacchi da parte delle forze fedeli a Saddām Husayn, mentre, a livello politico, si procedette alla creazione di vere e proprie istituzioni di sicurezza regionali: l'avvio del processo di costituzione dello Stato del Kurdistan iracheno è, dunque, proseguito di pari passo con la formalizzazione, nonché professionalizzazione, delle forze Peshmerga, il cui destino è, inevitabilmente, inscindibile da quello della regione, che ha permesso loro di diventare un'organizzazione formale dedita alla

¹¹⁰*Ibidem*, p. 13.

¹¹¹ SMITH C., *Independent Without Independence: The Iraqi-Kurdish Peshmerga in International Law*, Harvard International Law Journal, Vol. 59 n. 1, 2018, p. 249.

sicurezza statale. Significativo il fatto che tutto ciò avvenne secondo modalità totalmente indipendenti dal governo iracheno di Baghdad.¹¹²

5.1.1.1 La natura evanescente dell'unità curda

Dopo aver ottenuto, *de facto*, l'autonomia nel 1991, la regione del Kurdistan tenne, nel mese di maggio dell'anno seguente, le prime elezioni generali, alle quali i due principali partiti politici, KDP e PUK, ottennero una quota di voti approssimativamente uguale,¹¹³ ma nell'ambito di un accordo tra le parti per la condivisione paritaria del potere, i posti ministeriali del *Kurdistan Regional Government* (KRG), cioè del nuovo governo autonomo regionale, furono suddivisi equamente tra i due partiti. In tale contesto, l'Assemblea nazionale del Kurdistan, divenuta poi il Parlamento curdo nel 2009, approvò la legge n. 5, ai sensi della quale lo *status* dei Peshmerga mutò da quello di milizia di partito politico a forza armata regolare posta sotto il comando di un governo unito, proibendo, peraltro, ai partiti politici di mantenere le proprie milizie private o gruppi armati.¹¹⁴ Queste decisioni furono accompagnate dalla creazione di un ministero *ad hoc*, denominato Ministero per gli Affari dei Peshmerga, il quale, tuttavia, riuscì ad esercitare uno scarso controllo nei primi anni della sua esistenza, con la diretta conseguenza che i Peshmerga operarono come un'organizzazione di sicurezza ibrida nei confronti del KRG, alternando fasi di concorrenza ad altre di collaborazione, e ciò era tanto più reso evidente dal fatto che i soldati continuavano a volgere la propria lealtà nei confronti del KDP, piuttosto che del PUK, rispondendo quindi ai loro leader di partito invece che al Ministro in carica: questa mancanza di unità, all'interno dell'organizzazione militare, si è manifestata apertamente con l'emergere degli scontri tra le diverse forze Peshmerga allineate al partito, nel 1993, fino a deteriorare in una guerra civile, a bassa intensità, che durò però fino al 1998.¹¹⁵

In effetti, la cooperazione politica tra i due principali partiti curdi, emersa in seguito al voto del 1992 con l'avvio del governo unificato, si esaurì piuttosto velocemente: nel 1994, scoppiarono violenti scontri tra le parti in merito a questioni come la condivisione delle entrate doganali, la gestione del potere e del territorio, conducendo ad un deterioramento e sfaldamento delle relazioni tale da portare il KDP a stringere un accordo con lo stesso Saddām Husayn, al fine di ottenere sostegno militare dall'Iraq per costringere il PUK al di fuori della città curda di Erbil, giustificando tale scelta sulla base del fatto che il partito avversario stava ricevendo sostegno dall'Iran. Da questa

¹¹² FLIERVOET F., op. cit., p. 13.

¹¹³ Alle elezioni il PDK ottenne la maggioranza con il 45% dei voti, permettendogli di ottenere 51 seggi, mentre l'UPK con il 44% ottenne 49 seggi. Ciò nonostante, le parti si accordarono per una spartizione paritaria del potere 50-50.

¹¹⁴ VAN WILGENBURG W. E FUMERTON M., *Kurdistan's Political Armies: The Challenge of Unifying the Peshmerga Forces*, Carnegie Middle East Center, 16 dicembre 2015, p. 2.

¹¹⁵ FLIERVOET F., op. cit., p. 14.

iniziale contrapposizione tra le parti si generò una guerra civile, in seguito alla quale le forze Peshmerga, che fino a quel momento erano state unificate, tornarono ad agire in seno alle rispettive aree di partito, tanto che, da quel momento in poi, ciascuna parte mantenne le proprie istituzioni di governo e i propri ministeri, comprese le unità parallele dei Peshmerga.¹¹⁶

La guerra civile terminò alcuni anni dopo, nel settembre 1998, con la firma dell'accordo di Washington: la pace fu ristabilita e le parti ripresero il controllo congiunto del governo condiviso del Kurdistan iracheno, impegnandosi altresì ad unire nuovamente le rispettive forze Peshmerga. Nonostante l'unità raggiunta tramite la firma dell'accordo, per il raggiungimento del quale fu fondamentale l'intervento di Washington, il piano di mediazione fallì dal punto della effettiva riconciliazione tra i due partiti politici. Infatti, il KRG rimase effettivamente diviso tra due zone dal 1996 al 2006: il PUK controllava una zona verde comprendente la provincia di Sulaymaniyah, mentre il KDP controllava una zona gialla che si estendeva tra le province di Erbil e Dahuk, tuttavia, affinché fosse garantita la continua assistenza e protezione degli Stati Uniti, entrambe le parti si espressero alla fine in favore dell'unificazione delle rispettive forze Peshmerga nell'ottica della creazione di un corpo depoliticizzato.¹¹⁷ Inoltre, la separazione coinvolgeva non solo i Peshmerga, ma l'intero apparato di sicurezza del Kurdistan iracheno, il che significa che sia il PUK sia il KDP stabilirono le proprie unità antiterrorismo, di sicurezza, di intelligence e di gendarmeria, in aggiunta alle forze armate già esistenti. Questa duplice struttura politica e di sicurezza persistette fino al 2006, anno in cui fu firmato un accordo di unificazione con il quale le parti rinnovarono il proprio impegno per l'integrazione e la depoliticizzazione delle loro forze armate.¹¹⁸

5.1.2 Il Kurdistan iracheno dopo Saddām Husayn

In realtà, la necessità di intraprendere un nuovo corso delle relazioni tra i due principali partiti politici curdi si era fatta strada già alcuni anni prima e, in tal senso, l'invasione americana dell'Iraq nel 2003 aveva contribuito notevolmente a questa presa di coscienza da parte dei leader politici del Kurdistan, i quali riconobbero, innanzitutto, l'urgenza di procedere ad una unificazione delle forze Peshmerga, per poi cogliere anche l'occasione storica derivante dal vuoto politico generatosi in seguito al rovesciamento del regime del ra'īs: in tale circostanza, sia il KDP sia il PUK compresero che avrebbero ottenuto un vantaggio maggiore da una strategia d'azione nella quale avessero operato in modo congiunto e unito, ricorrendo dunque all'unificazione come mezzo per assicurarsi maggiore supporto dagli Stati Uniti. Pertanto, alla luce di ciò, le parti diedero prova di una iniziale unità attraverso una divisione cooperativa del lavoro, con il PUK al comando di tutte le forze

¹¹⁶ VAN WILGENBURG W. E FUMERTON M., op. cit., p. 2.

¹¹⁷ *Ibidem*.

¹¹⁸ *Ibidem*.

armate curde a Kirkuk e il KDP che supervisionava, invece, tutti i gruppi Peshmerga che combattevano intorno a Mosul durante le operazioni statunitensi contro le forze di Saddām Husayn.¹¹⁹

Dunque, uno dei principali fattori trainanti nell'unificazione sancita ufficialmente nel 2006 fu, senza dubbio, il mutamento radicale dello scenario politico avvenuto a Baghdad: dopo la caduta del ra'īs, i curdi compresero che era necessario parlare con una sola voce nel nuovo Iraq e, in effetti, il riconoscimento ufficiale, sancito dalla Costituzione del 2005, del Kurdistan come regione federale “*along with its existing authorities*”,¹²⁰ permise la creazione di una base legale per l'ammissione dei Peshmerga come una formale organizzazione di sicurezza dello Stato d'Iraq. Quanto affermato è poi ulteriormente rafforzato da quanto stabilito, a livello costituzionale, dall'art. 121, ai sensi del quale il governo regionale è responsabile dell'istituzione ed organizzazione “*of the internal security forces for the region such as police, security forces, and guards of the region*”.¹²¹ La Costituzione irachena del 2005 ha, quindi, “formalizzato” i Peshmerga, fermo restando che risulta assente uno specifico riferimento terminologico alle forze armate curde e, comunque, non si tratta di una tipica organizzazione di sicurezza statale, tenuto conto del fatto che i Peshmerga non eseguono l'autorità dello Stato: infatti, la struttura di comando di queste forze armate opera a livello regionale ed è rimasta totalmente separata dalle istituzioni di sicurezza nazionali, di conseguenza il Ministero della Difesa iracheno non esercita alcun tipo di controllo sulle operazioni condotte dalle forze in questione.¹²²

5.1.3 L'indefinitezza delle forze Peshmerga

In seguito all'accordo siglato nel 2006, seguì un significativo progresso nel percorso di unificazione delle forze Peshmerga sotto un unico comando unificato. Un passaggio importante per la buona riuscita del nuovo corso politico riguardò l'unione degli apparati organizzativi che erano stati creati al fianco di ciascuno dei due partiti politici, il che significò riunire i due ministeri in un unico Ministero per gli Affari dei Peshmerga all'interno del KRG, così come infatti avvenne nel 2009. Negli anni successivi furono create ulteriori quattordici brigate, comprendendo complessivamente circa 40 mila combattenti, ma l'aspetto più importante della logica di reclutamento fu la totale assenza di condizionalità riferibili all'appartenenza partitica, segnando un

¹¹⁹ *Ibidem*, p. 3.

¹²⁰ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. V, Art. 117, primo comma.

¹²¹ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. V, Art. 121, quinto comma.

¹²² FLIERVOET F., op. cit., p. 15.

notevole passo in avanti verso la depoliticizzazione delle forze.¹²³ Ciò nonostante, la politica curda continua ad avere un ruolo decisivo nell'organizzazione armata, tenendo conto che la struttura di comando del Ministero per gli Affari dei Peshmerga rimane organizzata secondo l'affiliazione politica e, a dimostrazione di ciò, ciascuna brigata dispone di un comandante, appartenente ad un partito politico, e di un vice, appartenente al partito opposto. Inoltre, nel marzo del 2018, circa 100 mila combattenti Peshmerga risultavano ancora non istituzionalizzati, poiché suddivisi quasi equamente tra due uffici politici, riferibili rispettivamente al PUK e al KDP, esterni però al Ministero comprendente le quattordici brigate di cui si è detto pocanzi.¹²⁴

Dunque, le forze Peshmerga appartenenti ai due diversi partiti hanno mantenuto le proprie strutture organizzative e finanziarie, risultando anche geograficamente confinate all'interno della tradizionale sfera di influenza di ciascuno dei due partiti. Il PUK e il KDP hanno conservato le rispettive forze di sicurezza, di intelligence e di antiterrorismo, la cui politicizzazione è quanto più consolidata, tuttavia, le divisioni non si limitano alla sola adesione partitica, ma hanno innescato anche dinamiche di fedeltà personale nei confronti di particolari centri di potere, come nel caso delle famiglie Barzani e Tālabānī. Per tutte queste ragioni, i Peshmerga presentano un profilo tale da poter essere categorizzati come una organizzazione di sicurezza ibrida nei confronti del KRG, nonostante il riconoscimento ufficiale e formale di forza di sicurezza statale: definire con chiarezza se si tratti di una forza armata nazionale, regionale, partitica ovvero personale, non è possibile, poiché, in un certo senso, la sua natura e strutturazione è tale da possedere un po' di ciascuno di questi tratti, ed è come se l'originario ruolo di organizzazione di sicurezza antiregime, che affonda le radici nella seconda metà del secolo scorso, non sia mai andato perso, ma piuttosto sia rimasto latente anche dopo il tramonto politico di Saddām Husayn.¹²⁵

5.2 I Peshmerga vis-à-vis Dā'esh

Le questioni in merito allo *status* riconosciuto alle unità curde sono sempre state scarsamente trattate, per poi emergere invece internazionalmente con lo scoppio del conflitto contro Dā'esh, nel quale si sono inserite anche le potenze occidentali rafforzando sempre di più, dal 2014 in poi, il proprio sostegno tramite il rifornimento diretto e attività addestrative e riconoscendo ai Peshmerga un ruolo chiave di prima linea nel contesto della Coalizione internazionale.¹²⁶

¹²³ L'impegno per la depoliticizzazione delle forze armate Peshmerga è stato sancito anche all'interno del *KRG Unification Agreement* del 2006, così come stabilito tra le parti ai sensi dell'art. 7. VAN WILGENBURG W. E FUMERTON M., op. cit., p. 3.

¹²⁴ FLIERVOET F., op. cit., p. 16.

¹²⁵ *Ibidem*.

¹²⁶ SMITH C., op. cit., p. 246.

5.2.2 L'arrivo della minaccia jihadista nei territori curdi

Nel mese di agosto del 2014, poco dopo l'autoproclamazione avvenuta a Mosul, Dā'esh lanciò numerose offensive in aree cruciali del Kurdistan iracheno: da quel momento in poi, i Peshmerga e altre formazioni militari curde si sono dimostrati essere le forze di terra più efficienti e di successo nell'ambito della lotta all'IS, in Iraq così come nella vicina Siria. Ciò nonostante, le rapide conquiste territoriali condotte dalla milizia terroristica esasperarono il sentimento di diffida, ormai di lungo corso, che pervadeva i rapporti tra i due principali partiti politici curdi, i quali tentarono, ciascuno per proprio conto, di trarre vantaggio dal vuoto politico generatosi in molte aree del nord dell'Iraq, alimentando però, in tal modo, le reciproche contestazioni e recriminazioni territoriali.¹²⁷

Le conseguenze derivanti da questo tipo di approccio si manifestarono ben presto nella caduta di alcuni fronti militari, primo tra tutti quello di Mosul, nel quale erano state schierate alcune linee del KDP, le quali rimasero però numericamente scoperte a causa dell'impiego maggiore di forze che si decise di destinare alla città di Kirkuk, attorno alla quale erano schierati combattenti sia del KDP sia del PUK, in ragione della competizione reciproca tra le parti per il controllo di un'area così ricca dal punto di vista delle riserve di petrolio.¹²⁸ Mentre i leader curdi accusavano i Peshmerga per la loro incapacità di respingimento dell'IS, il KRG era, in realtà, in egual modo parzialmente responsabile, poiché, sebbene Dā'esh avanzasse rapidamente nelle aree irachene popolate per lo più da sunniti, il governo curdo e la leadership al comando non erano comunque preparati ad affrontare un conflitto così importante e di vasta portata.

5.2.2 Due approcci discordanti alla medesima minaccia

Una delle ragioni all'origine della scarsa preparazione è da rinvenire nelle diverse percezioni che i partiti curdi avevano della minaccia terroristica rappresentata da Dā'esh: mentre, da un lato, il PUK denunciava la milizia e la sua natura terroristica, affermando che andasse combattuta e sconfitta (discutibilmente sotto la pressione esercitata dall'Iran e dal governo iracheno), dall'altro lato, il KDP non riteneva che Dā'esh fosse un problema curdo, motivando tale posizione sulla base del fatto che guardava al gruppo come ad una forza in ottica anti Baghdad e, pertanto, era disposto ad accogliere il nuovo "inquilino" territoriale, certo che non avrebbe attaccato il territorio curdo.¹²⁹

¹²⁷ VAN WILGENBURG W. E FUMERTON M., op. cit., p. 6.

¹²⁸ *Ibidem*.

¹²⁹ Negli ultimi anni, la relazione tra il KRG e il governo federale di Baghdad è notevolmente deteriorata, facendo seguito ad una serie di dispute in merito all'appartenenza di determinati territori e città reclamati, per l'appunto, sia dal Kurdistan sia dall'Iraq, a cui si aggiungono questioni come il rifornimento di petrolio operato dal Kurdistan iracheno in favore di Baghdad, e la quota di budget nazionale da destinarsi alla regione federale. Tutti questi elementi di tensione hanno risvegliato, nel popolo curdo, il desiderio di indipendenza, affermato anche tramite il risultato referendario del 2017. In realtà, gli ostacoli che si frappongono alla conclusione di un accordo che sancisca la piena indipendenza del

In particolare, il KDP guardava al disordine creato dall'IS come ad una opportunità per accrescere la propria influenza e il proprio controllo sulle aree maggiormente contese, interpretando la presenza di Dā'esh nei territori iracheni come il compimento delle ambizioni nazionali curde, piuttosto che come una minaccia.¹³⁰ Un importante fattore, che sottolinea la totale differenza percettiva nei confronti dell'IS, risiede nel fatto che il KDP e il PUK hanno entrambi, come già ribadito, i propri servizi di intelligence, i quali fanno affidamento su differenti fonti, tuttavia, le parti optarono per una condivisione selettiva dei dati a propria disposizione, creando però, in tal modo, dei vuoti informativi che permisero a Dā'esh di condurre la propria avanzata quasi indisturbato.¹³¹

Oltre alla mancanza di preparazione, anche le divisioni insite nelle forze Peshmerga contribuirono ad ostruire e limitare l'azione curda: in ragione del fatto che le forze di partito non erano ancora state integrate, i militari curdi seguirono le tradizionali strutture di comando che rispondevano, però, a dinamiche di partito. Il risultato fu che il KDP e il PUK combatterono, effettivamente, due guerre separate contro Dā'esh nei rispettivi territori, ostacolando la coordinazione e la comunicazione reciproca. Pertanto, anche dopo anni, le divisioni tra i due schieramenti politici curdi, a lungo soggetti a tentativi di riconciliazione, sono inevitabilmente emerse e, anzi, si sono acutizzate ancora di più a fronte della sfida posta dall'IS. Ciò nonostante, vi è anche chi ritiene che gli sconvolgimenti politici di questi ultimi anni abbiano permesso di mettere in luce la mancanza di professionalità delle forze Peshmerga, che si sono mostrate impreparate, disorganizzate, male addestrate e scarsamente equipaggiate di fronte all'invasione territoriale dell'IS.¹³² I motivi di questo generale stato di inadeguatezza sono diversi, primo tra tutti il fatto che il governo iracheno non ha rispettato il proprio impegno di destinare il 17% del budget federale al KRG, ostacolando i finanziamenti alle forze Peshmerga; ma a ciò si aggiunge anche l'avversione del KDP e del PUK ad abbandonare il controllo sulle rispettive forze armate di partito, impedendo la centralizzazione della struttura di comando e controllo, che avrebbe invece permesso al KRG di porsi, di fronte alla nuova minaccia terroristica, in modo più compatto ed unito.¹³³

5.2.3 L'occasione per una rinnovata unità

La guerra contro Dā'esh ha rapidamente costretto i Peshmerga a fare fronte a tutti questi ostacoli, generando anche l'occasione per un ripensamento delle forze nell'ottica di una formale

Kurdistan iracheno sono numerosi, peraltro, tra questi figurano anche le opposizioni di importanti attori regionali, come l'Iran e la Turchia, dalle quali non si discosta nemmeno Washington, che nutre numerose preoccupazioni in vista di un'ipotetica scissione totale del Kurdistan dall'Iraq. SMITH C., op. cit., pp. 249-250.

¹³⁰ FLIERVOET F., op. cit., p. 17.

¹³¹ *Ibidem*.

¹³² *Ibidem*, p. 18.

¹³³ *Ibidem*.

organizzazione statale di sicurezza: al di là dei notevoli passi avanti compiuti nell'ambito della strategia e della tattica militare, derivante da una maggiore professionalizzazione dei Peshmerga, la minaccia posta dall'IS ha instillato nei capi politici e militari del KRG il desiderio di un rinnovato impegno di riforma delle forze Peshmerga, cercando di andare oltre ai limiti generati da prese di posizione arbitrarie tra le parti. Significativo, a tal proposito, risulta essere il piano di riforma concordato nel 2017 con un gruppo di consiglieri provenienti dagli Stati Uniti, Regno Unito e Germania: come era prevedibile una delle principali priorità stabilite dal piano è l'unificazione delle forze che ricadono, ancora, sotto l'influenza di un partito politico, piuttosto che dell'altro. In questo contesto di analisi, è bene sottolineare che le proposte di riforma genererebbero un importante effetto sul ruolo dei Peshmerga, i quali ridurrebbero la propria immagine di organizzazione di sicurezza ibrida in favore del consolidamento pieno del suo ruolo formale di forza armata statale. Il risultato di tale operazione di rinnovamento potrebbe avere, però, conseguenze determinanti anche sul futuro dell'intero Stato iracheno, non solo sulla sua regione del Kurdistan.¹³⁴

Sebbene gli ufficiali curdi siano ben consapevoli che le riforme previste risultano essere vitali per l'abilità futura dei Peshmerga di confrontarsi con le sfide future, rimane il fatto che gli ostacoli per l'implementazione del piano sono numerosi, a partire dalla reticenza rinvenibile tra i vari ranghi delle forze armate curde, fino all'effettivo posizionamento a livello partitico, poiché è comunque incerta la reale volontà del KDP e del PUK di voler rinunciare all'esercizio della loro autorità sulle rispettive forze armate, poste in difesa dei loro stessi interessi, a maggior ragione alla luce del profondo e irrisolto sentimento di sfiducia che domina il rapporto tra i due partiti, i quali avvertono la necessità di fare affidamento su una struttura armata propria nell'ottica di una difesa e tutela reciproca. Quanto fin qui affermato è tanto più vero per il PUK, il quale teme che l'istituzionalizzazione dei Peshmerga possa condurre le stesse forze sotto un controllo esercitato dal KDP, in ragione del peso politico detenuto da quest'ultimo: una situazione di questo tipo pone quindi il PUK di fronte ad un rischio per la sua stessa sopravvivenza politica, tenuto conto che, operando da una posizione di generale debolezza, necessita di una forza armata per il mantenimento dello *status quo* e, dunque, del potere di cui già dispone.¹³⁵

5.3 L'ambiguo posizionamento dei Peshmerga dal punto di vista del diritto

La questione concernente il preciso collocamento dei Peshmerga nel quadro giuridico regionale, nazionale e conseguentemente internazionale, è particolarmente controversa, ma soprattutto risulta essere tuttora irrisolta, nonostante si siano affermate alcune principali linee

¹³⁴ *Ibidem*, p. 19.

¹³⁵ *Ibidem*, p. 20.

interpretative. In effetti, nel corso dell'analisi fino a qui condotta, erano già emerse criticità in merito alla precisa collocazione delle forze Peshmerga e, quindi, se le stesse siano da considerarsi delle forze regionali, nazionali, piuttosto che partitiche, in ragione della loro origine ed evoluzione, che è proceduta di pari passo con i mutamenti storico – politici intervenuti nella regione del Kurdistan iracheno e dei partiti politici alla guida del KRG. Ora, nel corso delle campagne militari condotte in questi anni contro Dā'esh, sono state mosse accuse, contro le forze curde, rientranti nel diritto internazionale umanitario e dei diritti umani: in particolare, le accuse riguarderebbero casi di sfollamento forzato di popolazioni non curde nei territori occupati, insieme alla distruzione di case e beni, detenzioni arbitrarie e l'uccisione di militanti dell'IS precedentemente imprigionati.¹³⁶ Fermo restando che la necessità di affrontare la questione sullo *status* giuridico dei Peshmerga esiste già da tempo, queste accuse però accelerano l'urgenza dell'individuazione di una definizione precisa ed universalmente accolta, soprattutto perché, come si vedrà, la generale confusione in materia è da rintracciare, oltre che nella scarsa chiarezza normativa interna, anche nelle diverse interpretazioni che ciascun attore internazionale ha deciso di accogliere.

5.3.1 Il diritto nazionale

Al fine di comprendere come i Peshmerga si collocano rispetto al diritto internazionale umanitario e agli obblighi internazionalmente riconosciuti di rispetto dei diritti umani, è necessario analizzare a livello nazionale quali siano le disposizioni in materia: ciò è quanto più indispensabile al fine di comprendere se le forze Peshmerga, e conseguentemente le operazioni da loro condotte, siano riferibili o meno alla responsabilità dello Stato federale iracheno, tenuto conto della autonomia quasi completa della regione del Kurdistan iracheno.

5.3.1.1 La normativa federale irachena

Il Kurdistan, essendo giuridicamente parte dello Stato federale iracheno, è governato dalla Costituzione d'Iraq del 2005, la quale, come si è detto, fornisce alcune informazioni in merito alla formazione delle forze armate irachene, in particolare all'art. 9, già analizzato al paragrafo 2.3.1 di questo capitolo: tra le varie disposizioni, si afferma che “*the formation of military militias outside the framework of the armed forces is prohibited*”¹³⁷, risultando però già in contrasto con l'esistenza stessa dei Peshmerga, che non sono di fatto sotto il controllo dell'autorità civile irachena e, anzi,

¹³⁶ Le accuse di cui sopra sono state analizzate e riportate soprattutto all'interno di report redatti da *Amnesty International* e *Human Rights Watch*, organizzazioni non governative internazionali impegnate nella difesa dei diritti umani. Tra i diversi report pubblicati si segnala: AMNESTY INT'L, *Iraq: Banished and Dispossessed: Forced Displacement and Deliberate Destruction in Northern Iraq*, 20 gennaio 2016; HUMAN RIGHTS WATCH, *Marked with an "X". Iraqi Kurdish Forces' Destruction of Villages, Homes in Conflict with ISIS*, 13 novembre 2016.

¹³⁷ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. I, Art. 9, primo comma (B).

negli ultimi anni hanno condotto azioni, ad esempio la presa di aree contese come Kirkuk, in aperto contrasto con la volontà dichiarata di Baghdad. Tuttavia, i Peshmerga intesi come persone giuridiche sono rinvenibili, nel diritto interno, all'art. 121 della Costituzione, laddove si afferma la responsabilità regionale di istituire ed organizzare le forze di sicurezza. Anche il Parlamento iracheno ha riconosciuto le forze armate curde e, inoltre, le leggi quadro per il bilancio iracheno del 2007 e 2008 hanno previsto che il Primo ministro iracheno e il suo omologo della regione del Kurdistan concordassero sulle spese per armare ed equipaggiare le “*Regional Guards*”, appunti i Peshmerga, incorporandole nel sistema di difesa del Paese. Lo stesso approccio è stato confermato nel 2016, quando è stato previsto nel bilancio iracheno il finanziamento delle forze curde, sebbene il KRG sostenga che i fondi non siano mai stati erogati da Baghdad, ma, indipendentemente dall'effettivo stanziamento dei fondi, è evidente che l'approccio del Parlamento iracheno, almeno dal punto di vista giuridico, è stato quello di non considerare i Peshmerga in qualità di miliziani illegali ma, piuttosto, come parte delle forze armate e dei servizi di sicurezza iracheni.¹³⁸

5.3.1.2 La normativa regionale curda

Il Kurdistan iracheno è una regione semiautonoma, consentita dal sistema federale iracheno e riconosciuta costituzionalmente: a livello istituzionale dispone di un proprio Parlamento, che approva leggi dal 1992, in conseguenza degli eventi verificatisi nell'anno precedente con l'avvio della missione internazionale per la protezione del popolo curdo. Le leggi curde sono riconosciute dal diritto iracheno, che ha permesso, anche nel nuovo quadro giuridico – istituzionale post 2003, che rimanessero in vigore all'interno del Kurdistan le disposizioni adottate dal 1992 fino alla caduta del regime. Pertanto, in ragione del fatto che le leggi proprie del Kurdistan sono riconosciute dalla Costituzione federale, le stesse sono da considerarsi parte del diritto nazionale interno dell'Iraq: la legge n. 2 del 1992 ha cercato di rendere i Peshmerga “*legally accountable to the governing institutions*”, allora in costruzione nella regione curda, a cui è poi seguita la legge n. 5 (1992), ai sensi della quale è stato istituito il Ministero per gli affari dei Peshmerga. A partire dalla ratifica della Costituzione federale irachena, il Parlamento curdo ha poi approvato una serie di leggi in merito alla regolazione dei Peshmerga.¹³⁹

Il 22 agosto 2006, il KRG ha elaborato un testo costituzionale, così come consentito dalla legge federale, anche se ad oggi rimane ancora in forma di progetto e non è, quindi, entrato in vigore. Ciò nonostante, il progetto costituzionale della regione semiautonoma del Kurdistan è comunque significativo, soprattutto perché i riferimenti ai Peshmerga all'interno della bozza sono

¹³⁸ SMITH C., op. cit., pp. 262-263.

¹³⁹ *Ibidem*, p. 263.

diversi e, in generale, il termine è qualificato come “*Regional Defense Force*”. L’art. 13 prevede che “*The Kurdistan Region has a Peshmerga Defensive Force to protect the Region and its structure, duties and works*” e che le forze sono organizzate per legge.¹⁴⁰ A questa disposizione si aggiunge quanto stabilito dall’art. 99, ai sensi del quale il Presidente della Regione del Kurdistan è il “*General Leader of the Peshmerga*”¹⁴¹, mentre l’art. 104 prevede che il Presidente della Regione ha il diritto di inviare le forze Peshmerga, al di fuori dei confini regionali, in seguito ad approvazione da parte del Parlamento curdo.¹⁴² Infine, l’art. 123 istituirebbe un sistema di corti o tribunali militari per affrontare i casi connessi ai crimini compiuti dai Peshmerga o dalle forze di sicurezza interna.¹⁴³

5.3.2 Le interpretazioni accolte dagli Stati occidentali

A partire dal 2014, in seguito alla richiesta di supporto internazionale da parte dello stesso governo iracheno, diversi Stati occidentali hanno iniziato a fornire armi al KRG per combattere Dā‘esh, tra questi figurano gli Stati Uniti, ma anche vari stati membri dell’Unione Europea e della NATO, mentre, nel maggio del 2017, gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Germania si sono impegnati nell’elaborazione di un piano, dalla durata tra i cinque e i dieci anni, al fine di aiutare i Peshmerga a professionalizzarsi, con l’obiettivo di creare una forza robusta e specializzata in grado di difendere il Kurdistan iracheno. Detto ciò, la maggior parte dei Paesi che riforniscono i Peshmerga hanno ribadito la necessità del consenso da parte dello Stato iracheno, tanto che, in molti casi, il rifornimento di armi è stato inizialmente indirizzato a Baghdad, tuttavia, molti Stati, ivi compresi gli Stati Uniti e la Germania, hanno iniziato ad inviare armi direttamente ad Erbil.¹⁴⁴

Le conseguenze derivanti da questo *modus operandi* sono molteplici ed alimentano ulteriormente il già caotico quadro giuridico di riferimento: infatti, richiedendo il consenso a Baghdad, sembrerebbe che i Paesi occidentali accettino, almeno implicitamente, che i Peshmerga siano subordinati allo Stato iracheno; tuttavia, nessuno degli Stati coinvolti ha rilasciato chiare dichiarazioni sullo *status* giuridico dei Peshmerga e sulle loro relazioni con lo Stato iracheno.¹⁴⁵ Pertanto, saranno qui di seguito analizzate brevemente le politiche specifiche adottate dai tre grandi Stati che riforniscono i Peshmerga (pur non essendo i soli), nello specifico, si tratta di Stati Uniti, Regno Unito e Germania, sostenitori principali delle forze curde fin dalle prime fasi del conflitto contro Dā‘esh.

¹⁴⁰ Bozza della Costituzione della regione del Kurdistan iracheno, 2006, Cap. I, Art. 13.

¹⁴¹ Bozza della Costituzione della regione del Kurdistan iracheno, 2006, Cap. III, Art. 99, comma secondo.

¹⁴² Bozza della Costituzione della regione del Kurdistan iracheno, 2006, Cap. III, Art. 104, comma tredicesimo.

¹⁴³ Bozza della Costituzione della regione del Kurdistan iracheno, 2006, Cap. III, Art. 123.

¹⁴⁴ SMITH C., op. cit., pp. 255-256.

¹⁴⁵ *Ibidem*.

- Gli Stati Uniti hanno assunto una posizione, in merito allo *status* giuridico dei Peshmerga che è, probabilmente, la più ambigua tra le tre. Alcune leggi statunitensi del 2015 autorizzarono il Segretario della Difesa, in collaborazione con il Segretario di Stato, a fornire assistenza, incluso l'addestramento e l'equipaggiamento, “*to military and other security forces of or associated with the Government of Iraq, including Kurdish and tribal security forces*”.¹⁴⁶ Questa dichiarazione sembra suggerire che gli Stati Uniti considerano i Peshmerga “parte” delle forze armate irachene o, comunque, “associati” alle stesse, anche se non è chiaro quale delle due accezioni sia definitivamente accolta. L'anno successivo, nel 2016, un report del Dipartimento della Difesa descrisse i Peshmerga come “*military force of Iraqi Kurdistan*”, a cui seguì un rapporto del Congresso nel quale fu spiegato l'approccio, giuridico e politico, degli Stati Uniti, che identifica i Paesi e le Organizzazioni Internazionali come i destinatari legittimi dell'assistenza, in materia di sicurezza, fornita da Washington, senza tuttavia trattare nello specifico il caso dei Peshmerga curdi.¹⁴⁷ Dal punto di vista delle scelte operative, invece, nel luglio 2016, gli Stati Uniti siglarono un *Memorandum of Understanding* (MoU) con il KRG ad Erbil, comprendente un piano di rifornimento delle armi da destinarsi ai Peshmerga, ma, una settimana dopo, il Ministro della Difesa iracheno intervenne affermando che il MoU non costituiva un trattato e che l'Iraq aveva comunque accettato quanto stabilito, senza chiarire però il tipo di ruolo che Baghdad aveva, effettivamente, avuto nella stipula dell'accordo.¹⁴⁸
- Il Regno Unito ha invece adottato una posizione più chiara in materia, a partire da un documento del Parlamento inglese nel quale si afferma che il rifornimento diretto di armi, operato dal governo inglese a favore del KRG, è da ritenersi legale, sulla base del fatto che i Peshmerga sono riconosciuti dalla Costituzione d'Iraq come un'entità legale e, pertanto, non sono considerabili come attori non statali dal punto di vista del diritto internazionale. In effetti, già nel 2014, il Regno Unito ha iniziato ad inviare armi direttamente ad Erbil, pur chiarendo che “*the sovereign entity with which the UK deals is Iraq*” e, quindi, qualsiasi attività dovrebbe essere approvata da Baghdad, essendo l'entità legalmente responsabile.¹⁴⁹
- La Germania, infine, sembra rientrare in quel gruppo di Stati che, contrariamente, rifornisce i Peshmerga senza passare attraverso l'autorizzazione di Baghdad,

¹⁴⁶ *Ibidem*, p. 257.

¹⁴⁷ *Ibidem*.

¹⁴⁸ *Ibidem*, p. 258.

¹⁴⁹ *Ibidem*, pp. 258-259.

considerando così le forze armate curde come un'entità militare distinta rispetto allo Stato iracheno. Alcune dichiarazioni e comunicati stampa si riferiscono ai Peshmerga e alle forze armate irachene come a delle entità separate, entrambe da rifornire separatamente, così come molti comunicati stampa, in merito al supporto fornito al KRG, non fanno menzione alcuna del governo federale e dell'esercito iracheno.¹⁵⁰

È evidente che le possibilità interpretative circa lo *status* giuridico dei Peshmerga, in relazione alla posizione dello stesso nei confronti dello Stato federale iracheno, sono numerose e differenti l'una dall'altra, probabilmente in parte alimentate da un quadro normativo nazionale poco chiaro. La conseguenza principale è che, a fronte di accuse rientranti nel diritto internazionale umanitario, ma non solo, risulta quasi impossibile definire su quale soggetto ricada la responsabilità delle operazioni condotte dai Peshmerga. Poiché la questione dei Peshmerga sarà destinata a riemergere in futuro, soprattutto quando la situazione dell'Iraq si sarà completamente normalizzata, a quel punto sarà necessario che tutte le parti coinvolte chiariscano la propria posizione rispetto a questa forza militare. Peraltro, le tensioni tra Erbil e Baghdad sono sempre più accentuate e le dispute, circa il controllo e la sovranità territoriale, sono tornate ad occupare un posto di primo piano nello scenario nazionale. Al momento, c'è chi afferma che i Peshmerga siano da considerarsi un organo militare dello Stato iracheno, ai sensi del diritto internazionale, in merito alla responsabilità dello Stato e parte delle forze armate irachene nell'ambito del diritto internazionale umanitario. In generale, la scarsa chiarezza sullo *status* giuridico dei Peshmerga rischia di allontanare ulteriormente questi ultimi dalle forze armate irachene, e conseguentemente il KRG dal governo federale, alimentando confusione e tensione tra le parti che non giova di certo alla stabilità nazionale, già labile ed attraversata da grandi sconvolgimenti.¹⁵¹

6. Le Forze di Mobilitazione Popolare

Le Forze di Mobilitazione Popolare (FMP), in arabo *'Hashd al-Shaabi* costituiscono un fenomeno piuttosto recente che affonda le proprie radici in due particolari eventi, la storica oppressione perpetrata dalle forze armate di Saddām Husayn contro la comunità sciita e il collasso dell'esercito iracheno contro Dā'esh nel 2014, momento a partire dal quale il contributo dato dalle FMP nella lotta all'IS è stato significativo e largamente riconosciuto.¹⁵² I combattenti provengono, principalmente, dalle zone sciite a sud e, in generale, si tratta di milizie che l'Iraq ha ereditato dalla

¹⁵⁰ *Ibidem*, pp. 259-260.

¹⁵¹ *Ibidem*, pp. 276.

¹⁵² EZZEDDINE N., SULZ M. E VAN VEEN E., *The Hashd is Dead, Long Live the Hashd! Fragmentation and Consolidation*, Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael', Aia, luglio 2019.

guerra con l'Iran, la cui influenza è infatti fortissima: il vertice della catena di comando di questa struttura militare, che è addestrata, finanziata ed armata dalla Repubblica islamica, è da rinvenire proprio nell'unità d'élite *Niru-ye Qods* della Repubblica islamica. In particolare, l'*'Hashd* è una rete strutturata di circa trenta/cinquanta gruppi paramilitari, aventi ciascuno dimensioni, capacità, affiliazioni e composizioni settarie diverse, anche se la maggior parte dei combattenti che fanno parte di questi raggruppamenti sono appunto sciiti. Intervenuti inizialmente nella guerra contro Dā'esh, negli ultimi anni, a fronte del progressivo venir meno della minaccia terroristica, un certo numero dei singoli gruppi armati delle FMP hanno aumentato la loro attività economica e politica, fino a competere alle elezioni irachene del 2018.¹⁵³

6.1 L'Iran in Iraq

Oggi le FMP, intese come istituzione coercitiva, sono una caratteristica rinvenibile sia nella struttura di sicurezza dell'Iraq sia nella vita quotidiana di gran parte del Paese, inclusi i territori contesi, tanto che molti dei raggruppamenti sono divenuti formalmente parte dell'apparato di sicurezza iracheno, anche se alcuni di questi continuano ad operare su una base relativamente autonoma nonostante la loro incorporazione formale. In realtà, la versione originaria di *'Hashd*, l'organizzazione che fu appunto creata per combattere Dā'esh, è stata sciolta in seguito al venir meno della minaccia esterna che aveva tenuto uniti i vari gruppi e così alcuni gruppi armati sono diventati prettamente locali, altri si sono integrati con le forze di sicurezza, e infine, altri ancora si sono focalizzati sulle loro attività politiche. Pertanto, l'originario *'Hashd* non esiste più e, sebbene il nome persista, esso si riferisce ora ad un'entità completamente ristrutturata nella quale dominano per lo più i gruppi filoiraniani. L'attuale militanza sciita mira ad accrescere progressivamente la propria influenza socioeconomica in tutta la società irachena, sfruttando la legittimazione che le deriva dalla lotta contro Dā'esh e accrescendo la propria popolarità attraverso il proprio impegno nel rifornimento di servizi pubblici, laddove assenti, evidenziando al contempo la scarsa *performance* del governo centrale.¹⁵⁴

I gruppi più potenti delle FMP sono quelli che mantengono forti legami con Teheran, promettendo in particolare fedeltà spirituale alla Guida suprema Khāmeneī: pertanto, essendo considerati dall'Iran come degli alleati politici e militari affidabili, essi beneficiano di maggiori finanziamenti da parte della controparte iraniana, rispetto invece ad altri raggruppamenti delle FMP. In realtà, il numero di paramilitari pro-Khāmeneī è relativamente piccolo, tuttavia fungono da delegati per la Repubblica islamica in territorio iracheno, peraltro i capi di questi gruppi mostrano

¹⁵³ *Ibidem*, p. 2.

¹⁵⁴ *Ibidem*, p. 3-4.

orgogliosamente la propria affiliazione con l'Iran, professando fedeltà non solo nei confronti della Guida suprema, ma anche rispetto al principio della *wilāyat al-faqīh*.¹⁵⁵ 'Hashd è dunque al centro della grande lotta per il potere all'interno del diviso campo sciita iracheno: il vincitore di questo confronto sarà poi colui che controllerà l'esecutivo in Iraq e guiderà, pertanto, la ricostruzione dello Stato nella fase post Dā'esh, anche dal punto di vista dell'identità nazionale.¹⁵⁶

Conclusione

In seguito all'analisi fino a qui condotta, emerge in modo lampante il generale stato di disordine che domina l'apparato statale iracheno, in particolare dal punto di vista della difesa e della sicurezza armata. Ciò, peraltro, sottolinea l'immenso divario che intercorre tra la struttura irachena e quella iraniana precedentemente analizzata, laddove, da una parte, il sistema delle forze armate appare frammentato e disorganizzato, tanto da cadere di fronte all'arrivo della prima minaccia territoriale, condotta, peraltro, da un attore terroristico non statale di matrice jihadista, appunto Dā'esh; mentre, dalla parte iraniana, il sistema delle forze armate si caratterizza per una forte centralizzazione della struttura di comando e controllo, un preciso indirizzo strategico ed una condizione di politicizzazione dell'apparato militare portata quasi agli estremi, tanto che la concezione all'origine dell'apparato stesso trova fondamento nel primario scopo di difesa del regime politico istituito, piuttosto che della Nazione stessa.

Mantenendo l'attenzione sullo scenario iracheno, è bene sottolineare come le problematiche attuali siano, in larga parte, conseguenze dirette di un'evoluzione politica complessa, nella quale il vero protagonista dell'azione è scarsamente rinvenibile nel popolo iracheno, quanto piuttosto in attori esterni, e, anche in questo caso, la contrapposizione con la gloriosa stagione rivoluzionaria iraniana non può passare inosservata. Ad oggi, l'Iraq è uno Stato attraversato da profonde divisioni e frammentazioni, le quali si riflettono nello stesso panorama militare: infatti, tra le forze armate qui analizzate, di cui i Peshmerga rappresentano certamente il caso più singolare ed emblematico, sono rinvenibili anche i gruppi armati facenti parte delle Forze di Mobilitazione Popolare che, come si è detto pocanzi, operano sotto il diretto comando dell'unità iraniana *Niru-ye Qods*, il cui capo era appunto il generale Qasem Soleimani, il quale, non a caso, è stato ucciso dagli Stati Uniti proprio in Iraq, Stato in cui Washington e Teheran sono uniti da obiettivi comuni, ma da un contrapposto disegno finale. Infatti, entrambi i Paesi mirano alla sconfitta e alla eliminazione di Dā'esh, così come vogliono evitare un'implosione dell'Iraq, che potrebbe derivare da un possibile collasso

¹⁵⁵ MANSOUR R. E JABAR F.A., *The Popular Mobilization Forces and Iraq's Future*, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 2017, p. 13.

¹⁵⁶ *Ibidem*, p. 26.

istituzionale o dall'exasperazione delle divisioni settarie; tuttavia, mentre gli Stati Uniti guardano alle forze armate irachene come all'unico possibile collante tra la comunità sunnita e sciita, in ragione anche della dottrina militare di cui sono stati esportatori, l'Iran mira al completamento di un disegno politico che ha per modello il caso degli Hezbollah in Libano, dove il medesimo movimento si è rivelato essere soggetto politico, attore sociale e forza militare. Quanto detto non deve comunque sorprendere, tenuto conto del fatto che la dottrina che guida i pāsdārān nelle loro operazioni militari è quella dell'esportazione della Rivoluzione islamica, la quale altro non è che la creazione nella regione di *proxy militias*, la cui istituzione, facilitata dalle contrapposizioni etniche e confessionali, può essere sfruttata da Teheran per il perseguimento dei propri interessi politici e militari.¹⁵⁷

Infine, per quanto riguarda il sistema delle forze armate irachene nel suo complesso, è evidente che il collasso delle stesse di fronte alla minaccia terroristica ha fatto emergere le contraddizioni e le questioni irrisolte dell'apparato statale iracheno, il quale, lentamente ricostruito sotto l'egida statunitense, in seguito alla fase di "*de – ba'thification*", ha continuato a mantenere al proprio interno dinamiche che, risalenti alla cultura istituzionale irachena, sono risultate incompatibili con il nuovo assetto governativo. L'elevato stato di incertezza in cui versa l'Iraq non dà modo, al momento, di delineare possibili sviluppi futuri, tuttavia, sarà fondamentale che gli attori della comunità internazionale che attualmente stanno fornendo supporto ai Peshmerga o alle forze di sicurezza irachene, si mostrino capaci di dare seguito ad alcune precise raccomandazioni:¹⁵⁸

- Sviluppare una strategia di *Security Sector Reform*, di cui a lungo si è parlato, che consideri operazioni di supporto alle forze di sicurezza dell'Iraq, così come ai Peshmerga, ma in un'ottica di interrelazione e dipendenza tra le due sfere militari. Ciò è tanto più necessario alla luce della crescita delle FMP, la cui presenza potrebbe creare un problema ancora più grande se una guerra civile dovesse scoppiare. Una strategia integrata, invece, dovrebbe tenere conto delle conseguenze derivanti dal rafforzamento delle diverse forze, in relazione l'una all'altra, e della necessità di strutture di comando e di meccanismi operativi integrati. Un sistema di questo tipo dovrebbe scoraggiare una forza armata dalla tentazione di voler prevalere sull'altra in una particolare situazione di conflitto;
- Assicurare che una strategia integrata di SSR sia inserita in una più ampia strategia politica di inclusione dei curdi iracheni nella politica dell'Iraq, operata in una

¹⁵⁷ PARIGI G., *Le Forze di Mobilitazione Popolare in Iraq*, in *ISPI – Commentary. Istituto per gli Studi di Politica Internazionale*, 2 febbraio 2016.

¹⁵⁸ FLIERVOET F., op. cit., pp. 25-26.

prospettiva inclusiva e conciliatoria, pur continuando a riconoscere le dinamiche politiche che caratterizzano il governo regionale del Kurdistan. Ovviamente, ciò non può prescindere dall'individuazione di un accordo tra le parti, circa le aree contese del Paese, e dall'impegno da parte di Baghdad per il mantenimento degli obblighi assunti costituzionalmente nei confronti del Kurdistan, compreso l'obbligo di corrispondere al KRG la quota di fondi stabilita;

- Considerare il bisogno di operare un'azione di riforma anche all'interno della regione del Kurdistan iracheno, al fine di prevenire ulteriori conflitti all'interno della stessa comunità curda. Ciò, ovviamente, dovrebbe tradursi nell'assunzione di un impegno da parte dei due principali partiti politici, KDP e PUK, ad astenersi dal ricorrere all'impiego dei Peshmerga per il raggiungimento di obiettivi politici, il che significa, dunque, depoliticizzare, centralizzare ed istituzionalizzare l'intera struttura militare curda.¹⁵⁹

¹⁵⁹ *Ibidem*, p. 26-27.

PARTE III

CAPITOLO 1

LE RELAZIONI POLITICO – MILITARI:¹

UN’ANALISI COMPARATA

In seguito a questo lavoro di ricostruzione delle due realtà istituzionali prese in analisi, l’Iran e l’Iraq, durante il quale sono state analizzate le Costituzioni dei due Paesi e la relativa struttura giuridico – istituzionale delle forze armate, la parte III analizzerà l’annosa problematica circa la natura del rapporto che intercorre tra l’ordinamento civile, posto alla guida dello Stato, e quello militare, posto in difesa dello Stato e degli interessi nazionali. Le questioni in merito alle relazioni politico – militari hanno interessato molti studiosi e analisti, soprattutto alla luce del fatto che si tratta di un ambito di indagine altamente interdisciplinare: dal punto di vista della letteratura socio – politica, le teorie elaborate sono numerose e, in generale, cercano tutte di rispondere ad un quesito fondamentale, e cioè a come assicurare l’esistenza di un apparato statale di difesa armata che, pur essendo il principale detentore del potere coercitivo, elemento necessario allo scopo di assicurare la protezione di uno Stato e del suo popolo, non costituisca, al contempo, una minaccia per lo stesso ordine politico in difesa del quale si presuppone debba agire. Pertanto, dopo aver brevemente indagato quali siano le caratteristiche che si ritiene debbano sussistere affinché si realizzi un controllo di tipo democratico delle forze armate, si procederà con un’analisi comparata delle relazioni politico – militari iraniane ed irachene rispetto a questi stessi principi.

1. Il quadro teorico di riferimento

Le discussioni in merito alla natura delle relazioni politico – militari di uno Stato, così come alle diverse teorie per la spiegazione delle stesse, sono al centro del principio di democrazia, poiché tentano di rispondere ad alcuni quesiti fondamentali e, in particolare, si domandano come gli individui possano organizzarsi politicamente in modo tale da preservare la propria libertà e, al contempo, perseguire i propri interessi. Si tratta di tematiche senza tempo e già filosofi politici come Platone avevano compreso che la politica coinvolge, inevitabilmente, la gestione del potere coercitivo sulla base del fatto che la condizione umana conduce a conflitti di interessi. Il potere coercitivo esercitato può assumere molteplici forme e, ad esempio, può presentare la forma di una organizzazione militare che viene istituita al fine di proteggere gli interessi di un particolare gruppo politico, rispetto a minacce interne ed esterne. Tuttavia, una volta che questa tipologia organizzativa

¹ La letteratura di riferimento, principalmente statunitense, parla di “*civil – military relations*”, tuttavia, in questo scritto l’espressione sarà tradotta in “relazioni politico – militari”.

è istituita, il potere coercitivo esercitato è suscettibile di diventare, esso stesso, una potenziale minaccia agli interessi del gruppo politico in difesa dei quali era stato originariamente concepito: pertanto, la gestione del potere coercitivo dell'apparato militare di uno Stato costituisce il fulcro delle relazioni politico – militari.²

Quando si discute in merito alle relazioni politico – militari, si volge l'attenzione ad un'area di ricerca fortemente interdisciplinare, i cui contributi fondamentali sono stati forniti da scienziati politici, militari, sociologi e storici; in particolare, la tendenza è quella di indagare tramite quali dinamiche la storia e la cultura di un Paese, direttrici fondamentali lungo le quali si sviluppa il processo istituzionale dello stesso, abbiano portato all'elaborazione di un particolare quadro costituzionale e quali strutture sociali siano poi da esso emerse. I possibili modelli rinvenibili nell'ambito delle relazioni politico – militari sono molteplici, poiché ciascuno fornisce una risposta differente rispetto a quesiti come la definizione di chi controlla l'apparato militare e come questo controllo è esercitato, piuttosto che il livello di influenza militare appropriato per una data società.³

1.1 La cosiddetta “*Civil – Military Problematique*”

Con l'espressione “relazioni politico – militari” ci si riferisce all'interazione tra le forze armate di uno Stato, intese come una istituzione, e gli altri settori della società all'interno della quale le forze armate sono inserite. La maggior parte di coloro che si occupano di studiare le relazioni politico – militari danno per scontato che vi siano significative differenze tra i capi, le istituzioni, i valori, le prerogative e le pratiche di una società, e coloro che fanno parte della struttura militare della società medesima. Paradossalmente, queste differenze si applicano anche ai governi militari, poiché la distinzione operata riguarda i ruoli funzionali, per cui il ruolo funzionale di un capo politico, sia che egli indossi o meno un'uniforme, è di indirizzare l'intera politica nazionale ed estera di uno Stato, mentre il ruolo funzionale di un capo militare è quello di condurre l'apparato di sicurezza.⁴

Le relazioni politico – militari si fondano su un dilemma che Peter Feaver, professore americano di scienza politica, ha definito come “*civil – military problematique*”, la quale impone ad un dato ordinamento politico di controbilanciare due ambizioni sociali essenziali e potenzialmente confliggenti. Da un lato, la struttura militare deve essere sufficientemente forte al fine di proteggere lo Stato e, dunque, prevalere in uno scenario di conflitto: lo scopo che si cela dietro all'istituzione dell'apparato militare è, in primo luogo, il bisogno, o tutt'al più il bisogno

² FEAVER P.D., *Armed Servants. Agency, Oversight, and Civil-Military Relations*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, Londra, 2003, p. 3.

³ OWENS M.T., *Civil – Military Relations*, in *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*, marzo 2010, p. 1.

⁴ *Ibidem*, p. 2.

percepito, di disporre di una forza armata tale da sferrare attacchi contro altri gruppi, o difendersi dagli stessi. Dall'altro lato, l'apparato militare deve condurre i propri affari in modo tale da non abbattere o prevalere sulla società in difesa della quale è stato istituito: affinché l'esercito affronti con successo i propri nemici, esso deve disporre del potere coercitivo, il che significa avere la capacità di imporre la propria volontà sugli altri, tuttavia, il potere coercitivo in genere attribuisce a colui che lo detiene anche la capacità di imporsi sulla comunità. Il sequestro diretto del potere politico da parte dei militari è la tradizionale preoccupazione al centro delle teorie sulle relazioni politico – militari e, in effetti, costituisce un modello costante e ricorrente nella storia dell'uomo.⁵

La tensione tra le due ambizioni di cui sopra esiste in ogni civiltà, ma è particolarmente acuta nelle democrazie in cui le prerogative del protetto superano quelle dei protettori, e dove la delega dell'autorità politica è esercitata con intervalli regolari attraverso il voto elettorale. Le relazioni politico – militari coinvolgono, dunque, l'esercizio del controllo da parte degli agenti politici designati nei confronti degli agenti militari e le due principali ambizioni a cui si tende, la protezione *dei* militari e, al contempo, *dai* militari, sono perennemente in tensione proprio perché gli sforzi per assicurare il raggiungimento di una impediscono, o complicano, gli sforzi per il raggiungimento dell'altra. Inoltre, benché un ordinamento politico persegua con successo il raggiungimento di adeguati livelli di assicurazione rispetto ad un collasso esterno ovvero interno, e dunque una sconfitta militare piuttosto che un colpo di Stato, permangono ancora una serie di attività problematiche nelle quali l'esercito può inserirsi, il che significa che la sfida, per assicurare che l'apparato militare di un Paese “*is both capable of doing and willing to do what is asked of*”⁶, risulta essere difficile e complessa.⁷

1.1.1 Le principali teorie sulle relazioni politico – militari

Si è detto che non è rinvenibile, nella letteratura attuale, una teoria universalmente accolta per la spiegazione di tutti i modelli riconducibili alla diversa interazione delle relazioni politico – militari. Tra le principali ad essere state elaborate vi sono, certamente, le teorie di Huntington⁸ e

⁵ FEAVER P.D., op. cit., p. 5.

⁶ *Ibidem*, p. 7.

⁷ *Ibidem*, pp. 5-7.

⁸ La teoria più influente sulle relazioni politico – militari in Occidente, in particolare negli Stati Uniti, è la teoria istituzionale avanzata, più di mezzo secolo fa, dallo scienziato politico Samuel Huntington nel suo libro “*The Soldier and the State*” del 1957. Secondo la prospettiva offerta da Huntington, l'aspetto centrale per l'ottenimento del controllo oggettivo è il riconoscimento di una professionalizzazione militare autonoma, assunzione che comporta il fatto che l'interferenza negli affari militari vanifica la professionalizzazione dell'apparato stesso e, dunque, il controllo oggettivo. Pertanto, deve sussistere un patto tra militari e civili: da un lato, le autorità civili assicurano il mantenimento dell'autonomia degli ufficiali nell'ambito degli affari militari; mentre, dall'altro lato, un corpo armato professionale deve essere pronto ad agire per la messa in sicurezza di un qualsiasi gruppo civile interno allo Stato. In altre parole, se all'apparato militare viene assicurata piena autonomia nella sua sfera di azione, il risultato è una professionalizzazione dei militari, i quali saranno poi politicamente neutrali e volontariamente subordinati al controllo politico. Ciò detto,

Janowitz⁹, le quali hanno guidato le ricerche in materia per più di una generazione e, ancora adesso, costituiscono il substrato teorico sulla base del quale sono state poi avanzate nuove teorie, le quali, tuttavia, sembrano essere per lo più parziali rivisitazioni delle teorie centrali, piuttosto che nuove alternative teoretiche. Le due principali teorie presentano delle criticità che sono, in parte, anche il risultato dell'evoluzione storica seguita alla loro elaborazione e dell'inevitabile nuovo contesto internazionale, un evento primo tra tutti è certamente stato la caduta del muro di Berlino e la conseguente fine della Guerra Fredda. Dunque, prendendo ora in considerazione alcune teorie successive, il principale elemento di continuità è rinvenibile nella costante preoccupazione normativa per cui l'apparato militare dovrebbe proteggere e sostenere i valori democratici, mentre si evidenzia come aspetto di discontinuità il fatto che vi sia un'estensione dei problemi circa le relazioni politico – militari anche all'interno della sfera internazionale.¹⁰

Per quanto concerne il ruolo dell'apparato militare nella protezione dei valori democratici, Huntington ha certamente condotto un'analisi approfondita al riguardo, tramite l'esame della natura del controllo politico: il problema è comprendere come poter assicurare l'esistenza di un esercito forte ed effettivo che non costituisca, però, una minaccia per l'élite civile politica. Alcuni teorici più recenti hanno cercato di deviare rispetto all'assunzione per cui persista, inevitabilmente, un confronto dicotomico e conflittuale tra gli ordini operativi, che fanno capo all'esercito, e gli ordini sociali, riconducibili all'élite politica, assumendo che le due sfere distinte possano sovrapporsi vicendevolmente. Pertanto, la distinzione tra élite civile e militare è una variabile e dipende dalla probabilità di conflitto o cooperazione tra le due sfere: prendendo per assunto che lo scopo normativo primario è proteggere la società democratica, gli sforzi compiuti sono indirizzati, in

l'autonomia riconosciuta non può essere assoluta e Huntington argomenta che, mentre il corpo militare ha la responsabilità per le decisioni operative e tattiche, i civili devono decidere nelle questioni politiche e strategiche: mentre il controllo oggettivo indebolisce l'esercito politicamente, rendendolo appunto politicamente sterile e neutrale, dall'altro lato rafforza l'abilità dell'esercito di difendere la società e ciò, sempre secondo Huntington, in ragione del fatto che un apparato militare professionale obbedisce all'autorità civile, mentre ciò non avverrebbe se mancasse di professionalità. OWENS M.T., op. cit., p. 12.

⁹ La teoria di Morris Janowitz sulle relazioni politico-militari del 1960, invece, muove i propri passi a partire da una critica che egli fa al postulato di Huntington. In particolare, Janowitz, che è un sociologo, afferma che l'originaria distinzione ruoli civili e militari, al centro della teoria istituzionale, è stata offuscata dall'emergere delle armi nucleari, il che significa che le nuove tecnologie emergenti causano una convergenza tra le due sfere. La soluzione proposta da Janowitz è quella di respingere il concetto di controllo oggettivo dei militari e prescrivere, invece, una maggiore supervisione civile dell'apparato militare a tutti i livelli. Benché egli propone una serie di meccanismi esterni al fine di rafforzare il controllo politico, alla fine, così come Huntington, ricade sul concetto di professionalità. Tuttavia, una differenza è rinvenibile poiché, mentre lo scienziato politico evitava completamente la politica, il corpo militare concepito dal sociologo sarebbe, invece, politicamente consapevole e avrebbe competenze e funzioni sovrapponibili in parte a quelle della controparte civile. Gli eredi di Janowitz hanno poi portato la sociologia militare ben oltre le sue conclusioni, generando una vasta e ricca letteratura che esamina come la società militare e civile si sono modellate a vicenda, ma quando si tratta poi di risolvere l'annosa questione di garanzia del controllo politico sui militari, Janowitz non andò molto oltre quanto affermato da Huntington e, in effetti, la teoria istituzionale ha finito per dominare il campo della ricerca sulle relazioni politico – militari. *Ibidem*, pp. 13-14.

¹⁰ BURK J., *Theories of Democratic Civil – Military Relations*, in *Armed Forces & Society*, SAGE Journals, Vol. 29 n. 1, 2002, pp. 12-15.

primo luogo, a spiegare come l'interconnessione tra le due sfere affligge la responsabilità dell'apparato militare nei confronti della società.¹¹

Tra le teorie recenti, la più significativa è quella avanzata da Peter Feaver, il quale applica il modello del “*principal – agent*” per spiegare quando l'apparato militare, che è l'agente (*agent*), è suscettibile di rispettare, o meno, i comandi che gli provengono dal governo civile, che è il mandante (*principal*). La teoria dell'agente si focalizza solo su una parte del dilemma che attanaglia le relazioni politico – militari e, in particolare, sui meccanismi per l'implementazione del controllo politico sui militari, tralasciando quindi l'altra parte del problema, in merito a come questo controllo potrebbe influenzare l'abilità dell'esercito nella conduzione del proprio ruolo funzionale di difesa e avanzamento dell'interesse nazionale.¹² Dunque, basandosi su alcuni parametri, Feaver specifica sotto quali condizioni le relazioni politico – militari potranno essere più o meno conflittuali: idealmente, i capi politici non sentono il bisogno di monitorare e controllare l'apparato militare, mentre quest'ultimo lavora al fine di implementare, e non ostacolare, le politiche civili. Tuttavia, il modello dice qualcosa anche in merito ad altri possibili risultati, infatti Feaver ritiene che, dalla fine della Guerra Fredda, i capi civili statunitensi abbiano un maggiore incentivo ad esercitare un controllo intrusivo e, similmente, l'apparato militare sia incentivato a deviare rispetto ai comandi: ciò avviene quando i civili credono che i costi derivanti dall'eccessivo controllo siano bassi, il divario tra preferenze politiche civili e militari risulti ampio, e i militari siano convinti che la possibilità di essere puniti, in seguito a deviazione, sia bassa. Quando tutti questi scenari descritti si realizzano, allora, secondo lo studioso, la prospettiva delle relazioni politico – militari non potrà che essere conflittuale.¹³

Rebecca Schiff, studiosa di questioni militari, ha argomentato invece l'altra parte del dilemma, elaborando la cosiddetta “*concordance theory*”, la quale si concentra sulla prevenzione dell'intervento militare nelle questioni interne ad uno Stato. In particolare, secondo Schiff, per evitare che l'esercito divenga intrusivo, nella condotta della politica interna, è necessario raggiungere un accordo tra i tre principali attori di un ordinamento politico, e cioè l'esercito, le élite politiche e i cittadini, su quattro problemi centrali: la composizione sociale degli ufficiali, il processo di decisione politica, il metodo di arruolamento militare, e il cosiddetto “*military style*”. Anche in questo caso la teoria è stata sottoposta a critiche tanto che, come già affermato, non è rintracciabile una visione universalmente riconosciuta dal mondo accademico e altresì empiricamente confermata.¹⁴

¹¹ *Ibidem*, pp. 15-16.

¹² FEAVER P.D., op. cit., p. 298.

¹³ BURK J., op. cit., p. 16.

¹⁴ OWENS M.T., op. cit., p. 16-17.

1.2 Il controllo democratico delle forze armate

Alla luce di quanto affermato fino ad ora, è evidente che il concetto centrale di questa discussione è il controllo democratico delle forze armate, espressione tramite la quale ci si riferisce all'insieme di norme e di principi che governano la relazione tra l'apparato militare e la società, nella quale le forze armate sono subordinate alle autorità democraticamente elette e soggette al controllo del ramo giudiziario, così come delle organizzazioni civili e dei mezzi di informazione. Durante la Guerra Fredda, la nozione di relazioni politico – militari è stata focalizzata, come si è detto nel precedente paragrafo, sulla necessità di assicurare la subordinazione dell'apparato militare alla società civile, impedendo che lo stesso potesse perseguire interessi propri. Tuttavia, in seguito alla fine del lungo conflitto che ha caratterizzato la divisione del mondo in due blocchi contrapposti, si è fatta strada la convinzione che l'esercito non debba essere semplicemente sottoposto al controllo, ma che questo stesso controllo necessiti di essere istituito democraticamente e, in tal senso, il Codice di condotta adottato in seno all'OSCE nel 1994 ha, indubbiamente, costituito un passo ulteriore verso l'affermazione di un controllo democratico delle forze di sicurezza interne, in aggiunta all'esercito. Peraltro, l'ampia digressione condotta nel corso del capitolo 2 (parte II), in merito al recente approccio olistico della *Security Sector Reform* si inserisce, in egual modo, in questo generale percorso di progresso nella trattazione della materia.¹⁵

1.2.1 Le principali caratteristiche del controllo democratico delle forze armate

Un sistema di controllo democratico effettivo è caratterizzato dal persistere di alcuni elementi, qui di seguito elencati.

- Controllo politico, che si traduce in un controllo da parte delle autorità civili su ogni aspetto riguardante l'apparato militare, comprese le missioni condotte, la composizione, le spese e le politiche di appalto. La politica militare deve essere definita o approvata dai capi politici, ma l'esercito deve godere di una sostanziale autonomia operativa nella definizione di quali operazioni si rendano necessarie per raggiungere gli obiettivi politici tracciati dall'autorità civile;
- *Governance* democratica, e dunque istituzioni parlamentari e giudiziarie democratiche, una forte società civile e l'indipendenza dei mezzi di informazione rispetto ai risultati ottenuti dall'apparato militare, cosicché quest'ultimo risulti essere responsabile nei confronti sia della popolazione sia del governo, promuovendo il principio di trasparenza rispetto alle proprie decisioni o azioni;

¹⁵ GENEVA CENTRE FOR THE DEMOCRATIC CONTROL OF ARMED FORCES (DCAF), *Democratic Control of Armed Forces*, in *DCAF Background*, n. 5, Ginevra, 2008, pp. 1-2.

- Competenza civile, che richiede la presenza di un corpo civile consapevole e competente circa la conduzione delle proprie responsabilità di controllo;
- Non interferenza nelle politiche interne, applicabile sia all'esercito inteso come istituzione sia ai singoli militari, che non devono dunque tentare di influenzare la politica nazionale;
- Neutralità ideologica da parte dell'apparato militare, il quale non deve quindi essere costretto ad accogliere, e soprattutto a rappresentare, alcuna particolare ideologia, sia essa politica o religiosa;
- Ruolo minimo nell'economia nazionale, riferibile anche in questo caso all'apparato militare. Ciò significa che l'esercito, pur disponendo di collegamenti diretti con alcuni settori economici concernenti la difesa, non deve tuttavia mutare il proprio sentimento di lealtà rispetto alla guida politica democratica;
- Catena di comando effettiva, nella quale l'esercito assicura la propria responsabilità rispetto alla società e alle istituzioni destinate ad esercitare il controllo, promuovendo il rispetto delle leggi e delle norme, e cercando di assicurare la professionalizzazione del proprio organo;
- Rispetto dei diritti riconosciuti al personale militare.¹⁶

I principi caratterizzanti il controllo democratico possono poi essere implementati ricorrendo a particolari meccanismi e il più importante tra questi è, senz'altro, la disposizione di un chiaro quadro giuridico di riferimento, il che implica riferimenti al principio del controllo democratico rinvenibili sia nella legge fondamentale di un Paese, sia all'interno di specifiche leggi adottate dai parlamenti nazionali. In aggiunta a ciò, è poi possibile creare meccanismi istituzionali che garantiscano il rispetto del principio di *rule of law* e prevengano l'insorgere di fenomeni di corruzione e frode, tuttavia, una soluzione interessante è quella che prevede lo sviluppo di misure educative funzionali, le quali sarebbero finalizzate a trasmettere una nuova cultura della sicurezza, sia ai gruppi civili sia a quelli militari, cercando di mettere in luce gli effetti positivi derivanti da una corretta interrelazione tra le due parti, forze armate e società civile.¹⁷

2. Le relazioni politico – militari in Medio Oriente

Conclusa questa prima parte generale in merito allo studio delle relazioni politico militari, è ora possibile volgere l'attenzione allo sviluppo di queste stesse tematiche all'interno di una

¹⁶ *Ibidem* pp. 2-3.

¹⁷ *Ibidem* pp. 3-5.

specifica area di analisi, appunto il Medio Oriente, così da condurre una riflessione sui due casi studio qui analizzati, l'Iran e l'Iraq. Infatti, le questioni inerenti alle relazioni politico – militari sono strettamente legate ai processi di transizione da un sistema di governo ad un altro, sia che ciò avvenga in seguito a colpi di Stato sia attraverso riforme politiche non violente, aprendo dunque ad una nuova fase di democratizzazione del Paese. Come è prevedibile, una caratteristica centrale dei regimi democratici è l'esercizio del controllo politico sull'apparato militare, mentre una caratteristica ricorrente nei regimi autoritari e dittatoriali è l'esistenza di un governo militare, o l'esercizio di una forte influenza da parte dell'apparato militare, sulle istituzioni civili del governo. Dunque, studiare le relazioni politico – militari è un modo tramite il quale condurre un'indagine sui diversi livelli di democrazia di uno Stato rispetto all'autoritarismo.¹⁸

A partire dalla fine degli anni Ottanta, numerosi studiosi hanno cercato di spiegare la mancanza di democratizzazione, nonché la persistenza di regimi autoritari, che attraversa tutta la regione del Medio Oriente: in genere, le tradizionali spiegazioni addotte alla scarsa democratizzazione di questa regione si riferiscono a quattro principali fattori: 1) la debolezza delle società civili; 2) le economie che sono generalmente controllate dallo Stato; 3) gli alti livelli di povertà, analfabetismo e disuguaglianza; 4) la localizzazione geografica alla periferia dell'“epicentro” democratico; 5) un certo grado di specificità della regione.¹⁹ Anche in questo caso, così come era stato per le teorie sulle relazioni politico – militari, non è identificabile una visione unanimemente accolta, poiché ciascuno studioso politico tende ad avvalorare un aspetto piuttosto che un altro e, inoltre, a ciò si aggiunge anche una conferma empirica alterata delle ipotesi avanzate, dato che, determinate assunzioni sono rintracciabili anche in altri Paesi o regioni del mondo, ma presentano risultati finali diversi rispetto al Medio Oriente. Ad esempio, l'Africa subsahariana è una regione ugualmente povera, se non addirittura più povera, con società civili molto deboli e ben lontana dal cosiddetto “centro delle democrazie di successo”, ma ciò nonostante è una regione nella quale sono rinvenibili diversi Stati che hanno saputo gestire fasi di transizione democratica. Pertanto, i fattori sopra elencati possono spiegare solo parte della resistenza alla democratizzazione, ma non il fenomeno nel suo complesso.²⁰

Studiare le relazioni politico – militari di un Paese è importante, giacché l'identificazione di un controllo politico e democratico dell'apparato militare è un elemento chiave per l'affermazione di un settore della sicurezza efficace e trasparente, tuttavia il Medio Oriente, così come il Nord Africa, rappresenta un'area geografica che, storicamente, è sempre stato difficile riformare: non

¹⁸ KÅRTVEIT B. E JUMBERT M.G., *Civil – Military Relations in the Middle East: A Literature Review*, in *CMI Working Paper*, n. 5, giugno 2014.

¹⁹ *Ibidem* p. 2.

²⁰ *Ibidem* p. 2-3.

solo la maggior parte dei sistemi politici del Medio Oriente non sono totalmente democratici, ma le relazioni politico – militari si sono di frequente ridotte ad un confronto, diretto e continuo, tra l'élite politica civile e le forze armate. Numerosi sono i casi di colpi di Stato operati dai militari, a cui talvolta sono seguiti, a fronte del tentativo fallito, periodi di aspre repressioni contro i membri delle forze armate. La corretta applicazione della *Security Sector Reform*, di cui a lungo si è parlato, deve essere percepita non come un mero strumento di democratizzazione, tanto che, nelle sue ultime elaborazioni, l'assicurazione della “*human security*” è ritenuta essere l'obiettivo primario, prima ancora dell'esercizio di un controllo politico e, difatti, è possibile spianare la strada alla democrazia perseguendo dapprima la sicurezza umana, il che significa disporre di forze di sicurezza efficaci e volte alla stabilizzazione democratica.²¹ La maggior parte delle ricerche sulle forze di sicurezza del Medio Oriente si focalizza sulle sole forze armate, tralasciando così il ruolo svolto dei capi civili e come essi tentano di esercitare il controllo sull'apparato statale: ciò nonostante, gli attori civili, sia che essi operino in sistemi semi democratici o autoritari, ricoprono un fondamentale ruolo nella creazione di un sistema di sicurezza efficace e altresì trasparente, poiché si presuppone che essi siano destinati, non solo a finanziare e ad indirizzare strategicamente le istituzioni per la sicurezza, ma anche a fare in modo che queste stesse istituzioni militari non sviluppino ambizioni politiche che travalicano dal loro ruolo. Pertanto, il triste scenario delle forze armate in Medio Oriente è, in parte, anche il risultato di autorità civili inefficaci.²²

Per quanto riguarda l'Iran e l'Iraq, ci si trova di fronte a due Paesi che sono parte del Medio Oriente e che hanno poi sviluppato un proprio percorso istituzionale profondamente diverso l'uno dall'altro, e che peraltro, in nessuno dei due casi, può essere annoverato come dittatoriale. Entrambi gli Stati, difatti, presentano diversi centri di potere, di cui alcuni elettivi, ma ciò nonostante sono difficilmente considerabili come delle democrazie piene e ciò vale soprattutto per il caso iraniano, dove i vertici delle più importanti istituzioni sono nominati, e non eletti, ma soprattutto fanno parte dello schieramento più conservatore dal punto di vista politico e religioso. Fermo restando quanto affermato, si cercherà ora di indagare le relazioni politico – militari che caratterizzano i due Paesi, al fine di delinearne la natura fondante e, in questo senso, l'Iraq rappresenta sicuramente un interessante caso studio alla luce della trasformazione, repentina e radicale, che ha subito in seguito al tramonto della lunga parabola politica di Saddām Husayn e del partito Ba‘th. L'analisi comparata che segue, in merito alle relazioni politico – militari in Iran e in Iraq, proseguirà abbastanza linearmente, alla luce del fatto che buona parte dei concetti è già stata ampiamente trattata nella parte II di questo scritto, rispettivamente nel capitolo 1 e nel capitolo 2. Pertanto, saranno ripresi

²¹ GAUB F., *Civil – Military Relations in the MENA: Between Fragility and Resilience*, in *Chaillot Papers*, n. 139, European Union Institute for Security Studies (ISS), Parigi, ottobre 2016, p. 7.

²² *Ibidem* p. 8.

alcuni degli aspetti già studiati al fine di compararli con quanto affermato in merito alle principali caratteristiche del controllo democratico delle forze armate.

2.1 Il caso iraniano

A più di quarant'anni dalla Rivoluzione islamica del 1979, l'Iran si trova a dover far fronte ad una serie di minacce e sfide provenienti, non solo dall'esterno, ma anche dall'interno dei confini nazionali. In particolare, la Guida suprema, l'Āyatollāh 'Alī Khāmeneī, che stando ad alcune fonti pare godere di scarse condizioni di salute, pone il problema della sua successione che, indipendentemente da quando avrà effettivamente luogo, è tuttavia suscettibile di creare un serio problema politico per il Paese, destabilizzando potenzialmente l'intero regime. La seconda sfida è, invece, posta dalla crescente disaffezione rinvenibile tra la popolazione iraniana, evidenziata dall'aumento dei casi di protesta e manifestazione che si sono susseguiti, soprattutto negli ultimi due anni, in tutto il Paese.²³ Si è detto che, al fine di neutralizzare queste minacce, la Repubblica islamica dell'Iran e la sua Guida suprema hanno progressivamente rafforzato i propri strumenti coercitivi e di sicurezza, primi tra tutti il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica e la sua milizia civile, il Basij, tenuto conto del fatto che un aspetto imprescindibile, per la sopravvivenza di un particolare regime politico, è la fedeltà delle forze armate nei confronti dello stesso, e, conseguentemente, fintanto che i vertici del potere potranno contare sull'appoggio militare, difficilmente una forza sovversiva popolare potrà minare la tenuta della struttura di potere. Durante lo studio della struttura giuridico – istituzionale delle forze armate iraniane era stato evidenziato come l'apparato militare, e l'IRGC nello specifico, avesse subito un complesso processo evolutivo, rispetto alla sua originaria elaborazione, così come era risultata all'indomani della Rivoluzione e sotto l'allora Guida suprema, l'Āyatollāh Khomeynī, il che significa che esaminare oggi le relazioni politico – militari dell'Iran significa guardare al modello promosso successivamente da Khāmeneī.²⁴

2.1.1 Le principali caratteristiche della struttura in analisi

L'apparato istituzionale iraniano è caratterizzato da una struttura bifida, nel senso che il ruolo della Guida suprema è bilanciato (almeno teoricamente) dal Presidente della Repubblica, il Parlamento dal Consiglio dei guardiani, il ramo giudiziario dalla Speciale Corte dei clerici, e il medesimo approccio si applica anche all'apparato militare, che è costituito dall'esercito regolare, Artesh, e le forze armate rivoluzionarie. Sia Artesh che l'IRGC, così come le forze di polizia NAJA, sono subordinati allo Stato maggiore delle forze armate, responsabile per il coordinamento di tutte

²³ GOLKAR S., *The Supreme Leader and the Guard. Civil – Military Relations and Regime Survival in Iran*, in *Policy Notes*, n. 58, The Washington Institute for Near Policy, 2019, p. 1.

²⁴ *Ibidem*, p. 2.

le attività, dall'organizzazione dei programmi addestrativi alla predisposizione dei piani logistici. Lo Stato maggiore dell'esercito è poi, a sua volta, sotto il controllo diretto della Guida suprema, al quale è riconosciuta costituzionalmente la carica di Comandante in capo delle forze armate della Repubblica islamica, e che esercita il proprio controllo tramite l'azione di un ufficio specifico, in merito al funzionamento del quale sono tuttavia disponibili scarse informazioni.²⁵ Circa la natura dei rapporti civili – militari iraniani, alcuni hanno sostenuto che il crescente potere detenuto dai pāsdārān, soprattutto a partire dalla presidenza di Aḥmadinežād, tale da non dispiegarsi semplicemente all'esterno dei confini, ma anche e soprattutto a livello domestico durante la dura repressione dei diversi moti di protesta, abbia effettivamente trasformato l'Iran in una dittatura militare²⁶: assumendo tale prospettiva, l'Āyatollāh Khāmeneī sarebbe dunque una sorta di burattino nelle mani dei comandanti dell'IRGC, veri governanti del Paese.²⁷

Al contrario, altri affermano che sia il clero a detenere davvero le redini del potere e, pertanto, Khāmeneī più che burattino sarebbe, invece, il vero manovratore dell'intero apparato statale, ivi compresi i comandanti militari. L'attuale presidenza di Hassan Rouhani sembrerebbe confermare questa seconda visione, tenuto conto del tentativo da lui condotto, almeno all'interno della propria amministrazione, per riportare al potere i tecnocrati e marginalizzare quanto possibile i membri dell'IRGC. Prendendo in considerazione gli eventi politici di questi ultimi anni, c'è chi ha messo in luce il fatto che, malgrado l'Āyatollāh Khāmeneī continui ad esercitare un controllo forte e pieno sull'apparato militare iraniano e nello specifico sull'IRGC, ciò dovuto in parte anche all'accordo tacito di reciproco interesse che li lega e di cui si era scritto nel capitolo 1 (parte II), la relazione tra le due parti è destinata a complicarsi ed incrinarsi. La ragione di ciò sarebbe rinvenibile nel crescente potere dei pāsdārān, i quali si sono notevolmente rafforzati a partire dal 2005 e nel corso della soppressione del Movimento Verde, acquisendo in tal modo una statura tale da porli, potenzialmente, in competizione con la classe politica di Teheran.²⁸

2.1.2 L'esercizio estremo del controllo politico

Stando alla situazione attuale, il controllo esercitato sull'apparato militare iraniano da parte della più alta autorità politica, nonché religiosa, della Repubblica islamica è indubbio e, anzi, ha assunto, nel corso degli ultimi anni, forme sempre più rigorose e stringenti che saranno qui di seguito indagate. Ciò premesso, il fatto che in Iran esista un esercizio tanto forte ed estremizzato del controllo politico sull'apparato militare, non significa necessariamente che tale tipologia di

²⁵ *Ibidem*, pp. 2-3.

²⁶ HEN – TOV E. E GONZALEZ N., *The Militarization of Post – Khomeini Iran: Praetorianism 2.0*, Washington Quarterly 34, n. 1, 2011.

²⁷ GOLKAR S., *The Supreme Leader and the Guard. Civil – Military Relations and Regime Survival in Iran*, op. cit., p. 4.

²⁸ *Ibidem*.

controllo risulti essere democratico, poiché, come si vedrà nei prossimi paragrafi, alcuni dei principi fondamentali, la cui sussistenza è necessaria affinché si realizzi un controllo democratico delle forze armate, non trovano applicazione nel caso iraniano.

A partire dalla sua nomina nel 1989, la seconda Guida suprema iraniana, l'Āyatollāh Khāmeneī, ha cercato di impostare una struttura che gli permettesse di avere un controllo solido sulle proprie forze armate, motivo per cui decise di ripiegare sulla classica strategia che ricorre ai più comuni metodi di indottrinamento, repressione e cooptazione. In particolare, all'interno delle forze armate dell'Iran, vi sono tre principali settori che affiancano Khāmeneī nella conduzione di queste strategie: le organizzazioni ideologico – politiche (IPO, dall'inglese “*ideological – political organizations*”); l'Organizzazione per la Protezione dell'Intelligence (OPI o *Counterintelligence Organization*), e la leadership militare. Queste tre entità sono presenti ad ogni livello dell'organizzazione armata, sia che si tratti dell'IRGC che di Artesh, e ricoprono così l'intera gerarchia militare, dalla base fino al vertice della medesima, agendo ciascuna autonomamente rispetto all'altra ma rimanendo subordinate alla Guida suprema.²⁹ Mentre le IPO sono responsabili per il consolidamento della legittimità del regime, essendo dedite ad instillare nelle menti dei militari l'ideologia islamica, l'OPI rappresenta il principale strumento di cui la Guida suprema dispone per l'esercizio del controllo costante sul personale militare, tenuto conto che la missione di questa organizzazione è l'identificazione di agenti stranieri, ovvero spie, e di individui corrotti. Per quanto riguarda l'ultimo grande pilastro, sul quale si erge la strategia di controllo, la cooptazione delle forze armate è stata implementata attraverso un complesso sistema burocratico, nel quale si tende a promuovere le persone più leali e disposte alla subordinazione, tralasciando dunque tutti quegli aspetti tecnici riferibili alla preparazione professionale degli individui in questione, e mostrando in tal modo una tendenza simile a quella rinvenibile nel vicino Iraq.³⁰

2.1.2.1 L'imprescindibile indottrinamento ideologico

Tra le diverse strategie di controllo, l'indottrinamento è stato, e continua tutt'ora ad essere, lo strumento più importante e più largamente utilizzato per l'implementazione del controllo sulle forze armate iraniane. In realtà, non si sta affermando nulla di nuovo, considerando che, nel corso della trattazione del sistema istituzionale dell'Iran, l'importanza attribuita alle diverse forme di trasmissione della dottrina islamica è stata ribadita all'interno della stessa Costituzione del 1979, così come nello Statuto dell'IRGC del 1982. Ciò avviene non solo perché la Repubblica islamica è, per sua stessa natura, un regime ideologico, ma anche perché l'indottrinamento è un

²⁹ *Ibidem*, p. 5.

³⁰ *Ibidem*.

sottile strumento di controllo: qualora raggiunta, la persuasione esercitata attraverso l'indottrinamento conduce ad un'obbedienza volontaria, la quale si presenta come inevitabilmente più stabile rispetto all'obbedienza forzata raggiunta tramite la coercizione.³¹

Tra i differenti servizi dispiegati, l'indottrinamento ideologico occupa una posizione notevolmente più rilevante all'interno della struttura dell'IRGC, rispetto ad Artesh o NAJA, e ciò si spiega in ragione del fatto che i *pāsdārān* non sono un semplice gruppo militare, ma rappresentano per il regime anche l'organizzazione di sicurezza destinata, in primo luogo, alla protezione della Rivoluzione e dell'ordinamento politico da essa derivato. In tale contesto, il contributo dato delle IPO è impareggiabile e difatti, su ordine di Khāmeneī, queste organizzazioni sono diventate responsabili della gestione di tutte le attività culturali e di propaganda riguardanti l'IRGC. Le organizzazioni ideologico – politiche dell'Iran sono guidate da commissari appartenenti al clero e nominati direttamente dalla Guida suprema e, tra le diverse IPO, quella maggiormente sviluppata e di maggior successo è quella riferibile direttamente all'IRGC, conosciuta anche come Ufficio del Rappresentante della Guida suprema dell'IRGC; ciascuna IPO è poi controllata dall'Ufficio ideologico – politico del Comandante in capo, il quale interviene direttamente su tutti i programmi concernenti la preparazione ideologica del personale militare e di sicurezza.³²

L'IPO che fa capo all'IRGC gode di notevoli e differenti mansioni, riconducibili a quattro categorie principali: 1) l'indottrinamento dei membri delle forze armate; 2) la propaganda dell'ideologia islamica tra i militari; 3) l'assicurazione della competenza ideologica tra il personale militare; 4) la supervisione dell'implementazione della *sharī'a* tra i militari. Questo breve elenco, che non può di certo considerarsi esaustivo per l'analisi dell'intero apparato iraniano di indottrinamento ideologico delle forze armate, permette però di comprendere l'estensione e la pervasività delle politiche adottate, il cui mandante è, unicamente, l'Āyatollāh Khāmeneī, e il cui scopo è quello di plasmare un apparato militare i cui membri rispondano ai soli comandi provenienti dalla più alta carica, principale espressione della teoria della *wilāyat al-faqīh*, la Guida suprema.³³

³¹ *Ibidem*.

³² *Ibidem*, pp. 6-7.

³³ Le attività condotte dagli IPO, ed in particolare da quello dell'IRGC, sono notevoli e complesse. Saeid Golkar elabora, all'interno della *Policy Note* n. 58 de il “*The Washington Institute for Near Policy*” (op. cit.), un'analisi molto approfondita di tutta la struttura iraniana dedita all'indottrinamento delle forze armate, il quale deve essere mantenuto ben distinto dall'indottrinamento finalizzato, invece, alla creazione di una maggiore sensibilità ideologica tra la popolazione civile. Difatti, quest'ultima fa capo ad un'altra struttura interna, che, tuttavia, costituisce spesso l'iniziale passaggio per la formazione di futuri membri delle forze armate: la sensibilizzazione per i temi attinenti all'ideologia nazionale è, in alcuni casi, l'*input* iniziale per la successiva scelta di arruolamento nell'esercito, istituzione in seno alla quale si desidera porsi in difesa di quella stessa ideologia fondante. Per quanto concerne l'indottrinamento delle forze armate, l'IPO dell'IRGC si impegna in attività che non mirano alla sola trasmissione dell'ideologia, ma che prevedono anche un effettivo controllo sul reale consolidamento della competenza ideologica dei vari membri dell'esercito. Ciò viene esercitato tramite il ricorso a continue forme di supervisione, ispezione, investigazione e controllo, le quali

2.1.3 Un giudizio finale sulle relazioni politico – militari in Iran

L'IRGC è la più importante organizzazione armata dell'Iran e la sola in grado di garantire la sopravvivenza della Repubblica islamica, difatti i *pāsdārān* rafforzano la struttura clericale, e dunque politica, del Paese ricorrendo a feroci repressioni delle proteste politiche e sociali, chiare manifestazioni della disaffezione del popolo iraniano, scoraggiando in tal modo l'intervento esterno e qualsiasi tentativo di mutamento del regime. Nel fare ciò, inoltre, il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica esercita un forte controllo anche sull'esercito regolare iraniano, Artesh, riducendo significativamente le probabilità di minaccia di un colpo di Stato,³⁴ eventualità che si verifica quando, nelle relazioni politico – militari di uno Stato, l'esercito sfugge dal controllo delle autorità centrali, acquisendo progressivamente una maggiore indipendenza politica e, quindi, di azione, tale da permettergli di intervenire direttamente negli affari interni del Paese, influenzandone o modificandone totalmente gli esiti. L'IRGC agisce sotto il controllo stringente operato dalla Guida suprema Khāmeneī, il quale ha creato un'estesa rete di istituzioni finalizzate al controspionaggio e alla formazione politica e ideologica delle forze armate, ricorrendo non di rado a metodi di repressione, ma assicurando, al contempo, la piena subordinazione dell'IRGC alla Guida suprema.³⁵

Ora, il fatto che le forze armate iraniane siano effettivamente poste sotto uno stretto controllo da parte dell'apparato politico di Teheran, non significa affermare che il controllo esercitato sia democratico: nella precedente trattazione circa le principali caratteristiche rinvenibili in un sistema di controllo democratico dell'apparato militare, si era parlato di *governance* democratica, e dunque l'esistenza di un sistema nazionale all'interno del quale le forze armate fossero responsabili per le proprie azioni nei confronti del governo, così come della popolazione. Questo requisito non è certamente rispettato, tenuto conto che l'apparato militare iraniano risponde, esclusivamente, alla Guida suprema e che le azioni perpetrate contro la popolazione assumono, tendenzialmente, forme repressive. Inoltre, un aspetto che merita di essere sottolineato concerne le forze dell'ordine iraniane, il cosiddetto NAJA, un organo di sicurezza che, a fronte del recente rafforzamento della propria struttura, sta attualmente ricoprendo un ruolo sempre più centrale nella risoluzione delle dinamiche interne al Paese, tuttavia, mentre nella maggior parte degli Stati la polizia è una forza civile piuttosto che militare, lo stesso non può dirsi del NAJA, il quale è peraltro sottoposto, al pari dell'IRGC, a consistenti programmi di indottrinamento ideologico.³⁶

permettono l'elaborazione di giudizi circa l'osservanza e l'applicazione della *sharī'a* da parte degli ufficiali dell'IRGC. *Ibidem*, pp. 10-11.

³⁴ *Ibidem*, p. 21.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ *Ibidem*, p. 4.

Quest'ultimo elemento evidenziato si ricollega ad un'altra delle caratteristiche tipiche dei sistemi esercitanti un controllo democratico sulle forze armate e che in Iran, però, non sussiste: la neutralità ideologica dell'apparato militare. Alla luce di quanto descritto finora, nel corso di questa lunga trattazione, le relative considerazioni appaiono quasi scontate e, pertanto, è possibile affermare che se vi è un principio che non trova applicazione alcuna, all'interno della Repubblica islamica, si tratta senza dubbio di quello finalizzato al consolidamento di una struttura di difesa nazionale estranea, quanto più possibile, al recepimento di una qualsiasi particolare ideologia politica o religiosa, tale da condizionarne l'operato. A ciò si aggiunge anche il mancato rispetto dei dritti del personale militare, laddove il reclutamento e, in particolare, la progressione di carriera sono determinati sulla base dell'affiliazione ideologica e della vicinanza alla Guida suprema, rispetto al percorso militare del candidato ovvero alle sue specifiche competenze.

Il risultato derivante da questa particolare implementazione delle strategie nazionali, in materia di controllo politico sulle forze armate, è che l'Āyatollāh Khāmeneī ha fatto in modo, nel corso di questi ultimi decenni, che le nuove generazioni di militari, i quali vanno ora a riempire le fila dell'IRGC, abbiano opinioni più conservatrici e religiose rispetto ai loro predecessori. In particolare, la composizione sempre più ideologico – religiosa delle forze armate, rafforzata da uno stringente regime di addestramento, ha forgiato ed alimentato un divario sempre più crescente tra i pāsdārān e il popolo iraniano: all'interno della struttura militare iraniana è l'ideologia a regnare sovrana, tale da non lasciare spazio alcuno per lo sviluppo di un'identità civica, o di un generale sentimento di patriottismo, tra i suoi membri. Questa linea dura assunta dall'apparato militare, unanimemente sostenitore della *wilāyat al-faqīh*, sembra rappresentare un efficace mezzo per l'abbattimento di un qualsiasi potenziale moto rivoluzionario, che sorga con l'intento di mutare l'attuale ordinamento politico.³⁷ Tuttavia, il rafforzamento esponenziale avvenuto in seno alle forze armate iraniane, e specificatamente nell'IRGC, manifesto non solo in termini di capacità operativa in reazione a minacce interne, ma anche rispetto al grado di influenza che esercitano nell'intero sistema politico ed economico dell'Iran, non è esente da rischi, tanto che un consiglio alla Guida suprema in carica è stato quello di rafforzare la relazione tra i pāsdārān e le autorità religiose, in vista dei potenziali rischi emergenti nell'era post – Khāmeneī. In particolare, un timore che si sta facendo strada, all'interno dei palazzi del potere di Teheran, è che l'IRGC possa non accettare la prossima Guida suprema, il cui orientamento potrebbe collocarsi a metà tra la religiosità più radicale e il pragmatismo, laddove quest'ultima accezione include peraltro l'attuale Presidente della

³⁷ *Ibidem*, p. 21.

Repubblica Hassan Rouhani, il quale è sostenitore di idee ben lontane dalla nozione di seminario rivoluzionario che fa capo, invece, a Khāmeneī.³⁸

Infine, un'ultima menzione, in merito alla nomina della prossima Guida suprema, merita di essere fatta rispetto alla dinamica che coinvolge, da un lato, le Guardie rivoluzionarie, e, dall'altro lato, l'Assemblea degli esperti, costituita da ottantotto membri e costituzionalmente incaricata di eleggere la Guida suprema: benché l'IRGC non possa esercitare, legalmente, alcun tipo influenza sull'Assemblea, al fine di condizionarne la decisione, esso detiene tuttavia un notevole potere implicito. Fermo restando che l'organo assembleare in questione ha una composizione fortemente conservatrice e, pertanto, la selezione di un successore dalla linea dura è altamente probabile, nell'eventualità in cui dovesse prevalere una scelta più moderata, i pāsdārān potrebbero manifestare il proprio dissenso ricorrendo all'uso della forza.³⁹ Inoltre, in ragione dei notevoli poteri investigativi dell'IRGC, l'apparato militare detiene tutte le informazioni riguardanti i membri dell'Assemblea degli esperti, i quali, alla luce del loro coinvolgimento in vicende talvolta deplorevoli dal punto di vista finanziario o morale, sono significativamente esposti a minacce. In conclusione, adottando una prospettiva di medio – lungo termine, tale da spingersi temporalmente fino all'era post – Khāmeneī, il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica, stando alla sua attuale conformazione, potrà, molto probabilmente, contare su una forza ed autonomia politica tale da permettergli l'esercizio di un'influenza diretta sul processo di nomina della nuova Guida suprema, rendendo quest'ultimo, di fatto, un burattino nelle mani dell'apparato militare.⁴⁰ Qualora tale scenario si verifici, si assisterebbe ad una sorta di rovesciamento delle attuali relazioni politico – militari iraniane, determinando l'effettivo passaggio delle forze armate alla guida del Paese, seppur tramite la figura della Guida suprema, eventualità che, al momento, non si è ancora verificata in ragione del fatto che l'Āyatollāh Khāmeneī pare essere l'unico a guidare, realmente, l'apparato militare, le cui relazioni con la controparte civile sono però state plasmate, nel corso di un periodo che dura da ormai trent'anni, dallo stesso Khāmeneī.

2.2 Il caso iracheno

Lo studio delle relazioni politico – militari in Iraq è particolarmente interessante alla luce della loro evoluzione: difatti, nel corso del Novecento l'esercito iracheno ha svolto un significativo ruolo nello sviluppo delle dinamiche nazionali, agendo in prima linea in qualità di attore politico e determinando il dispiegarsi dei diversi esiti istituzionali del Paese. A partire dal primo colpo di Stato del 1958, in seguito al quale ebbe inizio la storia repubblicana irachena, sancendo così la fine

³⁸ *Ibidem*, p. 22.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ *Ibidem*.

del regime monarchico con la deposizione dell'ultimo monarca, Faysal II, le forze armate irachene hanno scandito i più importanti momenti storico – politici dello Stato d'Iraq, ricorrendo ad altri colpi di Stato nel 1963 e 1968, fino a divenire poi uno strumento al servizio di Saddām Husayn e del clan dei takriti. Ciò nonostante, l'indole dell'esercito iracheno si è sempre ben distinta da quella dell'omologo iraniano, ciò dovuto, in parte, dalla forte influenza esercitata da Mustafa Kemal in Turchia e da Nasser in Egitto, portatore quest'ultimo del modello degli Ufficiali liberi, ma in reazione anche alla presenza, più o meno marcata, del Regno Unito negli affari interni dell'Iraq, anche in seguito all'ottenimento, quantomeno formale, dell'indipendenza.⁴¹ Per quanto concerne i riferimenti espliciti all'esercizio del controllo politico sulle forze armate, questi ultimi sono per la prima volta rinvenibili a livello costituzionale all'interno della Carta fondamentale irachena del 1970, la quale affermò, chiaramente, il principio della “*civilian authority over the armed forces*”⁴² e conferì alla presidenza l'incarico di Comandante supremo.⁴³

2.2.1 Le principali caratteristiche della struttura in analisi

Volgendo ora l'attenzione all'attuale struttura armata dell'Iraq, in questo caso si è già in parte trattato, almeno a livello teorico, di relazioni politico – militari quando si è preso in considerazione sia il testo della Costituzione del 2005 sia le precedenti disposizioni adottate dall'Autorità Provvisoria della Coalizione nel biennio 2003 – 04, ed è stata evidenziata la frequenza con la quale ricorre l'espressione “*under civilian control*”, in riferimento all'intero apparato di sicurezza iracheno, a partire dalle forze armate fino agli uffici dedicati a mansioni aventi, per lo più, natura amministrativa. In effetti, l'art. 9 della Costituzione non avrebbe potuto disporre formulazioni più chiare in materia, laddove afferma che l'apparato militare iracheno, non solo deve essere sottoposto al controllo dell'autorità civile, ma dovrà anche astenersi dall'interferire direttamente negli affari politici nazionali e non avere, dunque, alcun ruolo nei cambiamenti politici.⁴⁴ Nonostante il solido progetto costituzionale per il controllo politico sulle forze armate, quest'ultimo è stato effettivamente dirottato dal Primo ministro Nūrī al-Mālikī, il quale ha messo da parte sia il

⁴¹ LUIZARD P.J., *La Questione Irachena*, Feltrinelli, Milano, 2003, pp. 33-35.

⁴² GAUB F., *Civil – Military Relations in the MENA: Between Fragility and Resilience*, op. cit., p. 16.

⁴³ *Ibidem*, p. 17.

⁴⁴ Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005, Sez. I, Art. 9, primo comma (A). Prendendo in analisi certe disposizioni costituzionali irachene, è bene tenere a mente il ruolo che gli Stati Uniti hanno avuto a partire dall'invasione militare. Infatti, l'Iraq fu governato, tra il 2003 e il 2005, da due diversi ordini normativi, uno di questi era costituito proprio dagli *Orders* emanati dall'Autorità Provvisoria della Coalizione guidata da Paul Bremer, Ambasciatore statunitense nel ruolo di Governatore Civile dell'Iraq. A ciò si aggiunse poi la Legge di amministrazione dello Stato iracheno per il periodo di transizione, redatta secondo le indicazioni degli Stati Uniti e che di fatto fu poi la base per l'elaborazione della Costituzione entrata in vigore nel 2005. Il ruolo di Washington, tuttavia, fu significativo durante tutta la fase di transizione, al fine di assicurare il regolare svolgimento del processo, ma anche la salvaguardia dei propri interessi nel Paese.

Parlamento che il Ministero della Difesa nel processo: la Costituzione irachena del 2005 offre dunque un esempio di meccanismi validi privi però di un'adeguata attuazione.⁴⁵

Dell'attuale stato dell'apparato militare iracheno si è già ampiamente parlato nella parte II (capitolo 2), ciò in ragione del fatto che il fallimento del suo operato nel 2014, a fronte dell'insediamento territoriale di Dā'esh, ha inevitabilmente richiesto un approccio critico al tema, poiché una semplice impostazione descrittiva, come è stata invece mantenuta per lo più nella trattazione della struttura giuridico – istituzionale delle forze armate iraniane, non avrebbe permesso di mettere in luce le ragioni alla base del collasso della struttura militare. All'indomani della presa di Mosul da parte del sedicente Stato Islamico, le due parti iniziarono a muovere reciproche accuse: da un lato, i comandanti militari accusarono i capi civili per non aver fornito loro un adeguato sostegno, sia strategico sia finanziario; mentre, dall'altro lato, l'élite politica accusò la controparte militare di corruzione, assenteismo, livelli addestrativi qualitativamente bassi, e ancora scarsa coesione. In effetti, entrambe le parti avevano ragione, tuttavia, la principale causa del collasso dell'esercito iracheno è da rinvenire proprio nella natura impropria delle relazioni politico – militari.⁴⁶

Difatti, malgrado vi fosse sull'apparato militare iracheno l'esercizio di un controllo politico, quest'ultimo rimase nelle sole mani del Primo ministro, in assenza di un qualsiasi meccanismo istituzionale di peso o contrappeso, rendendo così l'esercito un'istituzione statale totalmente inefficace e dalla marcata impostazione settaria: invece di creare un sistema di difesa nazionale caratterizzato dalla condivisione degli oneri e dall'applicazione dei principi di responsabilità e meritocrazia, con una limitata interferenza negli ambiti di azione di ciascuna delle due parti, si procedette al consolidamento di un sistema federale basato sulla sfiducia, la sovrapposizione dei ruoli e con un'attitudine crescente all'esclusione. Nūrī al-Mālikī, capo del governo iracheno dal 2006 al 2014, fece in modo di stabilire, fin da subito, un forte e personale controllo sull'apparato militare del Paese e, al fine di perseguire tale obiettivo, si appellò al principio del controllo politico sull'esercito ma con l'intento finale di intervenire, quanto più possibile, negli affari militari interni: il suo diretto coinvolgimento toccò ogni aspetto della struttura armata e di difesa, dalla nomina ai vari gradi della gerarchia fino alle decisioni in materia di equipaggiamento, marginalizzando in tal modo gli attori politici e istituzionali nominalmente responsabili, ma tuttavia troppo deboli per l'esercizio della propria autorità, compreso lo stesso Ministero della Difesa e la Commissione parlamentare per l'esame dei temi inerenti la sicurezza del Paese.⁴⁷

⁴⁵ GAUB F., *Civil – Military Relations in the MENA: Between Fragility and Resilience*, op. cit., p. 17.

⁴⁶ GAUB F., *An Unhappy Marriage: Civil – Military Relations in Post – Saddam Iraq*, Carnegie Middle East Center, gennaio 2016, p. 1.

⁴⁷ *Ibidem*.

2.2.2 L'esercizio del controllo esclusivo da parte del Primo ministro

Nūrī al-Mālikī, il quale assunse la carica di Primo ministro dell'Iraq appena alcuni mesi prima che gli Stati Uniti abbandonassero il proprio controllo diretto sull'apparato militare iracheno, nel 2007, condivise con i consiglieri statunitensi la preoccupazione per una potenziale espansione dei militari iracheni all'interno della politica nazionale: similmente alla maggior parte dei suoi coetanei eletti, egli era ben consapevole del fatto che l'esercito aveva svolto un ruolo politico prominente per gran parte della storia moderna dell'Iraq, tanto che, considerando i soli anni di vita di al-Mālikī, ben tre governi erano stati rovesciati ricorrendo a mezzi militari. Dall'ottenimento dell'indipendenza nel 1932, sei colpi di Stato, così come sette tentativi falliti (tre dei quali durante il mandato di Saddām Husayn), avevano scosso il Paese e, dunque, il Primo ministro fece di tutto per trattenere i militari dal portare avanti un qualsiasi tentativo di colpo di Stato.⁴⁸

Già prima che al-Mālikī assumesse l'incarico, i vertici politici iracheni avevano tentato di organizzarsi in modo tale da essere "*coup – proof*", e dunque a prova di colpo di Stato, focalizzandosi in particolare sulla struttura di comando dell'apparato militare iracheno sorto dopo la fase di "*de – ba' thification*" ordinata da Washington, tuttavia, le misure attuate da Nūrī al-Mālikī si spinsero ben oltre: egli infatti centralizzò l'intero processo decisionale sotto di lui, sfruttando dinamiche di fedeltà personali o le affiliazioni etnico – confessionali al fine di escludere attori politici eletti; creò dei gruppi paramilitari affinché controbilanciassero le forze armate regolari, istituendo peraltro agenzie di sicurezza che monitorassero l'apparato militare del Paese; e infine, fece in modo di prevenire il consolidamento di un'azione collettiva interferendo, direttamente, nelle relazioni tra gli ufficiali in carica e i loro soldati.⁴⁹

Tenuto conto che la creazione di gruppi paramilitari, operanti parallelamente alle tradizionali strutture armate, rappresentano una realtà rinvenibile in Iraq così come in Iran, è bene dedicare una breve riflessione a questo fenomeno, che molto dice anche rispetto alle relazioni politico – militari. Difatti, si ritiene che la creazione di gruppi armati paralleli, da parte di alcuni regimi, possa costituire un valido strumento per controbilanciare le regolari forze armate, inibendo così la loro propensione alla conduzione di colpi di Stato volti al rovesciamento del potere politico. Oltre ai risvolti interni, la presenza di milizie parallele permette la creazione di un apparato difensivo molto più ampio, sul quale i regimi possono fare affidamento per la proiezione del proprio potere all'esterno dei confini nazionali, ma, poiché lo scopo che induce alla creazione di un esercito

⁴⁸ *Ibidem*, p. 3.

⁴⁹ *Ibidem*.

parallelo è la protezione del regime, quest'ultimo deve assicurarsi che, tra sé e il gruppo armato, permanga un particolare rapporto basato, per lo più, su speciali legami sociali e di fedeltà.⁵⁰

2.2.2.1 La creazione di una struttura statale parallela

Il principale strumento, tramite il quale Nūrī al-Mālikī consolidò il proprio controllo sulle forze armate, fu l'Ufficio del Comandante in capo, a cui egli ricorse al fine di marginalizzare ed escludere le altre istituzioni statali che, teoricamente, erano parte integrante delle relazioni politico – militari dell'Iraq. Inizialmente concepito come organo di coordinamento presieduto dal Primo ministro, la direzione dell'Ufficio fu affidata ad uno stretto alleato di al-Mālikī, il quale aveva peraltro servito anche nell'esercito di Saddām Husayn, e dunque, operando al di fuori del quadro legale previsto, fu possibile erodere progressivamente il controllo da parte del Ministero della Difesa e dell'Interno. Una volta che, nel 2010, questi due ministeri furono totalmente esclusi dalle dinamiche interne, l'Ufficio del Comandante in capo divenne l'organo esecutivo *de facto* responsabile dell'intero settore per la sicurezza nazionale irachena.⁵¹

Benché vi fosse un'opposizione civile rispetto agli sforzi di consolidamento del potere operati da al-Mālikī, questi si rivelarono troppo deboli e, soprattutto, inabili nel porre una reale sfida al governo che, pertanto, proseguì nella propria azione di consolidamento e centralizzazione del controllo sull'apparato militare. In particolare, numerose critiche provennero, non solo dal capo curdo iracheno Mas'ud Barzani, ma anche da Muqtada al – Sadr, religioso iracheno di orientamento sciita, leader del Movimento Sadr e della milizia affiliata, il quale fu poi costretto all'esilio nel 2008. Dunque, in assenza di un'opposizione civile effettiva, il capo del governo riuscì nella propria opera di consolidamento del controllo sul settore della sicurezza iracheno, attraverso la nomina di suoi stretti collaboratori a specifici ruoli chiave, nonché tramite l'implementazione di vere e proprie misure, tra le quali figura la creazione dei centri di comando regionali, i quali, posti direttamente sotto il suo Ufficio, permisero la marginalizzazione degli altri organi decisionali.⁵²

Pertanto, invece di agire tramite la struttura di comando ufficiale, Nūrī al-Mālikī ne predispose un'altra parallela e informale, strategia che gli permise di emettere direttamente i propri ordini nei confronti degli ufficiali, talvolta anche chiamandoli personalmente. A partire dal 2010, egli iniziò a riferirsi a se stesso in qualità di Comandante in capo, carica che effettivamente la Costituzione del 2005 assegna al Primo ministro, ma senza una legge di attuazione approvata e senza la definizione dei relativi poteri. In effetti, le misure attuate da al-Mālikī condussero ai

⁵⁰ QUINLIVAN J.T., *Coup – Proofing: Its Practice and Consequences in the Middle East*, in *International Security*, Vol. 24 n. 2, MIT Press, 1999, p. 141.

⁵¹ GAUB F., *An Unhappy Marriage: Civil – Military Relations in Post – Saddam Iraq*, op. cit., p. 4.

⁵² *Ibidem*, pp. 4-5.

risultati auspicati: le forze armate irachene non furono più nella posizione di poter condurre, tramite un colpo di Stato, un attacco al potere politico centrale di Baghdad, ma ciò nonostante, le conseguenze negative derivate da tale impostazione del controllo politico sull'apparato militare iracheno si sono poi pienamente manifestate nel 2014, a fronte del collasso dell'apparato per la difesa armata dell'Iraq, caduto a fronte dell'avanzata di Dā'esh.⁵³ Ovviamente, a ciò contribuirono anche tutte le dinamiche che sono già state analizzate nel capitolo 2 (parte II), le quali hanno messo in luce tutti i limiti della *Security Sector Reform* implementata dagli Stati Uniti in Iraq, rimasta peraltro incompiuta.

2.2.3 Un giudizio finale sulle relazioni politico – militari in Iraq

Considerando le relazioni politico – militari irachene fintanto che Nūrī al-Mālikī è stato Primo ministro del Paese, è possibile affermare che, come in Iran, è evidente il mancato rispetto di alcune delle principali caratteristiche la cui sussistenza si rende necessaria affinché si possa parlare di controllo democratico delle forze armate. Difatti, il timore che il nuovo apparato militare iracheno potesse ripresentare i medesimi connotati che l'avevano caratterizzato durante la storia moderna dell'Iraq ha indotto all'esercizio di un controllo politico, da parte del Primo ministro, estremo e personale, poiché rispondeva a lui solo e, soprattutto, marginalizzava le istituzioni nominalmente parte della struttura di comando e controllo militare. A ciò è conseguito che tutti i meccanismi di *checks and balances*, costituzionalmente previsti nel 2005, sono stati annullati o resi inefficaci. Malgrado l'esercizio di un controllo politico vi fosse, questo faceva capo ad un solo individuo e si accompagnava, peraltro, all'assenza di una effettiva *governance* democratica, tutti elementi che hanno poi condotto alla strutturazione di un apparato militare totalmente disorganizzato, male addestrato ed equipaggiato, pervaso dalla corruzione e attraversato da dinamiche clientelari e settarie. Ciò ha inevitabilmente contribuito a rendere le forze armate incapaci di sviluppare un'azione difensiva al sopraggiungere del primo nemico, Dā'esh. In Iraq, al contrario dell'Iran, i meccanismi affinché fosse assicurata una corretta applicazione del principio del controllo democratico delle forze armate erano stati predisposti e sanciti costituzionalmente ma, ciò nonostante, non sono stati applicati o rispettati.

Un anno dopo la caduta della città di Mosul nel 2014, il Parlamento iracheno ha pubblicato un rapporto nel quale concludeva che si consideravano responsabili, per il fallimento della difesa armata irachena, a fronte della minaccia terroristica posta da Dā'esh, trenta alti funzionari: tra questi figurava anche l'ex Primo ministro Nūrī al-Mālikī, il governatore della provincia di Ninive, di cui Mosul è il capoluogo, l'ex Ministro della difesa, il suo vice, il comandante delle forze di terra

⁵³ *Ibidem*, pp. 5-7.

irachene, e ancora il capo delle operazioni di Ninive. Tale rapporto affermava il principio per cui la difesa è una responsabilità condivisa e che, pertanto, l'azione condotta deve estendersi ben oltre un numero ristretto di funzionari. La pubblicazione di tale rapporto ha costituito un primo passo verso la riforma del sistema politico iracheno, e dunque delle relazioni politico – militari che, fino a quel momento, l'avevano caratterizzato, tuttavia, le politiche che necessitano di essere attuate, affinché lo Stato d'Iraq possa totalmente rialzarsi in seguito ai drammatici eventi di questi ultimi anni, sono ancora molte.⁵⁴

Dopo aver assunto la carica di Primo ministro nel settembre del 2014, Ḥaydar al-‘Abādī ha avviato una serie di riforme, tra cui la decentralizzazione delle strutture governative, la lotta alla corruzione, l'abolizione delle numerose cariche di vicepresidenti, dichiarando la fine del settarismo politico. Se correttamente implementate, queste riforme avrebbero effetti positivi anche sulla conduzione delle relazioni politico – militari, in particolare modo alla luce del fatto che a beneficiarne sarebbero le stesse forze armate, le quali sarebbero senza dubbio maggiormente professionalizzate.⁵⁵ È pur vero che, sulla scia dei vari eventi che hanno scosso lo Stato iracheno a partire dal 2014, sono intervenute una serie di dinamiche che hanno trasformato, totalmente, lo scenario delle forze armate operanti in Iraq: come si è visto, al collasso dell'esercito federale è corrisposto l'inserimento, nonché rafforzamento operativo, di altri gruppi, tra cui i Peshmerga del Kurdistan iracheno e le Forze di Mobilitazione Popolare di orientamento sciita. Questi due soggetti armati hanno svolto, e continuano tutt'ora a svolgere, un importante ruolo nella lotta contro Dā‘esh, sostenuti ulteriormente da attori internazionali piuttosto che regionali. Tuttavia, quel che avverrà una volta che l'Iraq si sarà stabilizzato è ancora profondamente dubbio e incerto, poiché sarà necessario comprendere come questi differenti raggruppamenti armati intendano porsi rispetto alla realtà federale irachena istituita dopo il 2003. Certo è che, in entrambi i casi, non si può parlare di forze spolicizzate e, pertanto, il fatto che i membri dei rispettivi gruppi militari rispondano a dei precisi ordini, siano essi di affiliazione curda piuttosto che sciita, determina inevitabilmente il rischio che essi possano agire, anche in futuro, in difesa di un particolare ideale o progetto politico, il quale potrebbe però non inserirsi pacificamente nell'ordinamento politico – istituzionale dell'Iraq.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 11.

⁵⁵ *Ibidem*.

CONCLUSIONE

“All Enemies should know that the jihad of resistance will continue with a doubled motivation, and a definite victory awaits the fighters in the holy war”

Āyatollāh ‘Alī Khāmeneī, 3 gennaio 2020

“The assassination of an Iraqi military leader who holds an official position is an aggression against Iraq, a state and a government and a people, and that carrying out liquidation operations against Iraqi leadership figures or from a brother country on Iraqi soil is a flagrant violation of Iraqi sovereignty”

Adil Abdul Mahdi, 3 gennaio 2020

Le citazioni sopra riportate sono state pronunciate, il 3 gennaio 2020, rispettivamente dalla Guida suprema dell'Iran, Āyatollāh ‘Alī Ḥoseynī Khāmeneī, e dall'allora Primo ministro *ad interim* dell'Iraq, Adil Abdul Mahdi, al quale è succeduto Mohammed Tawfiq Allawi in data 2 febbraio 2020. Le dichiarazioni pubbliche sono seguite all'annuncio, da parte delle autorità nazionali, dell'uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani, nei pressi dell'aeroporto di Baghdad, per mezzo di un drone statunitense. L'assassinio del generale dell'unità d'élite *Niru-ye Qods*, parte del Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica, è stato definito da molti analisti un evento spartiacque per il Medio Oriente, suscettibile di dare origine ad una nuova ondata di instabilità nella regione¹, ma, al di là di quelle che saranno le conseguenze nel medio e lungo periodo, è interessante notare che lo scenario fornisce un quadro completo dell'attuale situazione politico – militare in cui i due casi studio, Iran e Iraq, sono al momento coinvolti.

L'IRAN

Difatti, la presenza di Qasem Soleimani in Iraq si spiega prendendo in considerazione il crescente coinvolgimento della Repubblica islamica nei territori iracheni, in particolare dall'anno 2014, data a partire dalla quale Teheran ha ampliato la propria influenza organizzando e finanziando le potenti milizie sciite, *'Hashd al-Shaabi* o Forze di Mobilitazione Popolare (FMP), il cui contributo militare è stato fondamentale, e continua tutt'ora ad esserlo, nel contesto della lotta

¹ PERTEGHELLA A., *USA – Iran: le Conseguenze della Morte di Soleimani*, in *ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale*, 8 gennaio 2020.

contro Dā'esh. A conferma di ciò vi è il fatto che, al momento dell'attacco statunitense, Qasem Soleimani, responsabile della diffusione dell'ideologia della Repubblica islamica oltre i confini iraniani, era accompagnato da Abu Mahdi al-Muhandis, generale e politico iracheno con la carica di vicecapo delle FMP, anch'egli rimasto ucciso nell'attentato del 3 gennaio 2020. Pertanto, l'attuale scenario iracheno offre una chiara visione degli esiti politici conseguenti alle due strutture istituzionali analizzate in questo scritto, in particolare rispetto all'organizzazione delle rispettive forze armate. Il coinvolgimento militare iraniano al di fuori dei confini nazionali è un impegno costituzionalmente sancito, laddove nel Preambolo della Costituzione del 1979 si afferma che i *pāsdārān* sono “*responsible [...] for fulfilling the ideological mission of jihad in God's way; that is, extending the sovereignty of God's law throughout the world*”.² Il dettame costituzionale affinché l'IRGC, tramite la propria unità d'élite *Niru-ye Qods*, si impegni in operazioni militari finalizzate all'estensione della sovranità della legge di Dio in tutto mondo, è stato realizzato da Teheran, nel corso degli ultimi quarant'anni, per mezzo della creazione nella regione mediorientale di *proxy militias* di orientamento sciita, rinvenibili nell'organizzazione militare degli Hezbollah in Libano e di *'Hashd al-Shaabi* in Iraq.

Tuttavia, l'attuale successo geostrategico della Repubblica islamica non sarebbe stato possibile in assenza di una struttura istituzionale quale è quella iraniana, caratterizzata dall'incontestata autorità politico – religiosa della Guida suprema, Alī Khāmeneī, unico reale decisore politico in un sistema che, secondo molti studiosi, non può però essere considerato come un regime totalitario. Ciò è motivato dal fatto che, innanzitutto, la vicinanza del popolo iraniano ai principi del costituzionalismo, affermatosi nel Paese all'inizio del Novecento con l'entrata in vigore della prima Costituzione del 1906, non poteva essere trascurato in sede di stesura della Costituzione del 1979, motivo per cui la coalizione nazionale, che si pose alla guida della Rivoluzione islamica, fece in modo di istituire un sistema politico che prevedesse dei meccanismi di limite al potere dei governanti, aprendo così ad un certo livello di partecipazione popolare. In effetti, l'intero impianto istituzionale iraniano è caratterizzato da una dimensione duale, laddove il ruolo esercitato dalla Guida suprema è bilanciato da quello del Presidente della Repubblica, eletto ogni quattro anni a suffragio universale, introducendosi così un meccanismo istituzionale che ha permesso, ad esempio, l'elezione di candidati significativamente più riformisti (tra questi Mohammad Khātami 1997 – 2005 e l'attuale Presidente Hassan Rouhani), che costituiscono un'alternativa politica molto apprezzata dalla popolazione rispetto alla linea dura e conservatrice identificata pienamente dalla Guida suprema. Ciò detto, è pur vero che l'Iran è l'unica Repubblica al mondo nella quale il Presidente della Repubblica non è il capo dello Stato, pur essendo egli al vertice del potere

² Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989), Preambolo.

esecutivo, in ragione del fatto che i poteri derivanti dalla sua carica politica sono direttamente limitati dalla Guida suprema. A tal proposito, sono significative le recenti dichiarazioni pubbliche rese da Rouhani, il quale ha attaccato, neanche troppo velatamente, il nucleo di potere consolidatosi intorno a Khāmeneī e ai capi dell'IRGC, alleati imprescindibili della Guida suprema, rimarcando dunque il profondo squilibrio nella distribuzione dei poteri all'interno dell'impianto istituzionale della Repubblica islamica, nel quale il Presidente gode di limitata libertà di azione nell'iniziativa politica. Ciò nonostante, le diverse scadenze elettorali sono sempre state rispettate in Iran, permettendo così alla popolazione di esprimere le proprie preferenze tramite il voto e riconfermando peraltro, nella maggior parte dei casi, il candidato anche per il secondo mandato presidenziale, sebbene i candidati siano preselezionati dal Consiglio dei guardiani. Anche in questo caso, i contrasti interni non sono mancati e l'evento più significativo è certamente rappresentato dal Movimento Verde del 2009, che consistette in un'ondata di manifestazioni e proteste che attraversarono l'intero Paese in seguito all'esito delle elezioni presidenziali di quell'anno dalle quali fu riconfermato Aḥmadinežād.

La centralizzazione dell'indirizzo politico in capo alla Guida suprema ha, conseguentemente, permesso a Khāmeneī di portare avanti la propria visione politico – ideologica, soprattutto alla luce del fatto che per l'attuale Guida suprema islamizzazione significa militarizzazione e, da tale prospettiva, ne è derivato non solo il consolidamento dell'alleanza tacita con i pāsdārān, essenziali per la sopravvivenza di un regime politico sempre più contestato, ma anche il rafforzamento del ruolo politico delle forze armate. Difatti, queste ultime hanno subito una notevole evoluzione rispetto alla loro iniziale concezione, così come erano state istituite dalla prima Guida suprema all'indomani della Rivoluzione islamica, tanto che l'originaria posizione dell'Āyatollāh Khomeynī, il quale rifiutava l'idea di un qualsiasi coinvolgimento politico delle forze armate, mostrandosi in tal senso in linea con la tradizione militare portata avanti dallo shāh, è stata poi progressivamente mutata da Khāmeneī, il quale ha permesso l'inserimento dei militari ad ogni livello della società iraniana. In tal senso, è stato di aiuto anche il sussistere di un quadro giuridico amorfo, tale da permettere ai funzionari iraniani di appellarsi a quanto affermato agli artt. 147 e 150 della Costituzione, al fine di giustificare il coinvolgimento sempre più accentuato dei pāsdārān negli affari economici del Paese. In molti casi, tuttavia, il controllo di importanti settori dell'economia iraniana, da parte dell'IRGC, si è poi trasformato in controllo politico e il settore delle telecomunicazioni è solo uno degli esempi ai quali è possibile riferirsi per l'esplicazione di tale dinamica. In particolare, il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica, similmente alla milizia paramilitare del Basij, nasce con l'obiettivo che la Costituzione stessa gli attribuisce di difendere la Rivoluzione islamica e i risultati da essa raggiunti: pur trattandosi di una finalità astratta, essa è

concretamente esplicitata tramite il ricorso all'uso della forza e dei mezzi repressivi nei confronti dei manifestanti che, negli ultimi anni, sono tornati a riempire le strade e le piazze del Paese chiedendo riforme politiche.

Pertanto, la struttura giuridico – istituzionale delle forze armate iraniane ha permesso a Teheran, nel corso di oltre quarant'anni, di preservare internamente la natura del proprio regime, sopprimendo dunque ogni tentativo di riforma, sia che esso provenisse dalle piazze piuttosto che dai presidenti più riformisti, e a tale scopo è stato fondamentale il contributo apportato dalla riforma del NAJA. Quest'ultima, infatti, che costituisce la forza di polizia iraniana, è stata in grado di sostituirsi progressivamente, a partire del 2009, all'IRGC e al Basij, il cui impegno a livello nazionale non si più reso necessario a fronte del rafforzamento operativo del NAJA, la cui particolarità è evidenziata dal fatto che, mentre nella gran parte degli Stati nel mondo la polizia è una forza civile piuttosto che militare, lo stesso non può dirsi in riferimento alle forze di polizia iraniane, le quali sono peraltro sottoposte ad uno stringente percorso di indottrinamento ideologico, al pari di tutte le altre forze armate del Paese. Con il venire meno della necessità di impiegare i *pāsdārān* sul suolo domestico per il mantenimento dell'ordine interno, Teheran ha potuto adempiere all'impegno costituzionale di esportazione della Rivoluzione islamica, agendo prevalentemente a livello regionale: è a questo punto che il regime iraniano, proiettandosi esternamente grazie all'azione del proprio esercito ideologico, è riuscito a portare avanti il proprio progetto di realizzazione della cosiddetta mezzaluna sciita, di cui Qasem Soleimani è stato, indubbiamente, il maggiore interprete ed esecutore. Ovviamente, un tassello imprescindibile per il consolidamento della struttura giuridico – istituzionale delle forze armate è stato, ed è ancora oggi, l'indottrinamento ideologico imposto dall'autorità politica: instillare i principi della dottrina islamica e, in particolare della teoria della *wilāyat al-faqīh*, è un elemento fondamentale per il mantenimento della Repubblica islamica, la quale è per sua stessa natura un regime ideologico. Il trasferimento della dottrina islamica avviene sia tra la popolazione civile, che è avvicinata ai principi fondanti il regime fin dall'adolescenza, sia a livello militare, contribuendo in tal modo a plasmare un rapporto, tra l'ordinamento militare e quello politico, di totale subordinazione e controllo accentrato del secondo sul primo. Peraltro, la dimensione ideologica sembra non aver perso la propria carica ed essere, anzi, ancora molto forte se si considera l'affermazione soprariportata pronunciata dall'Āyatollāh 'Alī Khāmene'i in seguito all'uccisione di Qasem Soleimani: laddove egli afferma che la "*jihad of resistance*"³ continuerà con ancora più motivazione, il riferimento è a quella stessa *jihād* di cui si era letto nel Preambolo della

³ L'Iran si riferisce di frequente alle forze e ai Paesi della regione opposti ad Israele e agli Stati Uniti come ad un fronte della "resistenza". *Iran's Khamenei says anti - U.S. Resistance to Increase After Soleimani Death: TV*, in *Reuters*, 3 gennaio 2020. Reperibile al link: <https://www.reuters.com/article/us-iraq-security-blast-iran-khamenei/irans-khamenei-says-anti-us-resistance-to-increase-after-soleimani-death-tv-idUSKBN1Z20BF>.

Costituzione del 1979 e che mira, appunto, all'esportazione della Rivoluzione islamica al di fuori dei confini iraniani, nell'attesa di raggiungere la vittoria che, si dice, attendere quanti combattono nella "*holy war*".⁴

L'IRAQ

Fermo restando quanto fin qui affermato, è pur vero che l'inserimento militare di Teheran in Iraq non sarebbe stato probabilmente possibile, o quantomeno non tanto semplice, se lo Stato iracheno non si fosse trovato in una situazione di totale collasso della propria struttura di difesa armata, nonché privo di una precisa strategia politica che fosse espressione di tutte le anime etnico – confessionali che compongono il Paese. Al fine di fare luce sull'attuale situazione politica irachena, così come sulle ragioni scatenanti alla base della stessa, è significativo prendere in considerazione quanto affermato dall'ormai ex Primo ministro iracheno, Adil Abdul Mahdi, a seguito dell'uccisione del generale iraniano a capo dell'unità *Niru-ye Qods*. Infatti, il leader militare iracheno di cui egli denuncia l'assassinio è Abu Mahdi al-Muhandis, vicecapo delle milizie sciite irachene rimasto ucciso nell'attentato statunitense contro Qasem Soleimani: in particolare, Abdul Mahdi definisce l'assassinio del generale iracheno, a capo delle FMP, "*an aggression against Iraq*"⁵, inteso come Stato, governo e popolo, affermando che condurre sul suolo dell'Iraq operazioni per l'eliminazione di capi iracheni, piuttosto che di individui appartenenti ad un "*brother country*"⁶, rappresenta una manifesta violazione della sovranità irachena. La dichiarazione rilasciata dall'allora Primo ministro iracheno è significativa, non solo per l'evidente presa di distanza dall'amministrazione statunitense, di cui condanna pubblicamente l'azione, ma anche perché si riferisce all'Iran come ad un Paese fratello. In effetti, l'uccisione dei due generali ha sollevato una significativa ondata di indignazione, sia in Iran sia in Iraq, soprattutto in ragione del loro impegno congiunto nella lotta militare contro Dā'esh, aspetto che ha contribuito a forgiare l'immagine di due martiri dediti alla difesa nazionale e alla sconfitta della minaccia terroristica. Tuttavia, mentre in Iran il sentimento di sdegno è pressoché condiviso da tutto il suo popolo, l'Iraq si ritrova invece profondamente diviso rispetto a quelle fratture etnico – religiose che, da sempre, caratterizzano questo Paese, ma le quali non hanno ancora trovato soluzione dopo decenni di tensioni e scontri. E così, mentre Abdul Mahdi denunciava l'operato degli Stati Uniti e invitava il Parlamento iracheno a votare una risoluzione per il ritiro delle truppe straniere, in particolare statunitensi, dal territorio nazionale, vi era chi nel Paese non solo si rallegrava per l'uccisione di Qasem Soleimani,

⁴ *Ibidem*.

⁵ *Iraq: Soleimani's Killing is "aggression"*, in *MEMO Middle East Monitor*, 3 gennaio 2020. Reperibile al link: <https://www.middleeastmonitor.com/20200103-iraq-soleimanis-killing-is-aggression/>.

⁶ *Ibidem*.

considerato l'uomo dell'influenza iraniana in Iraq, ma scendeva in piazza a manifestare al grido di "Fuori americani e iraniani", sognando un Paese mai visto prima e cioè pieno detentore della propria sovranità e libero dalle continue ingerenze straniere.

Le numerose fratture che attraversano la società irachena sono poi rese manifeste dalle dinamiche interne alle istituzioni politiche, così come nell'ordinamento delle forze armate. Per quanto concerne lo scenario politico è senza dubbio significativo il fatto che, nella seduta di emergenza convocata in data 5 gennaio 2020, il Parlamento iracheno si è espresso a favore di una risoluzione per il ritiro dal Paese delle truppe statunitensi, stabilendo in linea di principio la fine della collaborazione militare avviata tra i due Stati nel 2014, a seguito della quale gli Stati Uniti erano stati ricondotti sul suolo iracheno dopo il loro ritiro nel 2011. Tuttavia, è bene sottolineare che la votazione, pur avendo ottenuto il voto favorevole pressoché totale dei partiti politici sciiti, che costituiscono appunto la maggioranza dell'esecutivo, è stata però boicottata dai gruppi politici sunniti e curdi. Al di là dell'effettività operativa risultante dalla votazione, definita da molti non vincolante, si tratta in ogni caso di un evento politico esemplificativo della crescente insofferenza dell'Iraq rispetto alla presenza di truppe straniere sul suolo nazionale, nonché della spaccatura sempre più profonda tra le diverse anime che compongono la classe politica irachena, reduci peraltro da circa quindici anni di mala gestione e corruzione. E così, volgendo ora l'attenzione alla struttura militare irachena, ci si accorge di come quest'ultima sia un esatto riflesso del quadro politico.

Il fatto che il processo di ricostruzione dello Stato iracheno, in seguito all'invasione militare del 2003, sia stato veicolato per lo più dagli Stati Uniti, sia in fase di stesura del testo costituzionale, che nelle successive fasi di attuazione e implementazione del nuovo quadro giuridico, ha condotto all'applicazione di principi e valori che, ritenuti fondanti nelle democrazie liberali come quella statunitense, non si sono tuttavia naturalmente inseriti nel più complesso scenario iracheno, frutto di una storia e di una cultura istituzionale ben diversa. I limiti dell'approccio statunitense si sono manifestati nelle modalità di conduzione del potere politico, per poi riversarsi nella gestione dell'apparato militare e di difesa del Paese. Difatti, la stessa frammentazione etnico – confessionale che attraversa oggi l'aula parlamentare di Baghdad si ripresenta, poi, sottoforma di forze armate distinte e autonome le une delle altre, pur competendo tutte alla difesa nazionale dell'Iraq. Ed è così che al collasso dell'esercito regolare iracheno, dovuto in larga parte ad un'applicazione incompleta ed impropria della *Security Sector Reform* da parte di Washington, è corrisposto l'inserimento di vecchi e nuovi gruppi armati che, tuttavia, fanno capo agli ordini di diversi leader, ciascuno identificato sulla base di una particolare affiliazione etnica e confessionale. In realtà, oltre ai limiti derivanti dall'incompletezza del processo di ricostruzione dell'apparato militare, a causa del ritiro

dal Paese delle truppe statunitensi quando, però, la struttura statale irachena non era ancora del tutto autonoma, sono rinvenibili anche numerosi limiti interni, tra cui la generale assenza di leadership in un sistema, peraltro, già largamente corrotto e pervaso dal clientelismo su base settaria. A ciò ha contribuito anche il fatto che, a fronte del timore di assistere al prevalere di una comunità sull'altra, così come era stato durante il regime di Saddām Husayn, al momento della ricostruzione post “*de-ba'thification*”, si optò congiuntamente con gli Stati Uniti all'inserimento del sistema *muhasasa*, ai sensi del quale i vari governi iracheni sono tenuti, in seno alle diverse istituzioni federali, al rispetto di una precisa quota confessionale che assicuri rappresentanza ai tre principali gruppi rinvenibili nella popolazione irachena, cioè sciiti, sunniti e curdi.

Dunque, l'attuale scenario militare iracheno si caratterizza per la molteplicità dei gruppi armati scesi a combattere, sul suolo nazionale, per la liberazione dei territori dalla minaccia terroristica posta da Dā'esh e, tra questi, i più importanti sono i Peshmerga del Kurdistan iracheno e le Forze di Mobilitazione Popolare. Pur avendo origini ben diverse, queste due organizzazioni militari sono però ugualmente coinvolte nella lotta all'IS e, soprattutto, costituiscono una significativa sfida al governo federale iracheno: nonostante il loro contributo risulti essere fondamentale per la difesa dello Stato iracheno, tuttavia, i Peshmerga sono sempre più espressione di una tendenza autonomista da parte della regione del Kurdistan iracheno rispetto a Baghdad, mentre le FMP sono espressione dell'influenza iraniana in Iraq, aspetto che alimenta non poche tensioni tra i sunniti, i curdi, ma anche tra alcuni raggruppamenti sciiti che, indipendentemente dalla corrente confessionale di appartenenza, si sentono prima di tutto iracheni e, dunque, sono ostili alla presenza di Teheran in Iraq. Come Baghdad riuscirà a contenere le spinte provenienti da questi due gruppi è, al momento, profondamente incerto e, pertanto, sarà necessario attendere il raggiungimento nel Paese di una maggiore stabilizzazione politica e militare. Le politiche che necessitano di essere implementate sono numerose, soprattutto alla luce del fatto che, rispetto al settore della sicurezza nazionale, è necessario ripensare buona parte delle misure previste nella precedente *Security Sector Reform*. Nonostante i numerosi investimenti statunitensi, l'Iraq si ritrova a contare, ancora una volta, sull'aiuto e il sostegno di attori internazionali e regionali al fine di assicurare la propria sopravvivenza come entità politica, ciò anche in conseguenza di un esercizio improprio del controllo politico sull'ordinamento militare che, durante i governi del Primo ministro Nūrī al-Mālikī, ha condotto all'annullamento dei meccanismi di *checks and balances* costituzionalmente previsti. Questi ultimi, infatti, miravano ad assicurare un controllo bilanciato e funzionale sull'intera catena di comando militare, coinvolgendo diversi attori istituzionali, tra cui lo stesso Parlamento, il quale è però stato estromesso dall'esercizio delle proprie funzioni rendendo così le disposizioni normative prive di efficacia. L'Iraq è il classico caso in cui i meccanismi

finalizzati alla realizzazione di una *governance* democratica ed efficace esistono e, anzi, sono costituzionalmente sanciti, tuttavia gli stessi non sono poi regolarmente applicati o rispettati.

A distanza di quindici anni dall'entrata in vigore della Costituzione d'Iraq del 2005, redatta sotto l'attenta supervisione di Washington, che ne ha imposto i tempi di stesura nonché la forma, i risultati derivanti dal nuovo impianto istituzionale sono dubbi: infatti, sebbene le elezioni hanno avuto luogo regolarmente garantendo il rispetto del principio di trasparenza, tuttavia, esse non sono mai state realmente libere ed eque, anche in virtù del fatto che il governo e il Parlamento si sono opposti all'entrata in vigore di una legge sui partiti politici, tale da regolamentare i meccanismi di finanziamento ai partiti, che sono così liberi di decidere a quale forma di finanziamento ricorrere. Pertanto, il risultato è che, stando all'attuale impianto normativo, le elezioni non sono suscettibili di produrre alcuna reale alternativa all'attuale classe politica.⁷ Per quanto concerne il tanto richiamato problema circa la composizione etnica dell'Iraq, indicato da alcuni analisti occidentali come il principale limite allo sviluppo e al consolidamento della democrazia nel Paese, c'è chi evidenzia il fatto che, in realtà, la narrativa proposta soffra di generale insussistenza. Infatti, tra quanti sostengono che le divisioni etnico settarie siano al centro dei problemi del Paese, vi è la generale convinzione che la tensione tra le parti sia sorta, all'indomani della Prima guerra mondiale, a fronte dell'imposizione, operata dalla Gran Bretagna, affinché le tre principali comunità, e dunque sciiti, sunniti e curdi, convivessero all'interno dello stesso Stato pur non avendo nulla in comune. A tale impostazione teorica, Zaid al – Ali risponde che i fatti non supportano la teoria avanzata e ciò in ragione del fatto che, già prima che l'Iraq si consolidasse come un singolo Stato, la maggior parte delle comunità, che risiedevano sul medesimo territorio, erano ben consapevoli di appartenere ad una singola entità culturale e politica. Inoltre, tale assunzione ha la conseguenza di allontanare, in generale, dai reali problemi dell'Iraq: le divisioni etniche non sono mai state di per sé stesse un limite al progresso e all'avanzamento democratico, piuttosto queste sono state deliberatamente politicizzate dalla maggior parte degli attori nazionali.⁸

QUALE FUTURO?

Alla compattezza dell'impianto istituzionale iraniano, a cui consegue anche un chiaro indirizzo politico e strategico, si contrappone lo stato caotico e di generale frammentazione e disorganizzazione dell'Iraq. I percorsi costituzionali dei due Paesi sono molto diversi e, pur presentando entrambi una composizione sociale a maggioranza sciita, gli esiti sono stati profondamente differenti. A tal proposito, è bene sottolineare che nel corso della storia moderna

⁷ ZAID AL-ALI, *The Struggle for Iraq's Future. How Corruption, Incompetence and Sectarianism have Undermined Democracy*, Yale University Press, New Haven, 2014, pp. 158 – 159.

⁸ *Ibidem*, pp. 243-244.

dell'Iraq non riuscì mai ad emergere una gerarchia religiosa sciita forte, tale da influenzare gli sviluppi della politica nazionale, al contrario invece dell'Iran, nel quale gli *'ulamā* hanno sempre esercitato un certo grado di influenza sulle tradizionali élite al potere. Ciò ebbe come conseguenza che, al rafforzarsi del ruolo politico dei principali esponenti sciiti iraniani, corrispose in Iraq uno sradicamento del potere che era nelle mani dei *mujtahid* da parte dei governi iracheni, ricorrendo peraltro, durante il regime dittatoriale di Saddām Husayn, a misure repressive e dure persecuzioni. Oggi, tuttavia, i destini dei due Paesi sembrano intrinsecamente legati l'uno all'altro, soprattutto alla luce del coinvolgimento iraniano in Iraq e il conseguente confronto con l'eterno nemico statunitense, che sembra intenzionato a fronteggiare la Repubblica islamica proprio sul suolo iracheno, territorio fortemente conteso.

In particolare, al giorno d'oggi in Iran si confrontano tre diverse generazioni. La prima è la generazione che ha fatto la Rivoluzione, di cui fanno parte individui che hanno tra i sessanta e i gli ottant'anni e sono stati protagonisti, nel 1979, del moto rivoluzionario contro lo shāh. Nella maggior parte dei casi, i principali esponenti ricoprono incarichi di vertice nelle istituzioni iraniane, in qualità di membri dell'Assemblea degli esperti, piuttosto che del Consiglio dei guardiani, ma in ogni caso a muoverli è il mito della Rivoluzione islamica con il quale sono cresciuti. La seconda generazione coinvolge, invece, quanti hanno vissuto la guerra con l'Iraq e che, in particolare, ai tempi del conflitto, avevano meno di venti anni: questo gruppo è quello più disilluso e passivo politicamente di tutta la società iraniana, poiché i suoi membri hanno tutti perso la tendenza originaria verso gli ideali della Rivoluzione nei quali avevano in passato saldamente creduto. Infine, la terza generazione, la più numerosa e nella quale vi sono tutti coloro che sono nati dopo il 1985: queste persone sono totalmente estranee alla monarchia dello shāh e poco sanno circa la Rivoluzione del 1979, o quantomeno in merito alle motivazioni che sono state alla base della stessa. Questa ultima generazione, costituita da giovani, coinvolge più della metà della popolazione iraniana e si è fatta portatrice di nuove istanze e idee, sospinta anche dall'educazione di massa che si è affermata con l'inizio del nuovo millennio, ed è stata significativamente definita dalla Guida suprema come "un fiume in piena da guidare". In effetti, si tratta di giovani iraniani istruiti e ben integrati nel sistema istituzionale, tanto che è significativo il contributo fornito da alcuni di loro nelle numerose riviste giuridiche, disponibili anche in lingua inglese, nelle quali si discute di sistemi elettorali, del rapporto tra magistratura e politica, di diritti umani, di giusto processo fino a considerare il futuro dello stesso governo islamico. Ripercorrendo la storia iraniana, ci si accorge come siano stati proprio i moti studenteschi a rappresentare il principale motore di idee del Paese, tanto che è a partire dall'Università di Qom che gli studenti, nel 1978, scesero in piazza per chiedere il ripristino della Costituzione del 1907 e, soprattutto, il ritorno dell'Āyatollāh Khomeynī

dall'esilio. Lo stesso è stato nel 2009 con il Movimento Verde, tale da confermare quindi il ruolo degli universitari come principale motore politico dell'Iran contemporaneo. Figli della globalizzazione e informati, questa generazione di giovani iraniani che scende in piazza a protestare lo fa per chiedere un'attuazione corretta della Costituzione, rivendicando in particolare i diritti da essa sanciti e ammettendo anche che ciò avvenga attraverso un percorso di rinnovamento della giurisprudenza, così come dell'interpretazione della stessa *sharī'a*. Sono i giovani iraniani, dunque, a costituire il reale ago della bilancia tra i due volti dell'Iran, l'uno oscurantista e l'altro democratico.⁹

Se si volge lo sguardo al versante iracheno, è possibile notare che i manifestanti, scesi in piazza dal primo ottobre 2019, hanno per lo più un'età inferiore ai trenta anni e rappresentano una sezione trasversale della società, poiché non individuano alcun capo politico capace di portare avanti le loro istanze. Tuttavia, è chiaro che le richieste vertono per una revisione del sistema politico instauratosi dopo il 2003, il quale, a distanza di anni, ha dimostrato di non essere in grado di assicurare uno standard di vita dignitoso ai propri cittadini, pur disponendo di enormi riserve petrolifere in tutta la nazione. In effetti, altri Paesi con problemi simili, se non peggiori, a quelli iracheni sono riusciti nel processo di democratizzazione delle proprie istituzioni, tuttavia, se l'Iraq mira a raggiungere un reale standard democratico è forse necessario ripensare davvero alla formulazione dell'attuale costituzione. Il lavoro di redazione del nuovo testo costituzionale, o tutt'al più di emendamento alla Costituzione del 2005, dovrebbe essere tale da segnare un evidente cambio di rotta tra il periodo storico successivo all'invasione statunitense nel 2003, con tutti gli errori conseguiti, e il futuro dello Stato iracheno. In particolare, un eventuale intervento costituzionale dovrebbe risolvere una serie di problemi, qui di seguito elencati.

- La Costituzione del 2005 non prevede principi sulla disciplina delle forze armate e, in particolare, in merito a come queste debbano essere controllate. Ciò ha permesso al Primo ministro, in quell'occasione Nūrī al-Mālikī, di monopolizzare l'istituzione e portare avanti interessi personali. Al fine di evitare tale circostanza, è necessario definire una chiara catena di comando, che soprattutto non preveda la gestione delle politiche militari da parte di un solo individuo, ma piuttosto da un consiglio nazionale di difesa, il quale dovrebbe annoverare al proprio interno sia militari sia civili ed essere il solo organo responsabile per la determinazione delle politiche, nonché delle nomine degli ufficiali;

⁹ PETRILLO P.L., *Iran*, in *Si governano così*, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 156-160.

- È necessario prevedere un regolamento dei partiti politici, i quali, non essendo stati costretti a rispettare alcun tipo di standard normativo, hanno agito ricorrendo a metodi il cui principale risultato è stata la crescita della corruzione nelle istituzioni;
- Infine, un reale sistema di decentralizzazione dovrebbe essere previsto e istituito anche al di fuori della regione del Kurdistan iracheno. Infatti, stando all'attuale sistema, sebbene le elezioni provinciali avvengano ogni quattro anni, i consigli provinciali non dispongono tuttavia dei poteri necessari per agire in difesa dei bisogni della popolazione, pur essendone però responsabili.¹⁰

Al momento non è dato sapere se avrà effettivamente luogo un rinnovamento istituzionale dell'Iraq, tale da indirizzarlo verso un reale processo di democratizzazione e capace di rimediare agli errori compiuti, non solo in seguito all'invasione del 2003, ma anche durante il regime di Saddām Husayn. Tuttavia, guardando alle piazze del Paese che in questi mesi si sono riempite di cittadini iracheni, appare evidente che a dominare tra il popolo è un generale desiderio di libertà e autonomia nella conduzione dei propri affari nazionali. L'ingerenza straniera nei territori iracheni si protrae da ormai troppo tempo e, sia che essa sia statunitense piuttosto che iraniana, l'esito è ancora una volta quello di un popolo soggetto alle conseguenze violente derivanti dalle contestazioni e recriminazioni tra attori esterni che si confrontano, per l'appunto, sul territorio di un altro Stato abitato da, così come recita il Preambolo della Costituzione d'Iraq, *the people of Mesopotamia*.

¹⁰ ZAID AL-ALI, op. cit., pp. 251-253.

BIBLIOGRAFIA

- ABDOLMOHAMMADI P., *Il Repubblicanesimo Islamico dell'Ayatollah Khomeini*, in *Oriente Moderno*, Nuova Serie, Anno 89, n. 1, 2009.
- ABDOLMOHAMMADI P. E CAMA G., *Iran as a Peculiar Hybrid Regime: Structure and Dynamics of the Islamic Republic*, in *British Journal of Middle Eastern Studies*, Vol. 42 n. 4, 2015.
- ABRAHAMIAN E., *Iran Between Two Revolutions*, Princeton University Press, Princeton, 1982.
- ADEL HASHEMI-NAJAFABADI, *Imamate and Leadership: The Case of the Shi'a Fundamentalists in Modern Iran*, in *Canadian Social Science*, Vol. 6 n. 6, 2010.
- AGHAIE K., *The Karbala Narrative: Shī'ī Political Discourse in Modern Iran in the 1960s and 1970s*, in *Journal of Islamic Studies*, Vol. 12, n. 2, Oxford University Press, 2001.
- ALFONEH A., *How Intertwined are the Revolutionary Guards in Iran's Economy?*, in *Middle Eastern Outlook*, American Enterprise Institute, Ottobre 2007.
- ALFONEH A., *The Revolutionary Guard's Role in Iranian Politics*, in *Middle East Quarterly*, 2008.
- ALIMARDANI M., *The Ayatollah comes for the Internet*, in *The New York Times*, 19 Novembre 2019.
- AL – MARASHI I. E SALAMA S., *Iraq's Armed Forces. An Analytical History*, in *Middle Eastern Military Studies*, Routledge Taylor & Francis Group, Londra e New York, 2008.
- AMNESTY INT'L, *Iraq: Banished and Dispossessed: Forced Displacement and Deliberate Destruction in Northern Iraq*, 20 Gennaio 2016.
- ANSARI A. M., *Modern Iran Since 1921. The Pahlavis and After*, Pearson Education Limited, London, 2003.
- ARATO A., *Constitution Making Under Occupation. The Politics of Imposed Revolution in Iraq*, Columbia University Press, New York, 2009.
- ARJOMAND S.A., *The Shadow of God and the Hidden Imam. Religion, Political Order, and Societal Change in Shi'ite Iran from the Beginning to 1890*, Center for Middle Eastern Studies, n. 17, University of Chicago Press, 1984.
- BAHELI M.N., *Pasdaran: deriva militare o strumento di trasformazione politica delle Repubblica islamica?*, in *ISPI – Analysis. Istituto per gli Studi di Politica Internazionale*, n. 3, marzo 2010.
- BONGIORNI R., *Cosa prevede lo storico accordo sul nucleare con l'Iran del 2015*, in *Il Sole24Ore*, 2 maggio 2018.
- BROWN N.J., *Post-Election Iraq. Facing the Constitutional Challenge*, in *Policy Outlook*, Carnegie Endowment for International Peace, Febbraio 2005.
- BUCHTA W., *Who Rules Iran? The Structure of Power in the Islamic Republic*, The Washington Institute for Near East Policy e Konrad Adenauer Stiftung, Washington, 2000.

- BUCHTA W., *Iran's Security Sector: An Overview*, 2004.
- BURK J., *Theories of Democratic Civil – Military Relations*, in *Armed Forces & Society*, SAGE Journals, Vol. 29 n. 1, 2002.
- CAPEZZONE L. E SALATI M., *L'islam sciita. Storia di una minoranza*, Edizioni Lavoro, Roma, 2006.
- CHEBABI H.E. E SCHIRAZI ASGAR, *The Islamic Republic of Iran*, in *Journal of Persianate Studies*, n. 5, 2012.
- CURTIS G.E. E HOOGLUND E., *Iran a Country Study*, Federal Research Division, Library of Congress, 2008.
- DEEKS A.S., *Iraq's Constitution: A Drafting History*, in *Cornell International Law Journal*, Vol. 40, n. 2, 2007.
- DIAMOND L., *How a Vote Could Derail Democracy*, in *New York Times*, 9 Gennaio 2005.
- DODGE T., *Can Iraq Be Saved?*, in *Survival*, 2014.
- EISENSTADT M., *Iraq's Republican Guard*, The Washington Institute for Near East Policy, Gennaio 1991.
- EZZEDDINE N., SULZ M. E VAN VEEN E., *The Hashd is Dead, Long Live the Hashd! Fragmentation and Consolidation*, Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael', Aia, Luglio 2019.
- FEAVER P.D., *Armed Servants. Agency, Oversight, and Civil-Military Relations*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts e Londra, 2003.
- FELDMAN N. E MARTINEZ R., *Constitutional Politics and Text in the New Iraq: An Experiment in Islamic Democracy*, in *Fordham Law Review*, Vol. 75 n. 2, 2006.
- FILKINS D., *The Shadow Commander. Qassem Suleimani is the Iranian Operative Who has been Reshaping the Middle East. Now He's Directing Assad's war in Syria*, in *The New Yorker*, 23 Settembre 2013.
- FISHER M., *What is Trump's Iran Strategy? Few Seem to Know*, in *The New York Times*, 7 Gennaio 2020.
- FLIERVOET F., *Fighting for Kurdistan? Assessing the Nature and Functions of the Peshmerga in Iraq*, Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael', Aia, Marzo 2018.
- FRICK M.M., *Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. An Open Source Analysis*, in *Joint Force Quarterly*, n. 49, Aprile 2008.
- FUKUYAMA F., *What is Governance?*, in *Governance. An International Journal of Policy, Administration, and Institution*, Vol. 26 n. 3, Luglio 2013.
- GAUB F., *An Unhappy Marriage: Civil – Military Relations in Post – Saddam Iraq*, Carnegie Middle East Center, Gennaio 2016.

- GAUB F., *Civil – Military Relations in the MENA: Between Fragility and Resilience*, in *Chaillot Papers*, n. 139, European Union Institute for Security Studies (ISS), Parigi, Ottobre 2016.
- GOLKAR S., *Captive Society. The Basij Militia and Social Control in Iran*, Woodrow Wilson Center Press, Columbia University, 2015.
- GOLKAR S., *The Evolution of Iran's Police Forces and Social Control in the Islamic Republic*, in *Middle East Brief*, n. 120, Brandeis University, Waltham, 2018.
- GOLKAR S., *The Supreme Leader and the Guard. Civil – Military Relations and Regime Survival in Iran*, in *Policy Notes*, n. 58, The Washington Institute for Near Policy, 2019.
- GREENBERG K.J., *Killing Qassim Suleimani was Illegal. And Predictable.*, in *The New York Times*, 6 Gennaio 2020.
- HALM H., *Shi'a Islam: From Religion to Revolution*, Markus Wiener Publishers, Princeton, 1997.
- HASSAN F. E ALTRI, *A Shocked Iraq Reconsiders Its Relationship With the U.S.*, in *The New York Times*, 3 Gennaio 2020.
- HEN – TOV E. E GONZALEZ N., *The Militarization of Post – Khomeini Iran: Praetorianism 2.0*, *Washington Quarterly* 34, n. 1, 2011.
- HOLDEN R., *Security Sector Reform. Integrated Technical Guidance Notes*, United Nations SSR Task Force, 2012.
- HUBBARD B., KERSHNER I. E BERNARD A., *Iran, Deeply Embedded in Syria, Expands "Axis of Resistance"*, in *The New York Times*, 19 Febbraio 2018.
- HUMAN RIGHTS WATCH, *Marked with an "X". Iraqi Kurdish Forces' Destruction of Villages, Homes in Conflict with ISIS*, 13 Novembre 2016.
- IBRAHIM A., *Muhasasa, the Political System Reviled by Iraqi Protesters*, in *Aljazeera*, 4 Dicembre 2019.
- ISTRABADI F.A., *A Constitution Without Constitutionalism: Reflections on Iraq's Failed Constitutional Process*, in *Texas Law Review*, Vol. 87, 2009.
- JAWAD S.N., *The Iraqi Constitution: Structural Flaws and Political Implications*, in *LSE Middle East Centre Paper Series*, n. 1, 2013.
- KÅRTVEIT B. E JUMBERT M.G., *Civil – Military Relations in the Middle East: A Literature Review*, in *CMI Working Paper*, n. 5, Giugno 2014.
- KEDDIE N.R., *Iranian Revolutions in Comparative Perspective*, in *The American Historical Review*, Vol. 88, No. 3, American Historical Association, 1983.
- KNIGHTS M., *The Future of Ira's Armed Forces*, Al – Bayan Center Publications Series, Baghdad, Marzo 2016.

- KNIGHTS M. E JAAFAR J., *Restoring the Iraqi's Pride and Fighting Spirit*, in *The Washington Institute*, 8 Luglio 2015.
- LIM K., *National Security Decision – Making in Iran*, in *Comparative Strategy*, 2015.
- LUIZARD P.J., *La Questione Irachena*, Feltrinelli, Milano, 2003.
- MANSOUR R. E JABAR F.A., *The Popular Mobilization Forces and Iraq's Future*, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 2017.
- MCGREAL C., *US supreme court: Nonviolent aid to banned groups tantamount to 'terrorism'*, in *The Guardian*, 21 Giugno 2010.
- MOMEN M., *An Introduction to Shi'I Islam*, Yale University Press, 1987.
- NAKASH Y., *The Shi'is of Iraq*, Princeton University Press, Princeton, 1994.
- OSTOVAR A., *Iran's Basij: Membership in a Militant Islamist Organization*, in *The Middle East Journal*, Vol. 67, n. 3, Middle East Institute, 2013.
- OWENS M.T., *Civil – Military Relations*, in *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*, Marzo 2010.
- PARIGI G., *Le Forze di Mobilitazione Popolare in Iraq*, in *ISPI – Commentary. Istituto per gli Studi di Politica Internazionale*, 2 Febbraio 2016.
- PEGORARO L. E RINELLA A., *Sistemi Costituzionali Comparati*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017.
- PERTEGHELLA A., *USA – Iran: le Conseguenze della Morte di Soleimani*, in *ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale*, 8 Gennaio 2020.
- PETRILLO P. L., *Iran*, in *Si governano così*, Il Mulino, Bologna, 2008.
- PICHON E., *Minorities in Iraq. Pushed to the Brink of Existence*, European Parliamentary Research Service, Febbraio 2015.
- POLLACK K.M., *The Fall and Rise and Fall of Iraq*, in *Middle East Memo*, n. 29, Brookings Institution, Washington, D.C., Luglio 2013.
- QUINLIVAN J.T., *Coup – Proofing: Its Practice and Consequences in the Middle East*, in *International Security*, Vol. 24 n. 2, MIT Press, Massachusetts, 1999.
- RIZVI S., *Political Mobilization and the Shi'i Religious Establishment “(marja'iyya)”*, in *International Affairs*, Vol. 86, n. 6, Oxford University Press per il Royal Institute of International Affairs, Novembre 2010.
- RUBIN A.J., *Iraq in Worst Political Crisis in Years as Death Toll Mounts From Protests*, in *The New York Times*, 21 dicembre 2019.
- RUBIN A.J. E ALTRI, *Iran Ends Nuclear Limits as Killing of Iranian General Upends Mideast*, in *The New York Times*, 5 gennaio 2020.

- SCHAHGALDIAN N.B., *The Iranian Military Under the Islamic Republic*, The RAND Corporation, Santa Monica, Marzo 1987.
- SEDRA M., *The Future of Security Sector Reform*, Centre for International Governance Innovation, Ontario, 2010.
- SMITH C., *Independent Without Independence: The Iraqi-Kurdish Peshmerga in International Law*, Harvard International Law Journal, Vol. 59 n. 1, 2018.
- STÖHS J., *Built to Fail: the Iraqi Army from Invasion to the Rise of the Islamic State*, in *JIPSS – Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies*, Vol. 11, n. 2, 2017.
- TRUMBULL C.P. E MARTIN J.B., *Elections and Government Formation in Iraq: An Analysis of the Judiciary's Role*, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 44, 2011.
- VAN WILGENBURG W. E FUMERTON M., *Kurdistan's Political Armies: The Challenge of Unifying the Peshmerga Forces*, Carnegie Middle East Center, 16 Dicembre 2015.
- VATANKA A., *Iran's IRGC has Long Kept Khamenei in Power*, in *Foreign Policy*, 29 Ottobre 2019.
- WEHREY F., GREEN J.D., NICHIPORUK B., NADER A., HANSELL L., NAFISI R. E BOHANDY S.R., *The Rise of the Pasdaran. Assessing the Domestic Roles of Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps*, in *The RAND Corporation*, 2009.
- WITTY D., *The Iraqi Counter Terrorism Service*, Brookings Institutions, Washington, D.C., 2015.
- WONG E. E SCHMITT E., *Trump Designates Iran's Revolutionary Guards a Foreign Terrorist Group*, in *The New York Times*, 8 Aprile 2019.
- ZAID AL-ALI, *The Struggle for Iraq's Future. How Corruption, Incompetence and Sectarianism have Undermined Democracy*, Yale University Press, New Haven, 2014.

DOCUMENTI CONSULTATI

Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, 1979 (rev. 1989).

Statuto delle Guardie Rivoluzionarie, 1982, nella versione inglese reperibile al link:
<http://irandataportal.syr.edu/constitution-of-the-revolutionary-guards-3>.

Lettera del Grande Āyatollāh 'Alī al-Sīstānī ad un gruppo di credenti, 26 giugno 2003. Reperibile al link: <http://www.sistani.org/messages/eng/ir5.htm>..

Organizzazione delle Nazioni Unite, Risoluzione 1511 (2003) adottata dal Consiglio di Sicurezza, 16 Ottobre 2003.

Autorità Provvisoria della Coalizione, *Order* n. 1, *De - Ba'athification of Iraq Society*, 16 Maggio 2003.

—, *Order* n. 2, *Dissolution of Entities with Annex A*, 23 Agosto 2003.

—, *Order* n. 22, *Creation of a New Iraqi Army*, 18 Agosto 2003.

—, *Order* n. 23, *Creation of a Code of Military Discipline for the New Iraqi Army with Annex A*, 20 Agosto 2003.

—, *Order* n. 28, *Establishment of the Iraqi Civil Defense Corps*, 3 Settembre 2003.

—, *Order* n. 42, *Creation of the Defense Support Agency*, 21 Marzo 2004.

—, *Order* n. 67, *Ministry of Defense*, 21 Marzo 2004.

—, *Order* n. 68, *Ministerial Committee for National Security*, 4 Aprile 2004.

—, *Order* n. 73, *Transfer of the Iraqi Civil Defense Corps to the Ministry of Defence*, 25 Aprile 2004.

Legge di Amministrazione dello Stato iracheno per il periodo di transizione, 2004.

Costituzione della Repubblica d'Iraq, 2005.

Bozza della Costituzione della regione del Kurdistan iracheno, 2006.

OCSE, *DAC Handbook on Security System Reform, Supporting Security and Justice*, 2007.

GENEVA CENTRE FOR THE DEMOCRATIC CONTROL OF ARMED FORCES (DCAF), *Democratic Control of Armed Forces*, in *DCAF Backgrounder*, n. 5, Ginevra, 2008.

Joint Comprehensive Plan of Action, 2015.

GENEVA CENTRE FOR THE DEMOCRATIC CONTROL OF ARMED FORCES (DCAF), *Security Sector Governance: Applying the Principles of Good Governance to the Security Sector*, in *SSR Backgrounder Series*, Ginevra, 2015.

SITOGRAFIA

- ALFONEH A., *Eternal Rivals? The Artesh and the IRGC*, in *Middle East Institute*, 15 Novembre 2011. Reperibile al link: <https://www.mei.edu/publications/eternal-rivals-artesh-and-irgc>.
- AZIZ S. E VAN VEEN E., *A State with Four Armies: How to Deal with the Case of Iraq*, in *War on the Rocks*, 11 novembre 2019. Reperibile al link: <https://warontherocks.com/2019/11/a-state-with-four-armies-how-to-deal-with-the-case-of-iraq/>.
- AZIZI H., *Iran Eyes Major Role in Post-War Syria Via Reconstruction*, in *Al – Monitor*, 11 Settembre 2018. Reperibile al link: <https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/09/iran-syria-reconstruction-russia-china-belt-road-initiative.html>.
- CHACHKO E., *The U.S. Names the Iranian Revolutionary Guard a Terrorist Organization and Sanctions the International Criminal Court*, in *Lawfare*, 10 Aprile 2019. Reperibile al link: <https://www.lawfareblog.com/us-names-iranian-revolutionary-guard-terrorist-organization-and-sanctions-international-criminal>.
- CHOMANI K., *Iraq's Missing Federation Council*, in *The Tahrir Institute for Middle East Policy*, 11 Agosto 2018. Reperibile al link: <https://timep.org/commentary/analysis/iraqs-missing-federation-council/>.
- Iran's Regular Army: Its History and Capabilities*, in *Middle East Institute*, 15 Novembre 2011. Reperibile al link: <https://www.mei.edu/publications/irans-regular-army-its-history-and-capabilities>.
- KATZMAN K., *The Politics of Iran's Regular Army*, in *Middle East Institute*, 15 Novembre 2011. Reperibile al link: <https://www.mei.edu/publications/politics-irans-regular-army>.
- KNIGHTS M. E MELLO A., *The Best Thing America Built in Iraq: Iraq's Counter – Terrorism Service and the Long War Against Militancy*, in *War on the Rocks*, 19 luglio 2017. Reperibile al link: <https://warontherocks.com/2017/07/the-best-thing-america-built-in-iraq-iraqs-counter-terrorism-service-and-the-long-war-against-militancy/>.
- PETRILLO, P.L., *Il Sistema Costituzionale Iraniano nell'era Rafsanjani*, in *Federalismi.it Rivista di Diritto Pubblico Italiano, Comparato, Europeo*, Gennaio 2017, p. 2. Reperibile al link: <https://www.federalismi.it/AppIOpenFilePDF.cfm?artid=33216&dpath=document&dfile=18012017154536.pdf&content=Il%2Bsistema%2Bcostituzionale%2Biraniano%2Bnell%27era%2BRafsanjani%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B>.
- SANAAN-GUHARZI M., *Is putting Islamic jurists with Veto Power on Iraq's Supreme Court a Constitutional Requirement or a Legislative Choice?*, in *Kurdistan 24*, 24 Luglio 2019.

Reperibile al link: <https://www.kurdistan24.net/en/opinion/4b8f3bfa-ba15-4719-8857-b42486d7ff68>.

The Revolutionary Guards, Past, Present and Directions for Future Development, in *ICT – International Institute for Counter – Terrorism*, Iran and Shi'ite Terrorism Desk, Novembre 2018. Reperibile al link: https://www.ict.org.il/Article/2289/The_Revolutionary_Guards#gsc.tab=0.

SINTESI

INTRODUZIONE

A partire dal rovesciamento del regime dello shāh in Iran, evento a cui seguì l'instaurazione della Repubblica islamica, lo sciismo, corrente minoritaria dell'Islam, giunse all'attenzione del mondo occidentale: infatti, circa il quindici per cento della popolazione mondiale professante fede musulmana appartiene alla corrente sciita, confermandone così la tendenza minoritaria, tuttavia, in Medio Oriente è maggioritaria in ben tre Paesi, due dei quali sono l'Iran e l'Iraq. Questi ultimi, soggetti dell'analisi comparata di questo scritto, costituiscono un *unicum* nel panorama regionale mediorientale ad orientamento sunnita (eccezion fatta per lo Stato del Bahrein, anch'esso a maggioranza sciita), condividendo dunque, oltre al confine territoriale che li separa, anche la confessione religiosa maggiormente professata dalle rispettive popolazioni. Ciò nonostante, la storia politica che li ha caratterizzati e condotti fino agli assetti istituzionali attuali è ben diversa. Le differenze tra i due casi studio sono notevoli e trovano ragione, non solo nei differenti contesti storici di sviluppo, ma anche nelle diverse forme e ruoli di cui lo sciismo è stato interprete nei due Paesi: l'affermazione prorompente di questa corrente religiosa, soprattutto in termini politico – istituzionali, piuttosto che la sua dura repressione, in uno Stato nel quale era però espressione della tendenza confessionale maggioritaria della popolazione, ha condotto ad esiti costituzionali profondamente diversi che, ancora oggi, dispiegano i propri effetti all'interno delle più ampie dinamiche geopolitiche della regione del Medio Oriente.

Pertanto, al fine di comprendere l'attuale scenario politico dei due Paesi, si procederà attraverso un'iniziale analisi dell'evoluzione storica di Iran e Iraq, nel corso del XX secolo, evidenziando il ruolo dello sciismo nel costituzionalismo: tale ricostruzione storica giungerà fino all'anno di entrata in vigore delle attuali costituzioni e, dunque, il 1979 per l'Iran e il 2005 per l'Iraq. A quel punto, sarà possibile considerare i testi dal punto di vista giuridico, analizzandone le disposizioni e la forma di governo stabilita, così come il ruolo riconosciuto all'Islam nell'ordinamento statale. La parte più sostanziale dell'analisi comparata sarà poi volta allo studio della struttura giuridico – istituzionale delle forze armate dei due Paesi, i quali presentano caratteristiche profondamente inconciliabili, tuttavia, dal punto di vista delle relazioni politico – militari, e dunque del rapporto che intercorre tra l'ordinamento politico, posto alla guida dello Stato, e quello militare, posto in difesa dello Stato, sono rinvenibili alcuni elementi simili, pur dispiegando effetti totalmente opposti. L'attuale scenario iracheno fornisce un chiaro esempio degli effetti derivanti dalla due diverse strutture istituzionali.

PARTE I

CAPITOLO 1 – LO SCIISMO NEL COSTITUZIONALISMO: PERCORSI COSTITUZIONALI A CONFRONTO

Al fine di porre in essere un'analisi esaustiva della struttura politico - istituzionale iraniana ed irachena, evidenziando lo sciismo quale elemento comune e trainante nelle due realtà sociali, è necessario individuare in via preliminare una definizione minimale di Islam sciita e per fare ciò bisogna risalire al 632, data di morte del Profeta Muhammad. A partire da questo momento, infatti, l'Islam fu attraversato da frammentazioni e divisioni interne circa la determinazione del criterio di successione alla guida della comunità islamica: la *shī'a*, partito che si schierò a sostegno del genero e cugino del Profeta, sostenne che quest'ultimo avesse espresso la propria preferenza per la designazione di 'Alī ibn Abī Tālib e così si delineò la principale divisione che, ancora oggi, attraversa tutto il mondo musulmano, e cioè la contrapposizione tra sciiti e sunniti. È da evidenziare, peraltro, il fatto che, all'interno della stessa corrente minoritaria sciita, non esiste un'interpretazione univoca e fu in seguito alla rinuncia da parte degli *imām* al ruolo di autorità politica, accogliendo dunque una scelta di natura esclusivamente religiosa, che lo sciismo strutturò il proprio impianto dottrinale caratterizzato però da continue frammentazioni. Se si considera lo stereotipo dello sciita diffuso in Occidente, si tende a identificarlo come un individuo incline al martirio e al sacrificio di se stesso, ma nella realtà questa visione risulta essere totalmente distorta e in contrasto con quella dello sciismo, che da sempre insiste sulla venerazione per i propri martiri come stimolo alla riflessione e alla coesione, piuttosto che in termini di tensione emulativa. Di conseguenza, in relazione al recente attivismo politico sciita che dichiara di essersi mosso in nome del "vero" Islam, è bene sottolineare come questo fenomeno moderno abbia nella realtà richiesto un vero e proprio capovolgimento della tradizione religiosa. Lo sciismo non è rivoluzionario di per sé, ma per secoli ha tuttavia coltivato al suo interno particolari ideali, tra cui quello della resistenza e della sofferenza. Conseguentemente, la protesta sociale, la rivoluzione, le richieste per una maggiore condivisione dei poteri, così come i continui sforzi nell'ottica di un ampliamento della propria influenza regionale, sono tutte forme di espressione perfettamente riconducibili alla tradizione sciita e che, peraltro, non solo risultano facilmente adattabili ai tempi, ma sono anche un prodotto tipicamente "locale", che non ha quindi subito alcuna importazione dalle ideologie occidentali e al quale è stato possibile appellarsi in nome della lotta per la giustizia.

LO SCIISMO NEL XX SECOLO: EVOLUZIONE STORICO - COSTITUZIONALE

La Costituzione iraniana del 1979 ha rappresentato la risposta più dirompente a tutta una serie di problematiche che l'Iran cercava di affrontare già da decenni e, in particolare, in seguito alla fine del modello monarchico l'universo sciita iraniano ha dovuto elaborare delle risposte efficaci per

potersi adattare ai vari mutamenti costituzionali. Tra gli eventi più significativi dell'Iran moderno vi è certamente la cosiddetta "Rivoluzione costituzionale", la prima nel mondo islamico e che, a partire dal 1905, mosse i propri passi appellandosi ad una generale richiesta di maggiore giustizia e di riforme. Nonostante la Costituzione persiana del 1906 abbia avuto vita breve, essa ancora oggi rappresenta un modello per molti Stati del mondo arabo, prevedendo infatti un contenimento del potere dello shāh tramite l'istituzione di un parlamento bicamerale, il cui potere era a sua volta limitato tramite un Consiglio ecclesiastico costituito da cinque figure appartenenti al clero sciita. La situazione di quasi anarchia continuò per diversi anni, tuttavia, in questo scenario caotico si distinse la figura dell'ufficiale persiano Ridā Khān, che, nel 1921 marciò su Teheran e avviò una fase di contrattazione con l'esercito britannico che portò alla firma di un patto di neutralità tra i due Paesi e alla proclamazione di Ridā Khān a shāh di Persia, fondando così la nuova dinastia dei Pahlavi che, rifacendosi al nome dell'antica lingua preislamica persiana, intendeva sottolineare la natura laica del regno. La dinastia dei Pahlavi continuò a regnare sull'Iran fino al 1979, quando sull'onda incontenibile della Rivoluzione islamica lo shāh si vide costretto ad abbandonare il Paese e il primo febbraio 1979 l'Āyatollāh Khumaynī, *mujtahid* carismatico docente di teologia e guida spirituale della Rivoluzione, fece il suo ritorno in patria da eroe.

A partire dal suo esordio, l'Islam di corrente sciita è sempre stato strettamente legato all'Iraq, poiché proprio in questi territori hanno avuto luogo buona parte degli eventi fondanti la tradizione sciita. L'interesse delle potenze europee verso quest'area crebbe nel corso del XX secolo e, nel 1914, l'armata britannica iniziò ad invadere territori della Mesopotamia fino ad occupare la città di Baghdad nel 1917, data fondamentale che segnò la fine della dominazione ottomana, durata quattro secoli, e con essa la fine del regno dell'Islam. Il profilo del nuovo Stato iracheno fu concepito in occasione della Conferenza del Cairo del 1921, nel corso della quale si optò per fare dell'Iraq una nuova monarchia araba costituzionale, sulla base del modello europeo dello Stato nazione. Tuttavia, il nuovo disegno istituzionale resse fino al 1958, anno della Rivoluzione antimonarchica che portò, in seguito ad un colpo di Stato dei militari iracheni, all'instaurazione della Repubblica. Fondato in Iraq, nel 1952, il partito Ba'th rappresentò la principale manifestazione del movimento nazionalista e arabista, affacciandosi sullo scenario politico di quegli anni anche grazie al sostegno degli ufficiali dell'esercito, attori politici fondamentali nell'Iraq moderno. È in seno a tale partito politico che emerse, nel corso degli anni, la figura di Saddām Husayn, la cui ascesa politica raggiunse l'apice nel 1976, quando si impadronì di tutte le funzioni e divenne così Presidente dell'Iraq, ponendosi al vertice di un regime dittatoriale che perdurò fino al 2003, anno della sua destituzione in seguito all'invasione anglo-americana.

CAPITOLO 2 – LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN

La Costituzione dell’Iran del 1979, successivamente emendata nel 1989, è l’enunciazione nel linguaggio internazionale del costituzionalismo della teoria e dei principi del governo islamico, così come erano stati definiti e professati dall’Āyatollāh Khumaynī. Si tratta di un testo costituzionale abbastanza complesso ed ampio, costituito infatti da 175 articoli divisi in quattordici capitoli, i quali mirano a coprire ogni aspetto istituzionale e sociale del Paese, facendo emergere fin da subito una delle questioni principali che l’Assemblea costituente ha dovuto affrontare, e cioè come poter armonizzare i principi che attengono alla cultura propria del costituzionalismo, che in Iran si era sviluppata già a partire dai primi anni del Novecento tramite la Rivoluzione costituzionale, e quegli elementi che caratterizzano la tipologia di Stato islamico. La Costituzione proclama, tra i principi generali, lo sciismo duodecimano religione ufficiale dello Stato, ponendo particolare enfasi sul fatto che la definizione religiosa dello Stato non potrà subire modifiche. Tuttavia, la principale caratteristica dell’impianto costituzionale della Repubblica islamica è l’applicazione della teoria della *wilāyat al-faqīh*, ossia del cosiddetto “governo del giureconsulto”: esso prevede che al vertice del sistema costituzionale vi sia la Guida suprema, il quale, esperto di diritto islamico, ha il compito di guidare la società avendo riguardo per tutte le questioni di natura economica, politica e religiosa. La prima Guida suprema fu l’Āyatollāh Khumaynī, alla cui morte seguì un processo di designazione che prevede l’elezione a vita della Guida da parte di un’Assemblea di esperti, che nel 1989 designò Alī Ḥoseynī Khāmeneī, con il quale, tuttavia, si avviò una nuova definizione della figura in questione, valorizzando il ruolo politico del designato a scapito della funzione di guida religiosa del suo popolo. Inoltre, l’Iran è l’unica Repubblica al mondo in cui il Presidente della Repubblica, eletto ogni quattro anni a suffragio universale, non è il capo dello Stato, perché, pur essendo al vertice del potere esecutivo, è limitato nei suoi poteri dalle competenze che sono direttamente attribuite alla Guida suprema.

CAPITOLO 3 – LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA D’IRAQ

Condurre un’analisi sulla Costituzione irachena del 2005 significa, inevitabilmente, considerare il ruolo che gli Stati Uniti hanno avuto in seguito all’invasione militare lanciata nel marzo 2003 e la successiva influenza da loro esercitata, nel corso degli anni a venire, durante la fase costituente. Tra il 2003 e il 2005, il Paese fu governato da due ordini normativi: le leggi emanate da Paul Bremer, Ambasciatore statunitense in Iraq, e quelle previste dalla Legge di amministrazione dello Stato iracheno per il periodo di transizione (TAL). Quest’ultima, in particolare, fu emessa dalla Autorità Provvisoria della Coalizione (CPA) che, guidata da Bremer stesso, governò l’Iraq dal 2003 al 2004, imponendo di fatto, nel corso del processo costituente, la linea voluta da Washington.

La Costituzione della Repubblica d'Iraq del 2005, entrata poi in vigore in seguito all'esito positivo di un referendum, abbraccia principi cardine quali l'Islam, la democrazia, i diritti umani, il pluralismo e il federalismo: tutte questioni sulle quali le diverse parti politiche coinvolte si trovarono tendenzialmente d'accordo, mentre contribuirono ad alimentare il dibattito politico tutti quegli aspetti determinanti nei meccanismi di funzionamento delle istituzioni. Tra questi, la definizione dei limiti che sarebbero dovuti intercorrere nel rapporto tra la Repubblica d'Iraq e l'Islam rappresentò uno dei dibattiti più accesi, fino a che si giunse all'elaborazione dell'art. 2, il quale dichiara che l'Islam è la religione ufficiale dello Stato e fonte della legislazione e, pertanto, alcuna legge può essere applicata qualora risulti in contrasto con le disposizioni islamiche. Sebbene il dibattito in merito alla struttura istituzionale del governo federale e, in particolar modo, ai rapporti di potere tra il Presidente, il Primo ministro e il Parlamento, non siano direttamente legati al ruolo dell'Islam, tuttavia, la definizione costituzionale dell'apparato statale fu profondamente influenzata dal dibattito religioso. Ciò detto, una costituzione permanente è un documento di fondamentale importanza per la sovranità di un popolo e, in genere, i governi dedicano un lungo periodo alla sua fase di redazione, ma ciò nonostante, l'Iraq è stato forzato a condurre l'intera discussione ed elaborazione del testo in soli due mesi. Quando il popolo è stato chiamato ad esprimersi in merito, si votò per l'adozione di una costituzione che non era stata diffusa, letta e studiata preventivamente, e ci si limitò, dunque, a seguire le istruzioni impartite dai capi politici e religiosi di riferimento. Il risultato di tale evoluzione si manifesta nella perplessità stessa degli iracheni, per i quali la Costituzione del 2005 rimane controversa in ragione della natura ambigua di molti dei suoi articoli, nonché delle modalità secondo le quali la fase costituente si è svolta.

PARTE II

CAPITOLO 1 - LA STRUTTURA GIURIDICO – ISTITUZIONALE DELLE FORZE ARMATE IRANIANE

L'analisi della struttura giuridico – istituzionale delle forze armate iraniane permette, innanzitutto, di mettere in luce come la Repubblica islamica dell'Iran, sorta in seguito alla Rivoluzione del 1979 si sia organizzata a livello di difesa armata, tenuto conto che uno dei principali obiettivi era ed è la conservazione del regime politico istituito, di cui il principio della *wilāyat al-faqīh* è espressione. A tal proposito, un elemento che merita di essere sottolineato concerne la natura duplice della struttura e dell'operatività delle forze armate iraniane: la dimensione duale della difesa della Repubblica islamica dell'Iran è istituzionalizzata nello stesso testo costituzionale del 1979, laddove l'esercito regolare, Artesh, è affiancato ad un'altra organizzazione militare, il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica (IRGC o *pāsdārān*), nato sull'onda della Rivoluzione con la chiara missione di difendere il nuovo regime politico istituito.

Nella realtà, l'IRGC ha poi subito nel corso degli anni notevoli mutamenti, tali da condurlo a svolgere un ruolo centrale in tutti i settori della società iraniana: la politicizzazione dei pāsdārān, sebbene in contrasto con gli iniziali voleri dell'Āyatollāh Khumaynī, ha rappresentato il volano per il successivo impegno dell'IRGC negli ambiti sociali, economici e imprenditoriali del Paese, consolidando, progressivamente, il proprio monopolio nei diversi settori di intervento e mascherando la volontà di esercitare un controllo politico sul Paese tramite la formulazione di prospettive di investimento, nonché di tutela degli interessi nazionali, in un'ottica di crescita e sviluppo economico.

L'elemento dirompente dell'IRGC è certamente rappresentato dalla sua dimensione ideologica, che riesce ad espandersi proprio grazie al sistema di nomina dei generali e dei comandanti, i quali sono posti ai vertici delle diverse organizzazioni militari parallele, anche laddove queste erano nate ideologicamente indipendenti, come nel caso delle forze di polizia iraniane (NAJA), contribuendo al consolidamento di strumenti militari utili al mantenimento dell'ordine pubblico, così come alla repressione politica e sociale. Questi organi di sicurezza e di difesa ideologizzati, guidati dai generali principi della Rivoluzione islamica del 1979, rispondono poi ai voleri e agli interessi dell'ala più conservatrice dell'Iran, rappresentata in primo luogo dalla Guida suprema Khāmeneī, unico vero manovratore della struttura militare iraniana. In particolare, l'Iran post – rivoluzionario ha potuto dotarsi, autonomamente, di istituzioni, in particolare armate, che garantiscano la preservazione e, al contempo, il perseguimento degli interessi nazionali (sebbene questi ultimi alimentino tensioni a livello regionale ed internazionale, soprattutto nei confronti degli Stati Uniti), aspetto che è, invece, mancato in Iraq, il quale ha dovuto adattarsi largamente alle direttive straniere anche nel percorso di ricostruzione dello Stato.

Questa situazione non è, tuttavia, priva di tensioni interne: queste ultime sono rinvenibili sia nel rapporto interno tra i diversi poteri dello Stato, nel quale si sta assistendo ad un continuo confronto tra la Guida suprema e il Presidente della Repubblica islamica, il quale è però impossibilitato ad imprimere una svolta significativa nei confronti del monopolio di potere creatosi intorno alla figura di Khāmeneī e dei pāsdārān. Ma le tensioni interne sono manifeste, a partire dagli ultimi mesi del 2019, anche nelle strade e nelle piazze iraniane, tornate a riempirsi di manifestanti a distanza di un anno dall'ultimo evento del 2018: al momento non è dato sapere quello che sarà l'effettivo epilogo di questa ondata di proteste, certo è che la Repubblica islamica dell'Iran sembra disporre di tutti i mezzi sufficienti e necessari per poter contrastare tali movimentazioni popolari, soprattutto in considerazione del fatto che un'unità come il NAJA ha accresciuto la propria forza, così come la propria abilità di coordinamento, in concomitanza dei principali eventi di protesta che hanno attraversato l'Iran negli ultimi anni. Sul piano della politica internazionale, le tensioni che

Teheran si trova attualmente a fronteggiare sono notevoli e derivano, in larga parte, dalla natura mutevole della regione del Medio Oriente, che induce gli Stati, tra cui l'Iran, a prendere parte nei diversi scenari di conflitto al fine di consolidare la propria posizione di influenza: in tale contesto, le tensioni tra Teheran e Washington risalgono a diversi decenni fa, tuttavia, il fragile punto di incontro raggiunto nel 2015 tramite la firma del JCPOA, ovvero l'Accordo sul nucleare iraniano, è stato poi vanificato dalla decisione della Casa Bianca di ritirarsi dall'accordo, riconfermando l'imposizione del regime sanzionatorio a danno dell'economia iraniana. A ciò è poi seguito l'inserimento da parte di Washington dell'IRGC nell'elenco delle organizzazioni terroristiche stilato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ampliando in tal modo la capacità statunitense di esercitare pressione sul Teheran. Infine, la recente uccisione all'inizio del 2020 del generale iraniano Qasem Soleimani per mano americana, oltre ad aver generato ondate di indignazione in tutto l'Iran, che piange la morte di colui che era considerato come il vero difensore della sicurezza nazionale e degli interessi iraniani, solleva una serie di interrogativi dal punto di vista del diritto internazionale, tenuto conto che lo scenario prefigura un capo di Stato (Stati Uniti) che ordina l'uccisione di una delle principali cariche di un altro Stato sovrano (Iran).

CAPITOLO 2 - LA STRUTTURA GIURIDICO – ISTITUZIONALE DELLE FORZE ARMATE IRACHENE

L'analisi della struttura giuridico – istituzionale dell'Iraq permette di comprendere come le problematiche attuali siano, in larga parte, conseguenze dirette di un'evoluzione politica complessa, nella quale il vero protagonista dell'azione è scarsamente rinvenibile nel popolo iracheno, quanto piuttosto in attori esterni. Similmente alla realtà militare iraniana, anche l'Iraq non fa affidamento sull'azione del solo esercito regolare, il cosiddetto *Iraqi Army*, ma dispone anche di altre tre principali forze di difesa che variano notevolmente, l'una dall'altra, dal punto di vista della dimensione e delle capacità: nello specifico si annoverano i Peshmerga, combattenti curdi del Kurdistan iracheno; il *Counter Terrorism Service* (CTS), un'unità di forze speciali irachene create dalla Coalizione dopo l'invasione del 2003; e le Forze di Mobilitazione Popolare, costituite da milizie, prevalentemente sciite, nate nel contesto della guerra civile irachena nel 2014. Sebbene l'attuale situazione derivi, per lo più, dalla violenta evoluzione dell'Iraq come entità politica dopo l'invasione degli Stati Uniti nel 2003, il Paese e la sua società hanno sempre avuto un rapporto tortuoso con le loro forze armate, le cui radici sono rinvenibili già nel XX secolo, a partire dal lungo ciclo di colpi di Stato fino ad arrivare agli anni Ottanta, durante i quali iniziò invece la stagione delle esibizioni militari con Saddām Husayn.

In seguito all'invasione statunitense dell'Iraq l'esercito iracheno fu sciolto, dando seguito alla fase di “*de - ba'thification*” voluta dalla CPA, e a ciò seguì la creazione di una nuova forza armata

durante la seconda metà degli anni 2000. Tuttavia, dal 2003 all'inizio del 2007, l'Iraq fu caratterizzato da un profondo vuoto, anche dal punto di vista della sicurezza interna, situazione che condusse il Paese in una sorta di stato di natura Hobbesiano, caratterizzato dalla guerra di tutti contro tutti. A partire dal 2007 – 08, l'approccio statunitense mutò parzialmente e condusse ad una collaborazione più stretta e diretta con la controparte irachena, ma ciò nonostante l'esercito regolare iracheno ha poi subito una catastrofica disintegrazione di fronte alla minaccia terroristica posta da Dā'esh nel 2014. È in conseguenza di ciò che le altre forze militari si inseriscono, nel quadro della difesa armata irachena, come alternativa all'esercito regolare, in particolare i Peshmerga e le Forze di Mobilitazione Popolare, la cui nascita e affermazione non deve sorprendere alla luce della ripetuta inadeguatezza dell'esercito iracheno, che si è rivelato incapace nell'azione di difesa della sua popolazione e dei suoi stessi territori. Ad oggi, l'Iraq è uno Stato attraversato da profonde divisioni e frammentazioni, le quali si riflettono nello stesso panorama militare: infatti, tra le forze armate analizzate, di cui i Peshmerga curdi rappresentano certamente il caso più singolare ed emblematico, sono rinvenibili anche i gruppi armati facenti parte delle Forze di Mobilitazione Popolare, le quali operano sotto il diretto comando dell'unità iraniana *Niru-ye Qods*, il cui capo era appunto il generale Qasem Soleimani, il quale, non a caso, è stato ucciso dagli Stati Uniti proprio in Iraq, Stato in cui Washington e Teheran sono uniti da obiettivi comuni, ma da un contrapposto disegno finale. Per quanto riguarda il sistema delle forze armate irachene nel suo complesso, è evidente che il collasso delle stesse di fronte alla minaccia terroristica ha fatto emergere le contraddizioni e le questioni irrisolte dell'apparato statale iracheno, il quale, lentamente ricostruito sotto l'egida statunitense, ha continuato a mantenere al proprio interno dinamiche che, risalenti alla cultura istituzionale irachena, sono risultate incompatibili con il nuovo assetto governativo.

Il motivo principale della disfatta dell'esercito iracheno, di fronte all'avanzata militare di Dā'esh nel 2014, è da rintracciare in una serie di errori, commessi da Washington, nella conduzione del programma di *Security Sector Reform* (SSR) in Iraq: in particolare, la debolezza insita nelle forze armate del Paese è stata generata dall'incompletezza della ricostruzione del settore della sicurezza. Nel contesto della SSR, il ripristino dell'apparato di sicurezza statale, comprendente l'esercito, le forze di polizia, i servizi di intelligence e il controllo dei confini, costituisce un aspetto centrale della ricostruzione post-bellica di uno Stato, ma è altrettanto essenziale trasferire la responsabilità, in materia di garanzia della sicurezza, dalla forza occupante alle autorità del Paese. Quanto detto era, a maggior ragione, ancor più necessario nel caso dell'Iraq, dove lo sconfitto apparato di sicurezza era stato smantellato in nome del processo di “*de-ba'thification*”, finalizzato a rimuovere l'influenza del partito Ba'th di Saddām Husayn. Quando Washington avviò il ritiro delle truppe tra il 2009 e il 2011, dapprima dalle città e poi gradualmente in ogni provincia, la

qualità della leadership irachena iniziò a declinare, coinvolgendo, dunque, anche il complesso settore della sicurezza. Nello specifico, un fattore significativo è stato certamente rappresentato dall'eccessiva politicizzazione della struttura di comando e controllo: i partiti politici alla guida del governo iracheno sostituirono le cariche di comando superiore al fine di assicurare il collocamento ai vertici dei loro nominati politici. Pertanto, il favoritismo di matrice politica, tribale e familiare si espanse in modo totalmente incontrollato e le cariche più alte della gerarchia militare, responsabili quindi del comando armato, amministrazione, pianificazione, addestramento e funzioni logistiche, furono assegnate a persone totalmente prive di qualifiche, le quali non avevano alcun interesse nella prosecuzione dello sviluppo militare e di sicurezza dell'Iraq, essendo maggiormente focalizzate nell'arricchimento personale perseguito tramite il ricorso alla corruzione.

L'elevato stato di incertezza in cui versa l'Iraq non dà modo, al momento, di delineare possibili sviluppi futuri, tuttavia, sarà fondamentale che gli attori della comunità internazionale che attualmente stanno fornendo supporto ai Peshmerga o alle forze di sicurezza irachene, nel contesto della lotta a Daesh, si mostrino capaci di dare seguito ad alcune precise raccomandazioni. In particolare, è necessario sviluppare una strategia di SSR che consideri operazioni di supporto alle forze di sicurezza dell'Iraq, così come ai Peshmerga, ma in un'ottica di interrelazione e dipendenza tra le due sfere militari. Ciò è tanto più necessario alla luce della crescita delle Forze di Mobilitazione Popolare, la cui presenza potrebbe creare un problema ancora più grande se una guerra civile dovesse scoppiare. Una strategia integrata, invece, dovrebbe tenere conto delle conseguenze derivanti dal rafforzamento delle diverse forze, in relazione l'una all'altra, e della necessità di strutture di comando e di meccanismi operativi integrati. Un sistema di questo tipo dovrebbe scoraggiare una forza armata dalla tentazione di voler prevalere sull'altra in una particolare situazione di conflitto.

PARTE III

CAPITOLO 1 – LE RELAZIONI POLITICO – MILITARI: UN'ANALISI COMPARATA

In seguito allo studio delle due realtà istituzionali prese in analisi, l'Iran e l'Iraq, la parte III analizza l'annosa problematica circa la natura del rapporto che intercorre tra l'ordinamento politico, posto alla guida dello Stato, e quello militare, posto in difesa dello Stato e degli interessi nazionali. Le questioni in merito alle relazioni politico – militari hanno interessato molti studiosi e analisti, soprattutto alla luce del fatto che si tratta di un ambito di indagine altamente interdisciplinare: dal punto di vista della letteratura socio – politica, le teorie elaborate sono numerose e, in generale, cercano tutte di rispondere ad un quesito fondamentale, e cioè a come assicurare l'esistenza di un apparato statale di difesa armata che, pur essendo il principale detentore del potere coercitivo,

elemento necessario allo scopo di assicurare la protezione di uno Stato e del suo popolo, non costituisca, al contempo, una minaccia per lo stesso ordine politico in difesa del quale si presuppone debba agire. Pertanto, con l'espressione "relazioni politico – militari" ci si riferisce all'interazione tra le forze armate di uno Stato, intese come una istituzione, e gli altri settori della società all'interno della quale le forze armate sono inserite. Da un lato, la struttura militare deve essere sufficientemente forte al fine di proteggere lo Stato e, dunque, prevalere in uno scenario di conflitto: lo scopo che si cela dietro all'istituzione dell'apparato militare è, in primo luogo, il bisogno, o tutt'al più il bisogno percepito, di disporre di una forza armata tale da sferrare attacchi contro altri gruppi, o difendersi dagli stessi. Dall'altro lato, l'apparato militare deve condurre i propri affari in modo tale da non abbattere o prevalere sulla società in difesa della quale è stato istituito: affinché l'esercito affronti con successo i propri nemici, esso deve disporre del potere coercitivo, il che significa avere la capacità di imporre la propria volontà sugli altri, tuttavia, il potere coercitivo in genere attribuisce a colui che lo detiene anche la capacità di imporsi sulla comunità. Il sequestro diretto del potere politico da parte dei militari è la tradizionale preoccupazione al centro delle teorie sulle relazioni politico – militari e, in effetti, costituisce un modello costante e ricorrente nella storia dell'uomo.

Alla luce di quanto affermato fino ad ora, è evidente che il concetto centrale di questa discussione è il controllo democratico delle forze armate, espressione tramite la quale ci si riferisce all'insieme di norme e di principi che governano la relazione tra l'apparato militare e l'ordinamento politico, nella quale le forze armate sono subordinate alle autorità democraticamente elette e soggette al controllo del ramo giudiziario, così come delle organizzazioni civili e dei mezzi di informazione. In seguito alla fine del lungo conflitto che ha caratterizzato la divisione del mondo in due blocchi contrapposti, si è fatta strada la convinzione che l'esercito non debba essere semplicemente sottoposto al controllo, ma che questo stesso controllo necessiti di essere istituito democraticamente. Peraltro, il recente approccio olistico della SSR si inserisce, in egual modo, in questo generale percorso di progresso nella trattazione della materia. I principi caratterizzanti il controllo democratico possono poi essere implementati ricorrendo a particolari meccanismi e il più importante tra questi è, senz'altro, la disposizione di un chiaro quadro giuridico di riferimento, il che implica riferimenti al principio del controllo democratico rinvenibili sia nella legge fondamentale di un Paese, sia all'interno di specifiche leggi adottate dai parlamenti nazionali.

IL CASO IRANIANO

Per quanto riguarda l'Iran, l'IRGC è la più importante organizzazione armata dell'Iran e la sola in grado di garantire la sopravvivenza della Repubblica islamica, difatti i *pāsdārān* rafforzano

la struttura clericale, e dunque politica, del Paese ricorrendo a feroci repressioni delle proteste politiche e sociali, chiare manifestazioni della disaffezione del popolo iraniano, scoraggiando in tal modo l'intervento esterno e qualsiasi tentativo di mutamento del regime. Nel fare ciò, inoltre, il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica esercita un forte controllo anche sull'esercito regolare iraniano, Artesh, riducendo significativamente le probabilità di minaccia di un colpo di Stato, eventualità che si verifica quando, nelle relazioni politico – militari di uno Stato, l'esercito sfugge dal controllo delle autorità centrali, acquisendo progressivamente una maggiore indipendenza politica e, quindi, di azione, tale da permettergli di intervenire direttamente negli affari interni del Paese, influenzandone o modificandone totalmente gli esiti. L'IRGC agisce sotto il controllo stringente operato dalla Guida suprema Khāmeneī, il quale ha creato un'estesa rete di istituzioni finalizzate al controspionaggio e alla formazione politica e ideologica delle forze armate, ricorrendo non di rado a metodi di repressione, ma assicurando, al contempo, la piena subordinazione dell'IRGC alla Guida suprema. Ora, il fatto che le forze armate iraniane siano effettivamente poste sotto uno stretto controllo da parte dell'apparato politico di Teheran, non significa affermare che il controllo esercitato sia democratico e, in effetti, sono diversi i principi per il controllo democratico che non trovano applicazione nel contesto iraniano. Il risultato derivante da questa particolare implementazione delle strategie nazionali, in materia di controllo politico sulle forze armate, è che l'Āyatollāh Khāmeneī ha fatto in modo, nel corso di questi ultimi decenni, che le nuove generazioni di militari, i quali vanno ora a riempire le fila dell'IRGC, abbiano opinioni più conservatrici e religiose rispetto ai loro predecessori. In particolare, la composizione sempre più ideologico – religiosa delle forze armate, rafforzata da uno stringente regime di addestramento, ha forgiato ed alimentato un divario sempre più crescente tra i pāsdārān e il popolo iraniano: all'interno della struttura militare iraniana è l'ideologia a regnare sovrana, tale da non lasciare spazio alcuno per lo sviluppo di un'identità civica, o di un generale sentimento di patriottismo, tra i suoi membri. Questa linea dura assunta dall'apparato militare, unanimemente sostenitore della *wilāyat al-faqīh*, sembra rappresentare un efficace mezzo per l'abbattimento di un qualsiasi potenziale moto rivoluzionario, che sorga con l'intento di mutare l'attuale ordinamento politico. Tuttavia, il rafforzamento esponenziale avvenuto in seno alle forze armate iraniane, e specificatamente nell'IRGC, manifesto non solo in termini di capacità operativa in reazione a minacce interne, ma anche rispetto al grado di influenza che esercitano nell'intero sistema politico ed economico dell'Iran, non è esente da rischi, tanto che un consiglio alla Guida suprema in carica è stato quello di rafforzare la relazione tra i pāsdārān e le autorità religiose, in vista dei potenziali rischi emergenti nell'era post – Khāmeneī. In particolare, un timore che si sta facendo strada, all'interno dei palazzi del potere di Teheran, è che l'IRGC possa non accettare la prossima Guida

suprema, il cui orientamento potrebbe collocarsi a metà tra la religiosità più radicale e il pragmatismo, laddove quest'ultima accezione include peraltro l'attuale Presidente della Repubblica Hassan Rouhani, il quale è sostenitore di idee ben lontane dalla nozione di seminario rivoluzionario che fa capo, invece, a Khāmeneī.

IL CASO IRACHENO

Volgendo ora l'attenzione all'attuale struttura armata dell'Iraq, è interessante notare la frequenza con la quale ricorre l'espressione "*under civilian control*", in riferimento all'intero apparato di sicurezza iracheno, a partire dalle forze armate fino agli uffici dedicati a mansioni aventi, per lo più, natura amministrativa. Tuttavia, all'indomani della presa di Mosul da parte di Dā'esh, le due parti, politico e militare, iniziarono a muovere reciproche accuse: da un lato, i comandanti militari accusarono i capi civili per non aver fornito loro un adeguato sostegno, sia strategico sia finanziario; mentre, dall'altro lato, l'élite politica accusò la controparte militare di corruzione, assenteismo, livelli addestrativi qualitativamente bassi, e ancora scarsa coesione. In effetti, entrambe le parti avevano ragione, tuttavia, la principale causa del collasso dell'esercito iracheno è da rinvenire proprio nella natura impropria delle relazioni politico – militari. Difatti, malgrado vi fosse sull'apparato militare iracheno l'esercizio di un controllo politico, quest'ultimo rimase nelle sole mani del Primo ministro, in assenza di un qualsiasi meccanismo istituzionale di peso o contrappeso, rendendo così l'esercito un'istituzione statale totalmente inefficace e dalla marcata impostazione settaria: invece di creare un sistema di difesa nazionale caratterizzato dalla condivisione degli oneri e dall'applicazione dei principi di responsabilità e meritocrazia, con una limitata interferenza negli ambiti di azione di ciascuna delle due parti, si procedette al consolidamento di un sistema federale basato sulla sfiducia, la sovrapposizione dei ruoli e con un'attitudine crescente all'esclusione. Nūrī al-Mālikī, capo del governo iracheno dal 2006 al 2014, fece in modo di stabilire, fin da subito, un forte e personale controllo sull'apparato militare del Paese e, benché vi fosse un'opposizione civile rispetto agli sforzi di consolidamento del potere operati da al-Mālikī, questi si rivelarono troppo deboli e, soprattutto, inabili nel porre una reale sfida al governo che, pertanto, proseguì nella propria azione di consolidamento e centralizzazione del controllo sull'apparato militare. Il timore che il nuovo apparato militare iracheno potesse ripresentare i medesimi connotati che l'avevano caratterizzato durante la storia moderna dell'Iraq ha indotto all'esercizio di un controllo politico estremo e personale, che, in particolare, marginalizzava le istituzioni nominalmente parte della struttura di comando e controllo militare. A ciò è conseguito che tutti i meccanismi di *checks and balances*, costituzionalmente previsti nel 2005, sono stati annullati o resi inefficaci. Malgrado l'esercizio di un controllo politico vi fosse, questo faceva capo

ad un solo individuo e si accompagnava, peraltro, all'assenza di una effettiva *governance* democratica, tutti elementi che hanno poi condotto alla strutturazione di un apparato militare totalmente disorganizzato, male addestrato ed equipaggiato, pervaso dalla corruzione e attraversato da dinamiche clientelari e settarie. Ciò ha inevitabilmente contribuito a rendere le forze armate incapaci di sviluppare un'azione difensiva al sopraggiungere del primo nemico, Dā'esh. In Iraq, al contrario dell'Iran, i meccanismi affinché fosse assicurata una corretta applicazione del principio del controllo democratico delle forze armate erano stati predisposti e sanciti costituzionalmente ma, ciò nonostante, non sono stati applicati o rispettati.

CONCLUSIONE

Alla compattezza dell'impianto istituzionale iraniano, a cui consegue anche un chiaro indirizzo politico e strategico, si contrappone lo stato caotico e di generale frammentazione e disorganizzazione dell'Iraq. I percorsi costituzionali dei due Paesi sono molto diversi e, pur presentando entrambi una composizione sociale a maggioranza sciita, gli esiti sono stati profondamente differenti. A tal proposito, è bene sottolineare che nel corso della storia moderna dell'Iraq non riuscì mai ad emergere una gerarchia religiosa sciita forte, tale da influenzare gli sviluppi della politica nazionale, al contrario invece dell'Iran, nel quale gli *'ulamā* hanno sempre esercitato un certo grado di influenza sulle tradizionali élite al potere. Ciò ebbe come conseguenza che, al rafforzarsi del ruolo politico dei principali esponenti sciiti iraniani, corrispose in Iraq uno sradicamento del potere che era nelle mani dei *mujtahid* da parte dei governi iracheni, ricorrendo peraltro, durante il regime dittatoriale di Saddām Husayn, a misure repressive e dure persecuzioni. Oggi, tuttavia, i destini dei due Paesi sembrano intrinsecamente legati l'uno all'altro, soprattutto alla luce del coinvolgimento iraniano in Iraq e il conseguente confronto con l'eterno nemico statunitense, che sembra intenzionato a fronteggiare la Repubblica islamica proprio sul suolo iracheno, territorio fortemente conteso.

La presenza di Qasem Soleimani in Iraq si spiega prendendo in considerazione il crescente coinvolgimento della Repubblica islamica nei territori iracheni, in particolare dall'anno 2014, data a partire dalla quale Teheran ha ampliato la propria influenza organizzando e finanziando le potenti milizie sciite, le Forze di Mobilitazione Popolare, il cui contributo militare è stato fondamentale, e continua tutt'ora ad esserlo, nel contesto della lotta contro Dā'esh. Tuttavia, l'attuale successo geostrategico della Repubblica islamica non sarebbe stato possibile in assenza di una struttura istituzionale quale è quella iraniana, caratterizzata dall'incontestata autorità politico – religiosa della Guida suprema, Alī Khāmeneī, unico reale decisore politico in un sistema che, secondo molti studiosi, non può però essere considerato come un regime totalitario. Ciò è motivato dal fatto che,

innanzitutto, la vicinanza del popolo iraniano ai principi del costituzionalismo, affermatosi nel Paese all'inizio del Novecento con l'entrata in vigore della prima Costituzione del 1906, non poteva essere trascurato in sede di stesura della Costituzione del 1979, motivo per cui la coalizione nazionale, che si pose alla guida della Rivoluzione islamica, fece in modo di istituire un sistema politico che prevedesse dei meccanismi di limite al potere dei governanti, aprendo così ad un certo livello di partecipazione popolare. La centralizzazione dell'indirizzo politico in capo alla Guida suprema ha, conseguentemente, permesso a Khāmeneī di portare avanti la propria visione politico – ideologica, soprattutto alla luce del fatto che per l'attuale Guida suprema islamizzazione significa militarizzazione e, da tale prospettiva, ne è derivato non solo il consolidamento dell'alleanza tacita con i pāsdārān, essenziali per la sopravvivenza di un regime politico sempre più contestato, ma anche il rafforzamento del ruolo politico delle forze armate.

Fermo restando quanto fin qui affermato, è pur vero che l'inserimento militare di Teheran in Iraq non sarebbe stato probabilmente possibile se lo Stato iracheno non si fosse trovato in una situazione di totale collasso della propria struttura di difesa armata, nonché privo di una precisa strategia politica che fosse espressione di tutte le anime etnico – confessionali che compongono il Paese. Le numerose fratture che attraversano la società irachena sono poi rese manifeste dalle dinamiche interne alle istituzioni politiche, così come nell'ordinamento delle forze armate: in particolare, il fatto che il processo di ricostruzione dello Stato iracheno, in seguito all'invasione militare del 2003, sia stato veicolato per lo più dagli Stati Uniti, sia in fase di stesura del testo costituzionale, che nelle successive fasi di attuazione e implementazione del nuovo quadro giuridico, ha condotto all'applicazione di principi e valori che, ritenuti fondanti nelle democrazie liberali come quella statunitense, non si sono tuttavia naturalmente inseriti nel più complesso scenario iracheno, il cui passato istituzionale è ben diverso. La stessa frammentazione etnico – confessionale che attraversa oggi l'aula parlamentare di Baghdad si ripresenta, poi, sottoforma di forze armate distinte e autonome le une delle altre, pur competendo tutte alla difesa nazionale dell'Iraq, pertanto, le politiche che necessitano di essere implementate nel Paese sono numerose, soprattutto alla luce del fatto che, rispetto al settore della sicurezza nazionale, è necessario ripensare buona parte delle misure previste nella precedente SSR. Nonostante i numerosi investimenti statunitensi, l'Iraq si ritrova a contare, ancora una volta, sull'aiuto e il sostegno di attori internazionali e regionali al fine di assicurare la propria sopravvivenza come entità politica, ciò anche in conseguenza di un esercizio improprio del controllo politico sull'ordinamento militare.

Ripercorrendo la storia iraniana, ci si accorge come siano stati proprio i moti studenteschi a rappresentare il principale motore di idee del Paese, tanto che è a partire dall'Università di Qom che

gli studenti, nel 1978, scesero in piazza per chiedere il ripristino della Costituzione del 1907 e, soprattutto, il ritorno dell'Āyatollāh Khomeynī dall'esilio. Lo stesso è stato nel 2009 con il Movimento Verde, tale da confermare quindi il ruolo degli universitari come principale motore politico dell'Iran contemporaneo. Figli della globalizzazione e informati, questa generazione di giovani iraniani che scende in piazza a protestare lo fa per chiedere un'attuazione corretta della Costituzione, rivendicando in particolare i diritti da essa sanciti e ammettendo anche che ciò avvenga attraverso un percorso di rinnovamento della giurisprudenza, così come dell'interpretazione della stessa *sharī'a*. Sono i giovani iraniani, dunque, a costituire il reale ago della bilancia tra i due volti dell'Iran, l'uno oscurantista e l'altro democratico. Se si volge lo sguardo al versante iracheno, è possibile notare che i manifestanti, scesi in piazza dal primo ottobre 2019, hanno per lo più un'età inferiore ai trenta anni e rappresentano una sezione trasversale della società, poiché non individuano alcun capo politico capace di portare avanti le loro istanze. Tuttavia, è chiaro che le richieste vertono per una revisione del sistema politico instauratosi dopo il 2003, il quale, a distanza di anni, ha dimostrato di non essere in grado di assicurare uno standard di vita dignitoso ai propri cittadini, pur disponendo di enormi riserve petrolifere in tutta la nazione. In effetti, altri Paesi con problemi simili, se non peggiori, a quelli iracheni sono riusciti nel processo di democratizzazione delle proprie istituzioni, tuttavia, se l'Iraq mira a raggiungere un reale standard democratico è forse necessario ripensare davvero alla formulazione dell'attuale Costituzione. Al momento non è dato sapere se avrà effettivamente luogo un rinnovamento istituzionale dell'Iraq, tale da indirizzarlo verso un reale processo di democratizzazione e capace di rimediare agli errori compiuti. Tuttavia, guardando alle piazze del Paese che in questi mesi si sono riempite di cittadini iracheni, appare evidente che a dominare tra il popolo è un generale desiderio di libertà e autonomia nella conduzione dei propri affari nazionali. L'ingerenza straniera nei territori iracheni si protrae da ormai troppo tempo e, sia che essa sia statunitense piuttosto che iraniana, l'esito è ancora una volta quello di un popolo soggetto alle conseguenze violente derivanti dalle contestazioni e recriminazioni tra attori esterni che si confrontano, per l'appunto, sul territorio dello Stato iracheno.